Agenzia Entrate

UNICO

Persone Fisiche 2008

FASCICOLO 1

PERIODO D'IMPOSTA 2007

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MODELLO GRATUITO

FASCICOLO 1 (*)

Dati personali Compilazione del frontespizio

Quadro RA Redditi dei terreni

Quadro RB Redditi dei fabbricati

Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Familiari a carico

Quadro RP Oneri e spese

Quadro RN Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro CR Crediti d'imposta

Quadro BF Bonus fiscale

Quadro RX Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

Quadro RH Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RL Altri redditi

Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT Plusvalenze di natura finanziaria

Quadro RR Contributi previdenziali

Modulo RW Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC Comunicazione dell'amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti Guida alla compilazione del Modello UNICO 2008

FASCICOLO 3

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS

Novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RE Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro EC Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi

Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG Impresa in regime di contabilità semplificata

Quadro RD Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole

Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Quadro RQ Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

Quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Quadro FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Quadro CE Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA UFFICI LOCALI

Nell'Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare l'ufficio locale di competenza più vicino.
Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure telefonando al numero **199.126.003** (al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto + IVA, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).

ASSISTENZA TELEFONICA

848.800.444

Il Servizio è attivo:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

È possibile ottenere informazioni su:
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
- adempimenti e novità fiscali.

Il Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati. Per facilitare l'accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile prenotare il servizio di richiamata telefonica (call back) tramite web o telefono. È possibile telefonare al call center anche tramite cellulare al numero **199.148.398**. Il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.

848.800.333

Si tratta di un servizio automatico tramite il quale è possibile ottenere i seguenti servizi (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo - T.U.T.):
- richiesta codice PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia;
- richiesta duplicato della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale;
- informazioni agli intermediari sui preavvisi telematici.

800.100.645

Numero gratuito dedicato ai contribuenti in attesa di rimborso fiscale al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

320.43.08.444

SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul telefonino.

www.agenziaentrate.gov.it

Il **SITO INTERNET** dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi on line:
- compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- calcolo e versamento delle imposte (mod. F24) e richiesta di accredito dei rimborsi;
- accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).

Inoltre è possibile consultare:
- modulistica;
- software;
- codici tributo e codici attività;
- scadenze;
- normativa e prassi (circolari, risoluzioni, comunicati stampa).

INDICE **UNICO 2008 Persone fisiche – Fascicolo 1**

I. ISTRUZIONI GENERALI 3

1. La dichiarazione in breve 3
2. Informazioni preliminari 3
3. Quali dichiarazioni presentare 4
4. La presentazione della dichiarazione 5
5. Quando si presenta 6
6. Come si eseguono i versamenti 6
7. Come si esegue la compensazione 8
8. Come si effettua la rateizzazione 9

II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 10

1. Le novità di quest'anno 10
2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi 10
3. Altre informazioni 11
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 13

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2008 14

1. Compilazione del frontespizio 14
2. Quadro RA – Redditi dei terreni 19
3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati 22
4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati 27
5. Familiari a carico 30
6. Quadro RP – Oneri e spese 33
7. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF 55
8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 70
9. Quadro CR – Crediti d'imposta 77
10. Quadro BF – Bonus fiscale 81
11. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi 82

IV. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 84

APPENDICE 88

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI 106

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2007 E 2008 I-XXXIV

SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
La scheda va utilizzata **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2008
PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l'APPENDICE (vedere voce "Servizi di assistenza al contribuente"), ovvero si possono utilizzare le pagine **dell'Agenzia delle Entrate** su **Internet** (www.agenziaentrate.gov.it), il **servizio telefonico con operatore n. 848.800.444** (centri di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero **199.126.003**, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche.

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):
- compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
- calcolo dei versamenti;
- effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
- presentazione della dichiarazione (capitolo 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell'IVA;
– dell'IRAP.

Si ricorda che i contribuenti non possono comprendere nella dichiarazione unificata i modelli 770/2008 Semplificato e 770/2008 Ordinario.
È importante sapere che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni fornite al cap. 4).
Si ricorda che da quest'anno sono, altresì, tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica tutti i contribuenti che hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 (per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni fornite al cap. 4).
Il modello di dichiarazione da presentare nel 2008 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2008 Persone Fisiche si articola a sua volta in tre modelli, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda e la terza che contengono informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
  - i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), BF (Bonus Fiscale), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);
– **FASCICOLO 2** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

– **FASCICOLO 3** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I FASCICOLI 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,**
vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.

Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA,**
dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	i quadri IVA necessari (quadri V)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere che:
- Il Modello UNICO 2008 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2007 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA e IRAP da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA e IRAP compresi nel Modello UNICO 2008 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2008 Persone Fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – Casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2007 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2008 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2008 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere alla somma degli importi indicati nei righi VL39 e VL40.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

Da quest'anno, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2008 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2008 cartaceo i contribuenti che:

- non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2008, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet a seconda dei requisiti posseduti per conseguire l'abilitazione all'uno o all'altro canale.

Presentazione agli uffici postali

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
   In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2008.

Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il **31 luglio 2008**. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle Entrate).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione telematica della dichiarazione tramite intermediario

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
– del servizio telematico ***Entratel***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico ***Internet***, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (es. dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto). Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 luglio 2008 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2008 Persone Fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2008 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
– **dal 2 maggio 2008** (il 1° maggio è festivo) **al 30 giugno 2008** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea **per il tramite di un ufficio postale**;
– **entro il 31 luglio 2008** se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti **entro il 16 giugno** ovvero **entro il 16 luglio.**

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2007 e prima rata di acconto per il 2008) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2008 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2008
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2008 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN 30. Se questo importo:
- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN30 risulti pari o superiore a 52 euro.
L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 1° dicembre 2008 (il 30 novembre è domenica) se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2008 ovvero entro il 16 luglio 2008 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 1° dicembre 2008 (il 30 novembre è domenica).

ATTENZIONE Se avete fruito della detrazione del 20% per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale e, pertanto avete compilato la colonna 2 del rigo RP43, per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF dovete sommare all'ammontare indicato nel rigo RN30 il 20% dell'importo indicato nella citata colonna 2 del rigo RP43.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2008 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.
I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell'acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell'Appendice "Acconti Irpef e addizionale comunale all'Irpef – casi particolari".

Acconto Addizionale Comunale all'Irpef dovuto per l'anno 2008
Per l'anno d'imposta 2008 è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef.
Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 del quadro RV per la determinazione dell'acconto dovuto.
I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell'acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell'Appendice "Acconti Irpef e addizionale comunale all'Irpef – casi particolari".

Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell'Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".
Per le modalità di calcolo dell'acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **16 giugno 2008** ovvero **entro il 16 luglio 2008.**
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **17 marzo 2008 (**il 16 marzo è domenica**)**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 18 marzo al 16 giugno 2008 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2008 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno 2008.
Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 16 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.
I contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (comprese le addizionali).

Dove e come pagare

I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

I contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute così come previsto dall'art. 37,comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEF e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è, rispettivamente, di euro 12,00 e 10,33).

Principali codici tributo

4001: Irpef saldo
4033: Irpef acconto prima rata
4034: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale saldo
3800: Irap saldo
3812: Irap acconto prima rata
3813: Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale
3843: Addizionale comunale acconto

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore. I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l'operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2008 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
– in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2008 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2007/2008, in scadenza al 18 febbraio 2008, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2008, ovvero entro il 16 luglio 2008 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2008 con l'applicazione degli interessi dello 0,23 per cento ovvero entro il 31 luglio 2008 con l'applicazione degli interessi dello 0,23 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	30 giugno	0,23	31 luglio	0,23
3ª	31 luglio	0,73	1 settembre	0,73
4ª	1 settembre	1,23	30 settembre	1,23
5ª	30 settembre	1,73	31 ottobre	1,73
6ª	31 ottobre	2,23	1 dicembre	2,23
7ª	1 dicembre	2,73		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2008, ovvero entro il 16 luglio 2008 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2008 con l'applicazione degli interessi dello 0,50 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2008 (18 agosto per l'anno 2008 in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con l'applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,50	18 agosto	0,50
3ª	18 agosto	1,00	16 settembre	1,00
4ª	16 settembre	1,50	16 ottobre	1,50
5ª	16 ottobre	2,00	17 novembre	2,00
6ª	17 novembre	2,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2008

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi Mod.UNICO/2008 presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- l'introduzione di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni e di una ulteriore detrazione per le famiglie numerose;
- l'introduzione di detrazioni per redditi di pensione, redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità semplificata in sostituzione delle precedenti deduzioni;
- l'introduzione di detrazioni per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per alcuni redditi di lavoro autonomo svolti in maniera occasionale (rientranti tra i redditi diversi), che in precedenza non godevano di deduzioni;
- la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 19% per le seguenti spese: spese per addetti all'assistenza personale (per le quali nell'anno precedente era stata prevista una deduzione); spese per attività sportive praticate da ragazzi; spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede; spese per intermediazione immobiliare; spese per l'acquisto di personal computer da parte di docenti; spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
- la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
- la previsione di una detrazione d'imposta nella misura del 20% per le seguenti spese: sostituzione di frigoriferi e congelatori; acquisto di apparecchi televisivi digitali; acquisto di motori ad elevata efficienza; acquisto di variatori di velocità;
- la previsione di una detrazione d'imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
- l'esclusione dal pagamento dell'imposta per i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- la previsione di una detrazione d'imposta per canoni di locazione sostenuti per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
- la possibilità, nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa in via telematica da un intermediario abilitato, di essere informato direttamente da quest'ultimo su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione;
- la possibilità, per i contribuenti che nell'anno d'imposta 2006 si sono trovati in particolari situazioni, di richiedere il bonus fiscale.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;

- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell' abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.750,00,** nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità semplificata, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00,** goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2007 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2008 e/o CUD 2007), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2008 o CUD 2007);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2007 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".
Per le persone decedute nel 2007 o entro il mese di febbraio 2008 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal **2 maggio**, poiché il 1° è festivo, al **30 giugno 2008**).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **16 dicembre 2008** per i versamenti e il **31 dicembre 2008** per la presentazione della dichiarazione.
È utile sapere che se nel 2007 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Modalità di arrotondamento
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2008 e CUD 2007

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2008 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al **CUD 2008** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2007** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2007 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2007.

Correzione nei termini del Mod. 730/2008 e del Mod. UNICO 2008

Modello 730/2008
Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
– potete presentare entro il **25 ottobre 2008**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione ovvero, entro il **31 luglio 2008** un modello UNICO 2008 Persone Fisiche, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati) ovvero un'imposta pari a quella determinata con la dichiarazione originaria (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2008 al punto 1.14;
– potete presentare entro il **31 luglio 2008** un modello UNICO 2008 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l'APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2008
Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO nei termini", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla Parte III, capitolo 1).

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2012**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2008

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2008 Persone Fisiche.
Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di tre facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda e la terza facciata comprendono dodici riquadri: i primi sei relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti, e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri; i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, alla firma della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione.
Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP** e/o dell'**IVA** deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata se nel 2007 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2007 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2007 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2008 relativa all'anno 2007.
Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle **"IVA" e "Quadro VO"** sono alternative.
La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli **studi di settore**, i **parametri** e/o gli **indicatori di normalità economica** devono:
- barrare la casella corrispondente ("Studi di settore", "Parametri", "Indicatori");
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO nei termini" e "Ravvedimento"

Correzione ed integrazione della dichiarazione
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa a favore
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

2) Dichiarazione integrativa
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
– "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
– "2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
– "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali".
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Dati personali

Luogo e data di nascita
Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.

Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:
- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta. La casella deve essere sempre barrata se siete il curatore dell'eredità giacente ed avete compilato nel riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" la casella "codice carica" con il codice '2');
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Residenza anagrafica
Dovete indicare la residenza anagrafica solo se avete variato la vostra residenza nel periodo dal 1° gennaio 2007 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Dovete indicare la residenza anagrafica anche nel caso in cui presentate la dichiarazione per la prima volta, in tal caso dovete barrare la **casella 2** "vedere istruzioni".
Dovete barrare la **casella 1** se con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vi è stato attribuito un domicilio fiscale diverso dalla vostra residenza anagrafica, indipendentemente dalla compilazione o meno della residenza anagrafica.

Telefono e indirizzo di posta elettronica

Potete indicare il **numero di telefono,** il **numero di cellulare** e l'**indirizzo di posta elettronica** negli appositi spazi.

ATTENZIONE Si ricorda che Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale
I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.
Tali dati sono il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevabile dall'elenco allegato.
Si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica.

Domicilio non variato

Se non avete variato la vostra residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2007".

Domicilio variato

Nel caso in cui, invece, avete variato la vostra residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2007

In questo rigo che dovete compilare sempre indicate il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2007. Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2006 indicate il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2006 indicate il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2007

In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicate il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2007. Si fa presente che se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre 2007 indicate il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2007 indicate il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008

In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicate il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2008. Si fa presente che se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicate il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicate il nuovo domicilio.

Domicilio per la notificazione degli atti

Questa parte deve essere compilata solo se volete che gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.
Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all'estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.
Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti.

Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.

Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all'estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel riquadro dovete indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– il Comune, la Provincia, il codice comune, il CAP, la tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), l'indirizzo, il numero civico ed eventualmente la frazione della persona o dell'ufficio.
Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" dell'APPENDICE.

Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fiscale ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti.

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:
- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:
- il **codice 1** se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2** se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno di imposta 2007; in tale caso seguire le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2008".

Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare:
- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.
Tali scelte, da effettuare negli appositi riquadri presenti nel frontespizio, non determinano maggiori imposte dovute.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività cultura-

li, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno dei sottoelencati enti:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (vedete al riguardo la PARTE II del capitolo 2 "Esonero dalla dichiarazione dei redditi"), potete effettuare le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l'apposita scheda presente nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, etc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:
- barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
- firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla casella "INVIO AVVISO TELEMATICO", il decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti, previsto dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54- bis del DPR n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/ 1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella "INVIO AVVISO TELEMATICO" inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".
L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "RICEZIONE AVVISO TELEMATICO" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.
Con riferimento alla cassella "Ricezione avviso telematico" si rimanda alle indiicazioni fornite nella sezione "Firma della dichiarazione".

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve negli appositi spazi:
- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL11, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2008, fascicolo 2.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2007 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2007, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo
Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;

– scrivere **4** in due casi:
a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
b) se si è affittuari;
– scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
– scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
– scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.
Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Colonna 7 (Casi particolari):
– scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
– scrivere **2** in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
– scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
– scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
– scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
– scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2006 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - **a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:
    - a1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - a2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - a3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  - **b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    - b1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:
      1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
      3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
    - b2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5:
      1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
      3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
    - b3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  - **c)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:
    - c1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - c2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - c3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2007 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN29 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative Edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto

di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura Fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili *non* vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Costruzioni rurali" e "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile sono previsti dieci tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.

Come compilare i righi RB1 - RB11

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione"

Se nel corso del 2007 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Se usufruite dell'agevolazione relativa alla sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di otto mesi a decorrere dal 15 febbraio 2007 prevista dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 dovete compilare due distinti righi barrando la casella continuazione di colonna 7: un rigo riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 15 febbraio al 15 ottobre 2007), l'altro rigo riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1 gennaio al 14 febbraio e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2007).
Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicate:
– nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 243;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 6 "Casi particolari" il codice "6".

Nell'altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno indicate:
– nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero handicappati con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Righi RB1 - RB10

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili".

Colonna 2 (Utilizzo):
– scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2** (vedere istruzioni al rigo RN2).
La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata;

– scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
– scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
– scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
– scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
– scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
– scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
– scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nel caso in cui usufruite dell'agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "*Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali* " per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del paragrafo "Come compilare i righi da RB1 a RB10".

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 6 per il caso particolare "5". Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Nel caso in cui usufruite dell'agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "*Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali* " per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del paragrafo "Come compilare i righi da RB1 a RB10".
Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

Colonna 6 (Casi particolari):
- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
- scrivere **5** se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;
- scrivere **6** se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio e situato nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa; è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di otto mesi a decorrere dal 14 febbraio 2007, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Colonna 7 (Continuazione): barrate la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:

- **se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo** (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso) operate come segue:

a) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici **1, 5, 6 e 9** nel campo "Utilizzo", colonna 2), scrivete nella colonna 8 l'importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100.
Nel caso di parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, per determinare l'importo da riportare nella colonna 8 vedete le istruzioni riportate di seguito con riferimento alla lettera c).

Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;

b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice **2** nel campo "Utilizzo", colonna 2), scrivete nella colonna 8 l'importo della rendita catastale (colonna 1) aumentata di un terzo e moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 (vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

c) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice **3** nel campo "Utilizzo", colonna 2) ovvero è stato indicato come utilizzo il codice 1 ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale) scrivete nella colonna 8 il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza;

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.

d) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone" - (codice **4** nel campo "Utilizzo", colonna 2) scrivete nella colonna 8 l'importo del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza.
Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e nella colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100;.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice **8** nel campo "Utilizzo" colonna 2) calcolate il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) moltiplicato per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; scrivete nella colonna 8 il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza.

Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a

euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita);

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) sul reddito del fabbricato è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB12 - RB14 del Modello);

- **se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi** (ad esempio è variato nel corso del 2007 l'utilizzo o la quota di possesso):
  - **1)** se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
    Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
  - **2)** se in almeno un rigo è presente il canone di locazione è necessario adottare le modalità di calcolo di seguito descritte per la determinazione del reddito del fabbricato; se in un rigo del fabbricato è compilata la casella "casi particolari" di colonna 6 con il codice "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto:
    - calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; la quota di rendita è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 6 è compilata con il codice "6. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
    - calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente.
      Il canone di locazione è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 6 è compilata con il codice "6. Sommare successivamente gli importi delle singole quote di canone come sopra determinate;
    - ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
      - **a)** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
        - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
        - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).

        Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
      - **b)** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 riportare, nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione.
      - **c)** se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4, riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).

  Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

  Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).

Nella **colonna 9** dovete indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" presente alla fine dell'appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 10** dovete indicare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2007.
Nel caso in cui possedete l'immobile in comproprietà indicate l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso; pertanto, solo se possedete l'immobile al 100% dovete riportare nella colonna l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI dovete indicare l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta ovvero, nel caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Rigo RB11 (Totale): scrivete il totale degli importi della colonna 8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei fabbricati può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Come compilare i righi RB12 - RB14
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

Colonna 1: indicate il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivete il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
Colonne 3, 4 e 5: riportate i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
Colonna 6: scrivete l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2008** (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel **CUD 2007**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2007 (prima dell'approvazione del CUD 2008).
Da quest'anno, l'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta in sostituzione delle precedenti deduzioni.

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto da quattro sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè ai redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
Sezione II: riservata agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché all'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 trattenute dal datore di lavoro;
Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righi RN 10 e RN11 del quadro RN).

In particolare, indicate:
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di da-

ta certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:

  – cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  – collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  – partecipazioni a collegi e a commissioni.

  Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:

  a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
  b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

  Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:

La compilazione di questa colonna è obbligatoria. Indicate:

- il codice **1** se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che se siete titolari di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) dovete riportare il codice 2;
- il codice **2** se dichiarate redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- il codice **3** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.

La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2008 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 3 deve essere riportata la somma di tali due importi.
Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2008 è riportato sia l'ammontare delle ritenute IRPEF che l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.
L'ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nel rigo RC16 (e non nel rigo RC10), e l'addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nel rigo RC17 (e non nel rigo RC11).
Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono state pertanto assoggettate a regime ordinario.
In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2008 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2008. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC4, riportando nella relativa casella di col. 1 il **codice 2**, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi RC10 e RC11 del quadro RC.

ATTENZIONE Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati". Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Colonna 2: compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero compensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso scrivete:

- il codice **'1'** se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
- il codice **'2'** se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3: scrivete l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2008 o del CUD 2007. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, per compilare questa colonna seguite le indicazioni date per la compilazione di detta colonna 1 con riferimento al codice 3.
È importante sapere che, se nel corso del 2007 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.
Se siete invece in possesso di un CUD 2008 o di un CUD 2007 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i rela-

tivi importi nelle annotazioni del CUD 2008 o del CUD 2007. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2008 o del CUD 2007.

Rigo RC5

Nella **colonna 2** scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.

Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:

- nella **colonna 1**, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione d'imposta: scrivete '365' se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
  In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
  Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007.
  Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.
  Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
  – alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
  – al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
  Se siete in possesso di un CUD 2008 o di un CUD 2007 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
  Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";
- nella **colonna 2**, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno).
  In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2008 o del CUD 2007. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
  Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro

Sezione II: in questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (per tali detrazioni consultate le istruzioni relative al rigo RN12 del quadro RN).

In particolare, indicate:

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

g)i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8.
Colonna 1: barrate questa colonna solo se state indicando assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)).
Colonna 2: indicate il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2008 o del CUD 2007.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Ritenute

Sezione III: in questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2008 o del CUD 2007. Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.
L'importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN28, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2008 o del CUD 2007.
L'importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.

Rigo RC12: riportate l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2008 o dal punto 7-bis del CUD 2007.
L'importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11.

Rigo RC13: riportate il saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2008 o dal punto 7 del CUD 2007.
L'importo di questo rigo deve essere poi riportato nel rigo RV11.

Rigo RC14: compilate questo rigo solo se il reddito di lavoro dipendente relativo all'anno 2007 è certificato in un CUD 2007 (cessazione del rapporto di lavoro nel 2007) e nelle relative annotazioni è indicato un importo per "addizionale comunale rimborsato e/o non trattenuto". In tal caso riportate in questo rigo detto importo del quale dovrete tener conto per la compilazione del rigo RV11. Si precisa che se nelle annotazioni detto importo è preceduto dal segno "–" dovete riportare il solo importo non preceduto dal segno "–".

Rigo RC15: riportate l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2008.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: in questa sezione dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC16: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.

Rigo RC17: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.
Se siete in possesso di un CUD 2008 o di un CUD 2007 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "lavori socialmente utili agevolati".

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2007 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2007 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle detrazioni.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Il prospetto è composto da otto righi che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi dal terzo al sesto servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Il settimo rigo è riservato all'esposizione della percentuale di spettanza dell'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se avete un numero di figli superiore a tre.
L'ottavo rigo serve per scrivere il numero dei figli a carico residenti all'estero.
Le colonne dei righi da 1 a 6 servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), l'eventuale condizione di handicap del figlio a carico (**D**, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2007, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione prevista.

Detrazione per carichi di famiglia

Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righi RN6, RN7, RN8 e RN9.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto dei familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2007 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.
Colonna 1: barrare la casella "**C**".
Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2007. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2007, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2007, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella "**F1**" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "**F**" per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella "**A**" se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella "**D**" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2007; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2007, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2007 la detrazione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

Detrazione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2006, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2007, indicare '5'.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Prima di indicare la percentuale di detrazione che vi spetta, tenete presente che :

- la detrazione per figli a carico da quest'anno, non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera **C**. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
- dovete scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico".

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico per la parte da questi ultimi non dedotti.

La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

Rigo 7: Potete fruire di una ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L'ulteriore detrazione per famigli numerose vi spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiori a 12). Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

In questo rigo 7 scrivete la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.

Rigo 8: Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D"), è necessario compilare questo rigo "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente". Pertanto, scrivete il numero di figli residenti all'estero per i quali nel citato prospetto non avete indicato il codice fiscale. Tale informazione è necessaria al fine di

determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nel rigo 8 "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2007 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l'istruzione superiore e universitaria.
Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
– le spese per la frequenza di asili nido
– spese sostenute per l'assistenza personale o del familiare (per le quali nell'anno precedente era prevista una deduzione);
– le spese per attività sportive praticate da ragazzi;
– le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
– le spese per intermediazione immobiliare;
– le spese per l'acquisto di personal computer da parte di docenti;
– le spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici.

Da quest'anno danno diritto ad una detrazione del 20 per cento le seguenti spese: sostituzione di frigoriferi e congelatori; l'acquisto di apparecchi televisivi digitali; l'acquisto di motori ad elevata efficienza; l'acquisto di variatori di velocità.

Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Da quest'anno è stata prevista anche una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali e assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;

– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
– gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP28).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP. Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di sette sezioni e serve per indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
- nella **Sezione IV,** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
- nella **Sezione V,** le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento;
- nella **Sezione VI,** i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione;
- nella **Sezione VII,** i dati per fruire di altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP19, RP20 e RP21. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2008.

Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP22 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP22 (colonna 1).

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP1: in questo rigo a **colonna 2**, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.
È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP27.
È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codi-

ce fiscale né abbia con se la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre, per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 se lo scontrino fiscale rilasciato non è "parlante" a questo deve essere allegata l'attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione del **rigo RP1 colonna 1** è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 colonna 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 39, colonna 3, del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.
L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.
Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2004, nel 2005 o nel 2006 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007 nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese *non* vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2007 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 44 del CUD 2008 o al punto 33 del CUD 2007 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 46 del CUD 2008 o al punto 34 del CUD 2007.

CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivere la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicate nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui volete fruire e indicate in tale rigo l'importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP49). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2004 e/o nel 2005 e/o nel 2006 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2007, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2004 e nel 2005 e rigo RP18 colonna 2 per le spese sostenute nell'anno 2006, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2007, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2004 o nel 2005 e rigo 55 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2006. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2006 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2004 che nel 2005 o nel 2006 deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2007 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 3.615,20**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo") il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivete, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo RP7** o nel **rigo RP8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivete gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivete gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28**.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivete gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivete:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP23.

L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.
Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivete l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivete gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

Rigo RP15: in questo rigo indicate le spese, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo scritto nel rigo RP15 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2008.

SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI

Rigo RP16: in questo rigo indicate le spese, per un importo non superiore a **euro 210,00**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
– la causale del pagamento;
– l'attività sportiva praticata;
– l'importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
L'importo scritto nel rigo RP16 deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2008.

SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Rigo RP17: in questo rigo indicate i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00**.
Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L'importo scritto nel rigo RP17 deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2008.

SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

RP18: in questo rigo indicate le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 2.633,00**.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
L'importo scritto nel rigo RP18 deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2008.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei **righi RP19, RP20 e RP21** indicate tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportate solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 34 utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP19. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	19	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
5	Spese per l'acquisto di cani guida	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	29	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
14	Spese funebri	32	Spese per l'acquisto di personal computer da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
15	Spese per addetti all'assistenza personale	33	Altri oneri detraibili
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	34	Spese per asili nido
17	Spese per intermediazione immobiliare		
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

– **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007;

– **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a **euro 2.065,83** a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
  - Onlus;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2007 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007;

– **"21"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a **euro 1.500,00**, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"22"** i contributi associativi, fino a **euro 1.291,14**, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a **euro 2.065,83**.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito;

– **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo.
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"25"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2007, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"26"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"27"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007;

– **"28"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

  Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"29"** le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
  La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.
  Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23.
  Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"30"** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
  Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"31"** le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
  Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2008;
– **"32"** le spese, fino ad un importo massimo delle stesse di **1.000,00 euro**, per l'acquisto di un solo *personal computer* nuovo di fabbrica da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale) nonché dal personale docente presso le università statali. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o ricevuta fiscale dalla quale risultino i propri dati identificativi, compresi il codice fiscale e la tipologia dell'acquisto.
  Con questo codice vanno riportate le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2008;
– **"33"** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.
  Con questo codice vanno comprese le somme relative agli "Altri oneri detraibili" indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2007;
– **"34"** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a **euro 632,00** annui per ogni figlio.
  Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare, si precisa che nelle annotazioni del CUD 2008 sono riportate con il codice 33 insieme alle spese relative agli "Altri oneri detraibili", mentre nelle annotazioni del CUD 2007 sono riportate con il codice 27.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP22: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**) dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3}}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP21 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN13 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP22 colonna 4.

SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da **RP23 a RP33** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 37 del CUD 2008 o nel punto 26 del CUD 2007 nonché nel punto 38 del CUD 2008 o nel punto 28 del CUD 2007. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 39 del CUD 2008 o al punto 29 del CUD 2007 si rinvia alle istruzioni da RP29 a RP33.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP23: in questo rigo scrivete l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2007 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP24: : in questo rigo scrivete:
– nella **colonna 1** il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;
– nella **colonna 2** l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP25: in questo rigo scrivete i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

Rigo RP26: in questo rigo scrivete l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP27

Rigo RP27: in questo rigo scrivete l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE la voce "Spese sanitarie".

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP27

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;

- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007 la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale né abbia con se la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre, per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se lo scontrino fiscale rilasciato non è "parlante" a questo deve essere allegata l'attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP28: in questo rigo scrivete tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a **euro 2.065,83.**
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel capitolo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale è possibile dedurre tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460);
– associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383;
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè degli enti parco regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco;
– enti parco regionali e nazionali.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce "Altri oneri deducibili".

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Righi da RP29 a RP33: non dovete compilare i righi da RP29 a RP33 se non avete contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 39 del CUD 2008.
A partire dall'anno di imposta 2007 il Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 ha modificato la disciplina fiscale della previdenza complementare. Con riferimento alla deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo

sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo contributi per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.
Si precisa che per determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo di cui si chiede la deduzione il contribuente deve compilare uno o più righi tra quelli di seguito descritti a seconda della forma pensionistica a cui risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2008 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2008 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2008.

Rigo RP29: in questo rigo indicate i contributi ed i premi per i quali intendete chiedere la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di **5.164,57 euro.** In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice "1" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione "Dati generali" è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.

Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni).
In particolare:
– nella **colonna 1** scrivete l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 38 del CUD 2008. Qualora risulti compilato il punto 41 del CUD 2008 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 38 diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2008;
– se avete compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33 (iscrizione ad una sola tipologia di fondo pensione) nella **colonna 2** scrivete il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:

1) calcolate il totale degli oneri di previdenza complementare dei quali chiedete la deduzione in dichiarazione

importo del punto 39 del CUD 2008 + somme versate alle forme pensionistiche individuali

2) calcolate la seguente differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria

5.164,57 – l'importo indicato in colonna 1

Se, invece, avete compilato due o più righi da RP29 a RP33 (iscrizione a più tipologie di fondo pensione) per la individuazione del limite di deducibilità e pertanto dell'importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite e relative alla individuazione del limite di deducibilità nel caso di più righi compilati.

Rigo RP30: compilate questo rigo soltanto se siete lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ossia se alla data del 1° gennaio 2007 non siete titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Potete dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari avete effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, potete godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice "3" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione "Dati generali" è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.

In particolare:
– nella **colonna 1** scrivete l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 38 del CUD 2008;
– se avete compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33 (iscrizione ad una sola tipologia di fondo pensione), nella **colonna 2** scrivete il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui del punto 39 del CUD 2008 e il risultato della seguente differenza

5.164,57 – l'importo indicato in colonna 1

Se, invece, avete compilato due o più righi da RP29 a RP33 (iscrizione a più tipologie di fondo pensione) per la individuazione del limite di deducibilità e pertanto dell'importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite e relative alla individuazione del limite di deducibilità nel caso di più righi compilati.

Rigo RP31: in questo rigo indicate i contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice "2" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione "Dati generali" è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.

In particolare:
– nella **colonna 1** scrivete l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 38 del CUD 2008;
– nella **colonna 2** scrivete l'importo dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In tale colonna riportate l'importo che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui del punto 39 del CUD 2008.

Rigo RP32: in questo rigo indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 41 del CUD 2008 è compilato scrivete:
– nella **colonna 1** l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2008;
– se avete compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33 (iscrizione ad una sola tipologia di fondo pensione), nella **colonna 2** scrivete il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile rilevabile dalle annotazioni del CUD 2008 e il risultato della seguente differenza

5.164,57 – l'importo indicato in colonna 1

Se, invece, avete compilato due o più righi da RP29 a RP33 (iscrizione a più tipologie di fondo pensione) per la individuazione del limite di deducibilità e pertanto dell'importo da indicare nella **colonna 2**, vedere le istruzioni di seguito fornite e relative alla individuazione del limite di deducibilità nel caso di più righi compilati.

Rigo RP33: compilate questo rigo soltanto se siete dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siete destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57 al netto dell'importo già escluso dal sostituto d'imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se siete dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) dovete compilare il rigo RP29.
I dati da riportare nel presente rigo RP33 sono quelli indicati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice "4" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione "Dati generali" è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.

In particolare:
– nella **colonna 1** scrivete l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 38 del CUD 2008;
– nella **colonna 2** riportate l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2008 relativo all'ammontare della quota di TFR destinata al fondo;
– nella **colonna 3** scrivete l'importo dei contributi non esclusi dal sostituto d'imposta per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l'importo da indicare nella colonna 3 di questo rigo, seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce "*Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP33*".

Compilazione di due o più dei righi da RP29 a RP33: iscrizione a più tipologie di fondi pensione
Se avete compilato due o piu dei righi da RP29 a RP33 l'ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30 RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della seguente operazione:

Limite di deducibilità =

5.164,57 – RP29 col. 1 – RP30 col. 1 – RP31 col. 1 – RP31 col. 2 – RP32 col. 1 – RP33 col.1

Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l'importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.

L'importo da considerare ai fini della col. 3 del rigo RP33 è quello determinato con riferimento al punto 11 del prospetto per la compilazione del rigo RP33 presente in appendice all voce *"Previdenza complementare - prospetto per la compilazione del rigo RP33"*.

Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l'ammontare dei contributi versati indicato nella col. 2 di questo rigo è interamente deducibile ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare (RP29, RP30 RP32 e RP33).

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3del rigo RP33. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2007 o negli anni precedenti, relative:
– alla ristrutturazione di immobili;
– all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro il 30 giugno 2007.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione d'imposta prevista è:
- del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute nel 2007;
- del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 .

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
- coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2007 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2005, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
-del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ovvero dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
-del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati da 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2002 al 2006 e non anche per quelle sostenute nel 2007.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Come si compila la SEZIONE III

Se avete avete diritto alla detrazione del 41 per cento dovete compilare la sezione III-A; se invece avete diritto alla detrazione del 36 per cento dovete compilare la sezione III-B.

SEZIONE III-A Detrazione del 41%

Come si compilano i righi RP35, RP36, RP37 e RP38

I **righi RP35, RP36, RP37 e RP38** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righi:
- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
- la **colonna 3**, deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
  "1" nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l'atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ed il rogito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.

Le **colonne 4**, **5** e **6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2007 o hanno rideterminato negli anni 2004, 2005 o 2006, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.
In particolare:
- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
  "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
  "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell'anno 2005 o 2006 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
  "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 o 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate.
  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;

- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6**, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.
  Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
- nella **colonna 7**, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o 2006 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero "10", il numero "9". Il contribuente che nell'anno 2005 aveva un'età non inferiore a 80 anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "3" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7.

Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l'importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righi da RP39 a RP41

Rigo RP38: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35, RP36 e RP37. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN14** del quadro RN.

SEZIONE III B
Detrazione del 36%

Come si compilano i righi RP39, RP40, RP41 e RP42

I **righi** RP39, RP40, RP41 e RP42 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute nel 2007. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- la **colonna 3** deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
  "1" nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2007 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
  "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
  "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
  – l'atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
  – sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
  – nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Le **colonne 4**, **5** e **6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2007 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004, 2005 o 2006, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
  "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
  "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2005 o 2006 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
  "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 o 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);

- nella **colonna 7** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2007. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2007, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
  Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
  Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2007 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce "*Spese per prosecuzione lavori – Esempi*".

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2006 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{somma importi rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2007 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

					Situazioni particolari								
	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Importo rata
RP31	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5 2007	6 10	7 1	7	7	8 2.000 ,00

L'importo da indicare a colonna 8 è di euro 2.000,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 6.000,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate dal 2002 al 2006 (euro 12.000,00 – euro 6.000,00 = euro 6.000,00).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti) per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della successive rate (colonne 5 e 6 compilate)

Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2007 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 8 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/2007. Se invece nel precedente anno è stato utilizzato il modello 730 è necessario determinare l'ammontare della rata per la quale si è fruito della detrazione; a tal fine procedere come segue:

1) determinare l'importo della rata fruita fino all'anno d'imposta nel quale si è optato per la rideterminazione; l'importo della rata fruita si ottiene dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
2) determinare l'importo della spesa residua relativa al periodo successivo a quello nel quale si è optato per la rideterminazione a tal fine utilizzare le seguenti istruzioni:
   – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2004 (redditi 2003) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua =totale spesa – (importo singola rata fruita fino all'anno di imposta 2002 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2002)
   – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2005 (redditi 2004) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all'anno di imposta 2003 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2003)
   – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2006 (redditi 2005) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all'anno di imposta 2004 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2004)
   – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2007 (redditi 2006) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all'anno di imposta 2005 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2005)
3) l'importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell'anno 2005, ha optato nella dichiarazione 730/2006 per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Importo rata
RP31	2002	XXXXXXXXXXXXXXXX			2005	10	3			2.800 ,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.800,00 così determinato:

importo della singola rata fruita per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 =12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all'anno di imposta 2005 =12.000,00 – (1.200,00 X 3) = 8.400,00
rata spettante per il 2007 (col. 8) = 8.400,00 / 3 = 2.800,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:
– determinare l'importo della singola "rata fruita fino all'anno d'imposta 2005" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
– determinare il "totale dell'importo delle rate fruite fino all'anno d'imposta 2005":

totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2005 = importo rata fruita fino al 2005 X numero rate fruite fino al 2005

– determinare l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l'anno d'imposta 2006:

$$\text{rata fruita nel 2006} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2005}}{5}$$

– l'importo da indicare a colonna 8 è pari :

$$\text{rata spettante} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2005} - \text{rata fruita nel 2006}}{3}$$

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Importo rata
RP31	2002	XXXXXXXXXXXXXXXX		2	2006	10	1			1.920 ,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 1.920,00 così determinato:

importo singola rata fruita per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 = 12.000,00/10 = 1.200,00
totale importo rate fruite per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 = 1.200,00 X 4 = 4.800,00
rata fruita per l'anno d'imposta 2006 = 12.000,00 – 4.800,00 = 7.200,00/5 = 1.440,00
rata spettante per il 2007 (col. 8) = 12.000,00 – 4.800,00 – 1.440,00 = 5.760,00/3 = 1.920,00

Caso D) -Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Importo rata
RP31	2002	XXXXXXXXXXXXXXXX		1	2006	10	2			2.400 ,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.400,00 così determinato:

importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all'anno di imposta 2006 = 12.000,00 – (1.200,00 X 4) = 7.200,00
rata spettante per il 2007 (col. 8) = 7.200,00 / 3 = 2.400,00

si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2007 o 730/2007) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP42: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39, RP40 e RP41. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN15** del quadro RN.

SEZIONE IV
ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2007 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20 per cento**.
A ciascuna detrazione d'imposta del 20 per cento è stato attribuito un codice, che è lo stesso di quello che risulta dal CUD 2008.

SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI, CONGELATORI E LORO COMBINAZIONI

Rigo RP43 colonna 1: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché una autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **euro 1.000,00** in quanto la detrazione massima consentita è di 200,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI E DIGITALI

Rigo RP43 colonna 2: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato e cioè di un apparecchio adatto alla ricezione dei segnali televisivi digitali. Sul sito www.comunicazioni.it è pubblicato un elenco aggiornato di tali apparecchi.
Per usufruire della detrazione dovete essere in regola per l'anno 2007 con il pagamento del canone di abbonamento televisivo RAI e dovete acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i propri dati identificativi e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio acquistato.
Si fa presente che la detrazione non può essere riconosciuta agli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo gli stessi per l'acquisto dei sopraccitati apparecchi televisivi del contributo previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 572, legge 23 dicembre 2005, n.266).
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **euro 1.000,00** in quanto la detrazione massima consentita è di 200,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

SPESE PER L'ACQUISTO DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA

Rigo RP43 colonna 3: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l'acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione dovete acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
E' necessario, altresì, che abbiate compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbiate trasmessa, entro il 29 febbraio 2008, all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **euro 7.500,00** in quanto la detrazione massima consentita è di 1.500,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

SPESE PER L'ACQUISTO DI VARIATORI DI VELOCITÀ

Rigo RP43 colonna 4: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l'acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione dovete acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
È necessario, altresì, che abbiate compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbiate trasmessa, entro il 29 febbraio 2008, all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di 1.500,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell'importo indicato nella presente colonna.

SEZIONE V
ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
Le tipologie di interventi previste sono:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso (spese per la riqualificazione energetica per le quali il limite massimo di detrazione di 100.000 euro l'ammontare della detrazione va ripartito tra i soggetti che hanno diritto al beneficio).

Per fruire della detrazione del 55 per cento dovete:
- acquisire la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L'asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull'involucro di edifici esistenti, sulla installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
- acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso diverso un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia dell'attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa all'ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. La trasmissione può avvenire tramite raccomandata, ovvero attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica;
- conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Rigo RP44, **colonna 1:** in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per la riqualificazione energetica. Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
L'indice di prestazione energetica va calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono ed è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato C, numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **181.818,18 euro** in quanto la detrazione massima consentita è di 100.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l'ammontare della singola rata dividendo l'importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportare nel rigo RN17 il 55 per cento dell'importo della singola rata come sopra calcolata.

SPESE PER INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI

Rigo RP44, colonna 2: indicate in questa colonna le spese sostenute nel corso del 2007 per interventi sull'involucro degli edifici. Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre compresive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3 di cui all'art. 1 , comma 23 della legge finanziaria per il 2008 che sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **109.090,90 euro** in quanto la detrazione massima consentita è di 60.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l'ammontare della singola rata dividendo l'importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportate nel rigo RN17 il 55 per cento dell'importo della singola rata come sopra calcolata.

SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI

Rigo RP44, colonna 3: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l'installazione di pannelli solari. Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **109.090,90 euro** in quanto la detrazione massima consentita è di 60.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l'ammontare della singola rata dividendo l'importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportate nel rigo RN17 il 55 per cento dell'importo della singola rata come sopra calcolata.

SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Rigo RP44, colonna 4: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a **54.545,45 euro** in quanto la detrazione massima consentita è di 30.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l'ammontare della singola rata dividendo l'importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportate nel rigo RN17 il 55 per cento dell'importo della singola rata come sopra calcolata.

SEZIONE VI
DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione adibiti ad abitazione principale.
È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP45, RP46, RP47 e RP48 sono alternative e, pertanto, siete liberi di scegliere quella a voi più favorevole compilando esclusivamente il rigo che vi interessa. Tuttavia, nei casi in cui potete beneficiare di più detrazioni trovandovi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potete compilare più righi. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 1 dei rispettivi righi non può essere superiore a 365.

DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP45: dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431 del 1998.
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilate il rigo RP45 nel modo seguente:
- nella **colonna 1** scrivete il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- nella **colonna 2** scrivete la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP45. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTI IN REGIME CONVENZIONALE

Rigo RP46: dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP46 nel modo seguente:
- **colonna 1** scrivete il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2** scrivete la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno.

Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.
La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP46. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE A LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

Rigo RP47: dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP47 nel modo seguente:
- **colonna 1**: scrivete il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivete la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP47. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP48: dovete compilare questo rigo se avete un'età compresa tra i 20 e 30 anni e avete stipulato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, un contratto di locazione per una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si precisa che tale unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati agli organi competenti ai sensi di legge.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP48 nel modo seguente:
- **colonna 1**: scrivete il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivete la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP48. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

SEZIONE VII
ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire spettanti ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e delle altre detrazioni contraddistinte dal relativo codice.
Compilate il **rigo RP49** nel modo seguente:
- in **colonna 1**:
  - il **codice 1** per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
  - il **codice 2** per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
- in **colonna 2** l'importo della detrazione relativa al codice di colonna 1. Il totale delle detrazioni indicate nel rigo RP49 devono essere riportate nel rigo RN19. Si precisa che per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda; pertanto, in questa colonna dovete indicare l'intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN19 dovete indicare l'ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.
- in **colonna 3** barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel rigo RN19.

7. QUADRO RN

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l'anno d'imposta 2007.
Tale imposta si applica sul reddito complessivo formato, se siete residenti in Italia, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR (se non siete residenti in Italia consultate la "Guida alla compilazione del mod. Unico 2008" presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).

Per determinare l'imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d'imposta previsti.
Al fine di calcolare l'eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d'acconto.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE			
TIPO DI REDDITO		**REDDITI**	**RITENUTE**
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)		
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)		
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni		
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)		
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		
	(**Quadro RC - Sez. IV**, rigo RC16) vedere istruzioni		
Lavoro autonomo	(**Quadro RE**, rigo RE25 e rigo RE26)		
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF53 e rigo RF54 col. 5)		
	(**Quadro RG**, rigo RG34 e rigo RG35 col. 5)		
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH18 e rigo RH19)		
Plusvalenze di natura finanziaria	(**Quadro RT**, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)		
Altri redditi	(**Quadro RL - Sez. I**, rigo RL3 col. 2 e col. 3)		
	(**Quadro RL - Sez. II-A**, rigo RL19 col. 1 e RL20 col. 1)		
	(**Quadro RL - Sez. II-B**, rigo RL22 col. 2 e rigo RL23 col. 2)		
	(**Quadro RL - Sez. III**, rigo RL30 col 1 e rigo RL31 col. 1)		
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD18 e rigo RD19)		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro RM**, rigo RM15, col. 1 e col. 2)		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al **rigo RN1 colonna 2** e al **rigo RN28, colonna 2**)			

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa e di lavoro autonomo"

Se avete compilato i quadri 'RF' o 'RG' e/o 'RH' e/o 'RE' si ricorda che le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni non vanno sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 2. Pertanto:
– le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si ricorda, inoltre, che dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. È previsto poi che anche le perdite derivanti all'esercizio di imprese in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni , possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:

- **colonna 1**: questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi, RF54 col. 2, RG35 col. 2 e RH20 col. 2.
- **colonna 2:** scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Deduzione per l'abitazione principale

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione.
È bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP34.

REDDITI IMPONIBILE

Rigo RN4: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile sul quale applicare l'imposta. Scrivete in questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN5 (imposta lorda) e RN25 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN5: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN4, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente.
Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il **rigo RL22**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN4, quello scritto nel rigo RL22 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN5.

Contribuenti con redditi di pensione non superiore ad euro 7.500

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni). In questo caso l'imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.

Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l'intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365.

Se invece, non avete goduto per l'intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l'imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all'intero anno operando come di seguito descritto:

Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC4 del quadro C per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice "1";

$$\textbf{Reddito Pensione Annuale} = \frac{365}{\text{giorni di pensione (RC6 col. 2)}} \times \textbf{Totale Reddito di pensione}$$

Non è dovuta imposta se l'importo del **Reddito Pensione Annuale** (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00 .

Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori a euro 500,00

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l'imposta non è dovuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato.

Detrazione per carichi di famiglia

Da quest'anno le deduzioni per oneri di famiglia sono state sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia. Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione delle detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico.

Detrazione per coniuge a carico

Rigo RN6: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico.
Da quest'anno è prevista per il coniuge a carico una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione della detrazione effettivamente spettante corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. Determinate l'importo della detrazione che vi spetta attenendovi alle istruzioni che seguono. Determinare:

Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell'ammontare del **Reddito Netto** come sopra determinato. Pertanto:

- se il **Reddito Netto** non è superiore ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 40.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 40.000,00 ma non ad euro 80.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 80.000,00 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.

A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000

Calcolare: **Quoziente** = $\frac{\textbf{Reddito Netto}}{\textbf{15.000}}$

Si precisa che per il **Quoziente** devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\textbf{Detrazione spettante} = [\ 800 - (110 \times \textbf{Quoziente})\ ] \times \frac{\textbf{mesi a carico}}{\textbf{12}}$$

Dovete riportare in questo rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000

La detrazione spetta nella **misura fissa di euro 690,00** da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.

Individuate l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito Netto":

Reddito Netto superiore ad euro	Reddito Netto fino a euro	Maggiorazione spettante
15.000	29.000	zero
29.000	29.200	10
29.200	34.700	20
34.700	35.000	30
35.000	35.100	20
35.100	35.200	10
35.200	40.000	zero

La detrazione spettante è pari a:

$$\textbf{Detrazione spettante} = 690 \times \frac{\textbf{mesi a carico}}{\textbf{12}} + \textbf{Maggiorazione (come sopra determinata)}$$

Dovete riportare in questo rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000

Calcolare: **Quoziente** = $\frac{\textbf{80.000 – Reddito netto}}{\textbf{40.000}}$

Si precisa che per il **Quoziente** devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Detrazione spettante = 690 x Quoziente x $\frac{\text{mesi a carico}}{12}$

Dovete riportare in questo rigo RN6 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Detrazione per i figli a carico

Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete figli a carico.

Da quest'anno per ciascun figlio a carico è prevista una **Detrazione Teorica** pari a :
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (casella "*minore di tre anni*" dei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico compilata);

La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap (casella D barrata nei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico);
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;

La detrazione teorica deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** (casella "*mesi a carico*" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "*percentuale*" presente nel prospetto dei familiari a carico) che da quest'anno può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che da quest'anno la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

A seconda dei casi che si possono presentare si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre	**Importo Detrazione Teorica** (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.020,00 (800,00 + 220,00)

Contribuente con un numero di figli superiore a tre	**Importo Detrazione Teorica** (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Per ogni singolo figlio la relativa detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla relativa percentuale.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:

(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1) calcolare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

2) calcolare: **Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000**

3) calcolare: **Quoziente** = $\frac{\text{(95.000 + Incremento) – Reddito Netto}}{\text{(95.000 + Incremento)}}$

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero.
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Calcolare **Totale Detrazione Teorica** che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun figlio.

Calcolare **Detrazione spettante** = **Totale Detrazione Teorica X Quoziente**

Dovete riportare in questo rigo RN7 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Con riferimento all'esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed una deduzione per abitazione pari ad euro 1.000,00 avremo che:

Reddito Netto =	30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
Incremento =	(1 -1) x 15.000 = 0
Quoziente =	(95.000 – 29.000) / 95.000 = 66.000 / 95.000 = 0,6947
Detrazione Spettante =	433,00 x 0,6947 = 301,00

Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante

Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.

Ulteriore detrazione per i figli a carico

Rigo RN8: da quest'anno per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre spetta una ulteriore detrazione di euro 1.200,00 da ripartire tra i coniugi. Pertanto, dovete compilare questo rigo solo nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN7. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire della ulteriore detrazione.
In questo rigo RN8 dovete riportare l'ammontare della ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del prospetto dei familiari a carico.

Detrazione per altri familiari a carico

Rigo RN9: da quest'anno è previsto per ogni altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico) una **Detrazione Teorica** pari a euro 750,00 da rapportare al **numero di mesi a carico** (casella "*mesi a carico*" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "*percentuale*" presente nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale. Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1) calcolare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

2) calcolare: **Quoziente = $\frac{\text{80.000 – Reddito Netto}}{\text{80.000}}$**

Se il Quoziente è minore di zero, pari a zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

3) calcolare **Totale-Detrazione-Teorica** che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico);

4) calcolare **Detrazione-spettante** = **Totale-Detrazione-Teorica X Quoziente**

Dovete riportare in questo rigo RN9 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi

Righi da RN10 a RN12

Da quest'anno per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi il sistema delle deduzioni dal reddito complessivo è sostituito con il sistema delle detrazioni dall'imposta lorda. In particolare, sono previste specifiche detrazioni con riferimento alle diverse tipologie di reddito. Tali detrazioni costituiscono importi teorici in quanto, la detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L'importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto. La norma dispone, altresì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spetterà sia la detrazione per redditi da lavoro dipendente che la detrazione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.
Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione delle detrazioni di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo se avete percepito redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC4 del quadro RC per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o il codice 3 ed avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Si precisa che se nella sezione I del quadro RC avete indicato solo redditi per lavori socialmente utili (codice "3" in colonna 1 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spetta solo se tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per verificare se tali redditi concorrono o meno alla formazione del reddito complessivo vedere in appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.

Determinare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell'ammontare del **Reddito Netto** come sopra determinato. Pertanto:

- se il **Reddito Netto** non è superiore ad euro 8.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 8.000,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 8.000

Per importi del reddito netto non superiore ad euro 8.000,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690,00 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380,00 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:

$$\text{Detrazione} = 1.840 \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690,00 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spettante è pari ad euro 690,00.

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380,00 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380,00.

Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari ad euro 1.380,00.

Dovete riportare in questo rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

1) calcolare Quoziente = $\frac{\text{15.000 - Reddito Netto}}{7.000}$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione} = [\ 1.338 + (502 \times \text{Quoziente})\ ] \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}$$

Dovete riportare in questo rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

1) calcolare Quoziente = $\frac{\text{55.000 – Reddito Netto}}{40.000}$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:

$$\text{Detrazione} = [\ 1.338 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)}}{365}\ ]$$

3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000,00 e non superiori ad euro 28.000,00 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue:

Reddito Netto superiore ad euro	Reddito Netto fino a euro	Maggiorazione spettante
	23.000	zero
23.000	24.000	10
24.000	25.000	20
25.000	26.000	30
26.000	27.700	40
27.700	28.000	25
28.000		zero

L'importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l'intero ammontare.
Dovete riportare in questo rigo RN10 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Detrazione per redditi di Pensione

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo se avete percepito redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC4 del quadro RC per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 ed avete compilato la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all'età del contribuente.

Contribuente che alla data del 31/12/2007 non ha compiuto 75 anni di età

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell'ammontare del **Reddito Netto** come sopra determinato. Pertanto:

- se il **Reddito Netto** non è superiore ad euro 7.500,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 7.500

Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725,00 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690,00.

Pertanto, calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:

$$1)\ \text{Detrazione} = 1.725 \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690,00 nel rigo RN11 riportare l'importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690,00.

B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

$$1)\ \text{calcolare Quoziente} = 15.000 - \frac{\text{Reddito Netto}}{7.500}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione} = [\ 1.255 + (470 \times \text{Quoziente})\ ] \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

$$1)\ \text{calcolare Quoziente} = \frac{55.000 - \text{Reddito Netto}}{40.000}$$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:

$$\text{Detrazione} = 1.255 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$$

Contribuente che alla data del 31/12/2007 ha compiuto 75 anni di età

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell'ammontare del **Reddito Netto** come sopra determinato. Pertanto:

- se il **Reddito Netto** non è superiore ad euro 7.750,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 7.750,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 7.750

Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783,00 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713,00.

Pertanto, calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:

Detrazione = 1.783 X $\frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l'importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00.

B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000

1) calcolare **Quoziente =** $\frac{\text{15.000 - Reddito Netto}}{7.250}$

Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Detrazione = [1.297 + (486 X Quoziente)] X $\frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$

Dovete riportare in questo rigo RN11 l'importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

1) calcolare **Quoziente =** $\frac{\text{55.000 - Reddito Netto}}{40.000}$

Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione = 1.297 X Quoziente X $\frac{\text{N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)}}{365}$

Dovete riportare in questo rigo RN11 l'importo della detrazione come sopra determinata.

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo se avete percepito uno o più dei seguenti redditi:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14. RL15 e RL16 del quadro RL);
- redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4.;
- altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
- redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
- redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.

Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge (Casella di colonna 1 dei righi da RC7 a RC8 barrata) essendo stata prevista una diversa detrazione, vedere le indicazioni fornite nell'apposito paragrafo.

Con riferimento ai redditi sopra indicati, ad esclusione delle somme percepite per assegni periodici del coniuge, determinare la detrazione spettante come di seguito descritto.

Determinare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste due distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell'ammontare del **Reddito Netto** come sopra determinato. Pertanto:

- se il **Reddito Netto** non è superiore ad euro 4.800,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 4.800 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 4.800

La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo in questo rigo RN12.

B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

1) calcolare **Quoziente =** $\frac{\text{55.000 - Reddito Netto}}{50.200}$

Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione = 1.104 X Quoziente

Dovete riportare in questo rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata.

DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d'imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare: **Reddito Netto** = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell'ammontare del **Reddito Netto** come sopra determinato. Pertanto:

- se il **Reddito Netto** non è superiore ad euro 7.500,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);
- se il **Reddito Netto** è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 7.500

Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725,00. Pertanto, riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000

1) calcolare Quoziente = $15.000 - \frac{\text{Reddito Netto}}{7.500}$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante: Detrazione = 1.255 + (470 X Quoziente)

Dovete riportare nella colonna 2 di questo rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

1) calcolare Quoziente = $55.000 - \frac{\text{Reddito Netto}}{40.000}$

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante: Detrazione = 1.255 X Quoziente

Dovete riportare nella colonna 2 di questo rigo RN12 l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 1.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP22, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%
Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP38 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP42 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 20%
Rigo RN16: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 20 per cento per spese relative alla sostituzione di frigoriferi e congelatori e/o per spese relative all'acquisto di apparecchi televisivi digitali e/o per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e/o per l'acquisto di variatori di velocità. In tal caso scrivete in questo rigo RN16 il 20% delle spese indicate nelle colonne 1, 2, 3, e 4 del rigo RP43 del quadro RP.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. V, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 55%
Rigo RN17: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 55 per cento per spese relative alla riqualificazione energetica, agli interventi sull'involucro degli edifici, all'installazione di pannelli solari e/o agli impianti di climatizzazione. In tal caso scrivete in questo rigo RN17 il 55% della rata relativa a ciascuna spesa indicata nelle colonne 1, 2, 3, e 4 del rigo RP44 del quadro RP. Si ricorda che la rata è pari all'importo della spesa, entro i limiti previsti e descritti nelle istruzioni al rigo RP44, diviso 3.

Rigo RN18: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. VI, quadro RP

Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell'anno:
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP45);
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP46);
- Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Rigo RP47);
- Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale (Rigo RP48)

Inoltre da quest'anno se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, spetta un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità di fruizione di tale importo. Per la determinazione dell'ammontare delle detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda come sopra precisato, si rimanda alle indicazioni fornite con le istruzioni relative alla colonna 2 del rigo RN39.

Se avete compilato il rigo **RP45**, in quanto siete titolari di un **contratto di locazione** per abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998**,** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
- a **euro 300,00** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
- a **euro 150,00**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.

Se avete compilato il rigo **RP46**, in quanto siete titolari di un **contratto di locazione** per abitazione principale **in regime convenzionale,** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
- a **euro 495,80** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
- a **euro 247,90**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2007 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

$$247{,}90 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61{,}13 \text{ arrotondata a euro } 61{,}00$$

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.

Se avete compilato il rigo **RP47**, in quanto siete lavoratori dipendenti che avete trasferito la residenza per motivi di lavoro e siete titolari di un **contratto di locazione** per abitazione principale, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
- a **euro 991,60** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
- a **euro 495,80**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.

Se avete compilato il rigo **RP48**, in quanto avete una età compresa tra i 20 ed i 30 anni e siete titolari di un **contratto di locazione** per abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 ed il vostro reddito complessivo non

supera euro 15.493, 71 , dovete calcolare la relativa detrazione di euro **991,60** in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.

Rigo RN19: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. VII del quadro RP.

Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo **RP49**, relative alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN19.
Si ricorda che per le le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" l'importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo **RP49**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare **euro 516,46** nel rigo RN19.

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Rigo RN20: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN6 a RN19.

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN21: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP22 non barrata).
In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Rigo RN22: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo RN23: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nella colonne 1 del rigo CR9 del quadro CR che residua dalla precedente dichiarazione.
In tale caso, riportate nel presente rigo l'importo del credito indicato nella colonne 1 del rigo CR9 del quadro CR diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2 del medesimo rigo CR9.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei righi RN21, RN22 e RN23.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN25: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN5 – RN20 – RN24

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

Crediti per imposte pagate all'estero

Rigo RN26: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. In questo rigo va indicato:
nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26 del quadro CE. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo **RF54, col. 3** del quadro RF e/o nel rigo **RG35, col. 3** del quadro RG, e/o del **rigo RH21** del quadro RH.

Altri crediti d'imposta

Rigo RN27:

- nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi**: RH20 colonna 1; RG35 colonna 2; RF54 colonna 2**;
- nella **colonna 2** indicare i seguenti crediti di imposta:
  - il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
  - il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20 del quadro RH;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF54 del quadro RF;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35 del quadro RG;
  - il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS21 ed RS22 del quadro RS compilati (articoli 167 e 168 del TUIR).

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Eventi eccezionali"

Rigo RN28: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10.
Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN28 colonna 2 l'importo presente nella colonna "ritenute" del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".
Nella **colonna 1** del rigo RN28, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN28 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Altre ritenute subite

Rigo RN29: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN30: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN25 – RN26 col. 2 – RN27 col. 1 – RN27 col. 2 – RN28 col. 2 – RN29

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN30, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.
Si ricorda che il comma 53 dell'art 1 legge Finanziaria 2008 ha previsto che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000. L'ammontare eccedente è riportato in avanti ed è compensabile per l'intero importo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza.
Si rimanda a tal fine alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN32: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2007.
Se nel 2007 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN32 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 26 del CUD 2008 o al punto 14 del CUD 2007. Potete scrivere nel rigo RN32 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2007 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN32 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN32 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questo rigo anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN33 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).
Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 6 del rigo RF54 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG35 del quadro RG.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

Rigo RN33: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN32, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN34: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:
- nella **colonna 1** è riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato; in tal caso dovete riportare in colonna 1 la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 del quadro RS dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.

- nella **colonna 2** l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti. In questa colonna dovete riportare anche l'importo degli acconti già indicati nella colonna 1 di questo rigo.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN34, colonna 3, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2008 ovvero alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2007. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 2 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 3. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2007.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare nella colonna 3 di questo rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH24 del quadro RH (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre nella colonna 3 devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 7 del rigo RF54 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG35 del quadro RG.

BONUS fiscale

Rigo RN35: dovete compilare questo rigo se avete compitato il quadro BF.
Il Bonus spetta nella misura di euro 150,00 per il contribuente e per ogni familiare a carico per il quale risulta compilato il relativo rigo nel prospetto dei familiari presente nel quadro BF. Il Bonus spettante per il familiare a carico deve essere rapportato alla percentuale di spettanza indicata nel relativo rigo.
Se ad esempio, nel quadro BF avete indicato il codice 1 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" ed avete compilato nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" due righi relativi a figli a carico indicando per entrambi il valore 100 come percentuale di spettanza della detrazione, l'ammontare complessivo del Bonus Fiscale da riportare in questo rigo RN35 è pari ad euro 450,00 (150,00 x 3).
Se invece, nel quadro BF avete indicato il codice 2 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" in quanto avete fruito solo voi, e non anche per i familiari a carico, del bonus tramite il sostituto d'imposta ed avete compilato nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" due righi relativi a figli a carico, indicando per entrambi il valore 100 come percentuale di spettanza della detrazione, l'ammontare complessivo del Bonus Fiscale da riportare in questo rigo RN35 è pari ad euro 300,00 (150,00 x 2).

IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2008

Rigo RN36: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2008 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 44 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 52 del modello 730-3/2008.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3/2008 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 44 (ovvero col. 3 del rigo 52 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 44 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 52 del modello 730-3/2008.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Righi RN37 e RN38: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

Imposta a debito o a credito

RN30 – RN31 – RN32 + RN33 – RN34 col.3 + RN34 col. 1 – RN35 – RN36 col. 1 + RN36 col. 2 + RN36 col. 3

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN37 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN38 (imposta a credito).

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata ne può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN39: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN8, RN18, RN21, RN22 e RN23 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni di cui ai righi RN8 e RN18
Ai fini della la determinazione del residuo della detrazione d'imposta di cui al rigo RN8 operate come di seguito descritto.

Calcolate: **A = RN5 – RN20**

1. **se il risultato della precedente operazione (A) è maggiore o uguale a zero,** la detrazione di cui al rigo RN8 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN39 non deve essere compilata. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18 , anche la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN39 non deve essere compilata.
2. **se invece, il risultato della precedente operazione (A) è inferiore a zero**, è necessario individuare l'eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo RN8 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l'importo del rigo RN8 con il valore di A precedentemente determinato considerando tale importo in valore assoluto ossia non preceduto dal segno meno "-"; si precisa che al fine delle istruzioni che seguono l'importo di A come sopra determinato deve essere sempre considerato in valore assoluto ossia non preceduto dal segno meno "–";

   2.1 se l'importo del rigo **RN8 è inferiore** al valore di A, l'intero importo della detrazione indicata nel rigo RN8, non ha trovato capienza nell'imposta lorda e pertanto deve essere riportato l'importo del rigo RN8 nella colonna 1 del rigo RN39. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18 al fine della individuazione dell'eventuale residuo relativo al rigo RN18, utilizzate le istruzioni di seguito riportate.

   B = RN5 – RN6 –RN7 –RN8 + RN39 col. 1 – RN9 –RN10 – RN11 – RN12

   - se il risultato della precedente operazione (B) è inferiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN18 non ha trovato capienza nell'imposta lorda; nella colonna 2 del rigo RN39 deve essere riportato il minore tra il valore di RN18 e la differenza tra A e il valore del rigo RN39, colonna 1;
   - se invece, il risultato della precedente operazione (B) è superiore a zero, è necessario individuare l'eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo RN18 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l'importo del rigo RN18 con il valore di B precedentemente determinato. Se l'importo del rigo RN18 è **inferiore uguale** al valore di B, l'intero importo della detrazione indicata nel rigo RN18, ha trovato capienza nell'imposta lorda e pertanto non deve essere compilata la colonna 2 del rigo RN39. Se, invece l'importo del rigo RN18 è **superiore** al valore di B, l' importo della detrazione indicata nel rigo RN18 che non ha trovato capienza è pari al minore importo risultante dalle seguenti due operazioni:

     RN18 – B

     A – RN39 col. 1

     riporatate l'importo così determinato nella colonna 2 del rigo RN39;

   2.2 se l'importo del rigo **RN8 è uguale** al valore di A, l'intero importo della detrazione indicata nel rigo RN8, non ha trovato capienza nell'imposta lorda e pertanto deve essere riportato l'importo del rigo RN8 nella colonna 1 del rigo RN39. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18, la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN39 non deve essere compilata;

   2.3 se invece l'importo del rigo **RN8 è superiore** al valore di A, l' importo della detrazione indicata nel rigo RN8 che non ha trovato capienza è pari al valore di A; riportare l'importo di A nella colonna 1 del rigo RN39. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18, la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN39 non deve essere compilata.

Istruzioni per la determinazione del residuo della detrazioni di cui ai righi RN18 nel caso in cui il rigo RN8 non è compilato
Ai fini della la determinazione del residuo della detrazione d'imposta di cui al rigo RN8 operate come di seguito descritto.

Calcolate: **C = RN5 – RN6 – RN7 – RN9 – RN10 – RN11 –RN12**

– se il risultato della precedente operazione è minore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN18 non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto nella colonna 2 del rigo RN39 riportate l'ammontare del rigo RN18;

– se invece, il risultato della precedente operazione è maggiore di zero è necessario individuare l'eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo RN18 che non trova capienza nell'imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l'importo del rigo RN18 con il valore di C precedentemente determinato;
  - se l'importo del rigo RN18 è inferiore o uguale al valore di C, la detrazione del rigo RN18 trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto non deve essere compilata la colonna 2 del rigo RN39;
  - se, invece l'importo del rigo RN18 è superiore al valore di C, l' importo della detrazione indicata nel rigo RN18 che non trova capienza è pari alla differenza tra l'ammontare indicato nel rigo RN18 e l'ammontare di C come sopra determinato; riportare il risultato di tale operazione nella colonna 2 del rigo RN39.

Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN21, RN22 e RN23

Ai fini della la determinazione dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN21, RN22 e RN23 operate come segue: calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN20.

– se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN24, non dovete compilare le colonne 3, 4 e 5 questo rigo RN39;
– se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN24, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN21 a RN23 indicare nella relativa colonna del rigo RN39 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 3 del rigo RN39 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 3 del rigo RN39 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne 4 e 5 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda	=	4.000
Totale detrazioni (rigo RN20)	=	1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN20 (4.000 – 1.000)	=	3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN22)	=	3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN23)	=	500
Totale altre detrazioni (rigo RN24)	=	3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN20 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN24 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 3 del rigo RN39 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 4 e 5 del rigo RN39.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 4 e 5 del rigo RN39:

Ipotesi 1:	Rigo 39 col. 4 = 600	Rigo 39 col. 5 = 0
Ipotesi 2:	Rigo 39 col. 4 = 100	Rigo 39 col. 5 = 500
Ipotesi 3:	Rigo 39 col. 4 = 300	Rigo 39 col. 5 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 5 del rigo RN39 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN23.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007. Inoltre siete obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia a saldo per il 2007, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2007, sia in acconto per l'anno di imposta 2008, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2008, sempreché il comune abbia deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale.

Siete tenuti al pagamento delle addizionali regionale e comunale sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2007, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN20 e RN21, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN26, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN27 col. 1, non supera euro 10,33.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Aliquote

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2007. Per individuare il comune a favore del quale effettuare il versamento dell'addizionale comunale dovuta a saldo per il 2007, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio 2007 mentre per quella dovuta in acconto per il 2008 si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio 2008. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali Domicilio fiscale").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Si ricorda che è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2008 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2007 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2008; si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nel paragrafo 6 "Come si eseguono i versamenti".

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari al risultato della seguente operazione:

RN1 col. 2 – RN2 – RN3

Rigo RV2
Nella **colonna 1** la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito con riferimento a ciascuna regione nelle istruzioni che seguono. In tali casi è stata prevista l'aliquota agevolata dello 0,90 per cento.

Regione Lombardia
La regione Lombardia ha previsto l'applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte con il codice 2 poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad euro 10.329,14.

Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella di colonna 1 "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Veneto
La regione Veneto in sostituzione delle aliquote per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che segue, ha previsto l'applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:

a) soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n.104, con un reddito imponibile per l'anno 2007 non superiore ad euro 45.000,00;

b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;

c) contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad eu-

ro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.

Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 "Casi particolari addizionale regionale" il codice 1 se vi trovate nei casi descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2 se vi trovate nel caso descritto nel punto c).

Nella **colonna 2** scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo scritto nel **rigo RV1** (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Le regioni di seguito indicate hanno previsto per la determinazione dell'addizionale regionale più aliquote a seconda degli scaglioni di reddito ovvero una modalità di calcolo particolare.

Emilia Romagna

Per la regione Emilia Romagna si precisa che per i redditi fino a euro 15.000,00 l'aliquota prevista è del 1,10 %; per i redditi superiori a euro 15.000,00 e fino a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,20 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00; per i redditi superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 25.000,00 l'aliquota del 1,30 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00; per i redditi oltre euro 25.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 25.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

Regione Liguria

Per la regione Liguria si precisa che per i redditi fino a euro 20.000,00 l'aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00. Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 20.001,00 ed euro 20.101,42 l'imposta determinata applicando l'aliquota 1,4% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente "0,986" e la differenza tra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente:

$$\frac{RV1 \times 1{,}40}{100} - 0{,}986 \times (20.101{,}42 - RV1)$$

Regione Piemonte

Per la regione Piemonte si precisa che per i redditi fino a euro 11.071,35 l'aliquota prevista è del 0.90 %; l'aliquota dell'1,4 per cento prevista per i redditi superiori a euro 11.071,35 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 11.071,35. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00.

Regione Umbria

Per la regione Umbria si precisa che per i redditi fino a euro 15.000,00 l'aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota dell'1,1 per cento prevista si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 330,00.

Regione Veneto

Per la regione Veneto si precisa che l'aliquota dell'1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 28.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 28.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 28.001,00 ed euro 28.142,00, l'aliquota da applicare non è dell'1,4% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 27.748,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

A tal fine determinare l'aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:

$$\text{Aliquota} = 1 - (27.748{,}00 \,/\, \text{rigo RV1})$$

L'aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.

L'ammontare dell'addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l'aliquota dell'addizionale regionale come sopra determinata:

$$RV2 = \text{rigo RV1} \times \text{aliquota}$$

ESEMPIO

* rigo RV1 = 28.100 * aliquota = 1 – (27.748 / 28.100) = 0,0125

* rigo RV2 = 28.100 x 0,0125 = 351,25 che arrotondato è pari a 351,00

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2007

REGIONE	Cod. Reg.	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia e Marche)	NOTE
		oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,40%		
Basilicata	02	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	03	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	04	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	05	Per qualunque reddito		1,40%		
Emilia Romagna	06		15.000,00	1,10%	1,10 % sull'intero importo	
		15.000,00	20.000,00	1,20%	1,20 % sull'intero importo	
		20.000,00	25.000,00	1,30%	1,30 % sull'intero importo	
		25.000,00		1,40%	1,40 % sull'intero importo	
Friuli Venezia Giulia	07	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,40%		
Liguria	09		20.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,42 euro l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale (Rigo RV1)
		20.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Lombardia	10		15.493,71	1,20%	1,2% sull'intero importo	È prevista l"applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
		15.493,71	30.987,41	1,30%	185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71	
		30.987,41		1,40%	387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	
Marche	11		15.500,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	
		15.500,00	31.000,00	1,20%	139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00	
		31.000,00		1,40%	325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00	
Molise	12	Per qualunque reddito		1,40%		
Piemonte	13		11.071,35	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 11.071,35 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 11.071,35.
		11.071,35		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Puglia	14	Per qualunque reddito		0,90%		
Sardegna	15	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	16	Per qualunque reddito		1,40%		
Toscana	17	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	18	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	19		15.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
		15.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	21		28.000,00	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 28.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 28.000,00. Per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 28.001,00 e 28.142,00 (rigo RV1), l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 27.748,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Si rinvia alle precisazioni contenute nel rigo RV2. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 45.000,00. Si rinvia alle precisazioni contenute nel rigo RV2. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente con tre o più figli fiscalmente a carico ed un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 50.000,00. Il limite di euro 50.000,00 è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Si rinvia alle precisazioni contenute nel rigo RV2.
		28.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	

Rigo RV3:

- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 15 del CUD 2008 ovvero al punto 9 del CUD 2007;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2007 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC17 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL24, colonna 2.
  Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2007" presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** di questo rigo RV4, anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 61 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel **rigo RV5** riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L 'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella **colonna 3** indicate l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2007. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 27 del CUD 2008 o al punto 15 del CUD 2007. In tale colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2 di questo rigo RV4.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2008
Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2008 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 45 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 53 del modello 730-3/2008.
La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3/2008 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 45 (ovvero col. 3 del rigo 53 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.
Nella **colonna 3** riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 45 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 53 del modello 730-3/2008.

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 3 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2 + RV6 colonna 3

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

SEZIONE II-A
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata per l'anno 2007 dal comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2007. Tale aliquota è rilevabile nella colonna "Saldo 2007 - Aliquota" della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008" posta alla fine dell'appendice.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9. Prima della determinazione dell'addizionale comunale dovuta, dovete tenere conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e riportata nella colonna "Saldo 2007 – Esenzione " della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008" posta alla fine dell'appendice. Pertanto, qualora nella colonna esenzione è riportato un importo, lo stesso è riferito al limite di reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale (rigo RV1) entro il quale

non è dovuta addizionale comunale. Se l'importo del rigo RV1 è minore o uguale all'importo indicato nella colonna esenzione, l'addizionale comunale per il 2007 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV1 è maggiore all'importo indicato nella colonna esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull'intero importo del rigo RV1. Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco "*" il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali.
Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione, dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 ("Esenzione") del presente rigo e non compilare la colonna 2.

Rigo RV11: nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. L'importo da indicare è desumibile dai dati indicati nella sezione III del quadro RC; in particolare:
– calcolare Rigo RC12 – Rigo RC14 (se il risultato è negativo considerare zero);
– sommare al risultato della precedente operazione l'importo del rigo RC13.
– nella **colonna 2**, scrivete l'importo dell'addizionale comunale trattenuta in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno avete presentato il modello 730/2007. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2008.
– nella **colonna 3**, scrivete l'importo dell'addizionale comunale versata con il modello F24 qualora lo scorso anno avete presentato il modello Unico 2007.
– nella **colonna 4** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo RV11 (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
– nella **colonna 5** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo RV11. Con riferimento alla colonna 1 l' importo è quello che potete trovare ai punti 17 e 18 del CUD 2008 ovvero al punto 10 del CUD 2007;
– nella **colonna 6** scrivete la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo RV11.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2007" presente nelle istruzioni di questo quadro RV.

Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella **colonna 2** di questo rigo RV12 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 62 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel **rigo RV13** riportare l'eventuale credito addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L 'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** indicate l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2007. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 28 del CUD 2008 o al punto 16 del CUD 2007. L 'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2008
Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2008 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 46 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 54 del modello 730-3/2008.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3/2008 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 46 (ovvero col. 3 del rigo 54 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 46 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 54 del modello 730-3/2008.

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

SEZIONE II-B ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2008

Rigo RV17: l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per il 2008 è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2007 (importo del rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2008.
L'importo così determinato deve essere ridotto dell'acconto per l'addizionale comunale 2008 trattenuto dal datore di lavoro e indicato nel rigo RC15.
L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2008, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2007 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2007 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2008 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto, per il 2008, di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso, tuttavia, l'importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo RV17 deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.
La rata di acconto dell'Addizionale comunale può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.

Per la determinazione dell'acconto compilare il rigo RV17 utilizzando le istruzioni che seguono.

Prima della determinazione dell'acconto dovuto per addizionale comunale 2008, dovete tenere conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e riportata nella colonna "Acconto 2008 – Esenzione " della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008" posta alla fine dell'appendice. Pertanto, qualora nella colonna esenzione relativa al comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale al 1 gennaio 2008 è riportato un importo, lo stesso è riferito al limite di reddito imponibile ai fini dell'acconto addizionale comunale 2008 (rigo RV17 col. 2) entro il quale non è dovuta addizionale comunale. Se l'importo del rigo RV17 col. 2 è minore o uguale all'importo indicato nella colonna esenzione, l'acconto per addizionale comunale 2008 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l'importo del rigo RV17 col. 2 è maggiore dell'importo indicato nella colonna esenzione, è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale 2008 e l'aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo RV17 va applicata sull'intero importo di colonna 2.
Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco "*" il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione, dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm.
Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di **colonna 1** ("Esenzione") del presente rigo e non compilare la colonna 4.

Per la determinazione dell'acconto compilare il rigo RV17 utilizzando le seguenti istruzioni:
– nella **colonna 1** del rigo RV17 barrare la casella solo se risultano verificate le condizioni sopra descritte (si usufruisce dell'esenzione per il possesso di requisiti non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione);
– nella **colonna 2** del rigo RV17 indicare l'imponibile relativo all'anno di imposta 2007; l'imponibile da indicare nella colonna 2 di questo rigo è quello indicato nel rigo RV1. Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2008, indicare nella colonna 2 di questo rigo l'imponibile relativo all'anno di imposta 2007 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (vedere in Appendice la voce "Acconti Irpef e Addizionale comunale – casi particolari);
– nella **colonna 3** del rigo RV17 indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l'anno 2008, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2007 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2007 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L'aliquota da scrivere in questa colonna 3 è quella relativa al comune nel quale avete il domicilio fiscale alla data del 1/1/2008 e indicata nella colonna "Acconto 2008 – Aliquota" della tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008" posta alla fine dell'appendice.
– nella **colonna 4** del rigo RV17 riportare il risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{RV17 col. 2} \times \text{RV17 col. 3} \times 0{,}3}{100}$$

Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare questa colonna 4. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite;
– nella **colonna 5** del rigo RV17 riportare l'importo indicato nel rigo RC15 del quadro RC;
– nella **colonna 6**, da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva riportate:
  – l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, se state integrando un precedente modello Unico PF 2008;
  – quanto indicato nella col. 6 del rigo 50 (ovvero col. 6 del rigo 58 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2008 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, se state integrando un precedente modello 730/2008;
– nella **colonna 7** riportare il risultato della seguente operazione:

Rigo RV17 col. 4 – Rigo RV17 col. 5 – Rigo RV17 col. 6

Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.

9. QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

Questo quadro si compone di quattro sezioni:
Sezione I: riservata ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
Sezione II: riservata ai crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d'imposta per i canoni di locazione non percepiti;
Sezione III: riservata ai crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
Sezione IV: riservata agli altri crediti d'imposta.

SEZIONE I
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.
Tale sezione è riservata all'esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all'estero, diversi da quelli d'impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all'estero previsto dall'art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d'impresa prodotti all'estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 che dell' ulteriore credito d'imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE Qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2007 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.
Può accadere che nel 2007 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2007 devono essere dichiarati per l'intero ammontare, nella presente dichiarazione l'imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2007 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.
Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– La sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.
A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

SEZIONE I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
In particolare nei **righi** da **CR1** a **CR4** dovete indicare:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell'appendice;

- nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2007 indicare "2007";
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2007, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2008 o nel CUD 2007, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2006 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2008, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2008.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2007 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
  Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2008 o nel CUD 2007, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2007 riportare l'importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN5 del quadro RN di questo modello; se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche 2007 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2007; se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN25 del quadro RN di questo modello; se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN Mod. UNICO Persone Fisiche 2007 o dal rigo 22 del mod. 730/2007; se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo G4 del mod. 730/2007 o rigo F8 del mod. 730/2006 ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).

  Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2006
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2007 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2007. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2007 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 56 (o 57 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

  Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2005
  I contribuenti che hanno presentato nell'anno 2006 il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
  I contribuenti che hanno presentato nell'anno 2006 il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del mod. 730/2006. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2006	di cui resasi definitiva nel corso del 2007	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2006
A	2006	1.000	350	200	150	200
B	2006	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.
Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2007 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2007 sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";
Se nella dichiarazione mod. 730/2007 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 56 (o 57 per il coniuge) del mod. 730-3/2007, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.
Nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

colonna 10 – colonna 9

SEZIONE I-B

Con riferimento all'importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo relativo all'anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).
In particolare nei **righi CR5** e **CR6** dovete indicare:
– nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
– nella **colonna 2,** il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella **colonna 3,** l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella **colonna 4,** l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.
Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN26.
Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9)	Quota di imposta lorda (col. 10)	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a	2005		10			50	10		10	10
b	2005		20			50	10		15	15
c	2006		20			60	15		20	20
d	2007		30			20			25	25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 – col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2005	25	40	25
2006	20	45	20
2007	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN26 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II
CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il **rigo CR7** deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".
Questo rigo si compone di tre colonne:
- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN31, colonna 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2007, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 53 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2007;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2007, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  – che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
  L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel **rigo CR8** dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").

SEZIONE III
CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Dovete compilare questa sezione se avete un credito residuo relativo al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF.
Il **rigo CR9** si compone di due colonne. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN31, colonna 3, del Mod. UNICO 2007, ovvero nel rigo 54 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2007;
- nella **colonna 2**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Il I **rigo CR10** di questa sezione è riservato all'esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d'imposta:
– credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta;
– credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.
Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta

Rigo CR10:
- nella **colonna 1** indicare il **codice 1**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
  Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005).
  In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.

Tuttavia, se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;

- nella **colonna 2** il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2007;
- nella **colonna 3** indicare il credito maturato nel 2007, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 5** indicare l'importo del credito residuo così determinato:

col. 2 + col. 3 – col. 4

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003

Rigo CR10:

- nella **colonna 1** indicare il **codice 2**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2007;
- nella **colonna 3** indicare il credito maturato nel 2007;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 5** indicare l'importo del credito residuo così determinato:

col. 2 + col. 3 – col. 4

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

10. QUADRO BF – BONUS FISCALE

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per richiedere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1/10/2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Possono richiedere il Bonus fiscale i contribuenti che:

- nell'anno d'imposta 2006, hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- nell'anno 2006 indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un'imposta netta pari a zero;
- nell'anno d'imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000;
- non hanno già fruito del bonus fiscale per se e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d'imposta;
- con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione;
- nell'anno d'imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti.

Le suddette condizioni non sono alternative e, pertanto, devono risultare tutte presenti.
Si precisa che potete richiedere il bonus fiscale compilando il quadro BF del modello UNICO PF 2008 solo se avete compilato anche altri quadri. Pertanto, non potendo presentare il modello UNICO PF 2008 ai soli fini della richiesta del Bonus, potete richiedere tale agevolazione utilizzando l'apposito modello di richiesta.
Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006. Qualora il familiare nel 2006 sia stato a carico di più soggetti la somma deve essere ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari.
Per fruire di detta agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione è necessario compilare il quadro "BF" osservando le seguenti istruzioni.

Se il bonus spetta solo per il contribuente:
– indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva", mentre i righi da BF1 a BF6 non devono essere compilati. La somma che spetta sarà pari a euro 150.

Se il bonus spetta oltre che per il contribuente anche per i familiari a carico:
– indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" e compilare nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" il rigo o i righi da BF1 a BF6 che interessano a seconda se il bonus spetta anche per il coniuge e/o per i figli a carico nel 2006. La somma che spetta è pari a euro 150 (per il contribuente) maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare da rapportare alla percentuale di deduzione.

Se il bonus spetta oltre che per il dichiarante anche per i familiari a carico ma lo stesso è stato fruito solo per sé tramite il sostituto d'imposta e non anche per i familiari a carico:
– indicare il codice 2 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" e compilare nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" il rigo o i righi da BF1 a BF6 che interessa-

no a seconda se il bonus spetta anche al coniuge e/o ai figli a carico nel 2006. La somma che spetta è di 150 euro per ciascun familiare a carico.
Si fa presente che con la compilazione della casella presente nel riquadro "Dichiarazione Sostitutiva" si attesta di essere in possesso, per l'anno 2006, dei requisiti previsti dalla norma per fruire del bonus fiscale e di rientrare tra le categorie individuate dal decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e Finanze.
Nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" il rigo BF1 è riservato all'indicazione delle informazioni relative al coniuge a carico.

Se il bonus è chiesto per il coniuge:
– barrare la casella 'C' e scrivere il codice fiscale del coniuge.

Se il bonus è chiesto per il figlio o altro familiare a carico compilare i righi da BF2 a BF6 barrando la casella del relativo rigo e indicando e il codice fiscale del familiare a carico.
Nel righi da BF3 a BF6 barrare la casella 'F' se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo. Barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.
Nella casella "Codice fiscale" scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o degli altri familiari a carico.
Nella casella "Percentuale" indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante nell'anno 2006. Se per l'anno d'imposta 2006 è stata presentata la dichiarazione dei redditi riportare in tale casella la percentuale indicata nella corrispondente casella del prospetto familiari a carico di tale dichiarazione presentata nell'anno 2007.
Si precisa che la percentuale di spettanza del "Bonus Fiscale" è riferita alla percentuale di deduzione per tali familiari fruita nell'anno di imposta 2006.
Qualora, sempre nell'anno 2006, con riferimento a un familiare siano stati compilati due righi perché è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della deduzione, nel quadro "BF" con riferimento a questo familiare deve essere compilato un solo rigo indicando la media ponderata della percentuale nella relativa casella.
La percentuale media ponderata deve essere così determinata:

$$\frac{(\text{Percentuale 1° periodo} \times \text{n. mesi 1° periodo}) + (\text{Percentuale 2° periodo} \times \text{n. mesi 2° periodo})}{\text{Mesi 1° periodo} + \text{mesi 2° periodo}}$$

Ad esempio, se con riferimento al medesimo figlio nel prospetto dei familiari a carico del mod. UNICO PF 2007 (o del mod. 730/2007), sono stati compilati due righi di cui nel primo rigo i mesi a carico sono tre e la percentuale è pari al 50% e nel secondo rigo i mesi a carico sono nove e la percentuale è pari al 100%, la percentuale media ponderata da indicare nella casella "Percentuale" del quadro "BF" è pari al risultato della seguente operazione.

$$\frac{(50 \times 3) + (100 \times 9)}{12} = \frac{150 + 900}{12} = \frac{1050}{2} = 87{,}50$$

Per calcolare il bonus fiscale spettante seguire le istruzioni fornite nel rigo RN35 del quadro RN.

11. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1 a RX17, e/o la colonna 3 di uno o più dei righi da RX18 a RX25, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I
CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
– al **rigo RX1** (IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RN38, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV8;
– al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV16;
– al **rigo RX4** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40 Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili,

risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
– al **rigo RX5** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ96;
– al **rigo RX6** (imposta sostitutiva di cui al rigo RT26, colonna 3);
– al **rigo RX8** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2008 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).
Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ovvero, con riferimento all'IRPEF, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2008 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

SEZIONE II
CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2006, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2007, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2007 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 1**, va indicato , limitatamente ai righi RX22, RX23, RX24 e RX25 il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX18 a RX21.
Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2007, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2007 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2007 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

SEZIONE III
SALDO ANNUALE IVA

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a.
Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".
Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sul sito web dedicato ai servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://assistenza.finanze.it .

1. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

a) compilare tutti i modelli di dichiarazione;
b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un qualunque software disponibile in commercio;
c) di autenticare ed inviare i file predisposti.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

2. UTENTI ABILITABILI

2.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione a questo canale;
- devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall'art 3, commi 2-bis e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
- i contribuenti tenuti, nell'anno 2008, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore;
- le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d'imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello Unico PF 2008.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli di Poste italiane S.p.A.
Poste italiane S.p.A. può adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni
Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque:
a) utilizzare il servizio telematico *Internet (Fisconline);*

b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
c) avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale,, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

2.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito "unificato": **http://telematici.agenziaentrate.gov.it**.
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
– compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
– controllo della dichiarazione;
– predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti *software* di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

3.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate consentono, in particolare:
– di verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
– di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.

3.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file contenente la dichiarazione, tramite il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente appone a detto file il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

3.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

3.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico Entratel o un giorno per il servizio telematico Internet.

3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell'apposita sezione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti, il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
– i principali dati contabili;
– le segnalazioni;
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

4. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

4.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

4.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.
L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

4.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.

5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

5.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l'abilitazione.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

5.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

5.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;

– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino e ambiente".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Dopo aver eseguito con successo il "ripristino ambiente", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

5.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.

Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3.

6.2 Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider.*

6.3 Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (es. il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

6.4 Assistenza

È possibile contattare il Call Center dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché il sito http://assistenza.finanze.it.

7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

❑ Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES	Imposta sul reddito delle società
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
Lett.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA	Pubblico registro automobilistico
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O.	Supplemento Ordinario
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconti IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF - casi particolari

I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sotto elencati casi, ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e addizionale comunale, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative ai mezzi di trasporto a motore

Ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell' IRPEF con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dal comma 71, del medesimo articolo 2, in materia di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore.

Soggetti titolari di reddito d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione

Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o

classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:
- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  – l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  – l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP28** con il codice **5**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2007 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2007 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
  L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L' Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
  È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
  Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria

del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:
- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.
I compensi percepiti nel 2007, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

❑ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presenta la dichiarazione l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.
Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto "Familiari a carico":

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2007 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, esso assume la veste di "primo figlio".
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2007 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2007.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2007.

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

❑ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo RP26**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

❑ Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni fino al 30 novembre 2007:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2007 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2007, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 7.000,00). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Inoltre, ai fini fiscali sono riconosciuti quali fabbricati rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Tuir, le costruzioni strumentali all'attività agricola destinata alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine , degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché i fabbricati destinati all'agriturismo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.
I fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità perché è venuto meno il requisito soggettivo di "imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese", devono essere stati dichiarati al Catasto Urbano a cura dei titolari dei diritti reali entro il 30 giugno 2007. Il mancato adempimento entro tale data da parte dei soggetti interessati farebbe rientrare gli immobili non ancora regolarizzati nel processo generale di aggiornamento dei dati catastali riferibili alle costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità. In tal caso l'Agenzia del territorio, avvalendosi delle informazioni fornite dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nonchè di quelle fornite dai soggetti interessati alle richieste di contributi agricoli, presentate a partire dall'anno 2007, pubblica con apposito comunicato, avente carattere periodico, un elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili pei i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Gli elenchi di tali immobili,

consultabili per i successivi 60 giorni dalla pubblicazione presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito della stessa Agenzia, assumono per i titolari dei diritti reali valore di richiesta della presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In caso di mancato adempimento provvederà direttamente l'Agenzia del Territorio con oneri carico dei soggetti inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni previste.

A partire **dal 1° dicembre 2007** i requisiti descritti nei punti a) e b) vengono sostituiti come segue.
Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Inoltre, anche il riconoscimento ai fini fiscali del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali viene modificato come segue.
È riconosciuto il carattere di ruralità ai fini fiscali alle cosruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
– alla protezione delle piante;
– alla conservazione dei prodotti agricoli;
– alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
– all'allevamento e al ricovero degli animali;
– all'agriturismo;
– ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
– alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
– ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
– alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
– all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Le porzioni di immobili destinate allo svolgimento delle attività agricole sopra citate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

❑ Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1997, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2007.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
  Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN39**, **colonna 4**, può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Compilazione colonna 9 - Casi particolari
Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2006 e parte nel corso del 2007 e nella dichiarazione modello UNICO 2007 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2006. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2007, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel modello UNICO 2007. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR.
In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11 del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2007, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2007 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al **rigo RN32** per il credito IRPEF è indicato al punto 26 del CUD 2008 o al punto 14 del CUD 2007.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione
Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno
Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.
Si ricorda che non è possibile inserire la dichiarazione Mod. 770/2008 ORDINARIO all'interno della dichiarazione.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro **"Stato civile"** del contribuente barrare la casella:
- **6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
- **7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella **"Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Codice di carica	
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione uti-

lizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

❑ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, successivamente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006). Sono stati ulteriormente prorogati al **31 dicembre 2007** dall'art. 21, comma 4, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006 n. 3559 (G.U. n.1 del 2 gennaio 2007).

4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 4.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2007 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di

vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.
Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).
L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN28 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.
L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC17 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.
L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN28 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avete indicato al rigo RC16 del quadro RC.
L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC17 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

❑ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2007 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2008 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2008:

- il **quadro RM del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche**:
  – se hanno percepito nel 2007 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  – se hanno percepito nel 2007 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  – se nel 2007 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
- il **quadro RT del Mod. UNICO/2008 Persone fisiche**:
  – se nel 2007 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
  Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2007 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
- il **modulo RW**, se nel 2007 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2008.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2008 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2008, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2008, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che pos-

sono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2007 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
  Con riferimento a quest'ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi re-

lativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili detrazioni d'imposta:
- nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
  – interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  – interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
  – interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  – spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  – erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  – erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  – erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  – erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
  – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
  – costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  – erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
  – erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2007:
  – spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
  – spese per l'acquisto di apparecchi televisivi;
  – spese per l'acquisto di motori ad elevata efficenza;
  – spese per l'acquisto di variatori di velocità;
- nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 per cento per le spese sostenute nel 2007 relative a:
  – riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  – interventi sull'involucro di edifici esistenti;
  – installazione di pannelli solari;
  – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6**, **colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6**, **colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6 colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

❑ Previdenza complementare – Prospetto per la compilazione del rigo RP33

Al fine di determinare l'ammontare dei contributi versati per i quali è possibile fruire in sede di dichiarazione della relativa deduzione da riportare nella colonna 3 del rigo RP33, utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP33

CASELLA	IMPORTO
1 Esclusi dal sostituto (RP33 col. 1)	
2 Quota TFR (RP33 col. 2)	
3 Non esclusi dal sostituto	
4 Reddito Complessivo	
5 Totale redditi di lavoro dipendente	
6 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente	
7 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente	
8 Limite reddituale complessivo	
9 Limite assoluto	
10 Limite percentuale	
11 Contributi deducibili nella presente dichiarazione	

- Nella **casella 1** riportare quanto indicato nella colonna 1 del rigo RP33.
- Nella **casella 2** riportare quanto indicato nella colonna 2 del rigo RP33.

- Nella **casella 3** riportare l'ammontare dei contributi non esclusi dal sostituto di cui al punto 39 del CUD 2008, se è indicato il codice "4" nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione "Dati generali" è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) l'importo da indicare è quello desumibile dalle annotazioni al CUD 2008.
- Nella **casella 4** riportare l'ammontare del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.
- Nella **casella 5** riportare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente indicati nella sezione I del quadro RC. In particolare riportare la somma degli importi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali nella casella di colonna 1 è stato indicato il codice "2". Qualora siano stati indicati redditi derivanti da lavori socialmente utili (casella di colonna 1 impostata con il codice "3") tali redditi devono essere sommati agli altri redditi di lavoro dipendente sole se gli stessi hanno concorso alla formazione del reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (Caso A delle istruzioni in Appendice).
- Nella **casella 6** calcolare:
  — il minore importo tra il Totale dei redditi di lavoro dipendente indicati nella casella 5 del presente prospetto ed il doppio dell'ammontare del TFR indicato nella casella 2 del presente prospetto;
  – sottrarre dall'importo così determinato l'importo indicato nella casella 1 del presente prospetto (importo escluso dal sostituto). Considerare zero se il risultato è negativo.
  Riportare nella casella 6 del presente prospetto l'importo così determinato.
- Nella **casella 7** riportare la differenza tra l'importo indicato nella casella 4 (Reddito complessivo) e quanto indicato nella casella 5 (Totale redditi di lavoro dipendente) del presente prospetto.
- Nella **casella 8** riportare la somma degli importi indicati nelle caselle 6 e 7 del presente prospetto.
- Nella **casella 9** riportare la differenza tra euro 5.164,57 e l'importo indicato nella casella 1 del presente prospetto.
- Nella **casella 10** riportare il risultato della seguente operazione:

  (casella 4 x 12/100) – casella 3

- Nella **casella 11** determinare l'ammontare dei contributi previdenziali per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione. L'ammontare dei contributi deducibili è pari al minore tra i seguenti quattro importi:
  – casella 3 (Non esclusi dal sostituto)
  – casella 8 (limite reddituale complessivo)
  – casella 9 (limite assoluto)
  – casella 10 (limite percentuale)
  L'importo della casella 11 così determinato deve essere riportato nella colonna 3 del rigo RP33.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale;

- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

8901: Sanzione pecuniaria Irpef
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2008 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

❑ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

❑ Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
– utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
– utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

- **Uffici locali**, i quali garantiscono:
  – l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
  – la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
  – la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.
  Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento** mediante **prenotazione telefonica** al numero **199.126.003** o attraverso il sito dell'Agenzia **(www.agenziaentrate.gov.it)**;

- **Direzioni Regionali**, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;

- **Centri di Assistenza Multicanale**, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
  Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).
  Si può anche telefonare **tramite cellulare** al numero **199.148.398** (il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure **dall'estero** al numero **0039.085.4322.008** (il costo è a carico del chiamante).
  È, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **3204308444** per chiedere semplici informazioni;

- **Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate** Il sito **www.agenziaentrate.gov.it**, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
  – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");

– pagamento on line delle imposte;
– "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).

Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
– "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
– assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
– web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
– duplicazione del codice fiscale;
– controllo delle partite IVA comunitarie;
– prenotazione di richiamata telefonica (*web call back*).

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2007, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– interventi di messa a norma degli edifici;
– opere interne;
– opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
– interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
– progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
  La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione.
  In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.
  Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.
- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

  Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
– l'imposta di bollo;
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

❑ Spese per prosecuzione lavori - Esempi

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2005 e 2006).

Esempio 3
Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2006) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2007 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

❑ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  – l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  – le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  – l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  – la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  – la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  – l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

  Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP35, RP36, RP37, RP39, RP40 e RP41);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico **(rigo RP3);**
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi pa-

tente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5** e **RP27** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i tickets potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

❑ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2007, si fa riferimento al D.M. 19/01/2007 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30/01/2007 .
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e

come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  - **a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  - **b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  - **c)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

  Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"

- Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  - **a)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - **b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
    - se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

  Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
  - **a)** se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale" , riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
  - **b)** se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

- Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
  1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
  2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
     a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
     b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
     c) confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
        – se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
        – se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale determini un aumento di reddito).
L'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l'anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l'attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI 238	COSTA D'AVORIO 146	LETTONIA 258	ROMANIA 061
AFGHANISTAN 002	COSTA RICA 019	LIBANO 095	RUANDA 151
AJMAN 239	CROAZIA 261	LIBERIA 044	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) 262
ALBANIA 087	CUBA 020	LIBIA 045	SAHARA OCCIDENTALE 166
ALDERNEY C.I. 794	DANIMARCA 021	LIECHTENSTEIN 090	SAINT KITTS E NEVIS 195
ALGERIA 003	DOMINICA 192	LITUANIA 259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222
AMERICAN SAMOA ISOLE 148	DOMINICANA (REPUBBLICA) 063	LUSSEMBURGO 092	SAINTE LUCIA 199
ANDORRA 004	DUBAI 240	MACAO 059	SAINT-PIERRE E MIQUELON 248
ANGOLA 133	EAST TIMOR 287	MACEDONIA 278	SAMOA OCCIDENTALI 131
ANGUILLA 209	ECUADOR 024	MADAGASCAR 104	SAN MARINO 037
ANTIGUA E BARBUDA 197	EGITTO 023	MADEIRA 235	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) 093
ANTILLE OLANDESI 251	EL SALVADOR 064	MALAWI 056	SAO TOME E PRINCIPE 187
ARABIA SAUDITA 005	EMIRATI ARABI UNITI 796	MALAYSIA 106	SARK C.I. 798
ARGENTINA 006	ERITREA 277	MALDIVE 127	SENEGAL 152
ARMENIA 266	ESTONIA 257	MALI 149	SEYCHELLES 189
ARUBA 212	ETIOPIA 026	MALTA 105	SERBIA 289
ASCENSION 227	FAEROER (ISOLE) 204	MAN ISOLA 203	SHARJAH 243
AUSTRALIA 007	FALKLAND (ISOLE) 190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219	SIERRA LEONE 153
AUSTRIA 008	FIJI 161	MAROCCO 107	SINGAPORE 147
AZERBAIGIAN 268	FILIPPINE 027	MARSHALL (ISOLE) 217	SIRIA 065
AZZORRE ISOLE 234	FINLANDIA 028	MARTINICA 213	SLOVACCHIA 276
BAHAMAS 160	FRANCIA 029	MAURITANIA 141	SLOVENIA 260
BAHRAIN 169	FUJAYRAH 241	MAURITIUS 128	SOMALIA 066
BANGLADESH 130	GABON 157	MAYOTTE 226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH 283
BARBADOS 118	GAMBIA 164	MELILLA 231	SPAGNA 067
BARBUDA 795	GEORGIA 267	MESSICO 046	SRI LANKA 085
BELGIO 009	GERMANIA 094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) 215	ST. HELENA 254
BELIZE 198	GHANA 112	MIDWAY ISOLE 177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE 196
BENIN 158	GIAMAICA 082	MOLDOVIA 265	STATI UNITI 069
BERMUDA 207	GIAPPONE 088	MONGOLIA 110	SUDAN 070
BHUTAN 097	GIBILTERRA 102	MONTENEGRO 290	SURINAM 124
BIELORUSSIA 264	GIBUTI 113	MONTSERRAT 208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 286
BOLIVIA 010	GIORDANIA 122	MOZAMBICO 134	SVEZIA 068
BOSNIA-ERZEGOVINA 274	GOUGH 228	MYANMAR 083	SVIZZERA 071
BOTSWANA 098	GRECIA 032	NAMIBIA 206	SWAZILAND 138
BOUVET ISLAND 280	GRENADA 156	NAURU 109	TAGIKISTAN 272
BRASILE 011	GROENLANDIA 200	NEPAL 115	TAIWAN 022
BRUNEI DARUSSALAM 125	GUADALUPA 214	NICARAGUA 047	TANZANIA 057
BULGARIA 012	GUAM ISOLA DI 154	NIGER 150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO 180
BURKINA FASO 142	GUATEMALA 033	NIGERIA 117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE 183
BURUNDI 025	GUAYANA FRANCESE 123	NIUE 205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245
CAMBOGIA 135	GUERNSEY C.I. 201	NORFOLK ISLAND 285	THAILANDIA 072
CAMERUN 119	GUINEA 137	NORVEGIA 048	TOGO 155
CAMPIONE D'ITALIA 139	GUINEA BISSAU 185	NUOVA CALEDONIA 253	TOKELAU 236
CANADA 013	GUINEA EQUATORIALE 167	NUOVA ZELANDA 049	TONGA 162
CANARIE ISOLE 100	GUYANA 159	OMAN 163	TRINIDAD E TOBAGO 120
CAPO VERDE 188	HAITI 034	PAESI BASSI 050	TRISTAN DA CUNHA 229
CAROLINE ISOLE 256	HEARD AND MCDONALD ISLAND 284	PAESI NON CLASSIFICATI 799	TUNISIA 075
CAYMAN (ISOLE) 211	HERM C.I. 797	PAKISTAN 036	TURCHIA 076
CECA (REPUBBLICA) 275	HONDURAS 035	PALAU 216	TURKMENISTAN 273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143	HONG KONG 103	PANAMA 051	TURKS E CAICOS (ISOLE) 210
CEUTA 246	INDIA 114	PANAMA - ZONA DEL CANALE 250	TUVALU 193
CHAFARINAS 230	INDONESIA 129	PAPUA NUOVA GUINEA 186	UCRAINA 263
CHAGOS ISOLE 255	IRAN 039	PARAGUAY 052	UGANDA 132
CHRISTMAS ISLAND 282	IRAQ 038	PENON DE ALHUCEMAS 232	UMM AL QAIWAIN 244
CIAD 144	IRLANDA 040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233	UNGHERIA 077
CILE 015	ISLANDA 041	PERU' 053	URUGUAY 080
CINA 016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO 252	PITCAIRN 175	UZBEKISTAN 271
CIPRO 101	ISOLE SALOMONE 191	POLINESIA FRANCESE 225	VANUATU 121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA 279	ISRAELE 182	POLONIA 054	VENEZUELA 081
CLIPPERTON 223	JERSEY C.I. 202	PORTOGALLO 055	VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221
COCOS (KEELING) ISLAND 281	KAZAKISTAN 269	PORTORICO 220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249
COLOMBIA 017	KENYA 116	PRINCIPATO DI MONACO 091	VIETNAM 062
COMORE 176	KIRGHIZISTAN 270	QATAR 168	WAKE ISOLE 178
CONGO 145	KIRIBATI 194	RAS EL KAIMAH 242	WALLIS E FUTUNA 218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) 018	KUWAIT 126	REGNO UNITO 031	YEMEN 042
COOK ISOLE 237	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136	REPUBBLICA SUDAFRICANA 078	ZAMBIA 058
COREA (REPUBBLICA DI) 084	LESOTHO 089	REUNION 247	ZIMBABWE 073
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) 074			

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2007 E 2008

AVVERTENZA La tabella riporta con riferimento ad ogni Comune sia l'aliquota dell'addizionale relativa all'anno 2007, per il saldo, che quella relativa all'anno 2008, per l'acconto, nonché, con riferimento ad entrambi gli anni, l'eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali. Si precisa che se la soglia di esenzione deliberata è stata determinata sulla base di particolari situazioni, nella relativa colonna è riportato un asterisco.In tal caso per verificare se ricorrono le condizioni per fruire dell'esenzione occorre consultare il sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa, inoltre, che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 31 dicembre 2007, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007		ACCONTO 2008	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
A001	ABANO TERME	PD	0,8	10000	0,8	10000
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*		0*	
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4		0,4	
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3		0,3	
A007	ABBASANTA	OR	0*		0*	
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5		0,5	
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0,1		0,1	
A012	ABETONE	PT	0,2		0,2	
A013	ABRIOLA	PZ	0*		0*	
A014	ACATE	RG	0*		0*	
A015	ACCADIA	FG	0,5		0,5	
A016	ACCEGLIO	CN	0		0	
A017	ACCETTURA	MT	0,4		0,4	
A018	ACCIANO	AQ	0,2		0,2	
A019	ACCUMOLI	RI	0,2		0,2	
A020	ACERENZA	PZ	0,2		0,2	
A023	ACERNO	SA	0,6	7500	0,6	7500
A024	ACERRA	NA	0*		0*	
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3		0,3	
A026	ACI CASTELLO	CT	0*		0*	
A027	ACI CATENA	CT	0,5	10000	0,5	10000
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*		0*	
A028	ACIREALE	CT	0,5		0,5	
A031	ACQUACANINA	MC	0*		0*	
A032	ACQUAFONDATA	FR	0,1		0,1	
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5		0,5	
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,35		0,35	
A035	ACQUALAGNA	PU	0,6		0,6	
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2		0,2	
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,4		0,4	
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,7		0,7	
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5		0,5	
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5		0,5	
A043	ACQUARO	VV	0*		0*	
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,8		0,8	
A045	ACQUASPARTA	TR	0,8		0,8	
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2		0,2	
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4		0,4	
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*		0*	
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5		0,5	
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*		0*	
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*		0*	
A052	ACQUI TERME	AL	0,5		0,5	
A053	ACRI	CS	0,2		0,2	
A054	ACUTO	FR	0,2		0,2	
A055	ADELFIA	BA	0,7		0,7	
A056	ADRANO	CT	0,8		0,8	
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*		0*	
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5		0,5	
A059	ADRIA	RO	0,6		0,6	
A060	ADRO	BS	0*		0*	
A061	AFFI	VR	0,2		0,2	
A062	AFFILE	RM	0,5		0,5	
A064	AFRAGOLA	NA	0,5		0,5	
A065	AFRICO	RC	0,8		0,8	
A067	AGAZZANO	PC	0,2		0,2	
A068	AGEROLA	NA	0,7	*	0,7	*
A069	AGGIUS	SS	0,5		0,5	
A070	AGIRA	EN	0*		0*	
A071	AGLIANA	PT	0,5		0,5	
A072	AGLIANO TERME	AT	0,6		0,6	
A074	AGLIE'	TO	0,6		0,6	
H848	AGLIENTU	SS	0*		0*	
A075	AGNA	PD	0,5		0,6	
A076	AGNADELLO	CR	0*		0*	
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4		0,4	
A080	AGNONE	IS	0,1		0,1	
A082	AGNOSINE	BS	0*		0*	
A083	AGORDO	BL	0,5		0,5	
A084	AGOSTA	RM	0*		0*	
A085	AGRA	VA	0		0	
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0,4	10000	0,4	10000
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4		0,4	
A089	AGRIGENTO	AG	0,4		0,4	
A091	AGROPOLI	SA	0,5	12000	0,5	12000
A092	AGUGLIANO	AN	0,45		0,65	
A093	AGUGLIARO	VI	0,2		0,2	
A096	AICURZIO	MI	0,3		0,3	
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*		0*	
A098	AIDONE	EN	0*		0*	
A100	AIELLI	AQ	0,2		0,2	
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5		0,5	
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*		0*	
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,8		0,8	
A105	AIETA	CS	0*		0*	
A106	AILANO	CE	0,4		0,4	
A107	AILOCHE	BI	0,2		0,2	
A109	AIRASCA	TO	0,3		0,3	
A110	AIROLA	BN	0,5		0,5	
A111	AIROLE	IM	0*		0*	
A112	AIRUNO	LC	0,1		0,1	
A113	AISONE	CN	0,2		0,2	
A116	ALA	TN	0,35		0,35	
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0*		0*	
A117	ALA DI STURA	TO	0*		0*	
A118	ALAGNA	PV	0,2		0,2	
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0,1		0,1	
A120	ALANNO	PE	0,5		0,5	
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,8		0,8	
A122	ALASSIO	SV	0,5		0,8	
A123	ALATRI	FR	0,5		0,5	
A124	ALBA	CN	0,3		0,3	
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,8	8000	0,8	8000
A126	ALBAGIARA	OR	0*		0*	
A127	ALBAIRATE	MI	0,65		0,65	
A128	ALBANELLA	SA	0,5		0,5	
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5		0,5	
A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,8	*	0,8	*
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1		0,1	
A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*		0*	
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*		0*	
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,7		0,7	
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*		0*	
A138	ALBARETO	PR	0,4		0,4	
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,5		0,5	
A143	ALBAVILLA	CO	0,3		0,3	
A145	ALBENGA	SV	0,6		0,6	
A146	ALBERA LIGURE	AL	0,2	*	0,2	*
A149	ALBEROBELLO	BA	0*		0*	
A150	ALBERONA	FG	0		0	
A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4		0,4	
A154	ALBETTONE	VI	0,1		0,1	
A155	ALBI	CZ	0,6		0,6	
A158	ALBIANO	TN	0*		0*	
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5		0,5	
A159	ALBIATE	MI	0,6		0,6	
A160	ALBIDONA	CS	0,2		0,2	
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5		0,5	10500
A162	ALBINEA	RE	0,4		0,4	
A163	ALBINO	BG	0,5		0,5	
A164	ALBIOLO	CO	0,1		0,1	
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,8		0,8	
A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,8		0,8	
A167	ALBIZZATE	VA	0,5		0,5	
A171	ALBONESE	PV	0*		0*	
A172	ALBOSAGGIA	SO	0*		0*	
A173	ALBUGNANO	AT	0,3		0,3	
A175	ALBUZZANO	PV	0,4	6000	0,4	6000
A176	ALCAMO	TP	0,2		0,2	
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5		0,5	
A178	ALDENO	TN	0*		0*	
A179	ALDINO ..ALDEIN.	BZ	0*		0*	
A180	ALES	OR	0*		0*	
A182	ALESSANDRIA	AL	0,5		0,5	
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*		0*	
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*		0*	
A184	ALESSANO	LE	0,6		0,6	
A185	ALEZIO	LE	0*		0*	
A186	ALFANO	SA	0,3		0,3	
A187	ALFEDENA	AQ	0*		0*	
A188	ALFIANELLO	BS	0*		0*	
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2		0,2	
A191	ALFONSINE	RA	0,6	8000	0,6	8000
A192	ALGHERO	SS	0,7		0,7	
A193	ALGUA	BG	0,6		0,6	
A194	ALI'	ME	0,8		0,8	
A201	ALI' TERME	ME	0,6		0,6	
A195	ALIA	PA	0,5		0,5	
A196	ALIANO	MT	0,5		0,5	
A197	ALICE BEL COLLE	AL	0,3		0,3	
A198	ALICE CASTELLO	VC	0*		0*	
A199	ALICE SUPERIORE	TO	0*		0*	
A200	ALIFE	CE	0,1		0,1	
A202	ALIMENA	PA	0*		0*	
A203	ALIMINUSA	PA	0,4		0,4	
A204	ALLAI	OR	0*		0*	
A206	ALLEGHE	BL	0,5		0,5	
A205	ALLEIN	AO	0*		0*	
A207	ALLERONA	TR	0,6		0,6	
A208	ALLISTE	LE	0,6		0,6	
A210	ALLUMIERE	RM	0,4		0,4	
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,4	*	0,4	*
A214	ALME'	BG	0,5		0,5	
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5		0,5	
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*		0*	
A218	ALMESE	TO	0,5		0,5	
A220	ALONTE	VI	0*		0*	
A221	ALPETTE	TO	0,1		0,1	
A222	ALPIGNANO	TO	0,35		0,35	
A223	ALSENO	PC	0,2		0,2	
A224	ALSERIO	CO	0,5		0,5	
A225	ALTAMURA	BA	0,35		0,35	
A226	ALTARE	SV	0,5		0,5	
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0,1		0,1	
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5		0,5	
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3		0,3	
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0,7		0,7	
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*		0*	
A233	ALTIDONA	AP	0,8	8000	0,8	8000
A234	ALTILIA	CS	0,7	7000	0,7	7000
A235	ALTINO	CH	0,5		0,5	
A236	ALTISSIMO	VI	0,8		0,8	
A237	ALTIVOLE	TV	0,4		0,4	
A238	ALTO	CN	0*		0*	
A239	ALTOFONTE	PA	0*		0*	
A240	ALTOMONTE	CS	0,5		0,5	
A241	ALTOPASCIO	LU	0,5	8500	0,5	8500
A242	ALVIANO	TR	0,3		0,3	
A243	ALVIGNANO	CE	0,8		0,8	
A244	ALVITO	FR	0,6		0,6	
A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,4	7500	0,4	7500
A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2		0,2	
A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,3		0,3	
A251	AMALFI	SA	0,5		0,5	
A252	AMANDOLA	AP	0,5		0,5	
A253	AMANTEA	CS	0,6		0,6	
A254	AMARO	UD	0*		0*	
A255	AMARONI	CZ	0,4		0,4	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
A256	AMASENO	FR	0,5		0,5	
A257	AMATO	CZ	0,2		0,2	
A258	AMATRICE	RI	0,4		0,4	
A259	AMBIVERE	BG	0,4		0,4	
A260	AMBLAR	TN	0*		0*	
A261	AMEGLIA	SP	0,4		0,4	
A262	AMELIA	TR	0,8	8000	0,8	8000
A263	AMENDOLARA	CS	0*		0*	
A264	AMENO	NO	0*		0*	
A265	AMOROSI	BN	0,3		0,3	
A267	AMPEZZO	UD	0,4		0,4	
A268	ANACAPRI	NA	0,4		0,4	
A269	ANAGNI	FR	0,8		0,8	
A270	ANCARANO	TE	0,5		0,5	
A271	ANCONA	AN	0,7		0,8	
A272	ANDALI	CZ	0*		0*	
A274	ANDALO	TN	0*		0*	
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*		0*	
A275	ANDEZENO	TO	0,4		0,4	
A278	ANDORA	SV	0*		0*	
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5		0,7	
A281	ANDRANO	LE	0,5		0,5	
A282	ANDRATE	TO	0,5		0,5	
A283	ANDREIS	PN	0*		0*	
A284	ANDRETTA	AV	0,5		0,5	
A285	ANDRIA	BA	0,7		0,7	
A286	ANDRIANO .ANDRIAN.	BZ	0*		0*	
A287	ANELA	SS	0*		0*	
A288	ANFO	BS	0*		0*	
A290	ANGERA	VA	0,7	10500	0,7	10500
A291	ANGHIARI	AR	0*		0*	
A292	ANGIARI	VR	0,3		0,3	
A293	ANGOLO TERME	BS	0,2		0,2	
A294	ANGRI	SA	0,3		0,3	
A295	ANGROGNA	TO	0,5		0,5	
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,8		0,8	
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,6		0,6	
A299	ANNICCO	CR	0,5		0,5	
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2		0,2	
A302	ANNONE VENETO	VE	0,4		0,4	
A303	ANOIA	RC	0,3		0,3	
A304	ANTEGNATE	BG	0,2		0,2	
A306	ANTERIVO .ALTREI.	BZ	0*		0*	
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*		0*	
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2		0,2	
A312	ANTIGNANO	AT	0,3		0,3	
A313	ANTILLO	ME	0,6		0,6	
A314	ANTONIMINA	RC	0,4		0,4	
A315	ANTRODOCO	RI	0,3		0,3	
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*		0*	
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*		0*	
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2		0,2	
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*		0*	
A321	ANZI	PZ	0,4		0,4	
A323	ANZIO	RM	0,5		0,5	
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0,4		0,4	
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*		0*	
A326	AOSTA	AO	0,3		0,3	10000
A327	APECCHIO	PU	0,5		0,5	
A328	APICE	BN	0*		0*	
A329	APIRO	MC	0,5		0,5	
A330	APOLLOSA	BN	0,4		0,4	
A333	APPIANO GENTILE	CO	0*		0*	
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER.	BZ	0,3		0,3	
A334	APPIGNANO	MC	0,65		0,65	
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,8		0,8	
A337	APRICA	SO	0,2		0,2	
A338	APRICALE	IM	0,4		0,4	
A339	APRICENA	FG	0,5		0,7	
A340	APRIGLIANO	CS	0,5		0,5	
A341	APRILIA	LT	0,6		0,6	
A343	AQUARA	SA	0,4		0,4	
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4		0,4	
A346	AQUILEIA	UD	0*		0*	
A347	AQUILONIA	AV	0*		0*	
A348	AQUINO	FR	0*		0*	
A350	ARADEO	LE	0,5		0,5	
A351	ARAGONA	AG	0*		0*	
A352	ARAMENGO	AT	0,2		0,2	
A354	ARBA	PN	0*		0*	
A357	ARBOREA	OR	0,1		0,1	
A358	ARBORIO	VC	0,1		0,1	
A359	ARBUS	CA	0,1		0,1	
A360	ARCADE	TV	0,2		0,2	
A363	ARCE	FR	0,4		0,4	
A365	ARCENE	BG	0,5		0,5	
A366	ARCEVIA	AN	0,6		0,6	
A367	ARCHI	CH	0,5		0,5	
A369	ARCIDOSSO	GR	0,5		0,5	
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0,2		0,2	
A371	ARCISATE	VA	0,3	8000	0,3	8000
A372	ARCO	TN	0*		0*	
A373	ARCOLA	SP	0,4		0,4	
A374	ARCOLE	VR	0,2		0,2	
A375	ARCONATE	MI	0,5	7500	0,5	7500
A376	ARCORE	MI	0,1		0,1	
A377	ARCUGNANO	VI	0,5		0,5	
A379	ARDARA	SS	0*		0*	
A380	ARDAULI	OR	0*		0*	
M213	ARDEA	RM	0,4		0,4	
A382	ARDENNO	SO	0*		0*	
A383	ARDESIO	BG	0,4		0,6	
A385	ARDORE	RC	0,8	*	0,8	*
A386	ARENA	VV	0*		0*	
A387	ARENA PO	PV	0,5		0,5	
A388	ARENZANO	GE	0,2		0,2	
A389	ARESE	MI	0,55		0,55	
A390	AREZZO	AR	0,5		0,5	10000
A391	ARGEGNO	CO	0,4		0,4	
A392	ARGELATO	BO	0,6		0,6	
A393	ARGENTA	FE	0,6		0,6	
A394	ARGENTERA	CN	0,2		0,2	
A396	ARGUELLO	CN	0,4		0,4	
A397	ARGUSTO	CZ	0*		0*	
A398	ARI	CH	0,8		0,8	
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,4		0,4	
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,7		0,7	
A401	ARICCIA	RM	0*		0*	
A402	ARIELLI	CH	0*		0,8	
A403	ARIENZO	CE	0,8		0,8	
A405	ARIGNANO	TO	0,2		0,2	
A407	ARITZO	NU	0,2		0,2	
A409	ARIZZANO	VB	0,2		0,2	
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0,4		0,4	
A413	ARLUNO	MI	0,3		0,3	
A414	ARMENO	NO	0,2		0,2	
A415	ARMENTO	PZ	0*		0*	
A418	ARMO	IM	0,8		0,8	
A419	ARMUNGIA	CA	0*		0*	
A424	ARNAD	AO	0*		0*	
A421	ARNARA	FR	0,4		0,4	
A422	ARNASCO	SV	0,8		0,8	
A425	ARNESANO	LE	0,4		0,4	
A427	AROLA	VB	0*		0*	
A429	ARONA	NO	0,2	10000	0,2	10000
A430	AROSIO	CO	0,4		0,4	
A431	ARPAIA	BN	0,5		0,5	
A432	ARPAISE	BN	0,5		0,5	
A433	ARPINO	FR	0,5		0,8	
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,5		0,5	
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,5		0,5	
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,7		0,7	
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5		0,5	
A438	ARRE	PD	0,5		0,5	
A439	ARRONE	TR	0,7	12000	0,7	12000
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,3		0,3	
A443	ARSIE'	BL	0,6		0,6	
A444	ARSIERO	VI	0,3		0,3	
A445	ARSITA	TE	0,3		0,3	
A446	ARSOLI	RM	0,1		0,1	
A447	ARTA TERME	UD	0,4		0,4	
A448	ARTEGNA	UD	0,5		0,5	
A449	ARTENA	RM	0,6		0,6	
A451	ARTOGNE	BS	0		0	
A452	ARVIER	AO	0*		0*	
A453	ARZACHENA	SS	0*		0*	
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,5		0,5	
A454	ARZANA	NU	0*		0*	
A455	ARZANO	NA	0,3		0,3	
A456	ARZENE	PN	0,3		0,3	
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5		0,5	
A459	ARZIGNANO	VI	0,8		0,8	
A460	ASCEA	SA	0,6		0,6	
A461	ASCIANO	SI	0,6	8500	0,6	8500
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,8	8500	0,8	8500
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,5		0,5	
A464	ASCREA	RI	0,2		0,2	
A465	ASIAGO	VI	0,5		0,5	
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*		0*	
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,3		0,3	
A470	ASOLA	MN	0,5		0,5	10000
A471	ASOLO	TV	0,4		0,4	
A473	ASSAGO	MI	0*		0*	
A474	ASSEMINI	CA	0,4		0,4	
A475	ASSISI	PG	0*		0*	
A476	ASSO	CO	0*		0*	
A477	ASSOLO	OR	0,5		0,5	
A478	ASSORO	EN	0*		0*	
A479	ASTI	AT	0,4		0,4	
A480	ASUNI	OR	0*		0*	
A481	ATELETA	AQ	0,2		0,2	
A482	ATELLA	PZ	0,4		0,4	
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4		0,4	
A485	ATESSA	CH	0		0	
A486	ATINA	FR	0,5		0,5	
A487	ATRANI	SA	0,5		0,5	
A488	ATRI	TE	0,4		0,4	
A489	ATRIPALDA	AV	0,5		0,5	
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2		0,2	
A491	ATTIMIS	UD	0,1		0,1	
A492	ATZARA	NU	0*		0*	
A493	AUDITORE	PU	0,6		0,6	
A494	AUGUSTA	SR	0*		0*	
A495	AULETTA	SA	0,5		0,5	
A496	AULLA	MS	0,8	8000	0,8	8000
A497	AURANO	VB	0*		0*	
A499	AURIGO	IM	0,6		0,6	
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0,1	6000	0,1	6000
A502	AUSONIA	FR	0,8		0,8	
A503	AUSTIS	NU	0,5		0,5	
A506	AVEGNO	GE	0,3		0,3	
A507	AVELENGO .HAFLING.	BZ	0*		0*	
A508	AVELLA	AV	0,6	*	0,6	*
A509	AVELLINO	AV	0,6	7500	0,6	7500
A511	AVERARA	BG	0*		0*	
A512	AVERSA	CE	0,5		0,5	
A514	AVETRANA	TA	0,8		0,8	
A515	AVEZZANO	AQ	0,2		0,2	
A516	AVIANO	PN	0,3		0,3	
A517	AVIATICO	BG	0,5		0,5	
A518	AVIGLIANA	TO	0,4		0,4	
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5		0,5	
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,6		0,6	
A520	AVIO	TN	0*		0*	
A521	AVISE	AO	0		0	
A522	AVOLA	SR	0*		0*	
A523	AVOLASCA	AL	0,2		0,2	
A094	AYAS	AO	0*		0*	
A108	AYMAVILLES	AO	0*		0*	
A525	AZEGLIO	TO	0,7		0,7	
A526	AZZANELLO	CR	0,6		0,6	
A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2		0,2	
A530	AZZANO DECIMO	PN	0*		0*	
A529	AZZANO MELLA	BS	0		0	
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5		0,5	
A531	AZZATE	VA	0,5	8000	0,5	8000
A532	AZZIO	VA	0,15		0,15	
A533	AZZONE	BG	0,6		0,6	
A534	BACENO	VB	0*		0*	
A535	BACOLI	NA	0,6	*	0,6	*
A536	BADALUCCO	IM	0,7		0,7	
M214	BADESI	SS	0*		0*	
A537	BADIA .ABTEI.	BZ	0*		0*	
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,8		0,8	
A538	BADIA PAVESE	PV	0,8		0,8	
A539	BADIA POLESINE	RO	0,8		0,8	
A541	BADIA TEDALDA	AR	0*		0*	
A542	BADOLATO	CZ	0,5		0,5	
A544	BAGALADI	RC	0,4		0,4	
A546	BAGHERIA	PA	0,3		0,3	
A547	BAGNACAVALLO	RA	0,6	8000	0,6	8000
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,3		0,3	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,5	8000	0,5	8000
A550	BAGNARIA	PV	0,2		0,2	
A553	BAGNARIA ARSA	UD	0,4	8000	0,4	8000
A555	BAGNASCO	CN	0,3		0,3	
A557	BAGNATICA	BG	0*		0*	
A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0,1		0,1	
A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,6		0,6	
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0,2		0,2	
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4		0,4	
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,4		0,4	
A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,5		0,5	
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0,3	10000	0,3	10000
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0,1		0,1	
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,7		0,7	
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,2		0,2	
A569	BAGNOLO MELLA	BS	0,35	11000	0,35	11000
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*		0*	
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*		0*	
A576	BAGNONE	MS	0,1		0,5	
A577	BAGNOREGIO	VT	0,4		0,4	
A578	BAGOLINO	BS	0,4		0,4	
A579	BAIA E LATINA	CE	0,5		0,5	
A580	BAIANO	AV	0,2		0,2	
A581	BAIARDO	IM	0,2		0,2	
A584	BAIRO	TO	0,4		0,4	
A586	BAISO	RE	0*		0*	
A587	BALANGERO	TO	0,5		0,5	
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,7		0,7	
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0,1		0,1	
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,4		0,4	
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4	*	0,4	*
A592	BALESTRATE	PA	0,4	9000	0,4	9000
A593	BALESTRINO	SV	0,6		0,6	
A594	BALLABIO	LC	0,35		0,35	
A597	BALLAO	CA	0*		0*	
A599	BALME	TO	0*		0*	
A600	BALMUCCIA	VC	0*		0*	
A601	BALOCCO	VC	0*		0*	
A603	BALSORANO	AQ	0,2		0,2	
A604	BALVANO	PZ	0,5		0,5	
A605	BALZOLA	AL	0,5		0,5	
A606	BANARI	SS	0*		0*	
A607	BANCHETTE	TO	0,6		0,6	
A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4	8000	0,4	8000
A612	BANZI	PZ	0*		0*	
A613	BAONE	PD	0,5		0,5	
A614	BARADILI	OR	0*		0*	
A615	BARAGIANO	PZ	0,8		0,8	
A616	BARANELLO	CB	0,6	*	0,6	*
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0,8		0,8	
A618	BARANZATE	MI	0,8		0,8	
A619	BARASSO	VA	0,3		0,3	
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*		0*	
A625	BARBANIA	TO	0,4		0,4	
A626	BARBARA	AN	0,4		0,4	
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*		0*	
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,4		0,4	
A629	BARBARESCO	CN	0,5		0,5	
A630	BARBARIGA	BS	0,4		0,4	
A631	BARBATA	BG	0,4		0,4	
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5		0,5	
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*		0*	
A634	BARBIANELLO	PV	0*		0*	
A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ	0*		0*	
A637	BARBONA	PD	0,5	7150	0,5	7150
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5		0,5	
A639	BARCHI	PU	0,5		0,5	
A640	BARCIS	PN	0*		0*	
A643	BARD	AO	0*		0*	
A645	BARDELLO	VA	0,2		0,2	
A646	BARDI	PR	0,6		0,6	
A647	BARDINETO	SV	0*		0*	
A650	BARDOLINO	VR	0,4	13000	0,4	13000
A651	BARDONECCHIA	TO	0*		0*	
A652	BAREGGIO	MI	0,7	10000	0,7	10000
A653	BARENGO	NO	0,5		0,5	
A655	BARESSA	OR	0*		0*	
A656	BARETE	AQ	0*		0*	
A657	BARGA	LU	0,7		0,7	
A658	BARGAGLI	GE	0,35		0,35	
A660	BARGE	CN	0,4		0,4	
A661	BARGHE	BS	0,4		0,4	
A662	BARI	BA	0,5		0,5	
A663	BARI SARDO	NU	0,8		0,8	
A664	BARIANO	BG	0,5		0,5	
A665	BARICELLA	BO	0,5	8500	0,5	8500
A666	BARILE	PZ	0,5		0,5	
A667	BARISCIANO	AQ	0*		0*	
A668	BARLASSINA	MI	0,2		0,2	
A669	BARLETTA	BA	0,2		0,2	
A670	BARNI	CO	0,2		0,2	
A671	BAROLO	CN	0,5		0,5	
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,6		0,6	
A674	BARONISSI	SA	0,5		0,5	
A676	BARRAFRANCA	EN	0*		0*	
A677	BARRALI	CA	0,2		0,2	
A678	BARREA	AQ	0*		0*	
A681	BARUMINI	CA	0*		0*	
A683	BARZAGO	LC	0,4	10000	0,4	10000
A684	BARZANA	BG	0,4		0,4	
A686	BARZANO'	LC	0*		0*	
A687	BARZIO	LC	0*		0*	
A689	BASALUZZO	AL	0,3		0,3	
A690	BASCAPE'	PV	0,4		0,4	
A691	BASCHI	TR	0,4		0,4	
A692	BASCIANO	TE	0,5		0,5	
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*		0*	
A696	BASELICE	BN	0,2		0,2	
A697	BASIANO	MI	0,5		0,5	
A698	BASICO'	ME	0,5		0,5	
A699	BASIGLIO	MI	0*		0*	
A700	BASILIANO	UD	0,4		0,4	
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*		0*	
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,6	11000	0,6	11000
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4		0,4	
A704	BASSANO ROMANO	VT	0,4	*	0,4	*
A707	BASSIANO	LT	0,5		0,5	
A708	BASSIGNANA	AL	0,4		0,4	
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*		0*	
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4		0,6	
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4	12000	0,4	12000
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*		0*	
A713	BASTIGLIA	MO	0,3		0,3	
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,6		0,6	
A716	BATTIFOLLO	CN	0,8		0,8	
A717	BATTIPAGLIA	SA	0,5	7500	0,5	7500
A718	BATTUDA	PV	0,1		0,1	
A719	BAUCINA	PA	0,6		0,6	
A721	BAULADU	OR	0*		0*	
A722	BAUNEI	NU	0*		0*	
A725	BAVENO	VB	0,3		0,6	
A726	BAZZANO	BO	0,7	12000	0,7	12000
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0,4		0,4	
A729	BEDIZZOLE	BS	0,3	10000	0,3	10000
A730	BEDOLLO	TN	0*		0*	
A731	BEDONIA	PR	0,5		0,5	
A732	BEDULITA	BG	0,5		0,5	
A733	BEE	VB	0,65		0,65	
A734	BEINASCO	TO	0,45		0,45	
A735	BEINETTE	CN	0,1		0,1	
A736	BELCASTRO	CZ	0*		0*	
A737	BELFIORE	VR	0,4		0,4	
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,5		0,5	
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2		0,2	
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*		0*	
A741	BELGIOIOSO	PV	0,8	13000	0,75	14000
A742	BELGIRATE	VB	0,2		0,2	
A743	BELLA	PZ	0,1		0,1	
A744	BELLAGIO	CO	0*		0*	
A745	BELLANO	LC	0,7		0,7	
A746	BELLANTE	TE	0,4		0,4	
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*		0*	
A749	BELLEGRA	RM	0,5		0,5	
A750	BELLINO	CN	0*		0*	
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,4		0,4	
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,5		0,5	
M294	BELLIZZI	SA	0,8	7500	0,8	7500
A755	BELLONA	CE	0,1		0,1	
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2		0,2	
A757	BELLUNO	BL	0,5		0,5	
A759	BELLUSCO	MI	0,3		0,3	
A762	BELMONTE CALABRO	CS	0,4		0,4	
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*		0*	
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*		0*	
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,6		0,6	
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*		0*	
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,5		0,5	
A766	BELPASSO	CT	0*		0*	
A768	BELSITO	CS	0,4		0,4	
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0,4	*	0,4	*
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5		0,5	
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2	12000	0,2	12000
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,5		0,5	
A770	BELVEGLIO	AT	0,5		0,5	
A776	BELVI	NU	0*		0*	
A777	BEMA	SO	0*		0*	
A778	BENE LARIO	CO	0*		0*	
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,6		0,6	
A780	BENESTARE	RC	0,5		0,5	
A781	BENETUTTI	SS	0*		0*	
A782	BENEVELLO	CN	0,2		0,2	
A783	BENEVENTO	BN	0,8		0,8	
A784	BENNA	BI	0,5		0,5	
A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4		0,4	
A786	BERBENNO	BG	0,6		0,6	
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*		0*	
A788	BERCETO	PR	0,4		0,4	
A789	BERCHIDDA	SS	0*		0*	
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*		0*	
A792	BEREGUARDO	PV	0,5		0,5	
A793	BERGAMASCO	AL	0,2		0,2	
A794	BERGAMO	BG	0,7		0,6	
A795	BERGANTINO	RO	0,8		0,8	
A796	BERGEGGI	SV	0*		0*	
A798	BERGOLO	CN	0,8		0,8	
A799	BERLINGO	BS	0,2		0,2	
A801	BERNALDA	MT	0,6	10000	0,6	10000
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2		0,2	
A804	BERNATE TICINO	MI	0,2		0,2	
A805	BERNEZZO	CN	0*		0*	
A806	BERRA	FE	0,6		0,6	
A808	BERSONE	TN	0*		0*	
A809	BERTINORO	FC	0,2		0,2	
A810	BERTIOLO	UD	0,5		0,5	
A811	BERTONICO	LO	0,1		0,1	
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*		0*	
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0,1		0,1	
A816	BERZO DEMO	BS	0,1		0,1	
A817	BERZO INFERIORE	BS	0*		0*	
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5		0,5	
A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,5	8500	0,5	8500
A819	BESANO	VA	0,2		0,4	
A820	BESATE	MI	0,2		0,2	
A821	BESENELLO	TN	0*		0*	
A823	BESENZONE	PC	0,2		0,2	
A825	BESNATE	VA	0,4		0,4	
A826	BESOZZO	VA	0,1		0,1	
A827	BESSUDE	SS	0*		0*	
A831	BETTOLA	PC	0,4		0,4	
A832	BETTONA	PG	0,8		0,8	
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5		0,5	
A835	BEVAGNA	PG	0,6		0,6	
A836	BEVERINO	SP	0,5		0,5	
A837	BEVILACQUA	VR	0,6		0,6	
A839	BEZZECCA	TN	0*		0*	
A841	BIANCAVILLA	CT	0*		0*	
A842	BIANCHI	CS	0,4		0,4	
A843	BIANCO	RC	0,4		0,4	
A844	BIANDRATE	NO	0*		0*	
A845	BIANDRONNO	VA	0,8		0,8	
A846	BIANZANO	BG	0,1		0,1	
A847	BIANZE'	VC	0,6		0,6	
A848	BIANZONE	SO	0*		0*	
A849	BIASSONO	MI	0*		0*	
A850	BIBBIANO	RE	0,5		0,5	
A851	BIBBIENA	AR	0,1		0,1	
A852	BIBBONA	LI	0*		0*	
A853	BIBIANA	TO	0,4		0,4	
A854	BICCARI	FG	0*		0*	
A855	BICINICCO	UD	0,1		0,1	
A856	BIDONI'	OR	0*		0*	
A859	BIELLA	BI	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
A861	BIENNO	BS	0*		0*	
A863	BIENO	TN	0*		0*	
A864	BIENTINA	PI	0*		0*	
A866	BIGARELLO	MN	0,2		0,2	
A870	BINAGO	CO	0,4	8000	0,4	8000
A872	BINASCO	MI	0,5		0,5	
A874	BINETTO	BA	0,4		0,4	
A876	BIOGLIO	BI	0,5		0,5	
A877	BIONAZ	AO	0*		0*	
A878	BIONE	BS	0,45		0,45	
A880	BIRORI	NU	0*		0*	
A881	BISACCIA	AV	0,4		0,4	
A882	BISACQUINO	PA	0,5		0,5	
A883	BISCEGLIE	BA	0,4		0,4	
A884	BISEGNA	AQ	0*		0*	
A885	BISENTI	TE	0,1		0,1	
A887	BISIGNANO	CS	0,8		0,8	
A889	BISTAGNO	AL	0,15		0,15	
A891	BISUSCHIO	VA	0*		0*	
A892	BITETTO	BA	0,4		0,4	
A893	BITONTO	BA	0,4		0,4	
A894	BITRITTO	BA	0,5	10000	0,5	10000
A895	BITTI	NU	0*		0*	
A896	BIVONA	AG	0*		0*	
A897	BIVONGI	RC	0,65	8000	0,65	8000
A898	BIZZARONE	CO	0,4		0,4	
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0*		0*	
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0*		0*	
A903	BLELLO	BG	0*		0*	
A857	BLERA	VT	0,5		0,5	
A904	BLESSAGNO	CO	0,4		0,4	
A905	BLEVIO	CO	0,4		0,4	
M268	BLUFI	PA	0*		0*	
A906	BOARA PISANI	PD	0,2		0,2	
A909	BOBBIO	PC	0,5		0,5	
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0,3		0,3	
A911	BOCA	NO	0*		0*	
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0,1		0,1	
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4		0,4	
A916	BOCENAGO	TN	0*		0*	
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5		0,5	
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,5		0,5	
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,7		0,7	
A922	BOGLIASCO	GE	0,8		0,8	
A925	BOGNANCO	VB	0*		0*	
A929	BOGOGNO	NO	0,4		0,4	
A930	BOIANO	CB	0,4		0,4	
A931	BOISSANO	SV	0,2		0,2	
A932	BOLANO	SP	0,4		0,4	
A933	BOLBENO	TN	0*		0*	
A937	BOLGARE	BG	0*		0*	
A940	BOLLATE	MI	0,2		0,2	
A941	BOLLENGO	TO	0,5		0,5	
A944	BOLOGNA	BO	0,7	12000	0,7	12000
A945	BOLOGNANO	PE	0,4		0,4	
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2		0,2	
A947	BOLOGNOLA	MC	0,4	28000	0,4	28000
A948	BOLOTANA	NU	0*		0*	
A949	BOLSENA	VT	0,4		0,4	
A950	BOLTIERE	BG	0,2		0,2	
A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ	0,2		0,2	
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0*		0*	
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*		0*	
A955	BOMARZO	VT	0,6		0,6	
A956	BOMBA	CH	0,5		0,5	
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5		0,5	
A958	BOMPIETRO	PA	0*		0*	
A959	BOMPORTO	MO	0,3	8000	0,3	8000
A960	BONARCADO	OR	0*		0*	
A961	BONASSOLA	SP	0*		0*	
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2		0,2	
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5		0,5	
A964	BONAVIGO	VR	0,7	8500	0,7	8500
A965	BONDENO	FE	0,6		0,6	
A967	BONDO	TN	0*		0*	
A968	BONDONE	TN	0*		0*	
A970	BONEA	BN	0,8		0,8	
A971	BONEFRO	CB	0*		0*	
A972	BONEMERSE	CR	0,3		0,3	
A973	BONIFATI	CS	0,8		0,8	
A975	BONITO	AV	0,8		0,8	
A976	BONNANARO	SS	0*		0*	
A977	BONO	SS	0*		0*	
A978	BONORVA	SS	0*		0*	
A979	BONVICINO	CN	0*		0*	
A981	BORBONA	RI	0,4		0,4	
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*		0*	
A983	BORDANO	UD	0,2		0,2	
A984	BORDIGHERA	IM	0,2		0,2	
A986	BORDOLANO	CR	0*		0*	
A987	BORE	PR	0,3	8000	0,3	8000
A988	BORETTO	RE	0,2		0,2	
A989	BORGARELLO	PV	0,1		0,1	
A990	BORGARO TORINESE	TO	0,3	11000	0,3	11000
A991	BORGETTO	PA	0,8		0,8	
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,6		0,6	
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5		0,5	
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0*		0*	
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,8		0,8	
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,4		0,4	
B001	BORGHI	FC	0*		0*	
B002	BORGIA	CZ	0,5		0,5	
B003	BORGIALLO	TO	0,2		0,2	
B005	BORGIO VEREZZI	SV	0,6		0,6	
B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,7		0,7	
B009	BORGO D'ALE	VC	0,4		0,4	
B010	BORGO DI TERZO	BG	0*		0*	
B026	BORGO PACE	PU	0,8	8000	0,8	8000
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4		0,4	
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0,1		0,5	8000
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0,6	10000	0,6	10000
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,3		0,3	
B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,55		0,55	
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,8		0,8	
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,5		0,5	
B043	BORGO TICINO	NO	0,5		0,5	
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0,4		0,4	
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,65		0,65	
B006	BORGO VALSUGANA	TN	0*		0*	
A996	BORGO VELINO	RI	0,3		0,3	
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,4		0,4	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
B011	BORGOFORTE	MN	0,8	*	0,8	*
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,5		0,5	
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0,2		0,2	
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,4	8000	0,4	8000
B018	BORGOMALE	CN	0,4		0,4	
B019	BORGOMANERO	NO	0,1	8000	0,1	8000
B020	BORGOMARO	IM	0,65		0,65	
B021	BORGOMASINO	TO	0,4		0,4	
B024	BORGONE SUSA	TO	0,35		0,35	
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2		0,2	
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,6		0,6	
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0*		0*	
B031	BORGORICCO	PD	0,2	7500	0,2	7500
B008	BORGOROSE	RI	0,4		0,4	
B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2		0,2	
B041	BORGOSESIA	VC	0,15		0,15	
B048	BORMIDA	SV	0,8		0,8	
B049	BORMIO	SO	0,5		0,5	
B051	BORNASCO	PV	0,4		0,4	
B054	BORNO	BS	0,5		0,5	
B055	BORONEDDU	OR	0*		0*	
B056	BORORE	NU	0*		0*	
B057	BORRELLO	CH	0*		0*	
B058	BORRIANA	BI	0,5		0,5	
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,4		0,4	
B062	BORTIGALI	NU	0*		0*	
B063	BORTIGIADAS	SS	0*		0*	
B064	BORUTTA	SS	0*		0*	
B067	BORZONASCA	GE	0,2		0,2	
B068	BOSA	NU	0,5		0,5	
B069	BOSARO	RO	0,2		0,2	
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2		0,2	
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4		0,4	
B071	BOSCO MARENGO	AL	0,6		0,6	
B075	BOSCONERO	TO	0,2		0,2	
B076	BOSCOREALE	NA	0,5		0,5	
B077	BOSCOTRECASE	NA	0,1		0,1	
B078	BOSENTINO	TN	0*		0*	
B079	BOSIA	CN	0,3	*	0,3	*
B080	BOSIO	AL	0*		0*	
B081	BOSISIO PARINI	LC	0,5		0,5	
B082	BOSNASCO	PV	0,2	10000	0,2	10000
B083	BOSSICO	BG	0,4		0,4	
B084	BOSSOLASCO	CN	0,5		0,5	
B085	BOTRICELLO	CZ	0,5		0,5	
B086	BOTRUGNO	LE	0,5		0,5	
B088	BOTTANUCO	BG	0*		0*	
B091	BOTTICINO	BS	0*		0*	
B094	BOTTIDDA	SS	0*		0*	
B097	BOVA	RC	0*		0*	
B099	BOVA MARINA	RC	0,4		0,4	
B098	BOVALINO	RC	0,5		0,5	
B100	BOVEGNO	BS	0*		0*	
B101	BOVES	CN	0,6		0,6	
B102	BOVEZZO	BS	0,35		0,35	
A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2		0,2	
B104	BOVINO	FG	0,6		0,6	
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0,6		0,6	
B106	BOVOLENTA	PD	0,7		0,7	
B107	BOVOLONE	VR	0,5		0,5	
B109	BOZZOLE	AL	0,8		0,8	
B110	BOZZOLO	MN	0,4	10000	0,4	10000
B111	BRA	CN	0,6	8000	0,6	8000
B112	BRACCA	BG	0,4	7500	0,4	7500
B114	BRACCIANO	RM	0,6		0,6	
B115	BRACIGLIANO	SA	0,2		0,2	
B116	BRAIES .PRAGS.	BZ	0*		0*	
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,4		0,4	
B118	BRANCALEONE	RC	0,3		0,3	
B120	BRANDICO	BS	0*		0*	
B121	BRANDIZZO	TO	0,6	10000	0,6	10000
B123	BRANZI	BG	0*		0*	
B124	BRAONE	BS	0*		0*	
B126	BREBBIA	VA	0,5		0,5	
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,4		0,8	
B131	BREGANO	VA	0,4		0,4	
B132	BREGANZE	VI	0,5		0,5	
B134	BREGNANO	CO	0,4		0,4	
B135	BREGUZZO	TN	0*		0*	
B136	BREIA	VC	0,2		0,2	
B137	BREMBATE	BG	0,4		0,4	
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,5		0,5	
B140	BREMBILLA	BG	0,5		0,5	
B141	BREMBIO	LO	0,2	8000	0,2	8000
B142	BREME	PV	0,4		0,4	
B143	BRENDOLA	VI	0,3		0,3	
B144	BRENNA	CO	0,5		0,5	
B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ	0*		0*	
B149	BRENO	BS	0,4	*	0,4	*
B150	BRENTA	VA	0,4	8000	0,4	8000
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,8		0,8	
B153	BRENTONICO	TN	0*		0*	
B154	BRENZONE	VR	0*		0*	
B156	BRESCELLO	RE	0,3		0,3	
B157	BRESCIA	BS	0*		0*	
B158	BRESIMO	TN	0*		0*	
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3		0,3	
B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ	0,2		0,2	
B161	BRESSANVIDO	VI	0,2		0,2	
B162	BRESSO	MI	0,8	10000	0,8	10000
B165	BREZ	TN	0*		0*	
B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0,5		0,5	
B167	BRIAGLIA	CN	0,5		0,5	
B169	BRIATICO	VV	0,4	7500	0,4	7500
B171	BRICHERASIO	TO	0,5	7500	0,5	7500
B172	BRIENNO	CO	0,4		0,4	
B173	BRIENZA	PZ	0,3		0,3	
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1		0,1	
B176	BRIGA NOVARESE	NO	0,2		0,3	
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,6		0,6	
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*		0*	
B180	BRINDISI	BR	0,8	10000	0,8	10000
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0,1		0,1	
B182	BRINZIO	VA	0,4		0,4	
B183	BRIONA	NO	0,4		0,4	
B184	BRIONE	BS	0,4	10000	0,4	10000
B185	BRIONE	TN	0*		0*	
B187	BRIOSCO	MI	0,4	8500	0,4	8500
B188	BRISIGHELLA	RA	0,5		0,5	
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5		0,5	
B192	BRISSOGNE	AO	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
B193	BRITTOLI	PE	0,5		0,5	
B194	BRIVIO	LC	0*		0*	
B195	BROCCOSTELLA	FR	0,5		0,5	
B196	BROGLIANO	VI	0,7		0,7	
B197	BROGNATURO	VV	0,2		0,2	
B198	BROLO	ME	0*		0*	
B200	BRONDELLO	CN	0,4		0,4	
B201	BRONI	PV	0,5	10000	0,5	10000
B202	BRONTE	CT	0,7	12000	0,7	12000
B203	BRONZOLO .BRANZOLL.	BZ	0,2		0,2	
B204	BROSSASCO	CN	0,5		0,5	
B205	BROSSO	TO	0*		0*	
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0*		0*	
B209	BROZOLO	TO	0,5		0,5	
B212	BRUGHERIO	MI	0,5		0,5	
B213	BRUGINE	PD	0,8	9000	0,8	9000
B214	BRUGNATO	SP	0*		0*	
B215	BRUGNERA	PN	0,6		0,6	
B216	BRUINO	TO	0,5		0,5	
B217	BRUMANO	BG	0*		0*	
B218	BRUNATE	CO	0,5	15000	0,7	15000
B219	BRUNELLO	VA	0*		0*	
B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	0*		0*	
B221	BRUNO	AT	0,4		0,4	
B223	BRUSAPORTO	BG	0*		0*	
B225	BRUSASCO	TO	0,4		0,4	
B227	BRUSCIANO	NA	0,5	7500	0,5	7500
B228	BRUSIMPIANO	VA	0*		0*	
B229	BRUSNENGO	BI	0,5		0,6	
B230	BRUSSON	AO	0*		0*	
B232	BRUZOLO	TO	0,45		0,45	
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0,5		0,5	
B235	BUBBIANO	MI	0,6		0,6	
B236	BUBBIO	AT	0,4		0,4	
B237	BUCCHERI	SR	0*		0*	
B238	BUCCHIANICO	CH	0,8		0,8	
B239	BUCCIANO	BN	0,8		0,8	
B240	BUCCINASCO	MI	0*		0*	
B242	BUCCINO	SA	0*		0*	
B243	BUCINE	AR	0,1		0,1	
B246	BUDDUSO'	SS	0,6		0,6	
B247	BUDOIA	PN	0*		0*	
B248	BUDONI	NU	0,2		0,2	
B249	BUDRIO	BO	0,2		0,2	
B250	BUGGERRU	CA	0,5		0,5	
B251	BUGGIANO	PT	0,5	10000	0,5	10000
B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0*		0*	
B256	BUGNARA	AQ	0*		0*	
B258	BUGUGGIATE	VA	0,5		0,5	
B259	BUJA	UD	0*		0*	
B261	BULCIAGO	LC	0,4		0,4	
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,18		0,18	
B264	BULTEI	SS	0*		0*	
B265	BULZI	SS	0*		0*	
B266	BUONABITACOLO	SA	0,3		0,3	
B267	BUONALBERGO	BN	0*		0*	
B269	BUONCONVENTO	SI	0,2		0,2	
B270	BUONVICINO	CS	0,5		0,5	
B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,4		0,4	
B274	BURCEI	CA	0,5		0,5	
B275	BURGIO	AG	0*		0*	
B276	BURGOS	SS	0*		0*	
B278	BURIASCO	TO	0,2		0,2	
B279	BUROLO	TO	0,3		0,3	
B280	BURONZO	VC	0*		0*	
B281	BUSACHI	OR	0*		0*	
B282	BUSALLA	GE	0,5		0,5	
B283	BUSANA	RE	0*		0*	
B284	BUSANO	TO	0,2		0,2	
B285	BUSCA	CN	0,4		0,4	
B286	BUSCATE	MI	0,4	8000	0,4	8000
B287	BUSCEMI	SR	0,5		0,5	
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5		0,5	
B289	BUSNAGO	MI	0*		0*	
B292	BUSSERO	MI	0,5		0,5	
B293	BUSSETO	PR	0,6	10000	0,6	10000
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0,1		0,1	
B295	BUSSO	CB	0*		0*	
B296	BUSSOLENGO	VR	0,5		0,5	
B297	BUSSOLENO	TO	0,65		0,65	
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0,4	8000	0,4	8000
B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2		0,2	
B302	BUTERA	CL	0,25		0,25	
B303	BUTI	PI	0,2		0,2	
B304	BUTTAPIETRA	VR	0,4		0,4	
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,55		0,55	
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0,4	6000	0,4	6000
B309	BUTTRIO	UD	0,2		0,2	
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2		0,2	
B311	CABELLA LIGURE	AL	0,3	*	0,3	*
B313	CABIATE	CO	0,65	11000	0,65	11000
B314	CABRAS	OR	0*		0*	
B315	CACCAMO	PA	0,5		0,5	
B319	CACCURI	KR	0*		0*	
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0,4		0,4	
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,4		0,4	
B332	CADEO	PC	0,8	10000	0,8	10000
B335	CADERZONE	TN	0*		0*	
B345	CADONEGHE	PD	0,5		0,5	
B346	CADORAGO	CO	0,6		0,6	
B347	CADREZZATE	VA	0,4		0,4	
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0,1		0,1	
B350	CAFASSE	TO	0*		0*	
B351	CAGGIANO	SA	0,5		0,5	
B352	CAGLI	PU	0,6		0,6	
B354	CAGLIARI	CA	0,7	*	0,7	*
B355	CAGLIO	CO	0*		0*	
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*		0*	
B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2		0,2	
B359	CAGNO	CO	0,1		0,1	
B360	CAGNO'	TN	0*		0*	
B361	CAIANELLO	CE	0,5		0,5	
B362	CAIAZZO	CE	0,3		0,3	
B364	CAINES .KUENS.	BZ	0*		0*	
B365	CAINO	BS	0*		0*	
B366	CAIOLO	SO	0,2		0,2	
B367	CAIRANO	AV	0*		0*	
B368	CAIRATE	VA	0,5		0,5	
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,5		0,5	
B371	CAIVANO	NA	0,8		0,8	
B374	CALABRITTO	AV	0,4		0,4	
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0,4		0,4	
B376	CALAMANDRANA	AT	0,5		0,5	
B377	CALAMONACI	AG	0,2		0,2	
B378	CALANGIANUS	SS	0,2		0,2	
B379	CALANNA	RC	0,2		0,2	
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0,4	8000	0,4	8000
B381	CALASCIBETTA	EN	0*		0*	
B382	CALASCIO	AQ	0*		0*	
B383	CALASETTA	CA	0,4		0,4	
B384	CALATABIANO	CT	0,2		0,2	
B385	CALATAFIMI	TP	0,5		0,5	
B386	CALAVINO	TN	0*		0*	
B388	CALCATA	VT	0,5		0,5	
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*		0*	
B390	CALCI	PI	0,8	9000	0,8	9000
B391	CALCIANO	MT	0*		0*	
B392	CALCINAIA	PI	0,4		0,4	
B393	CALCINATE	BG	0*		0*	
B394	CALCINATO	BS	0,2		0,2	
B395	CALCIO	BG	0,5		0,5	
B396	CALCO	LC	0,45	15000	0,45	15000
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE.	BZ	0*		0*	
B398	CALDAROLA	MC	0,3		0,3	
B399	CALDERARA DI RENO	BO	0,5		0,5	
B400	CALDES	TN	0*		0*	
B402	CALDIERO	VR	0,4		0,4	
B403	CALDOGNO	VI	0,3		0,3	
B404	CALDONAZZO	TN	0*		0*	
B405	CALENDASCO	PC	0,1		0,1	
B406	CALENZANO	FI	0*		0,3	7500
B408	CALESTANO	PR	0,4		0,4	
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*		0*	
B409	CALICE LIGURE	SV	0,4		0,4	
B413	CALIMERA	LE	0,6		0,6	
B415	CALITRI	AV	0,2		0,2	
B416	CALIZZANO	SV	0*		0*	
B417	CALLABIANA	BI	0,6		0,6	
B418	CALLIANO	AT	0,4		0,4	
B419	CALLIANO	TN	0*		0*	
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0,2		0,2	
B424	CALOPEZZATI	CS	0*		0*	
B425	CALOSSO	AT	0,5		0,5	
B426	CALOVETO	CS	0*		0*	
B427	CALTABELLOTTA	AG	0*		0*	
B428	CALTAGIRONE	CT	0*		0*	
B429	CALTANISSETTA	CL	0,6		0,6	
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4		0,4	
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4		0,4	
B432	CALTO	RO	0,5		0,8	
B433	CALTRANO	VI	0,2		0,2	
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,5		0,5	
B435	CALUSO	TO	0,5		0,5	
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0,4	7500	0,4	7500
B437	CALVANICO	SA	0,2		0,2	
B439	CALVATONE	CR	0,2		0,2	
B440	CALVELLO	PZ	0*		0*	
B441	CALVENE	VI	0,5		0,5	
B442	CALVENZANO	BG	0,3		0,3	
B443	CALVERA	PZ	0,2		0,2	
B444	CALVI	BN	0,2		0,2	
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4		0,4	
B445	CALVI RISORTA	CE	0,2		0,2	
B447	CALVIGNANO	PV	0*		0*	
B448	CALVIGNASCO	MI	0,2		0,2	
B450	CALVISANO	BS	0,5		0,5	
B452	CALVIZZANO	NA	0,4		0,4	
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,8		0,8	
B455	CAMAIORE	LU	0,2		0,2	
B456	CAMAIRAGO	LO	0,4		0,4	
B457	CAMANDONA	BI	0,5		0,5	
B460	CAMASTRA	AG	0,4		0,4	
B461	CAMBIAGO	MI	0,5		0,5	
B462	CAMBIANO	TO	0,4		0,4	
B463	CAMBIASCA	VB	0,4	8000	0,4	8000
B465	CAMBURZANO	BI	0,5		0,5	
B467	CAMERANA	CN	0,6		0,6	
B468	CAMERANO	AN	0,5		0,5	
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*		0*	
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0,4		0,4	
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5		0,5	
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4		0,4	
B473	CAMERI	NO	0,4	8500	0,4	8500
B474	CAMERINO	MC	0,4		0,4	
B476	CAMEROTA	SA	0,5		0,5	
B477	CAMIGLIANO	CE	0,4		0,4	
B479	CAMINATA	PC	0*		0*	
B481	CAMINI	RC	0,5	7500	0,5	7500
B482	CAMINO	AL	0,5		0,5	
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0,2		0,2	
B484	CAMISANO	CR	0,1		0,1	
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2		0,2	
B486	CAMMARATA	AG	0,5		0,5	
B489	CAMO	CN	0,5		0,5	
B490	CAMOGLI	GE	0*		0*	
B492	CAMPAGNA	SA	0,2		0,2	
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4		0,4	
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3		0,3	
B497	CAMPAGNATICO	GR	0		0	
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0,2		0,2	
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*		0*	
B500	CAMPANA	CS	0*		0*	
B501	CAMPARADA	MI	0,5		0,5	
B502	CAMPEGINE	RE	0,2		0,2	
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	0,3		0,3	
B505	CAMPERTOGNO	VC	0,7		0,7	
B507	CAMPI BISENZIO	FI	0,6		0,6	
B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,6		0,6	
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,6		0,6	
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0,5	7500	0,5	7500
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,4		0,4	
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	0,3		0,4	
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*		0*	
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*		0*	
B515	CAMPLI	TE	0,8		0,8	
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,6		0,6	
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*		0*	
B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ	0*		0*	
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,5		0,5	
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0*		0*	
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,5		0,5	
B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
B519	CAMPOBASSO	CB	0,8		0,8	
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4		0,4	
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,8		0,8	
B522	CAMPOCHIARO	CB	0*		0*	
B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4		0,4	
B525	CAMPODENNO	TN	0*		0*	
B527	CAMPODIMELE	LT	0,4		0,4	
B528	CAMPODIPIETRA	CB	0,4		0,4	
B530	CAMPODOLCINO	SO	0*		0*	
B531	CAMPODORO	PD	0,4		0,4	
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2		0,2	
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2		0,2	
B534	CAMPOFILONE	AP	0,7		0,7	
B535	CAMPOFIORITO	PA	0*		0*	
B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*		0*	
B537	CAMPOFRANCO	CL	0*		0*	
B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,4		0,4	
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,3		0,3	
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,8		0,8	
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5		0,5	
B544	CAMPOLIETO	CB	0,2		0,2	
B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	0*		0*	
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,6	7500	0,6	7500
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*		0*	
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,8		0,8	
B550	CAMPOMARINO	CB	0,6		0,6	
B551	CAMPOMORONE	GE	0,8		0,8	
B554	CAMPONOGARA	VE	0,6		0,6	
B555	CAMPORA	SA	0*		0*	
B556	CAMPOREALE	PA	0*		0*	
B557	CAMPORGIANO	LU	0,5		0,5	
B559	CAMPOROSSO	IM	0,4		0,4	
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	0,2		0,2	
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,4		0,4	
B563	CAMPOSAMPIERO	PD	0,4	10500	0,4	10500
B565	CAMPOSANO	NA	0,5		0,5	
B566	CAMPOSANTO	MO	0,4		0,4	
B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*		0*	
B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*		0*	
B572	CAMUGNANO	BO	0,6		0,6	
B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*		0*	
B573	CANALE	CN	0,6		0,6	
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5		0,5	
B576	CANALE MONTERANO	RM	0,8		0,8	
B578	CANARO	RO	0,7	7500	0,7	7500
B579	CANAZEI	TN	0*		0*	
B580	CANCELLARA	PZ	0,1		0,1	
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0,8	10000	0,8	10000
B582	CANDA	RO	0,5		0,5	
B584	CANDELA	FG	0,4		0,4	
B586	CANDELO	BI	0,5		0,5	
B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5		0,5	
B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,6		0,6	
B589	CANDIANA	PD	0,4		0,4	
B590	CANDIDA	AV	0,5		0,5	
B591	CANDIDONI	RC	0,5		0,5	
B592	CANDIOLO	TO	0,5	10000	0,5	10000
B593	CANEGRATE	MI	0,3	9000	0,3	9000
B594	CANELLI	AT	0,5		0,5	
B597	CANEPINA	VT	0*		0*	
B598	CANEVA	PN	0,4		0,4	
B599	CANEVINO	PV	0,4		0,4	
B602	CANICATTI'	AG	0,4		0,4	
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,4		0,8	8000
B604	CANINO	VT	0,4		0,4	
B605	CANISCHIO	TO	0*		0*	
B606	CANISTRO	AQ	0,3		0,3	
B607	CANNA	CS	0*		0*	
B608	CANNALONGA	SA	0*		0*	
B609	CANNARA	PG	0,3	10000	0,3	10000
B610	CANNERO RIVIERA	VB	0*		0*	
B613	CANNETO PAVESE	PV	0,4		0,4	
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	0,4		0,4	
B615	CANNOBIO	VB	0		0	
B616	CANNOLE	LE	0*		0*	
B617	CANOLO	RC	0,2		0,2	
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4		0,4	
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4		0,4	
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,8		0,8	
B621	CANOSIO	CN	0*		0*	
C669	CANOSSA	RE	0,2		0,2	
B624	CANSANO	AQ	0*		0*	
B626	CANTAGALLO	PO	0,8		0,8	
B627	CANTALICE	RI	0,4		0,4	
B628	CANTALUPA	TO	0,4		0,4	
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,8		0,8	
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,45		0,45	
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5		0,5	
B633	CANTARANA	AT	0,7		0,7	
B634	CANTELLO	VA	0,2		0,2	
B635	CANTERANO	RM	0*		0*	
B636	CANTIANO	PU	0,5		0,5	
B637	CANTOIRA	TO	0,4		0,4	
B639	CANTU'	CO	0*		0*	
B640	CANZANO	TE	0,4		0,4	
B641	CANZO	CO	0,7		0,7	
B642	CAORLE	VE	0,5		0,5	
B643	CAORSO	PC	0*		0*	
B644	CAPACCIO	SA	0,8		0,8	
B645	CAPACI	PA	0,5		0,5	
B646	CAPALBIO	GR	0*		0*	
B647	CAPANNOLI	PI	0,4		0,4	
B648	CAPANNORI	LU	0,5	13000	0,5	13000
B649	CAPENA	RM	0,8		0,8	
B650	CAPERGNANICA	CR	0*		0*	
B651	CAPESTRANO	AQ	0*		0*	
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,5		0,5	
B655	CAPISTRANO	VV	0,5		0,5	
B656	CAPISTRELLO	AQ	0,52		0,52	
B658	CAPITIGNANO	AQ	0*		0*	
B660	CAPIZZI	ME	0*		0*	
B661	CAPIZZONE	BG	0*		0*	
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2		0,2	
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5		0,5	
B663	CAPODIMONTE	VT	0,3		0,3	
B667	CAPODRISE	CE	0,2		0,2	
B669	CAPOLIVERI	LI	0,4		0,4	
B670	CAPOLONA	AR	0,5		0,5	
B671	CAPONAGO	MI	0*		0*	
B672	CAPORCIANO	AQ	0*		0*	
B674	CAPOSELE	AV	0,4		0,4	
B675	CAPOTERRA	CA	0,5	7500	0,5	7500
B676	CAPOVALLE	BS	0,4		0,4	
B677	CAPPADOCIA	AQ	0*		0*	
B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*		0*	
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0,5		0,5	
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2		0,2	
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,5		0,5	
B682	CAPRACOTTA	IS	0,5		0,5	
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,4		0,4	
B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0,2		0,2	
B686	CAPRALBA	CR	0,4		0,4	
B688	CAPRANICA	VT	0,2		0,2	
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0,8		0,8	
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4		0,4	
B691	CAPRAROLA	VT	0,5		0,5	
B692	CAPRAUNA	CN	0*		0*	
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0,1		0,1	
B694	CAPREZZO	VB	0*		0*	
B696	CAPRI	NA	0,5		0,5	
B695	CAPRI LEONE	ME	0,2		0,2	
B697	CAPRIANA	TN	0*		0*	
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0,5		0,5	
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,35		0,35	
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4		0,4	
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0,4	*	0,4	*
B705	CAPRIE	TO	0,2		0,2	
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0*		0*	
B707	CAPRIGLIO	AT	0,6		0,6	
B708	CAPRILE	BI	0,6		0,6	
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,5		0,5	
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,8		0,8	
B711	CAPRIOLO	BS	0*		0*	
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0,6	8000	0,6	8000
B715	CAPUA	CE	0,5		0,5	
B716	CAPURSO	BA	0*		0*	
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	0*		0*	
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4		0,4	
B719	CARAGLIO	CN	0,4		0,4	
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2		0,2	
B722	CARAMANICO TERME	PE	0,2		0,2	
B723	CARANO	TN	0*		0*	
B724	CARAPELLE	FG	0,5		0,5	
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*		0*	
B726	CARASCO	GE	0*		0*	
B727	CARASSAI	AP	0,7		0,7	
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,6		0,6	
B730	CARATE URIO	CO	0*		0*	
B731	CARAVAGGIO	BG	0,5		0,5	
B732	CARAVATE	VA	0,2		0,2	
B733	CARAVINO	TO	0,5		0,5	
B734	CARAVONICA	IM	0,8		0,8	
B735	CARBOGNANO	VT	0,4		0,4	
B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,5		0,5	
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,2		0,2	
B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2		0,2	
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0,5		0,5	
B742	CARBONATE	CO	0*		0*	
B743	CARBONE	PZ	0,2		0,2	
B744	CARBONERA	TV	0,7		0,7	
B745	CARBONIA	CA	0,4		0,4	
B748	CARCARE	SV	0,62		0,8	13000
B749	CARCERI	PD	0,5		0,5	
B752	CARCOFORO	VC	0*		0*	
B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0*		0*	
B755	CARDE'	CN	0,5		0,5	
M285	CARDEDU	NU	0*		0*	
B756	CARDETO	RC	0,8		0,8	
B758	CARDINALE	CZ	0*		0*	
B759	CARDITO	NA	0,4		0,4	
B760	CAREGGINE	LU	0*		0*	
B762	CAREMA	TO	0,2		0,2	
B763	CARENNO	LC	0,3		0,3	
B765	CARENTINO	AL	0*		0*	
B766	CARERI	RC	0,4		0,4	
B767	CARESANA	VC	0,5		0,5	
B768	CARESANABLOT	VC	0*		0*	
B769	CAREZZANO	AL	0*		0*	
B771	CARFIZZI	KR	0*		0*	
B772	CARGEGHE	SS	0*		0*	
B774	CARIATI	CS	0,4		0,4	
B776	CARIFE	AV	0,2		0,2	
B777	CARIGNANO	TO	0,5	*	0,5	*
B778	CARIMATE	CO	0,35		0,35	
B779	CARINARO	CE	0,4		0,4	
B780	CARINI	PA	0,4		0,4	
B781	CARINOLA	CE	0,8		0,8	
B782	CARISIO	VC	0*		0*	
B783	CARISOLO	TN	0*		0*	
B784	CARLANTINO	FG	0,2		0,2	
B785	CARLAZZO	CO	0*		0*	
B787	CARLENTINI	SR	0,5		0,5	
B788	CARLINO	UD	0,4		0,4	
B789	CARLOFORTE	CA	0,2		0,4	
B790	CARLOPOLI	CZ	0,1		0,1	
B791	CARMAGNOLA	TO	0,4		0,4	
B792	CARMIANO	LE	0,7		0,7	
B794	CARMIGNANO	PO	0,2		0,2	
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*		0*	
B796	CARNAGO	VA	0,4		0,4	
B798	CARNATE	MI	0,5		0,5	
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4		0,4	
B802	CAROLEI	CS	0,8		0,8	
B803	CARONA	BG	0*		0*	
B804	CARONIA	ME	0,4		0,4	
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2		0,2	
B807	CARONNO VARESINO	VA	0,1		0,1	
B808	CAROSINO	TA	0,5		0,5	
B809	CAROVIGNO	BR	0,5		0,5	
B810	CAROVILLI	IS	0,2		0,2	
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0*		0*	
B813	CARPANZANO	CS	0,5		0,5	
B814	CARPASIO	IM	0*		0*	
B816	CARPEGNA	PU	0,4		0,4	
B817	CARPENEDOLO	BS	0*		0*	
B818	CARPENETO	AL	0,5		0,5	
B819	CARPI	MO	0,5		0,5	
B820	CARPIANO	MI	0,2	13200	0,2	13200
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0*		0*	
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,5		0,5	
B825	CARPINETI	RE	0*		0*	
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,8		0,8	
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4		0,4	
B829	CARPINO	FG	0,5		0,5	
B830	CARPINONE	IS	0,1		0,1	
B832	CARRARA	MS	0,1		0,1	
B835	CARRE'	VI	0,2		0,2	
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*		0*	
B838	CARRO	SP	0*		0*	
B839	CARRODANO	SP	0*		0*	
B840	CARROSIO	AL	0*		0*	
B841	CARRU'	CN	0*		0*	
B842	CARSOLI	AQ	0,6		0,6	
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2		0,2	
B845	CARTIGNANO	CN	0,3		0,3	
B846	CARTOCETO	PU	0,5		0,5	
B847	CARTOSIO	AL	0*		0*	
B848	CARTURA	PD	0,3		0,3	
B850	CARUGATE	MI	0,4		0,4	
B851	CARUGO	CO	0,2		0,2	
B853	CARUNCHIO	CH	0,5		0,5	
B854	CARVICO	BG	0,5		0,5	
B856	CARZANO	TN	0*		0*	
B857	CASABONA	KR	0,6		0,6	
B858	CASACALENDA	CB	0,5		0,5	
B859	CASACANDITELLA	CH	0,8	8000	0,8	8000
B860	CASAGIOVE	CE	0,6		0,6	
B870	CASAL CERMELLI	AL	0,2		0,2	
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,8	5000	0,8	5000
B895	CASAL VELINO	SA	0,4		0,4	
B861	CASALANGUIDA	CH	0,1		0,1	
B862	CASALATTICO	FR	0,5		0,5	
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5		0,5	
B865	CASALBORDINO	CH	0,5		0,5	
B866	CASALBORE	AV	0,2		0,2	
B867	CASALBORGONE	TO	0,5		0,5	
B868	CASALBUONO	SA	0*		0*	
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,5		0,5	
B871	CASALCIPRANO	CB	0*		0*	
B873	CASALDUNI	BN	0,8		0,8	
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5		0,5	
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3		0,3	
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2		0,5	
B875	CASALE LITTA	VA	0,4		0,4	
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4		0,4	
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,5	12000	0,5	12000
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2		0,2	
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,6	8000	0,6	8000
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*		0*	
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2		0,2	
B886	CASALEONE	VR	0,4		0,4	
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2		0,2	
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*		0*	
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2		0,2	
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*		0*	
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0,25		0,25	
B892	CASALFIUMANESE	BO	0,3		0,3	
B893	CASALGRANDE	RE	0,5	12000	0,5	12000
B894	CASALGRASSO	CN	0,4		0,4	
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,5		0,5	
B897	CASALINO	NO	0*		0*	
B898	CASALMAGGIORE	CR	0,2		0,2	
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2		0,2	
B900	CASALMORANO	CR	0,1		0,35	
B901	CASALMORO	MN	0,1		0,1	
B902	CASALNOCETO	AL	0,2		0,2	
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5		0,5	
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0,5		0,5	
B907	CASALOLDO	MN	0,2		0,2	
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,4	10000	0,4	10000
B911	CASALROMANO	MN	0,8		0,8	
B912	CASALSERUGO	PD	0,5		0,5	
B916	CASALUCE	CE	0,5		0,5	
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2		0,2	
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5		0,5	
B919	CASALVIERI	FR	0,6		0,6	
B920	CASALVOLONE	NO	0*		0*	
B921	CASALZUIGNO	VA	0,7	9000	0,7	9000
B922	CASAMARCIANO	NA	0,35		0,35	
B923	CASAMASSIMA	BA	0*		0*	
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0,8		0,8	
B925	CASANDRINO	NA	0,6		0,6	
B928	CASANOVA ELVO	VC	0,6	10000	0,6	10000
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,8		0,8	
B929	CASANOVA LONATI	PV	0*		0*	
B932	CASAPE	RM	0,2		0,2	
M260	CASAPESENNA	CE	0,5	*	0,5	*
B933	CASAPINTA	BI	0,3		0,3	
B934	CASAPROTA	RI	0,1		0,1	
B935	CASAPULLA	CE	0,1		0,1	
B936	CASARANO	LE	0,6		0,6	
B937	CASARGO	LC	0*		0*	
B938	CASARILE	MI	0,38	*	0,38	*
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*		0*	
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,5	7747	0,5	7747
B941	CASASCO	AL	0,4		0,4	
B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2		0,2	
B943	CASATENOVO	LC	0,35		0,35	
B945	CASATISMA	PV	0,2		0,2	
B946	CASAVATORE	NA	0,5		0,5	
B947	CASAZZA	BG	0,5		0,5	
B948	CASCIA	PG	0,4		0,4	
B949	CASCIAGO	VA	0,8		0,8	
A559	CASCIANA TERME	PI	0,5		0,5	
B950	CASCINA	PI	0,4		0,4	
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5		0,5	
B954	CASEI GEROLA	PV	0*		0*	
B955	CASELETTE	TO	0,3		0,3	
B956	CASELLA	GE	0,3		0,3	
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,4		0,4	
B961	CASELLE LANDI	LO	0,1		0,1	
B958	CASELLE LURANI	LO	0,3	8000	0,3	8000
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2		0,2	
B963	CASERTA	CE	0,4		0,4	
B965	CASIER	TV	0,4		0,4	
B966	CASIGNANA	RC	0,5		0,5	
B967	CASINA	RE	0,3		0,3	
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0,4		0,4	
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,3		0,3	
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,25	11117,08	0,2511117,08	
B978	CASNIGO	BG	0*		0*	
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4		0,4	
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,8		0,8	
B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,8		0,8	
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*		0*	
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5		0,5	
B985	CASOLI	CH	0,6		0,6	
B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4		0,4	
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4		0,4	
B989	CASOREZZO	MI	0,2		0,2	
B990	CASORIA	NA	0,8		0,8	
B991	CASORZO	AT	0,8		0,8	
A472	CASPERIA	RI	0,5		0,5	
B993	CASPOGGIO	SO	0*		0*	
B994	CASSACCO	UD	0,2		0,2	
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,5		0,5	
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*		0*	
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3		0,3	
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5		0,5	
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,5		0,5	
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0,45		0,45	
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,6	11500	0,6	11500
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*		0*	
C006	CASSARO	SR	0*		0*	
C007	CASSIGLIO	BG	0,4		0,4	
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5		0,5	
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2		0,2	
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*		0*	
C022	CASSINASCO	AT	0,5		0,5	
C027	CASSINE	AL	0,6		0,6	
C030	CASSINELLE	AL	0,3		0,3	
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2		0,2	
C034	CASSINO	FR	0,5		0,5	
C037	CASSOLA	VI	0*		0*	
C038	CASSOLNOVO	PV	0,7		0,7	
C041	CASTAGNARO	VR	0,8		0,8	
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,5		0,5	
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5		0,5	
C046	CASTAGNITO	CN	0,2		0,2	
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4		0,4	
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2		0,2	
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,4		0,4	
C050	CASTANA	PV	0,1		0,1	
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,6	7500	0,8	7500
C053	CASTEGGIO	PV	0,6		0,6	
C055	CASTEGNATO	BS	0*		0*	
C056	CASTEGNERO	VI	0,2		0,2	
C058	CASTEL BARONIA	AV	0,1		0,1	
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,5		0,5	
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,5		0,5	
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,5		0,5	
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4		0,4	
C071	CASTEL COLONNA	AN	0*		0*	
C183	CASTEL CONDINO	TN	0*		0*	
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,4		0,4	
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,5		0,5	
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2		0,2	
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*		0*	
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0,4		0,4	
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,5		0,5	
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,5		0,5	
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,7	10000	0,7	10000
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0*		0*	
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*		0*	
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,5		0,5	
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*		0*	
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2		0,2	
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0,1		0,1	
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4		0,4	
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,5		0,5	
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,7		0,7	
C115	CASTEL GABBIANO	CR	0*		0*	
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5		0,5	
C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4		0,4	
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,4		0,4	
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*		0*	
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,5		0,5	
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0,3		0,3	
C208	CASTEL MELLA	BS	0*		0*	
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,4		0,4	
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,5		0,5	
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2		0,2	
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2		0,2	
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4		0,4	
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2		0,2	
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*		0*	
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,5		0,5	
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2		0,2	
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,4		0,4	
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*		0*	
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5		0,5	
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*		0*	
C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,5		0,5	
C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*		0*	
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4		0,4	
C057	CASTELBALDO	PD	0,6		0,6	
C059	CASTELBELFORTE	MN	0,5		0,5	
C060	CASTELBELLINO	AN	0,4		0,4	
C062	CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS.	BZ	0*		0*	
C063	CASTELBIANCO	SV	0,3		0,3	
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*		0*	
C067	CASTELBUONO	PA	0,2		0,2	
C069	CASTELCIVITA	SA	0,2	8000	0,2	8000
C072	CASTELCOVATI	BS	0*		0*	
C073	CASTELCUCCO	TV	0,1		0,1	
C074	CASTELDACCIA	PA	0*		0*	
C080	CASTELDELCI	PU	0,4		0,4	
C081	CASTELDELFINO	CN	0*		0*	
C089	CASTELDIDONE	CR	0,4		0,4	
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,47		0,47	
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,4		0,4	
C103	CASTELFONDO	TN	0*		0*	
C104	CASTELFORTE	LT	0,2		0,2	
C105	CASTELFRANCI	AV	0,3		0,3	
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,45		0,45	
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,4		0,4	
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,8		0,8	
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*		0*	
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0,3	12000	0,3	12000
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5		0,5	
C120	CASTELGRANDE	PZ	0*		0*	
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,8		0,8	
C123	CASTELGUIDONE	CH	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
C125	CASTELLABATE	SA	0,4		0,4	
C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,8		0,8	
C127	CASTELL'ALFERO	AT	0,1		0,1	
C128	CASTELLALTO	TE	0,2		0,2	
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15		0,15	
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,1		0,1	
C133	CASTELLAMONTE	TO	0,1		0,1	
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,4		0,4	
C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*		0*	
C136	CASTELLANETA	TA	0,5		0,5	
C137	CASTELLANIA	AL	0,5	*	0,5	*
C139	CASTELLANZA	VA	0,3		0,3	
C140	CASTELLAR	CN	0,2		0,2	
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*		0*	
C141	CASTELLARANO	RE	0,5		0,5	
C143	CASTELLARO	IM	0,4		0,4	
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0,63		0,63	
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,5		0,5	
C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,4		0,4	
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,6	10000	0,6	10000
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4		0,4	
C153	CASTELLEONE	CR	0,53		0,53	
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4		0,4	
C154	CASTELLERO	AT	0,4		0,4	
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0*		0*	
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,4		0,4	
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0,2	*	0,2	*
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,5		0,5	
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2		0,2	
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0,2		0,2	
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0,35		0,35	
C165	CASTELLETTO STURA	CN	0,2		0,2	
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,5		0,5	
C169	CASTELLI	TE	0,4		0,4	
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2		0,2	
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5		0,5	
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4		0,4	
C173	CASTELLINALDO	CN	0,5		0,5	
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0,4		0,4	
C176	CASTELLINO TANARO	CN	0,4		0,4	
C177	CASTELLIRI	FR	0,8		0,8	
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,5		0,5	
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5		0,5	
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,68		0,68	
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,6	8000	0,6	8000
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,6		0,6	
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0,2		0,2	
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0,4		0,4	
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5		0,5	
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2		0,2	
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,4	7500	0,4	7500
C194	CASTELLO TESINO	TN	0*		0*	
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*		0*	
C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,4		0,4	
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0,2		0,2	
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,1		0,1	
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*		0*	
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,4		0,4	
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5		0,5	
C205	CASTELMAGNO	CN	0,2		0,2	
C206	CASTELMARTE	CO	0*		0*	
C207	CASTELMASSA	RO	0,8	12000	0,8	12000
C197	CASTELMAURO	CB	0,1		0,1	
C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*		0*	
C210	CASTELMOLA	ME	0,5		0,5	
C213	CASTELNOVETTO	PV	0,8		0,8	
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0,5		0,7	
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*		0*	
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2		0,2	
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2		0,2	
C216	CASTELNUOVO	TN	0*		0*	
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3		0,3	
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,8	*	0,8	*
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,5		0,5	
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,5		0,5	
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,8		0,8	
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0,5		0,5	
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2	8000	0,2	8000
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2		0,2	
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*		0*	
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4		0,4	
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*		0*	
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5		0,5	
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,8		0,8	
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,8		0,8	
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4	8000	0,4	8000
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,4		0,4	
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,5		0,5	
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,4		0,4	
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2		0,2	
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,6		0,6	
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*		0*	
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4		0,4	
C246	CASTELPETROSO	IS	0,5	8000	0,5	8000
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,3	*	0,3	*
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3	8000	0,3	8000
C250	CASTELPOTO	BN	0,4		0,4	
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0,5		0,5	
C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ	0*		0*	
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2		0,2	
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5		0,5	
C272	CASTELSARDO	SS	0,8		0,8	
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*		0*	
B968	CASTELSILANO	KR	0,5		0,5	
C274	CASTELSPINA	AL	0,1		0,1	
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2		0,2	
C181	CASTELVECCANA	VA	0,2		0,2	
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0*		0*	
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*		0*	
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2		0,2	
C280	CASTELVENERE	BN	0,5		0,5	
B129	CASTELVERDE	CR	0,4		0,4	
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4		0,4	
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2		0,2	
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,4		0,4	
C286	CASTELVETRANO	TP	0*		0*	
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0,2		0,2	
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3		0,3	
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2		0,2	
C292	CASTENASO	BO	0,1		0,1	
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2		0,2	
M288	CASTIADAS	CA	0*		0*	
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5		0,5	
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4		0,4	
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2		0,2	
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4		0,4	
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,5		0,8	
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,5		0,5	
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,5		0,5	
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,6		0,6	
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5		0,5	
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*		0*	
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5		0,5	
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,6		0,6	
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*		0*	
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0,4	8000	0,4	8000
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4		0,4	
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0,1		0,1	
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0,2		0,2	
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*		0*	
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2		0,2	
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,65	10000	0,65	10000
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,65		0,65	
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5		0,5	
C321	CASTIGNANO	AP	0,7		0,7	
C322	CASTILENTI	TE	0,5		0,5	
C323	CASTINO	CN	0*		0*	
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*		0*	
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*		0*	
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0,4		0,4	
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0,5	10000	0,5	10000
C330	CASTO	BS	0,4		0,4	
C331	CASTORANO	AP	0,5		0,5	
C332	CASTREZZATO	BS	0*		0*	
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0,6		0,6	
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0*		0*	
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0,5		0,5	
C337	CASTRO	BG	0,5		0,5	
M261	CASTRO	LE	0*		0*	
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4		0,4	
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*		0*	
C340	CASTROCIELO	FR	0,5		0,5	
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*		0*	
C108	CASTROLIBERO	CS	0,8		0,8	
C343	CASTRONNO	VA	0,5		0,5	
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	0,1		0,1	
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*		0*	
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*		0*	
C347	CASTROREALE	ME	0,2		0,2	
C348	CASTROREGIO	CS	0,2		0,2	
C349	CASTROVILLARI	CS	0*		0,5	7500
C351	CATANIA	CT	0,2		0,2	
C352	CATANZARO	CZ	0,5		0,5	
C353	CATENANUOVA	EN	0,5		0,5	
C354	CATIGNANO	PE	0,2		0,2	
C357	CATTOLICA	RN	0,15		0,15	
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*		0*	
C285	CAULONIA	RC	0,3		0,3	
C359	CAUTANO	BN	0*		0*	
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,6		0,6	
C360	CAVA MANARA	PV	0,5		0,5	
C362	CAVACURTA	LO	0,4		0,4	
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5		0,5	
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2		0,2	
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0,2		0,2	
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*		0*	
C369	CAVAGNOLO	TO	0,5		0,5	
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4		0,4	
C372	CAVALESE	TN	0*		0*	
C374	CAVALLASCA	CO	0,2		0,2	
C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4		0,4	
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3		0,3	
C377	CAVALLINO	LE	0,5		0,5	
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*		0*	
C378	CAVALLIRIO	NO	0,2		0,2	
C380	CAVARENO	TN	0*		0*	
C381	CAVARGNA	CO	0*		0*	
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,5		0,5	
C383	CAVARZERE	VE	0,7		0,7	
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4		0,4	
C385	CAVASSO NUOVO	PN	0,3		0,3	
C387	CAVATORE	AL	0,8	8000	0,8	8000
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*		0*	
C390	CAVE	RM	0,45		0,45	
C392	CAVEDAGO	TN	0*		0*	
C393	CAVEDINE	TN	0*		0*	
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2		0,2	
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,5		0,5	
C396	CAVERNAGO	BG	0,2		0,2	
C398	CAVEZZO	MO	0,5		0,5	
C400	CAVIZZANA	TN	0*		0*	
C404	CAVOUR	TO	0,4		0,4	
C405	CAVRIAGO	RE	0,25		0,25	
C406	CAVRIANA	MN	0,4		0,4	
C407	CAVRIGLIA	AR	0,5		0,5	
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0,7		0,6	
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*		0*	
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,8		0,8	
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*		0*	
C413	CECCANO	FR	0,4		0,4	
C414	CECIMA	PV	0,4		0,4	
C415	CECINA	LI	0,6		0,6	
C417	CEDEGOLO	BS	0,4		0,4	
C418	CEDRASCO	SO	0*		0*	
C420	CEFALA' DIANA	PA	0,4		0,4	
C421	CEFALU'	PA	0,2		0,2	
C422	CEGGIA	VE	0,8		0,8	
C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	0,6		0,6	
C426	CELANO	AQ	0,8	7500	0,8	7500
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2		0,2	
C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*		0*	
C430	CELICO	CS	0*		0*	
C435	CELLA DATI	CR	0,5		0,5	
C432	CELLA MONTE	AL	0,6		0,6	
C436	CELLAMARE	BA	0,4	7500	0,4	7500
C437	CELLARA	CS	0*		0*	
C438	CELLARENGO	AT	0,4		0,4	
C439	CELLATICA	BS	0*		0*	
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0,5	10000	0,5	10000
C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5		0,5	
C440	CELLE ENOMONDO	AT	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
C443	CELLE LIGURE	SV	0,5		0,5	
C442	CELLE SAN VITO	FG	0*		0*	
C446	CELLENO	VT	0,5		0,5	
C447	CELLERE	VT	0,4		0,4	
C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5		0,5	
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4		0,4	
C450	CELLIO	VC	0,5		0,5	
M262	CELLOLE	CE	0*		0*	
C452	CEMBRA	TN	0*		0*	
C453	CENADI	CZ	0*		0*	
C456	CENATE SOPRA	BG	0,4		0,4	
C457	CENATE SOTTO	BG	0,5		0,5	
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4		0,4	
C459	CENE	BG	0*		0*	
C461	CENESELLI	RO	0,4		0,4	
C463	CENGIO	SV	0,5		0,5	
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*		0*	
C466	CENTALLO	CN	0,5		0,5	
C469	CENTO	FE	0,6		0,6	
C470	CENTOLA	SA	0,5		0,5	
C472	CENTRACHE	CZ	0*		0*	
C471	CENTURIPE	EN	0,4		0,4	
C474	CEPAGATTI	PE	0,4		0,4	
C476	CEPPALONI	BN	0,6		0,6	
C478	CEPPO MORELLI	VB	0*		0*	
C479	CEPRANO	FR	0,8		0,8	
C480	CERAMI	EN	0*		0*	
C481	CERANESI	GE	0,5		0,5	
C483	CERANO	NO	0,65		0,65	
C482	CERANO D'INTELVI	CO	0,2		0,2	
C484	CERANOVA	PV	0,5		0,5	
C485	CERASO	SA	0,2		0,2	
C486	CERCEMAGGIORE	CB	0,2		0,2	
C487	CERCENASCO	TO	0,5		0,5	
C488	CERCEPICCOLA	CB	0*		0*	
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,5		0,5	
C492	CERCHIO	AQ	0,4		0,4	
C493	CERCINO	SO	0*		0*	
C494	CERCIVENTO	UD	0*		0*	
C495	CERCOLA	NA	0,4		0,4	
C496	CERDA	PA	0,8		0,8	
C498	CEREA	VR	0,2		0,2	
C500	CEREGNANO	RO	0,25		0,25	
C501	CERENZIA	KR	0*		0*	
C497	CERES	TO	0,6		0,6	
C502	CERESARA	MN	0*		0*	
C503	CERESETO	AL	0,5		0,5	
C504	CERESOLE ALBA	CN	0,3		0,3	
C505	CERESOLE REALE	TO	0*		0*	
C506	CERETE	BG	0,4		0,4	
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2		0,2	
C509	CERGNAGO	PV	0*		0*	
C510	CERIALE	SV	0,4		0,4	
C511	CERIANA	IM	0,8	*	0,8	*
C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0,2		0,2	
C513	CERIGNALE	PC	0,7		0,7	
C514	CERIGNOLA	FG	0,5		0,5	
C515	CERISANO	CS	0,5		0,5	
C516	CERMENATE	CO	0,2		0,2	
A022	CERMES .TSCHERMS.	BZ	0*		0*	
C517	CERMIGNANO	TE	0,6		0,6	
C520	CERNOBBIO	CO	0,3		0,3	
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,35	12500	0,35	12500
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4		0,4	
C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5		0,5	
C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2		0,2	
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5		0,5	
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*		0*	
C507	CERRETO GRUE	AL	0		0	
C529	CERRETO GUIDI	FI	0,6		0,6	
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5		0,5	
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,8		0,8	
C530	CERRETTO LANGHE	CN	0,1		0,1	
C531	CERRINA	AL	0,4		0,4	
C532	CERRIONE	BI	0,4	5000	0,4	5000
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,3		0,3	
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0,1		0,1	
C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*		0*	
C533	CERRO TANARO	AT	0,2		0,2	
C538	CERRO VERONESE	VR	0,8	5700	0,8	5700
C539	CERSOSIMO	PZ	0*		0*	
C540	CERTALDO	FI	0,4		0,4	
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2		0,2	
C542	CERVA	CZ	0,4		0,4	
C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,4		0,4	
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,5		0,5	
C545	CERVARO	FR	0,5		0,5	
C547	CERVASCA	CN	0*		0*	
C548	CERVATTO	VC	0*		0*	
C549	CERVENO	BS	0*		0*	
C550	CERVERE	CN	0,5		0,5	
C551	CERVESINA	PV	0,4		0,4	
C552	CERVETERI	RM	0,4		0,4	
C553	CERVIA	RA	0,4		0,4	
C554	CERVICATI	CS	0,5		0,5	
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2		0,2	
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0*		0*	
C557	CERVINARA	AV	0,2		0,2	
C558	CERVINO	CE	0,2		0,2	
C559	CERVO	IM	0,5		0,5	
C560	CERZETO	CS	0*		0*	
C561	CESA	CE	0*		0*	
C563	CESANA BRIANZA	LC	0*		0*	
C564	CESANA TORINESE	TO	0*		0*	
C565	CESANO BOSCONE	MI	0,4		0,4	
C566	CESANO MADERNO	MI	0,6	8500	0,6	8500
C567	CESARA	VB	0,25	10001	0,25	10001
C568	CESARO'	ME	0*		0*	
C569	CESATE	MI	0,4		0,4	
C573	CESENA	FC	0,4		0,4	
C574	CESENATICO	FC	0,4		0,4	
C576	CESINALI	AV	0,5		0,5	
C578	CESIO	IM	0,8		0,8	
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0,2		0,2	
C580	CESSALTO	TV	0,4		0,4	
C581	CESSANITI	VV	0,1		0,1	
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2		0,2	
C583	CESSOLE	AT	0,2		0,2	
C584	CETARA	SA	0,5		0,5	
C585	CETO	BS	0*		0*	
C587	CETONA	SI	0,2		0,2	
C588	CETRARO	CS	0,2		0,2	
C589	CEVA	CN	0,4		0,4	
C591	CEVO	BS	0,4		0,4	
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*		0*	
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*		0*	
C595	CHAMBAVE	AO	0*		0*	
B491	CHAMOIS	AO	0*		0*	
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0*		0*	
B540	CHAMPORCHER	AO	0*		0*	
C598	CHARVENSOD	AO	0*		0*	
C294	CHATILLON	AO	0*		0*	
C599	CHERASCO	CN	0,2		0,2	
C600	CHEREMULE	SS	0*		0*	
C604	CHIALAMBERTO	TO	0,1		0,1	
C605	CHIAMPO	VI	0,8		0,8	
C606	CHIANCHE	AV	0*		0*	
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0,6	10333	0,6	10333
C609	CHIANNI	PI	0,5		0,5	
C610	CHIANOCCO	TO	0,5		0,5	
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*		0*	
C613	CHIARAMONTI	SS	0*		0*	
C614	CHIARANO	TV	0,5		0,5	
C615	CHIARAVALLE	AN	0,5		0,5	
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0,5		0,5	
C618	CHIARI	BS	0*		0*	
C619	CHIAROMONTE	PZ	0,1		0,3	
C620	CHIAUCI	IS	0*		0*	
C621	CHIAVARI	GE	0*		0*	
C623	CHIAVENNA	SO	0,4		0,4	
C624	CHIAVERANO	TO	0,45	*	0,45	*
C625	CHIENES .KIENS.	BZ	0*		0*	
C627	CHIERI	TO	0,4		0,4	
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5		0,5	
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,5		0,5	
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2		0,2	
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,5		0,5	
C632	CHIETI	CH	0,65		0,65	
C633	CHIEUTI	FG	0,4		0,4	
C634	CHIEVE	CR	0,35		0,35	
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2		0,2	
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4		0,4	
C638	CHIOGGIA	VE	0*		0*	
C639	CHIOMONTE	TO	0,8	10000	0,8	10000
C640	CHIONS	PN	0*		0*	
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD	0,3		0,3	
C648	CHITIGNANO	AR	0,5		0,5	
C649	CHIUDUNO	BG	0,4		0,4	
C650	CHIUPPANO	VI	0,5		0,5	
C651	CHIURO	SO	0,5		0,5	
C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ	0*		0*	
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,4		0,4	
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,2		0,2	
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,3		0,3	
C656	CHIUSAFORTE	UD	0*		0*	
C657	CHIUSANICO	IM	0,5		0,5	
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*		0*	
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4		0,4	
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,8		0,8	
C661	CHIUSDINO	SI	0,3		0,3	
C662	CHIUSI	SI	0,3		0,8	7500
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4		0,4	
C665	CHIVASSO	TO	0,7		0,7	
M272	CIAMPINO	RM	0,8		0,8	
C668	CIANCIANA	AG	0*		0*	
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*		0*	
C673	CICAGNA	GE	0,8		0,8	
C674	CICALA	CZ	0,8		0,8	
C675	CICCIANO	NA	0,6		0,6	
C676	CICERALE	SA	0,2		0,2	
C677	CICILIANO	RM	0,8		0,8	
C678	CICOGNOLO	CR	0,2		0,4	
C679	CICONIO	TO	0,5		0,5	
C680	CIGLIANO	VC	0,3		0,3	
C681	CIGLIE'	CN	0,5		0,5	
C684	CIGOGNOLA	PV	0*		0*	
C685	CIGOLE	BS	0*		0*	
C686	CILAVEGNA	PV	0,5	10000	0,5	10000
C689	CIMADOLMO	TV	0,5		0,5	
C691	CIMBERGO	BS	0*		0*	
C694	CIMEGO	TN	0*		0*	
C695	CIMINA'	RC	0,2		0,2	
C696	CIMINNA	PA	0*		0*	
C697	CIMITILE	NA	0,7		0,7	
C699	CIMOLAIS	PN	0*		0*	
C700	CIMONE	TN	0*		0*	
C701	CINAGLIO	AT	0,3		0,3	
C702	CINETO ROMANO	RM	0*		0*	
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,5		0,5	
C704	CINGOLI	MC	0,5		0,5	
C705	CINIGIANO	GR	0,4		0,4	
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,5		0,5	
C708	CINISI	PA	0,4		0,4	
C709	CINO	SO	0*		0*	
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2		0,2	
C711	CINTANO	TO	0,2		0,2	
C712	CINTE TESINO	TN	0*		0*	
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,6		0,6	
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,4		0,4	
C715	CINZANO	TO	0,7		0,7	
C716	CIORLANO	CE	0,2		0,2	
C718	CIPRESSA	IM	0,4		0,4	
C719	CIRCELLO	BN	0,5		0,5	
C722	CIRIE'	TO	0,6	10000	0,6	10000
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2		0,2	
C724	CIRIMIDO	CO	0*		0*	
C725	CIRO'	KR	0,4		0,4	
C726	CIRO' MARINA	KR	0*		0*	
C727	CIS	TN	0*		0*	
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0		0	
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,5		0,5	
C730	CISERANO	BG	0,4		0,4	
C732	CISLAGO	VA	0,3		0,3	
C733	CISLIANO	MI	0,8		0,8	
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0*		0*	
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,8		0,8	
C738	CISSONE	CN	0*		0*	
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,4		0,4	
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,5		0,5	
C741	CISTERNINO	BR	0,5		0,5	
C742	CITERNA	PG	0,2		0,2	
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,6	10000	0,6	10000
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	0,5		0,5	
C743	CITTADELLA	PD	0*		0*	
C746	CITTADUCALE	RI	0*		0,5	10000
C747	CITTANOVA	RC	0,5		0,5	
C749	CITTAREALE	RI	0*		0*	
C751	CITTIGLIO	VA	0,5		0,5	
C752	CIVATE	LC	0,4	10000	0,4	10000
C754	CIVENNA	CO	0*		0*	
C755	CIVEZZA	IM	0,5		0,5	
C756	CIVEZZANO	TN	0*		0*	
C757	CIVIASCO	VC	0,1		0,1	
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0,4		0,4	
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3		0,3	
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0,4		0,4	
C763	CIVITA	CS	0,5		0,5	
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,2		0,2	
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4		0,4	
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,2		0,2	
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*		0*	
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*		0*	
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,4		0,4	
C771	CIVITAQUANA	PE	0,8		0,8	
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3		0,3	
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,4		0,4	
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2		0,2	
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,4		0,4	
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,6	5669,82	0,6	5669,82
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,4		0,4	
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0,4	9000	0,4	9000
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4		0,4	
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*		0*	
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0,4	7500	0,4	7500
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,3		0,3	
C785	CIVO	SO	0,3		0,3	
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*		0*	
C790	CLAUT	PN	0*		0*	
C791	CLAUZETTO	PN	0*		0*	
C792	CLAVESANA	CN	0,4		0,4	
C793	CLAVIERE	TO	0*		0*	
C794	CLES	TN	0*		0*	
C795	CLETO	CS	0*		0*	
C796	CLIVIO	VA	0*		0*	
C797	CLOZ	TN	0*		0*	
C800	CLUSONE	BG	0,1		0,1	
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0,4		0,4	
C803	COAZZE	TO	0,2		0,2	
C804	COAZZOLO	AT	0,4		0,4	
C806	COCCAGLIO	BS	0,3		0,3	
C807	COCCONATO	AT	0,5		0,5	
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA	0,55	10000	0,55	10000
C811	COCULLO	AQ	0*		0*	
C812	CODEVIGO	PD	0,5		0,5	
C813	CODEVILLA	PV	0,1		0,1	
C814	CODIGORO	FE	0,5		0,5	
C815	CODOGNE'	TV	0,5		0,5	
C816	CODOGNO	LO	0,55		0,55	
C817	CODROIPO	UD	0,2		0,2	
C818	CODRONGIANOS	SS	0*		0*	
C819	COGGIOLA	BI	0,5		0,5	
C820	COGLIATE	MI	0*		0*	
C821	COGNE	AO	0*		0*	
C823	COGOLETO	GE	0,8	10500	0,8	10500
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0,4		0,4	
C826	COGORNO	GE	0,7	5800	0,7	5800
C829	COLAZZA	NO	0*		0*	
C830	COLBORDOLO	PU	0,7	9000	0,8	9000
C835	COLERE	BG	0,4		0,4	
C836	COLFELICE	FR	0*		0*	
C838	COLI	PC	0,4		0,4	
C839	COLICO	LC	0,2		0,2	
C840	COLLAGNA	RE	0*		0*	
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4		0,4	
C844	COLLARMELE	AQ	0,4		0,4	
C845	COLLAZZONE	PG	0,5		0,5	
C851	COLLE BRIANZA	LC	0*		0*	
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2		0,2	
C857	COLLE DI TORA	RI	0,5		0,5	
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,5		0,5	
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3		0,3	
C846	COLLE SANNITA	BN	0,5		0,5	
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5		0,5	
C848	COLLE UMBERTO	TV	0,25		0,25	
C850	COLLEBEATO	BS	0,2		0,2	
C852	COLLECCHIO	PR	0,5	10000	0,5	10000
C853	COLLECORVINO	PE	0,5		0,5	
C311	COLLEDARA	TE	0,6	*	0,6	*
C855	COLLEDIMACINE	CH	0,5		0,5	
C856	COLLEDIMEZZO	CH	0*		0*	
C858	COLLEFERRO	RM	0,6		0,6	
C859	COLLEGIOVE	RI	0,5		0,5	
C860	COLLEGNO	TO	0,4		0,4	
C862	COLLELONGO	AQ	0,4		0,4	
C864	COLLEPARDO	FR	0,2		0,2	
C865	COLLEPASSO	LE	0,5		0,5	
C866	COLLEPIETRO	AQ	0*		0*	
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,4		0,4	
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,45		0,45	
C869	COLLESALVETTI	LI	0,4		0,4	
C871	COLLESANO	PA	0,2		0,2	
C875	COLLETORTO	CB	0*		0*	
C876	COLLEVECCHIO	RI	0,5		0,5	
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,4		0,4	
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,7		0,7	
C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4		0,4	
C879	COLLIANO	SA	0*		0*	
C882	COLLINAS	CA	0*		0*	
C883	COLLIO	BS	0,1		0,1	
C884	COLLOBIANO	VC	0*		0*	
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,25		0,25	
C886	COLMURANO	MC	0,45		0,45	
C888	COLOBRARO	MT	0,3		0,3	
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,5		0,5	
C893	COLOGNE	BS	0,2		0,2	
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2		0,2	
C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,65		0,65	
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0,4		0,4	
C900	COLONNA	RM	0,5		0,5	
C901	COLONNELLA	TE	0,5		0,5	
C902	COLONNO	CO	0,4		0,4	
C903	COLORINA	SO	0,2		0,2	
C904	COLORNO	PR	0,6	12000	0,6	12000
C905	COLOSIMI	CS	0,2		0,2	
C908	COLTURANO	MI	0,6	9000	0,6	9000
C910	COLZATE	BG	0,65		0,65	
C911	COMABBIO	VA	0,2		0,2	
C912	COMACCHIO	FE	0,3		0,3	
C914	COMANO	MS	0,5		0,5	
C917	COMAZZO	LO	0,5		0,5	
C918	COMEGLIANS	UD	0*		0*	
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,6		0,6	
C922	COMERIO	VA	0,2		0,2	
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	0,4		0,4	
C926	COMIGNAGO	NO	0*		0*	
C927	COMISO	RG	0,5	12000	0,5	12000
C928	COMITINI	AG	0,5		0,5	
C929	COMIZIANO	NA	0*		0*	
C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2		0,2	
C931	COMMEZZADURA	TN	0*		0*	
C933	COMO	CO	0,2		0,2	
C934	COMPIANO	PR	0,7		0,7	
C937	COMUN NUOVO	BG	0,5		0,5	
C935	COMUNANZA	AP	0,7	6000	0,7	6000
C938	CONA	VE	0,6		0,6	
C941	CONCA CASALE	IS	0,5		0,5	
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3		0,3	
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*		0*	
C943	CONCAMARISE	VR	0,5		0,5	
C944	CONCEI	TN	0*		0*	
C946	CONCERVIANO	RI	0,5		0,5	
C948	CONCESIO	BS	0*		0*	
C949	CONCO	VI	0,5		0,5	
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,6		0,6	
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,4		0,5	
C952	CONCOREZZO	MI	0,2		0,2	
C953	CONDINO	TN	0*		0*	
C954	CONDOFURI	RC	0,4		0,4	
C955	CONDOVE	TO	0*		0*	
C956	CONDRO'	ME	0,5		0,5	
C957	CONEGLIANO	TV	0,5		0,5	
C958	CONFIENZA	PV	0*		0*	
C959	CONFIGNI	RI	0*		0*	
C960	CONFLENTI	CZ	0*		0*	
C962	CONIOLO	AL	0,3		0,3	
C963	CONSELICE	RA	0,6	8000	0,6	8000
C964	CONSELVE	PD	0,5		0,5	
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2		0,2	
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4		0,4	
C969	CONTIGLIANO	RI	0,6		0,6	
C971	CONTRADA	AV	0,6		0,6	
C972	CONTROGUERRA	TE	0,2		0,2	
C973	CONTRONE	SA	0*		0*	
C974	CONTURSI TERME	SA	0,5		0,5	
C975	CONVERSANO	BA	0,8		0,8	
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0,1		0,1	
C977	CONZANO	AL	0,8		0,8	
C978	COPERTINO	LE	0,3		0,3	
C979	COPIANO	PV	0,2		0,2	
C980	COPPARO	FE	0,4		0,4	
C982	CORANA	PV	0,4		0,4	
C983	CORATO	BA	0,5		0,5	
C984	CORBARA	SA	0,5		0,5	
C986	CORBETTA	MI	0,35		0,35	
C987	CORBOLA	RO	0,4		0,4	
C988	CORCHIANO	VT	0,5		0,5	
C990	CORCIANO	PG	0,2		0,2	
C991	CORDENONS	PN	0,4		0,4	
C992	CORDIGNANO	TV	0,4		0,4	
C993	CORDOVADO	PN	0,2		0,2	
C994	COREDO	TN	0*		0*	
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*		0*	
C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5		0,5	
C998	CORENO AUSONIO	FR	0,6	4500	0,6	4500
C999	CORFINIO	AQ	0*		0*	
D003	CORI	LT	0,8		0,8	
D004	CORIANO	RN	0*		0*	
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,8		0,8	
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0*		0,5	10000
D007	CORINALDO	AN	0,35		0,35	
D008	CORIO	TO	0,5		0,5	
D009	CORLEONE	PA	0*		0*	
D011	CORLETO MONFORTE	SA	0*		0*	
D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*		0*	
D013	CORMANO	MI	0,4		0,4	
D014	CORMONS	GO	0,1		0,1	
D015	CORNA IMAGNA	BG	0*		0*	
D016	CORNALBA	BG	0,4		0,4	
D017	CORNALE	PV	0,4		0,4	
D018	CORNAREDO	MI	0,5		0,5	
D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*		0*	
B799	CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	BZ	0*		0*	
D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,8		0,8	
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,5		0,5	
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25		0,25	
D026	CORNIGLIO	PR	0,5		0,5	
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0*		0*	
D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4		0,4	
D029	CORNOVECCHIO	LO	0,3		0,3	
D030	CORNUDA	TV	0,5		0,5	
D037	CORREGGIO	RE	0*		0*	
D038	CORREZZANA	MI	0,1		0,1	
D040	CORREZZOLA	PD	0,6		0,6	
D041	CORRIDO	CO	0*		0*	
D042	CORRIDONIA	MC	0,1		0,1	
D043	CORROPOLI	TE	0,4		0,4	
D044	CORSANO	LE	0,5		0,5	
D045	CORSICO	MI	0*		0*	
D046	CORSIONE	AT	0*		0*	
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A.	BZ	0*		0*	
D049	CORTALE	CZ	0*		0*	
D050	CORTANDONE	AT	0,2		0,2	
D051	CORTANZE	AT	0*		0*	
D052	CORTAZZONE	AT	0*		0*	
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0,4		0,4	
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*		0*	
D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2		0,2	
D058	CORTE FRANCA	BS	0*		0*	
D068	CORTE PALASIO	LO	0*		0*	
D061	CORTEMAGGIORE	PC	0		0	
D062	CORTEMILIA	CN	0,8		0,8	
D064	CORTENO GOLGI	BS	0*		0*	
D065	CORTENOVA	LC	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
D066	CORTENUOVA	BG	0*		0*	
D067	CORTEOLONA	PV	0*		0*	
D072	CORTIGLIONE	AT	0,5		0,5	
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0*		0*	
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D.	BZ	0*		0*	
D076	CORTINO	TE	0,2		0,2	
D077	CORTONA	AR	0,4		0,4	
D078	CORVARA	PE	0,8		0,8	
D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ	0*		0*	
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4		0,4	
D082	CORZANO	BS	0*		0*	
D085	COSEANO	UD	0*		0*	
D086	COSENZA	CS	0,8		0,8	
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0,1		0,1	
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5		0,5	
D089	COSOLETO	RC	0,4		0,4	
D093	COSSANO BELBO	CN	0,2		0,2	
D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
D094	COSSATO	BI	0,5		0,5	
D095	COSSERIA	SV	0,5		0,5	
D096	COSSIGNANO	AP	0,7		0,7	
D099	COSSOGNO	VB	0*		0*	
D100	COSSOINE	SS	0*		0*	
D101	COSSOMBRATO	AT	0*		0*	
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*		0*	
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2		0,2	
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,7		0,7	
D112	COSTA MASNAGA	LC	0*		0*	
D111	COSTA SERINA	BG	0,4		0,4	
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*		0*	
D102	COSTA VESCOVATO	AL	0*		0*	
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,35		0,35	
D107	COSTABISSARA	VI	0,4		0,4	
D108	COSTACCIARO	PG	0,29		0,29	
D113	COSTANZANA	VC	0,1		0,1	
D114	COSTARAINERA	IM	0,5		0,5	
D118	COSTERMANO	VR	0,8		0,8	
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0,6		0,6	
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0,4		0,4	
D121	COTIGNOLA	RA	0,6		0,6	
D123	COTRONEI	KR	0*		0*	
D124	COTTANELLO	RI	0*		0*	
D012	COURMAYEUR	AO	0*		0*	
D126	COVO	BG	0,4		0,4	
D127	COZZO	PV	0,4		0,4	
D128	CRACO	MT	0*		0*	
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0*		0*	
D132	CRAVAGLIANA	VC	0,2	8000	0,2	8000
D133	CRAVANZANA	CN	0,3		0,3	
D134	CRAVEGGIA	VB	0*		0*	
D136	CREAZZO	VI	0,5		0,5	
D137	CRECCHIO	CH	0,4		0,4	
D139	CREDARO	BG	0,2		0,2	
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*		0*	
D142	CREMA	CR	0,2		0,2	
D143	CREMELLA	LC	0,4		0,4	
D144	CREMENAGA	VA	0*		0*	
D145	CREMENO	LC	0*		0*	
D147	CREMIA	CO	0*		0*	
D149	CREMOLINO	AL	0,5		0,5	
D150	CREMONA	CR	0,15		0,15	
D151	CREMOSANO	CR	0,2		0,2	
D154	CRESCENTINO	VC	0,3		0,3	
D156	CRESPADORO	VI	0,6		0,6	
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	0,25		0,25	
D158	CRESPELLANO	BO	0,4	10000	0,4	10000
D159	CRESPIATICA	LO	0,4		0,4	
D160	CRESPINA	PI	0,4		0,4	
D161	CRESPINO	RO	0,4		0,4	
D162	CRESSA	NO	0,5		0,5	
D165	CREVACUORE	BI	0,4		0,4	
D166	CREVALCORE	BO	0,8	8500	0,8	8500
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0*		0*	
D170	CRISPANO	NA	0,4		0,4	
D171	CRISPIANO	TA	0,5		0,5	
D172	CRISSOLO	CN	0,5		0,5	
D175	CROCEFIESCHI	GE	0*		0*	
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4		0,4	
D177	CRODO	VB	0*		0*	
D179	CROGNALETO	TE	0,5		0,5	
D180	CROPALATI	CS	0*		0*	
D181	CROPANI	CZ	0,8		0,8	
D182	CROSA	BI	0,5		0,5	
D184	CROSIA	CS	0,6		0,6	
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,1		0,1	
D122	CROTONE	KR	0,6	10000	0,6	10000
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0,3		0,3	
D187	CROVA	VC	0*		0*	
D188	CROVIANA	TN	0*		0*	
D189	CRUCOLI	KR	0*		0*	
D192	CUASSO AL MONTE	VA	0,5		0,5	
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4		0,4	
D196	CUCCIAGO	CO	0*		0*	
D197	CUCEGLIO	TO	0,5	*	0,5	*
D198	CUGGIONO	MI	0,5		0,5	
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0*		0*	
D200	CUGLIERI	OR	0*		0*	
D201	CUGNOLI	PE	0,7		0,7	
D202	CUMIANA	TO	0,4		0,4	
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0,3		0,3	
D204	CUNARDO	VA	0*		0*	
D205	CUNEO	CN	0,4		0,4	
D206	CUNEVO	TN	0*		0*	
D207	CUNICO	AT	0,2		0,2	
D208	CUORGNE'	TO	0,45		0,45	
D209	CUPELLO	CH	0,5		0,5	
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,8		0,8	
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,8		0,8	
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5	8000	0,5	8000
D214	CURCURIS	OR	0*		0*	
D216	CUREGGIO	NO	0,3	10000	0,3	10000
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,5		0,5	
D218	CURINGA	CZ	0,4		0,4	
D219	CURINO	BI	0,6		0,6	
D221	CURNO	BG	0,2		0,2	
D222	CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ	0*		0*	
D223	CURSI	LE	0,2		0,2	
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	0*		0*	
D226	CURTAROLO	PD	0,8	10500	0,8	10500
D227	CURTATONE	MN	0*		0*	
D228	CURTI	CE	0,4		0,4	
D229	CUSAGO	MI	0,25		0,25	
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,7		0,7	
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,8	*	0,8	*
D232	CUSINO	CO	0,2		0,2	
D233	CUSIO	BG	0*		0*	
D234	CUSTONACI	TP	0		0	
D235	CUTIGLIANO	PT	0,5		0,5	
D236	CUTRO	KR	0,5		0,5	
D237	CUTROFIANO	LE	0*		0*	
D238	CUVEGLIO	VA	0,5		0,5	
D239	CUVIO	VA	0,2		0,2	
D243	DAIANO	TN	0*		0*	
D244	DAIRAGO	MI	0,2		0,2	
D245	DALMINE	BG	0,3		0,3	
D246	DAMBEL	TN	0*		0*	
D247	DANTA DI CADORE	BL	0,5		0,5	
D248	DAONE	TN	0*		0*	
D250	DARE'	TN	0*		0*	
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5		0,5	
D253	DASA'	VV	0*		0*	
D255	DAVAGNA	GE	0,5		0,5	
D256	DAVERIO	VA	0,2	8000	0,2	8000
D257	DAVOLI	CZ	0,5		0,5	
D258	DAZIO	SO	0*		0*	
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2		0,2	
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4		0,4	
D261	DECOLLATURA	CZ	0*		0*	
D264	DEGO	SV	0,4		0,4	
D265	DEIVA MARINA	SP	0,5	7500	0,5	7500
D266	DELEBIO	SO	0*		0*	
D267	DELIA	CL	0,5		0,5	
D268	DELIANUOVA	RC	0,5		0,5	
D269	DELICETO	FG	0,2		0,2	
D270	DELLO	BS	0,2		0,2	
D271	DEMONTE	CN	0,4		0,4	
D272	DENICE	AL	0,2		0,2	
D273	DENNO	TN	0*		0*	
D277	DERNICE	AL	0*		0*	
D278	DEROVERE	CR	0,5		0,5	
D279	DERUTA	PG	0,5		0,5	
D280	DERVIO	LC	0,5		0,5	
D281	DESANA	VC	0,5		0,5	
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,4		0,4	
D286	DESIO	MI	0,4		0,4	
D287	DESULO	NU	0,4		0,4	
D289	DIAMANTE	CS	0,7		0,7	
D293	DIANO ARENTINO	IM	0,5	8000	0,5	8000
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2		0,2	
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,4		0,4	
D297	DIANO MARINA	IM	0,8	*	0,8	*
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,5		0,65	
D299	DICOMANO	FI	0,5		0,5	
D300	DIGNANO	UD	0,4		0,4	
D302	DIMARO	TN	0*		0*	
D303	DINAMI	VV	0,1		0,1	
D304	DIPIGNANO	CS	0,5		0,5	
D305	DISO	LE	0,5	8000	0,5	8000
D309	DIVIGNANO	NO	0,5		0,5	
D310	DIZZASCO	CO	0,2		0,2	
D311	DOBBIACO .TOBLACH.	BZ	0*		0*	
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*		0*	
D314	DOGLIANI	CN	0,2		0,2	
D315	DOGLIOLA	CH	0,5		0,5	
D316	DOGNA	UD	0*		0*	
D317	DOLCE'	VR	0,2		0,2	
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2		0,2	
D319	DOLCEDO	IM	0,4		0,4	
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0*		0*	
D323	DOLIANOVA	CA	0,4		0,4	
D325	DOLO	VE	0,7		0,7	
D327	DOLZAGO	LC	0,2		0,2	
D328	DOMANICO	CS	0,2		0,2	
D329	DOMASO	CO	0,4		0,4	
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,8		0,8	
D331	DOMICELLA	AV	0*		0*	
D332	DOMODOSSOLA	VB	0,1		0,1	
D333	DOMUS DE MARIA	CA	0,5	9000	0,5	9000
D334	DOMUSNOVAS	CA	0*		0*	
D336	DON	TN	0*		0*	
D339	DONATO	BI	0,5		0,5	
D341	DONGO	CO	0,5		0,5	
D338	DONNAS	AO	0,3		0,15	
D344	DONORI	CA	0,2		0,2	
D345	DORGALI	NU	0*		0*	
D346	DORIO	LC	0,2		0,2	
D347	DORMELLETTO	NO	0*		0*	
D348	DORNO	PV	0,4		0,4	
D349	DORSINO	TN	0*		0*	
D350	DORZANO	BI	0,5		0,5	
D351	DOSOLO	MN	0,4	10000	0,4	10000
D352	DOSSENA	BG	0,6	7500	0,6	7500
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0		0	
D356	DOUES	AO	0*		0*	
D357	DOVADOLA	FC	0,2		0,2	
D358	DOVERA	CR	0*		0*	
D360	DOZZA	BO	0,4		0,4	
D361	DRAGONI	CE	0*		0*	
D364	DRAPIA	VV	0,1		0,1	
D365	DRENA	TN	0*		0*	
D366	DRENCHIA	UD	0*		0*	
D367	DRESANO	MI	0,2		0,2	
D369	DREZZO	CO	0*		0*	
D370	DRIZZONA	CR	0*		0*	
D371	DRO	TN	0*		0*	
D372	DRONERO	CN	0,4		0,4	
D373	DRUENTO	TO	0,45		0,45	
D374	DRUOGNO	VB	0*		0*	
D376	DUALCHI	NU	0*		0*	
D377	DUBINO	SO	0,2		0,2	
M300	DUE CARRARE	PD	0,5	10000	0,5	10000
D379	DUEVILLE	VI	0,4		0,4	
D380	DUGENTA	BN	0,2		0,2	
D383	DUINO-AURISINA	TS	0*		0*	
D384	DUMENZA	VA	0,5		0,5	
D385	DUNO	VA	0,5		0,5	
D386	DURAZZANO	BN	0,4		0,4	
C772	DURONIA	CB	0,1		0,1	
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,6		0,6	
D390	EBOLI	SA	0,1		0,1	
D391	EDOLO	BS	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
D392	EGNA .NEUMARKT.	BZ	0*		0*	
D394	ELICE	PE	0,2		0,2	
D395	ELINI	NU	0*		0*	
D398	ELLO	LC	0,5	8000	0,5	8000
D399	ELMAS	CA	0,4		0,4	
D401	ELVA	CN	0,3		0,3	
D402	EMARESE	AO	0*		0*	
D403	EMPOLI	FI	0,3		0,3	
D406	ENDINE GAIANO	BG	0,5		0,5	
D407	ENEGO	VI	0,6		0,6	
D408	ENEMONZO	UD	0*		0*	
C342	ENNA	EN	0,1		0,1	
D410	ENTRACQUE	CN	0*		0*	
D411	ENTRATICO	BG	0,2		0,2	
D412	ENVIE	CN	0*		0*	
D414	EPISCOPIA	PZ	0*		0*	
D415	ERACLEA	VE	0,5		0,5	
D416	ERBA	CO	0,2		0,2	
D419	ERBE'	VR	0,7		0,7	
D420	ERBEZZO	VR	0,8		0,8	
D421	ERBUSCO	BS	0		0	
D422	ERCHIE	BR	0,8		0,8	
H243	ERCOLANO	NA	0*		0*	
D423	ERICE	TP	0,3		0,3	
D424	ERLI	SV	0,4		0,4	
D426	ERTO E CASSO	PN	0*		0*	
M292	ERULA	SS	0*		0*	
D428	ERVE	LC	0,5		0,5	
D429	ESANATOGLIA	MC	0,5		0,5	
D430	ESCALAPLANO	NU	0*		0*	
D431	ESCOLCA	NU	0*		0*	
D434	ESINE	BS	0,2		0,2	
D436	ESINO LARIO	LC	0,4		0,4	
D440	ESPERIA	FR	0,5	4500	0,5	4500
D441	ESPORLATU	SS	0*		0*	
D442	ESTE	PD	0,5	10500	0,5	10500
D443	ESTERZILI	NU	0*		0*	
D444	ETROUBLES	AO	0*		0*	
D445	EUPILIO	CO	0,2		0,2	
D433	EXILLES	TO	0*		0*	
D447	FABBRICA CURONE	AL	0*		0*	
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4		0,4	
D450	FABBRICO	RE	0,15		0,15	
D451	FABRIANO	AN	0,4		0,4	
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,8		0,8	
D453	FABRIZIA	VV	0,2		0,2	
D454	FABRO	TR	0,5		0,5	
D455	FAEDIS	UD	0,1		0,1	
D457	FAEDO	TN	0*		0*	
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5		0,5	
D458	FAENZA	RA	0,5		0,5	
D459	FAETO	FG	0*		0*	
D461	FAGAGNA	UD	0,5		0,5	
D462	FAGGETO LARIO	CO	0,2	8000	0,2	8000
D463	FAGGIANO	TA	0,6		0,6	
D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*		0*	
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5		0,5	
D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5		0,5	
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*		0*	
D469	FAICCHIO	BN	0,5		0,5	
D470	FALCADE	BL	0,4		0,4	
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,3		0,3	
D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*		0*	
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,8	10000	0,8	10000
D474	FALCONE	ME	0,4		0,4	
D475	FALERIA	VT	0,5		0,5	
D476	FALERNA	CZ	0,6		0,6	
D477	FALERONE	AP	0,5		0,5	
D480	FALLO	CH	0,2		0,2	
D481	FALMENTA	VB	0,2		0,2	
D482	FALOPPIO	CO	0,2		0,2	
D483	FALVATERRA	FR	0,6		0,6	
D484	FALZES .PFALZEN.	BZ	0*		0*	
D486	FANANO	MO	0,4		0,4	
D487	FANNA	PN	0*		0*	
D488	FANO	PU	0,8		0,8	
D489	FANO ADRIANO	TE	0,5		0,5	
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0*		0*	
D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3		0,3	
D493	FARA IN SABINA	RI	0,5		0,5	
D492	FARA NOVARESE	NO	0,3		0,3	
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	0,2		0,2	
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,6		0,6	
D496	FARA VICENTINO	VI	0,5		0,5	
D497	FARDELLA	PZ	0,3		0,3	
D499	FARIGLIANO	CN	0,4		0,4	
D501	FARINDOLA	PE	0,2		0,2	
D502	FARINI	PC	0,5		0,5	
D503	FARNESE	VT	0*		0*	
D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*		0*	
D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0,2		0,2	
D504	FARRA D'ISONZO	GO	0,2		0,2	
D508	FASANO	BR	0*		0,7	10000
D509	FASCIA	GE	0,5		0,5	
D510	FAUGLIA	PI	0,4		0,4	
D511	FAULE	CN	0,4		0,4	
D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5		0,5	
D514	FAVARA	AG	0*		0*	
D516	FAVER	TN	0*		0*	
D518	FAVIGNANA	TP	0*		0*	
D520	FAVRIA	TO	0,4		0,4	
D523	FEISOGLIO	CN	0,2		0,2	
D524	FELETTO	TO	0,4		0,4	
D526	FELINO	PR	0,6	10000	0,6	10000
D527	FELITTO	SA	0*		0*	
D528	FELIZZANO	AL	0*		0*	
D529	FELONICA	MN	0,4		0,4	
D530	FELTRE	BL	0,3		0,3	
D531	FENEGRO'	CO	0,3		0,3	
D532	FENESTRELLE	TO	0,5		0,5	
D537	FENIS	AO	0*		0*	
D538	FERENTILLO	TR	0,4		0,4	
D539	FERENTINO	FR	0,6		0,6	
D540	FERLA	SR	0,5		0,5	
D541	FERMIGNANO	PU	0,5		0,5	
D542	FERMO	AP	0,8	7500	0,8	7500
D543	FERNO	VA	0,2		0,2	
D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0,2		0,2	
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5		0,5	
D547	FERRANDINA	MT	0,2		0,2	
D548	FERRARA	FE	0,5	9000	0,5	9000
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4		0,4	
D550	FERRAZZANO	CB	0,1		0,1	
D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*		0*	
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*		0*	
D554	FERRERE	AT	0*		0*	
D555	FERRIERE	PC	0*		0*	
D557	FERRUZZANO	RC	0,5		0,5	
D560	FIAMIGNANO	RI	0,4		0,4	
D562	FIANO	TO	0*		0*	
D561	FIANO ROMANO	RM	0,3		0,3	
D564	FIASTRA	MC	0,4		0,4	
D565	FIAVE'	TN	0*		0*	
D567	FICARAZZI	PA	0,4		0,4	
D568	FICAROLO	RO	0,5		0,5	
D569	FICARRA	ME	0,4		0,4	
D570	FICULLE	TR	0,2		0,2	
B034	FIDENZA	PR	0,6	10000	0,6	12000
D571	FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN.	BZ	0*		0*	
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*		0*	
D573	FIEROZZO	TN	0*		0*	
D574	FIESCO	CR	0,4		0,4	
D575	FIESOLE	FI	0,7		0,7	
D576	FIESSE	BS	0,2		0,2	
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4		0,4	
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,5	10000	0,5	10000
D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5		0,5	
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,7		0,7	
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2		0,2	
D586	FILACCIANO	RM	0*		0*	
D587	FILADELFIA	VV	0,4	11071,35	0,4	11071,35
D588	FILAGO	BG	0,15		0,15	
D589	FILANDARI	VV	0,5		0,5	
D590	FILATTIERA	MS	0,2		0,2	
D591	FILETTINO	FR	0,4		0,4	
D592	FILETTO	CH	0,4		0,4	
D593	FILIANO	PZ	0,4	*	0,4	*
D594	FILIGHERA	PV	0,4	12500	0,4	12500
D595	FILIGNANO	IS	0,6		0,6	
D596	FILOGASO	VV	0*		0*	
D597	FILOTTRANO	AN	0,7		0,75	
D599	FINALE EMILIA	MO	0,7	10000	0,7	10000
D600	FINALE LIGURE	SV	0,6		0,6	
D604	FINO DEL MONTE	BG	0,1		0,1	
D605	FINO MORNASCO	CO	0,35		0,35	
D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4		0,4	
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
D607	FIORANO MODENESE	MO	0,1		0,1	
D609	FIORDIMONTE	MC	0,5	7500	0,5	7500
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,3		0,3	
D612	FIRENZE	FI	0,3		0,3	
D613	FIRENZUOLA	FI	0,4		0,4	
D614	FIRMO	CS	0,6		0,6	
D615	FISCIANO	SA	0,6		0,6	
A310	FIUGGI	FR	0,2		0,2	
D617	FIUMALBO	MO	0*		0*	
D619	FIUMARA	RC	0,4		0,4	
D621	FIUME VENETO	PN	0*		0*	
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5		0,5	
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2		0,2	
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3		0,3	
D627	FIUMICELLO	UD	0,4		0,4	
M297	FIUMICINO	RM	0,8	10000	0,8	10000
D628	FIUMINATA	MC	0,6		0,6	
D629	FIVIZZANO	MS	0,8		0,8	
D630	FLAIBANO	UD	0,4		0,4	
D631	FLAVON	TN	0*		0*	
D634	FLERO	BS	0,2		0,2	
D635	FLORESTA	ME	0,3		0,3	
D636	FLORIDIA	SR	0*		0*	
D637	FLORINAS	SS	0*		0*	
D638	FLUMERI	AV	0,3		0,3	
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0,2		0,2	
D640	FLUSSIO	NU	0*		0*	
D641	FOBELLO	VC	0,4		0,4	
D643	FOGGIA	FG	0,8		0,8	
D644	FOGLIANISE	BN	0,2		0,2	
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0,3	7500	0,3	7500
D646	FOGLIZZO	TO	0,5		0,5	
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5		0,5	
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5		0,5	
D651	FOLGARIA	TN	0*		0*	
D652	FOLIGNANO	AP	0,8		0,8	
D653	FOLIGNO	PG	0,3		0,3	
D654	FOLLINA	TV	0,4		0,4	
D655	FOLLO	SP	0,3	12000	0,3	12000
D656	FOLLONICA	GR	0,5		0,5	
D660	FOMBIO	LO	0,2		0,2	
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2		0,2	
D662	FONDI	LT	0,6		0,6	
D663	FONDO	TN	0*		0*	
D665	FONNI	NU	0,7		0,7	
D666	FONTAINEMORE	AO	0*		0*	
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5		0,5	
D670	FONTANAFREDDA	PN	0,1		0,25	
D671	FONTANAROSA	AV	0,5		0,5	
D668	FONTANELICE	BO	0,5		0,5	
D672	FONTANELLA	BG	0,5		0,5	
D673	FONTANELLATO	PR	0,5	10000	0,5	10000
D674	FONTANELLE	TV	0,5		0,5	
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3		0,3	
D676	FONTANETTO PO	VC	0,3		0,3	
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4		0,4	
D678	FONTANILE	AT	0,4		0,4	
D679	FONTANIVA	PD	0*		0*	
D680	FONTE	TV	0*		0*	
M309	FONTE NUOVA	RM	0,4		0,4	
D681	FONTECCHIO	AQ	0,5		0,5	
D682	FONTECHIARI	FR	0,5	8000	0,5	8000
D683	FONTEGRECA	CE	0,5		0,5	
D684	FONTENO	BG	0,4		0,4	
D685	FONTEVIVO	PR	0,35	20000	0,35	15000
D686	FONZASO	BL	0,6		0,6	
D688	FOPPOLO	BG	0,4		0,4	
D689	FORANO	RI	0,7		0,7	
D691	FORCE	AP	0,4		0,4	
D693	FORCHIA	BN	0,8		0,8	
D694	FORCOLA	SO	0*		0*	
D695	FORDONGIANUS	OR	0,4		0,4	
D696	FORENZA	PZ	0,5		0,5	
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*		0*	
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,4		0,4	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
D701	FORINO	AV	0,4		0,4	
D702	FORIO	NA	0,8		0,8	
D704	FORLI'	FC	0,49		0,49	
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0*		0*	
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,3		0,3	
D706	FORMAZZA	VB	0*		0*	
D707	FORMELLO	RM	0,4		0,4	
D708	FORMIA	LT	0,4		0,4	
D709	FORMICOLA	CE	0,6		0,6	
D710	FORMIGARA	CR	0,4		0,4	
D711	FORMIGINE	MO	0,4		0,4	
D712	FORMIGLIANA	VC	0*		0*	
D713	FORMIGNANA	FE	0,8		0,8	
D714	FORNACE	TN	0*		0*	
D715	FORNELLI	IS	0,7		0,7	
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*		0*	
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,4		0,4	
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*		0*	
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*		0*	
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,5	11000	0,5	11000
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4		0,4	
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2		0,2	
D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ	0*		0*	
D732	FORTUNAGO	PV	0*		0*	
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0,5		0,5	
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5		0,5	
D735	FOSDINOVO	MS	0,6		0,6	
D736	FOSSA	AQ	0*		0*	
D738	FOSSACESIA	CH	0,6		0,6	
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,5		0,5	
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,5		0,5	
D737	FOSSALTO	CB	0,1		0,1	
D742	FOSSANO	CN	0,45		0,45	
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*		0*	
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,6		0,6	
D748	FOSSO'	VE	0,8		0,8	
D749	FOSSOMBRONE	PU	0,4	12000	0,4	12000
D750	FOZA	VI	0*		0*	
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,8		0,8	
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0,1		0,1	
D559	FRACONALTO	AL	0,5		0,5	
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4		0,4	
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,5		0,5	
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5		0,5	
D757	FRAINE	CH	0*		0*	
D758	FRAMURA	SP	0*		0*	
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,8		0,8	
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*		0*	
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,6		0,6	
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2		0,2	
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*		0*	
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,8		0,8	
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,4		0,4	
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5		0,5	
D767	FRANCICA	VV	0,5		0,5	
D768	FRANCOFONTE	SR	0,5		0,5	
D769	FRANCOLISE	CE	0,5	7000	0,5	7000
D770	FRASCARO	AL	0,5		0,5	
D771	FRASCAROLO	PV	0*		0*	
D773	FRASCATI	RM	0,2		0,2	
D774	FRASCINETO	CS	0*		0*	
D775	FRASSILONGO	TN	0*		0*	
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,8	8000	0,8	8000
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,6	7000	0,6	7000
D780	FRASSINETO PO	AL	0,8		0,8	
D781	FRASSINETTO	TO	0,2		0,2	
D782	FRASSINO	CN	0*		0*	
D783	FRASSINORO	MO	0,6		0,6	
D785	FRASSO SABINO	RI	0*		0*	
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,8		0,8	
D788	FRATTA POLESINE	RO	0,3		0,3	
D787	FRATTA TODINA	PG	0,4		0,4	
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,3		0,3	
D790	FRATTAMINORE	NA	0,8		0,8	
D791	FRATTE ROSA	PU	0,5		0,5	
D793	FRAZZANO'	ME	0,5		0,5	
D794	FREGONA	TV	0*		0*	
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,5		0,5	
D797	FRESONARA	AL	0,6		0,6	
D798	FRIGENTO	AV	0,2		0,2	
D799	FRIGNANO	CE	0,6		0,6	
D802	FRINCO	AT	0,4		0,4	
D803	FRISA	CH	0,5		0,5	
D804	FRISANCO	PN	0*		0*	
D805	FRONT	TO	0,5		0,5	
D807	FRONTINO	PU	0,5		0,5	
D808	FRONTONE	PU	0,7		0,7	
D810	FROSINONE	FR	0,5	*	0,5	*
D811	FROSOLONE	IS	0*		0*	
D812	FROSSASCO	TO	0,3	10500	0,3	10500
D813	FRUGAROLO	AL	0,5		0,5	
D814	FUBINE	AL	0,6		0,6	
D815	FUCECCHIO	FI	0,55	11000	0,55	11000
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*		0*	
D818	FUMANE	VR	0,4		0,4	
D819	FUMONE	FR	0,5	10000	0,5	10000
D821	FUNES .VILLNOESS.	BZ	0*		0*	
D823	FURCI	CH	0,2		0,2	
D824	FURCI SICULO	ME	0,8		0,8	
D825	FURNARI	ME	0,5		0,5	
D826	FURORE	SA	0,5		0,5	
D827	FURTEI	CA	0*		0*	
D828	FUSCALDO	CS	0,4		0,4	
D829	FUSIGNANO	RA	0,8	8000	0,8	8000
D830	FUSINE	SO	0,5		0,5	
D832	FUTANI	SA	0,2		0,2	
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4		0,4	
D835	GABIANO	AL	0,5		0,5	
D836	GABICCE MARE	PU	0,5		0,5	
D839	GABY	AO	0*		0*	
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2		0,2	
D842	GADONI	NU	0,2		0,2	
D843	GAETA	LT	0,65		0,65	
D844	GAGGI	ME	0,5		0,5	
D845	GAGGIANO	MI	0,5		0,5	
D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,7		0,8	
D848	GAGLIANICO	BI	0,5		0,5	
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2		0,2	
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*		0*	
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*		0*	
D852	GAGLIATO	CZ	0*		0*	
D853	GAGLIOLE	MC	0,5		0,5	
D854	GAIARINE	TV	0,5		0,5	
D855	GAIBA	RO	0,5		0,5	
D856	GAIOLA	CN	0,4		0,4	
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5		0,5	
D859	GAIRO	NU	0,5		0,5	
D860	GAIS .GAIS.	BZ	0*		0*	
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5		0,5	
D862	GALATINA	LE	0,375		0,375	
D863	GALATONE	LE	0,8		0,8	
D864	GALATRO	RC	0,5		0,5	
D865	GALBIATE	LC	0,6		0,6	
D867	GALEATA	FC	0,5		0,5	
D868	GALGAGNANO	LO	0,4	7500	0,4	7500
D869	GALLARATE	VA	0,55		0,55	
D870	GALLESE	VT	0,6		0,6	
D872	GALLIATE	NO	0,7		0,7	
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5		0,5	
D873	GALLIAVOLA	PV	0,2		0,2	
D874	GALLICANO	LU	0,5		0,5	
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,8	*	0,8	*
D876	GALLICCHIO	PZ	0,2		0,2	
D878	GALLIERA	BO	0,4	10000	0,4	10000
D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2		0,2	
D881	GALLINARO	FR	0*		0*	
D882	GALLIO	VI	0,4		0,4	
D883	GALLIPOLI	LE	0,4		0,4	
D884	GALLO MATESE	CE	0,5		0,5	
D885	GALLODORO	ME	0,5		0,5	
D886	GALLUCCIO	CE	0,4		0,4	
D888	GALTELLI	NU	0*		0*	
D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,4		0,4	
D890	GAMALERO	AL	0,3		0,3	
D891	GAMBARA	BS	0,2	8000	0,2	8000
D892	GAMBARANA	PV	0*		0*	
D894	GAMBASCA	CN	0,2		0,2	
D895	GAMBASSI TERME	FI	0,3		0,3	
D896	GAMBATESA	CB	0,5		0,5	
D897	GAMBELLARA	VI	0*		0*	
D898	GAMBERALE	CH	0*		0*	
D899	GAMBETTOLA	FC	0,2		0,2	
D901	GAMBOLO'	PV	0,5		0,5	
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5		0,5	
D903	GANDELLINO	BG	0,5		0,5	
D905	GANDINO	BG	0,1		0,1	
D906	GANDOSSO	BG	0,2		0,2	
D907	GANGI	PA	0*		0*	
D909	GARAGUSO	MT	0,5		0,5	
D910	GARBAGNA	AL	0,4		0,4	
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2		0,2	
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15	8000	0,15	8000
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*		0*	
D915	GARDA	VR	0,8		0,8	
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*		0*	
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0,5		0,5	
D920	GARESSIO	CN	0,2		0,2	
D921	GARGALLO	NO	0,1		0,1	
D923	GARGAZZONE .GARGAZON.	BZ	0*		0*	
D924	GARGNANO	BS	0*		0*	
D925	GARLASCO	PV	0,5		0,5	
D926	GARLATE	LC	0,2		0,2	
D927	GARLENDA	SV	0,5		0,5	
D928	GARNIGA TERME	TN	0*		0*	
D930	GARZENO	CO	0,2		0,2	
D931	GARZIGLIANA	TO	0,4		0,4	
D932	GASPERINA	CZ	0,5		0,5	
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5		0,5	
D934	GATTATICO	RE	0,2		0,2	
D935	GATTEO	FC	0,3		0,3	
D937	GATTICO	NO	0,1		0,1	
D938	GATTINARA	VC	0,7		0,7	
D940	GAVARDO	BS	0,5		0,5	
D941	GAVAZZANA	AL	0,4		0,4	
D942	GAVELLO	RO	0,1		0,1	
D943	GAVERINA TERME	BG	0*		0*	
D944	GAVI	AL	0,7		0,7	
D945	GAVIGNANO	RM	0,5		0,5	
D946	GAVIRATE	VA	0,4		0,4	
D947	GAVOI	NU	0,2		0,2	
D948	GAVORRANO	GR	0,4		0,4	
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0,5	5000	0,5	5000
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,5		0,5	
D952	GAZZANIGA	BG	0,1		0,1	
D956	GAZZO	PD	0*		0*	
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,5		0,5	
D958	GAZZOLA	PC	0,3		0,3	
D959	GAZZUOLO	MN	0,3		0,3	
D960	GELA	CL	0,5		0,5	
D961	GEMMANO	RN	0,5	8000	0,5	8000
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2		0,2	
D963	GEMONIO	VA	0,5	7500	0,5	7500
D964	GENAZZANO	RM	0,4		0,4	
D965	GENGA	AN	0,2		0,2	
D966	GENIVOLTA	CR	0,2		0,2	
D967	GENOLA	CN	0,2		0,2	
D968	GENONI	NU	0*		0*	
D969	GENOVA	GE	0,47		0,47	
D970	GENURI	CA	0*		0*	
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0,44	9000	0,44	9000
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0,6		0,6	
D973	GENZONE	PV	0*		0*	
D974	GERA LARIO	CO	0*		0*	
D975	GERACE	RC	0,5		0,5	
D977	GERACI SICULO	PA	0*		0*	
D978	GERANO	RM	0,7		0,7	
D980	GERENZAGO	PV	0*		0*	
D981	GERENZANO	VA	0*		0*	
D982	GERGEI	NU	0*		0*	
D983	GERMAGNANO	TO	0,5		0,5	
D984	GERMAGNO	VB	0,1		0,1	
D986	GERMASINO	CO	0,4		0,4	
D987	GERMIGNAGA	VA	0,3		0,3	
D988	GEROCARNE	VV	0,5		0,5	
D990	GEROLA ALTA	SO	0*		0*	
D991	GEROSA	BG	0,2		0,2	
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4		0,4	
D994	GESICO	CA	0*		0*	
D995	GESSATE	MI	0*		0*	
D996	GESSOPALENA	CH	0,2		0,2	
D997	GESTURI	CA	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
D998	GESUALDO	AV	0,5		0,5	
D999	GHEDI	BS	0*		0*	
E001	GHEMME	NO	0,4375		0,4375	
E003	GHIFFA	VB	0*		0*	
E004	GHILARZA	OR	0*		0*	
E006	GHISALBA	BG	0,2		0,2	
E007	GHISLARENGO	VC	0,3		0,3	
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0,3		0,5	
E009	GIAGLIONE	TO	0,5		0,5	
E010	GIANICO	BS	0,4		0,4	
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,4		0,4	
E011	GIANO VETUSTO	CE	0*		0*	
E013	GIARDINELLO	PA	0,5		0,5	
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5		0,5	
E015	GIAROLE	AL	0,5		0,5	
E016	GIARRATANA	RG	0,5		0,5	
E017	GIARRE	CT	0,8		0,8	
E019	GIAVE	SS	0*		0*	
E020	GIAVENO	TO	0,8		0,8	
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0,4	8000	0,4	8000
E022	GIBA	CA	0*		0*	
E023	GIBELLINA	TP	0,5		0,5	
E024	GIFFLENGA	BI	0,3		0,3	
E025	GIFFONE	RC	0,5		0,5	
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4		0,4	
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,8	*	0,8	*
E028	GIGNESE	VB	0*		0*	
E029	GIGNOD	AO	0*		0*	
E030	GILDONE	CB	0*		0*	
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4		0,4	
E033	GINESTRA	PZ	0,5		0,5	
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2		0,2	
E036	GINOSA	TA	0,5		0,5	
E037	GIOI	SA	0,4		0,4	
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0*		0*	
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*		0*	
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5		0,5	
E041	GIOIA TAURO	RC	0,8		0,8	
E044	GIOIOSA IONICA	RC	0,5		0,5	
E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*		0*	
E045	GIOVE	TR	0,6	10000	0,6	10000
E047	GIOVINAZZO	BA	0,5		0,5	
E048	GIOVO	TN	0*		0,2	7500
E049	GIRASOLE	NU	0*		0*	
E050	GIRIFALCO	CZ	0,5		0,5	
E051	GIRONICO	CO	0,1		0,1	
E052	GISSI	CH	0,5		0,5	
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4		0,4	
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,5	7500	0,5	7500
E055	GIULIANA	PA	0,5		0,5	
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5		0,5	
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,8		0,8	
E058	GIULIANOVA	TE	0,6	7500	0,6	7500
E059	GIUNCUGNANO	LU	0,5		0,5	
E060	GIUNGANO	SA	0		0	
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2		0,2	
E062	GIUSSAGO	PV	0,2		0,2	
E063	GIUSSANO	MI	0*		0*	
E064	GIUSTENICE	SV	0,25		0,25	
E065	GIUSTINO	TN	0*		0*	
E066	GIUSVALLA	SV	0,1		0,1	
E067	GIVOLETTO	TO	0,2		0,2	
E068	GIZZERIA	CZ	0,2		0,2	
E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ	0*		0*	
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,4		0,4	
E072	GODIASCO	PV	0,2	8000	0,2	8000
E074	GODRANO	PA	0,5		0,5	
E078	GOITO	MN	0,2		0,2	
E079	GOLASECCA	VA	0,35	8000	0,35	8000
E081	GOLFERENZO	PV	0*		0*	
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,6		0,6	
E082	GOMBITO	CR	0,5		0,5	
E083	GONARS	UD	0,5		0,5	
E084	GONI	CA	0*		0*	
E086	GONNESA	CA	0,5		0,5	
E087	GONNOSCODINA	OR	0*		0*	
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,4		0,4	
D585	GONNOSNO'	OR	0*		0*	
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0*		0*	
E089	GONZAGA	MN	0,5		0,5	
E090	GORDONA	SO	0*		0*	
E091	GORGA	RM	0,6		0,6	
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,5		0,5	
E093	GORGOGLIONE	MT	0,2	*	0,2	*
E094	GORGONZOLA	MI	0,4		0,4	
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0,2		0,2	
E098	GORIZIA	GO	0,1		0,1	
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*		0*	
E102	GORLA MINORE	VA	0,2		0,2	
E100	GORLAGO	BG	0,4		0,4	
E103	GORLE	BG	0,1		0,1	
E104	GORNATE-OLONA	VA	0,4		0,4	
E106	GORNO	BG	0,3		0,3	
E107	GORO	FE	0,2		0,2	
E109	GORRETO	GE	0,5		0,5	
E111	GORZEGNO	CN	0,3		0,3	
E113	GOSALDO	BL	0,4		0,4	
E114	GOSSOLENGO	PC	0,3	10000	0,3	10000
E115	GOTTASECCA	CN	0,4		0,4	
E116	GOTTOLENGO	BS	0*		0*	
E118	GOVONE	CN	0,3		0,3	
E120	GOZZANO	NO	0,4		0,4	
E122	GRADARA	PU	0,5		0,5	
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0,2		0,2	
E125	GRADO	GO	0*		0*	
E126	GRADOLI	VT	0,2		0,2	
E127	GRAFFIGNANA	LO	0,4		0,4	
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,5		0,5	
E130	GRAGLIA	BI	0,7		0,7	
E131	GRAGNANO	NA	0,5	18000	0,5	18000
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2		0,2	
E133	GRAMMICHELE	CT	0*		0*	
E134	GRANA	AT	0,2		0,2	
E135	GRANAGLIONE	BO	0,5		0,5	
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3		0,3	
E138	GRANCONA	VI	0,2		0,2	
E139	GRANDATE	CO	0*		0*	
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,4		0,4	
E142	GRANITI	ME	0,2		0,2	
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2		0,2	
E144	GRANTOLA	VA	0,5		0,5	
E145	GRANTORTO	PD	0*		0*	
E146	GRANZE	PD	0,2		0,2	
E147	GRASSANO	MT	0,4		0,4	
E148	GRASSOBBIO	BG	0*		0*	
E149	GRATTERI	PA	0,6	8000	0,6	8000
E150	GRAUNO	TN	0*		0*	
E151	GRAVEDONA	CO	0,2		0,2	
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,5		0,5	
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4		0,4	
E154	GRAVERE	TO	0,2		0,2	
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5		0,5	
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4		0,4	
E158	GRAZZANISE	CE	0,6		0,6	
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*		0*	
E160	GRECCIO	RI	0,5		0,5	
E161	GRECI	AV	0,4	9000	0,4	9000
E163	GREGGIO	VC	0*		0*	
E164	GREMIASCO	AL	0*		0*	
E165	GRESSAN	AO	0*		0*	
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*		0*	
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0		0	
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5		0,5	
E170	GREZZAGO	MI	0,5		0,5	
E171	GREZZANA	VR	0,8		0,8	
E172	GRIANTE	CO	0,2		0,2	
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0,2		0,2	
E177	GRIGNASCO	NO	0,4		0,4	
E178	GRIGNO	TN	0*		0*	
E179	GRIMACCO	UD	0*		0*	
E180	GRIMALDI	CS	0,5		0,5	
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4		0,4	
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0,4		0,4	
E185	GRISOLIA	CS	0*		0*	
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,4	7500	0,4	7500
E188	GROGNARDO	AL	0,2		0,2	
E189	GROMO	BG	0		0	
E191	GRONDONA	AL	0,5		0,5	
E192	GRONE	BG	0*		0*	
E193	GRONTARDO	CR	0,5		0,5	
E195	GROPELLO CAIROLI	PV	0,3		0,3	
E196	GROPPARELLO	PC	0,1		0,1	
E199	GROSCAVALLO	TO	0,2		0,2	
E200	GROSIO	SO	0,2		0,2	
E201	GROSOTTO	SO	0,2		0,2	
E202	GROSSETO	GR	0,5		0,5	
E203	GROSSO	TO	0,2		0,2	
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,65	5000	0,65	5000
E205	GROTTAGLIE	TA	0,65	8000	0,65	8000
E206	GROTTAMINARDA	AV	0,6	7500	0,6	7500
E207	GROTTAMMARE	AP	0,5		0,5	
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,7		0,7	
E209	GROTTE	AG	0*		0*	
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,7		0,7	
E212	GROTTERIA	RC	0,5		0,5	
E213	GROTTOLE	MT	0,3		0,3	
E214	GROTTOLELLA	AV	0,4		0,4	
E215	GRUARO	VE	0,65		0,65	
E216	GRUGLIASCO	TO	0,1		0,1	
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*		0*	
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2		0,2	
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0,2		0,2	
E222	GRUMES	TN	0*		0*	
E223	GRUMO APPULA	BA	0,4		0,4	
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,8	*	0,8	*
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,6	8000	0,6	8000
E227	GUAGNANO	LE	0,5		0,5	
E228	GUALDO	MC	0,5		0,5	
E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5		0,5	
E230	GUALDO TADINO	PG	0,4		0,4	
E232	GUALTIERI	RE	0,4	10000	0,4	10000
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4		0,4	
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3		0,3	
E235	GUANZATE	CO	0*		0*	
E236	GUARCINO	FR	0,4		0,4	
E240	GUARDA VENETA	RO	0,5		0,5	
E237	GUARDABOSONE	VC	0*		0*	
E238	GUARDAMIGLIO	LO	0*		0*	
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,65		0,65	
E241	GUARDEA	TR	0,4		0,4	
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2		0,2	
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*		0*	
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,4		0,4	
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,5		0,5	
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,6		0,6	
E244	GUARDIALFIERA	CB	0,8		0,8	
E248	GUARDIAREGIA	CB	0,4	8000	0,4	8000
E250	GUARDISTALLO	PI	0,2		0,2	
E251	GUARENE	CN	0,3		0,3	
E252	GUASILA	CA	0,2		0,2	
E253	GUASTALLA	RE	0,2	8000	0,2	8000
E255	GUAZZORA	AL	0*		0*	
E256	GUBBIO	PG	0,6	10000	0,6	10000
E258	GUDO VISCONTI	MI	0*		0*	
E259	GUGLIONESI	CB	0,5	8000	0,5	8000
E261	GUIDIZZOLO	MN	0,7		0,7	
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0*		0*	
E264	GUIGLIA	MO	0,2		0,2	
E266	GUILMI	CH	0,2		0,2	
E269	GURRO	VB	0*		0*	
E270	GUSPINI	CA	0,5		0,5	
E271	GUSSAGO	BS	0,4	11000	0,4	11000
E272	GUSSOLA	CR	0,4	7500	0,4	7500
E273	HONE	AO	0*		0*	
E280	IDRO	BS	0,1		0,1	
E281	IGLESIAS	CA	0,5	10000	0,5	10000
E282	IGLIANO	CN	0*		0*	
E283	ILBONO	NU	0*		0*	
E284	ILLASI	VR	0,5		0,5	
E285	ILLORAI	SS	0*		0*	
E287	IMBERSAGO	LC	0,3		0,3	
E288	IMER	TN	0*		0*	
E289	IMOLA	BO	0,2		0,2	
E290	IMPERIA	IM	0,8		0,8	
E291	IMPRUNETA	FI	0,7		0,7	
E292	INARZO	VA	0,4		0,4	
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,7	8000	0,7	8000
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,5		0,5	
E297	INCUDINE	BS	0*		0*	
E299	INDUNO OLONA	VA	0*		0*	
E301	INGRIA	TO	0,5		0,5	
E304	INTRAGNA	VB	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
E305	INTROBIO	LC	0,5		0,5	
E306	INTROD	AO	0*		0*	
E307	INTRODACQUA	AQ	0*		0*	
E308	INTROZZO	LC	0,4		0,4	
E309	INVERIGO	CO	0,4		0,4	
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35		0,35	
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,6		0,6	
E313	INVERUNO	MI	0*		0*	
E314	INVORIO	NO	0*		0*	
E317	INZAGO	MI	0,2		0,2	
E321	IONADI	VV	0,5		0,5	
E323	IRGOLI	NU	0*		0*	
E325	IRMA	BS	0*		0*	
E326	IRSINA	MT	0,5		0,5	
E327	ISASCA	CN	0,5		0,5	
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5		0,5	
E329	ISCHIA	NA	0,8		0,8	
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,5		0,5	
E332	ISCHITELLA	FG	0,8		0,8	
E333	ISEO	BS	0,4		0,4	
E334	ISERA	TN	0*		0*	
E335	ISERNIA	IS	0,5		0,5	
E336	ISILI	NU	0,4		0,4	
E337	ISNELLO	PA	0,3		0,3	
E338	ISOLA D'ASTI	AT	0,1		0,1	
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*		0*	
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0*		0*	
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*		0*	
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,8	5000	0,8	5000
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,8		0,8	
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4		0,4	
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5		0,5	
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0*		0*	
E353	ISOLA DI FONDRA	BG	0*		0*	
E356	ISOLA DOVARESE	CR	0,3	8000	0,3	8000
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4		0,4	
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0,8		0,8	
E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2		0,2	
E345	ISOLABELLA	TO	0*		0*	
E346	ISOLABONA	IM	0,4		0,4	
E363	ISOLE TREMITI	FG	0*		0*	
E364	ISORELLA	BS	0,15		0,15	
E365	ISPANI	SA	0,2		0,2	
E366	ISPICA	RG	0,8		0,8	
E367	ISPRA	VA	0,5	8000	0,5	8000
E368	ISSIGLIO	TO	0,5		0,5	
E369	ISSIME	AO	0*		0*	
E370	ISSO	BG	0*		0*	
E371	ISSOGNE	AO	0		0	
E373	ISTRANA	TV	0,2		0,2	
E374	ITALA	ME	0,5		0,5	
E375	ITRI	LT	0,7		0,7	
E376	ITTIREDDU	SS	0,3		0,3	
E377	ITTIRI	SS	0*		0*	
E378	IVANO FRACENA	TN	0*		0*	
E379	IVREA	TO	0,5		0,5	
E380	IZANO	CR	0,2		0,2	
E274	JACURSO	CZ	0,2	12500	0,2	12500
E381	JELSI	CB	0*		0*	
E382	JENNE	RM	0,2		0,2	
E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,5		0,5	
E387	JERZU	NU	0*		0*	
E388	JESI	AN	0,3		0,3	
C388	JESOLO	VE	0,3		0,3	
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,8		0,8	
E389	JOPPOLO	VV	0,8		0,8	
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0*		0*	
E391	JOVENCAN	AO	0*		0*	
E394	LA CASSA	TO	0*		0*	
E423	LA LOGGIA	TO	0,3		0,3	
E425	LA MADDALENA	SS	0,2		0,2	
A308	LA MAGDELEINE	AO	0*		0*	
E430	LA MORRA	CN	0,5		0,5	
E458	LA SALLE	AO	0*		0*	
E463	LA SPEZIA	SP	0,4	15000	0,4	15000
E470	LA THUILE	AO	0*		0*	
E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ	0*		0*	
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,6		0,6	
E392	LABICO	RM	0,6		0,6	
E393	LABRO	RI	0,4		0,4	
E395	LACCHIARELLA	MI	0,6	8000	0,6	8000
E396	LACCO AMENO	NA	0,8	8000	0,8	8000
E397	LACEDONIA	AV	0,4		0,4	
E398	LACES .LATSCH.	BZ	0*		0*	
E400	LACONI	NU	0*		0*	
M212	LADISPOLI	RM	0,3		0,3	
E401	LAERRU	SS	0*		0*	
E402	LAGANADI	RC	0*		0*	
E403	LAGHI	VI	0*		0*	
E405	LAGLIO	CO	0,5		0,5	
E406	LAGNASCO	CN	0,3		0,3	
E407	LAGO	CS	0,4		0,4	
E409	LAGONEGRO	PZ	0,8		0,8	
E410	LAGOSANTO	FE	0,5		0,5	
E412	LAGUNDO .ALGUND.	BZ	0*		0*	
E414	LAIGUEGLIA	SV	0*		0*	
E415	LAINATE	MI	0,4		0,4	
E416	LAINO	CO	0,5		0,5	
E417	LAINO BORGO	CS	0,4		0,4	
E419	LAINO CASTELLO	CS	0*		0*	
E420	LAION .LAJEN.	BZ	0*		0*	
E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ	0,2		0,2	
E413	LAJATICO	PI	0,1		0,1	
E422	LALLIO	BG	0,4		0,4	
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,5		0,5	
E426	LAMA MOCOGNO	MO	0,2		0,2	
E428	LAMBRUGO	CO	0,5		0,5	
M208	LAMEZIA TERME	CZ	0,2		0,2	
E429	LAMON	BL	0,4		0,4	
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5		0,5	
E432	LAMPORECCHIO	PT	0,6		0,6	
E433	LAMPORO	VC	0,2		0,2	
E434	LANA .LANA.	BZ	0*		0*	
E435	LANCIANO	CH	0,6		0,6	
E436	LANDIONA	NO	0,4		0,4	
E437	LANDRIANO	PV	0,4		0,4	
E438	LANGHIRANO	PR	0,5		0,5	
E439	LANGOSCO	PV	0,2		0,2	
E441	LANUSEI	NU	0,4		0,4	
C767	LANUVIO	RM	0,3		0,3	
E443	LANZADA	SO	0,4		0,4	
E444	LANZO D'INTELVI	CO	0,4		0,4	
E445	LANZO TORINESE	TO	0,65		0,65	
E447	LAPEDONA	AP	0,5		0,5	
E448	LAPIO	AV	0*		0*	
E450	LAPPANO	CS	0,5		0,5	
A345	L'AQUILA	AQ	0,6	9000	0,6	9000
E451	LARCIANO	PT	0,5		0,5	
E452	LARDARO	TN	0*		0*	
E454	LARDIRAGO	PV	0,6		0,6	
E455	LARI	PI	0,4		0,4	
M207	LARIANO	RM	0,6		0,6	
E456	LARINO	CB	0,5		0,5	
E464	LAS PLASSAS	CA	0*		0*	
E457	LASA .LAAS.	BZ	0*		0*	
E459	LASCARI	PA	0,5		0,5	
E461	LASINO	TN	0*		0*	
E462	LASNIGO	CO	0,4		0,4	
E465	LASTEBASSE	VI	0,2		0,2	
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,5	10000	0,5	10000
E467	LATERA	VT	0,4		0,4	
E468	LATERINA	AR	0,7		0,7	
E469	LATERZA	TA	0,8		0,8	
E471	LATIANO	BR	0,55		0,55	
E472	LATINA	LT	0,4		0,4	
E473	LATISANA	UD	0,4		0,7	
E474	LATRONICO	PZ	0,4		0,4	
E475	LATTARICO	CS	0,5	10000	0,5	10000
E476	LAUCO	UD	0*		0*	
E480	LAUREANA CILENTO	SA	0,2		0,2	
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,5		0,5	
E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ	0*		0*	
E482	LAURENZANA	PZ	0*		0*	
E483	LAURIA	PZ	0,5		0,5	
E484	LAURIANO	TO	0,7		0,7	
E485	LAURINO	SA	0,2		0,2	
E486	LAURITO	SA	0,5		0,5	
E487	LAURO	AV	0,8		0,8	
E488	LAVAGNA	GE	0,2		0,2	
E489	LAVAGNO	VR	0,8		0,8	
E492	LAVARONE	TN	0*		0*	
E493	LAVELLO	PZ	0,5	13000	0,5	13000
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*		0*	
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,5	10000	0,5	10000
E497	LAVENONE	BS	0,5		0,5	
E498	LAVIANO	SA	0*		0*	
E500	LAVIS	TN	0*		0*	
E502	LAZISE	VR	0*		0*	
E504	LAZZATE	MI	0,2		0,2	
E506	LECCE	LE	0*		0*	
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*		0*	
E507	LECCO	LC	0*		0*	
E509	LEFFE	BG	0*		0*	
E510	LEGGIUNO	VA	0,2		0,2	
E512	LEGNAGO	VR	0,3		0,3	
E514	LEGNANO	MI	0*		0*	
E515	LEGNARO	PD	0,5	10500	0,5	10500
E517	LEI	NU	0*		0*	
E518	LEINI	TO	0,5		0,5	
E519	LEIVI	GE	0,5		0,5	
E520	LEMIE	TO	0,3		0,3	
E522	LENDINARA	RO	0,7		0,7	
E523	LENI	ME	0,5		0,5	
E524	LENNA	BG	0*		0*	
E525	LENNO	CO	0,3		0,3	
E526	LENO	BS	0*		0*	
E527	LENOLA	LT	0,2		0,2	
E528	LENTA	VC	0,4		0,4	
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3		0,3	
E531	LENTELLA	CH	0,8		0,8	
C562	LENTIAI	BL	0,4		0,4	
E532	LENTINI	SR	0,6		0,6	
E535	LEONESSA	RI	0,5		0,5	
E536	LEONFORTE	EN	0,5		0,5	
E537	LEPORANO	TA	0,8	12000	0,8	12000
E538	LEQUILE	LE	0,2		0,2	
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2		0,2	
E539	LEQUIO TANARO	CN	0,3		0,3	
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*		0*	
E542	LERICI	SP	0,1		0,1	
E543	LERMA	AL	0,2		0,2	
E544	LESA	NO	0,1		0,1	
E546	LESEGNO	CN	0,3		0,3	
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,5	10000	0,5	10000
E549	LESINA	FG	0,6		0,6	
E550	LESMO	MI	0*		0*	
E551	LESSOLO	TO	0,4		0,4	
E552	LESSONA	BI	0,4		0,4	
E553	LESTIZZA	UD	0,6		0,6	
E554	LETINO	CE	0,1		0,1	
E555	LETOJANNI	ME	0,5		0,5	
E557	LETTERE	NA	0,5		0,5	
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3		0,3	
E559	LETTOPALENA	CH	0,4		0,4	
E560	LEVANTO	SP	0,5		0,5	
E562	LEVATE	BG	0,4	8500	0,4	8500
E563	LEVERANO	LE	0*		0*	
E564	LEVICE	CN	0,7		0,7	
E565	LEVICO TERME	TN	0*		0*	
E566	LEVONE	TO	0,4		0,4	
E569	LEZZENO	CO	0*		0*	
E570	LIBERI	CE	0,4		0,4	
E571	LIBRIZZI	ME	0,5		0,5	
E573	LICATA	AG	0*		0*	
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,5		0,5	
E576	LICENZA	RM	0,5		0,5	
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*		0*	
E581	LIERNA	LC	0,4		0,4	
E583	LIGNANA	VC	0*		0*	
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	0*		0*	
E585	LIGONCHIO	RE	0		0	
E586	LIGOSULLO	UD	0*		0*	
E587	LILLIANES	AO	0*		0*	
E588	LIMANA	BL	0,5		0,5	
E589	LIMATOLA	BN	0,2		0,2	
E590	LIMBADI	VV	0,4		0,4	
E591	LIMBIATE	MI	0,6		0,6	
E592	LIMENA	PD	0,4		0,4	
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,5		0,5	
E594	LIMINA	ME	0,5		0,5	
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0,3		0	
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
E599	LIMOSANO	CB	0*		0*	
E600	LINAROLO	PV	0,4		0,4	
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*		0*	
E605	LIONI	AV	0,2		0,2	
E606	LIPARI	ME	0*		0*	
E607	LIPOMO	CO	0,5	8000	0,5	8000
E608	LIRIO	PV	0,4		0,4	
E610	LISCATE	MI	0*		0*	
E611	LISCIA	CH	0,5		0,5	
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,4		0,4	
E614	LISIGNAGO	TN	0*		0*	
E615	LISIO	CN	0,5		0,5	
E617	LISSONE	MI	0,4		0,4	
E620	LIVERI	NA	0,5	*	0,5	*
E621	LIVIGNO	SO	0*		0*	
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0,4		0,4	
E623	LIVO	CO	0*		0*	
E624	LIVO	TN	0*		0*	
E625	LIVORNO	LI	0,4		0,4	
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,4		0,4	
E627	LIVRAGA	LO	0,3		0,3	
E629	LIZZANELLO	LE	0,4		0,4	
E630	LIZZANO	TA	0,5		0,5	
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,6		0,6	
E632	LOANO	SV	0,5		0,5	
E633	LOAZZOLO	AT	0,4		0,4	
E635	LOCANA	TO	0,4		0,4	
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5		0,5	
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4		0,4	
E640	LOCATELLO	BG	0,2		0,2	
E644	LOCERI	NU	0*		0*	
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2		0,2	
D976	LOCRI	RC	0,8		0,8	
E646	LOCULI	NU	0,2		0,2	
E647	LODE'	NU	0*		0*	
E648	LODI	LO	0,2		0,2	
E651	LODI VECCHIO	LO	0,4		0,4	
E649	LODINE	NU	0*		0*	
E652	LODRINO	BS	0,5		0,5	
E654	LOGRATO	BS	0*		0*	
E655	LOIANO	BO	0,7		0,7	
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5		0,5	
E656	LOMAGNA	LC	0,4		0,4	
E658	LOMASO	TN	0*		0*	
E659	LOMAZZO	CO	0,2		0,2	
E660	LOMBARDORE	TO	0,5		0,5	
E661	LOMBRIASCO	TO	0*		0*	
E662	LOMELLO	PV	0,5		0,5	
E664	LONA LASES	TN	0*		0*	
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,2		0,2	
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2		0,2	
E667	LONATO	BS	0,5		0,5	
E668	LONDA	FI	0,4		0,4	
E669	LONGANO	IS	0,3	*	0,3	*
E671	LONGARE	VI	0,7		0,7	
E672	LONGARONE	BL	0,8		0,8	
E673	LONGHENA	BS	0*		0*	
E674	LONGI	ME	0*		0*	
E675	LONGIANO	FC	0*		0*	
E677	LONGOBARDI	CS	0*		0*	
E678	LONGOBUCCO	CS	0*		0*	
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,4		0,4	
E681	LONGONE SABINO	RI	0,4		0,4	
E682	LONIGO	VI	0,5		0,5	
E683	LORANZE'	TO	0,6		0,6	
E684	LOREGGIA	PD	0,2		0,2	
E685	LOREGLIA	VB	0*		0*	
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,8		0,8	
E688	LORENZANA	PI	0,4		0,4	
E689	LOREO	RO	0,6		0,6	
E690	LORETO	AN	0,4	15000	0,4	15000
E691	LORETO APRUTINO	PE	0,5		0,5	
E692	LORIA	TV	0,1		0,1	
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,5		0,5	
E694	LORO PICENO	MC	0,4		0,4	
E695	LORSICA	GE	0,8		0,8	
E698	LOSINE	BS	0,4		0,4	
E700	LOTZORAI	NU	0,3		0,3	
E704	LOVERE	BG	0,6		0,6	
E705	LOVERO	SO	0*		0*	
E706	LOZIO	BS	0,2		0,2	
E707	LOZZA	VA	0,4		0,4	
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,5		0,5	
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5		0,5	
E711	LOZZOLO	VC	0,6		0,6	
E712	LU	AL	0,5		0,5	
E713	LUBRIANO	VT	0,2		0,2	
E715	LUCCA	LU	0,5		0,5	
E714	LUCCA SICULA	AG	0*		0*	
E716	LUCERA	FG	0,4		0,4	
E718	LUCIGNANO	AR	0,5		0,5	
E719	LUCINASCO	IM	0,5		0,5	
E722	LUCITO	CB	0*		0*	
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0*		0*	
E724	LUCOLI	AQ	0*		0*	
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3		0,3	
E727	LUGNACCO	TO	0,5		0,5	
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,4	3500	0,4	3500
E730	LUGO	RA	0,8	11500	0,8	11500
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5		0,5	
E734	LUINO	VA	0,525	13000	0,525	13000
E735	LUISAGO	CO	0,3		0,3	
E736	LULA	NU	0*		0*	
E737	LUMARZO	GE	0,8		0,8	
E738	LUMEZZANE	BS	0,4		0,4	
E742	LUNAMATRONA	CA	0,5		0,5	
E743	LUNANO	PU	0,6		0,6	
B387	LUNGAVILLA	PV	0,4		0,4	
E745	LUNGRO	CS	0,8		0,8	
E746	LUOGOSANO	AV	0*		0*	
E747	LUOGOSANTO	SS	0*		0*	
E748	LUPARA	CB	0,2		0,2	
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,6		0,6	
E750	LURAGO MARINONE	CO	0,3		0,3	
E751	LURANO	BG	0,4		0,4	
E752	LURAS	SS	0*		0*	
E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2		0,4	
E754	LUSCIANO	CE	0,2		0,2	
E757	LUSERNA	TN	0*		0*	
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,5		0,5	
E759	LUSERNETTA	TO	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
E760	LUSEVERA	UD	0,2		0,2	
E761	LUSIA	RO	0,8		0,8	
E762	LUSIANA	VI	0,4		0,4	
E763	LUSIGLIE'	TO	0,4		0,4	
E764	LUSON .LUESEN.	BZ	0*		0*	
E767	LUSTRA	SA	0*		0*	
E769	LUVINATE	VA	0,5	9000	0,5	9000
E770	LUZZANA	BG	0,2		0,2	
E772	LUZZARA	RE	0,3		0,3	
E773	LUZZI	CS	0,8		0,8	
E775	MACCAGNO	VA	0		0	
E777	MACCASTORNA	LO	0,2		0,2	
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4		0,4	
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,4		0,4	
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2		0,2	
E782	MACELLO	TO	0*		0*	
E783	MACERATA	MC	0,6	8500	0,6	8500
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4		0,4	
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,5		0,5	
E786	MACHERIO	MI	0,1		0,1	
E787	MACLODIO	BS	0*		0*	
E788	MACOMER	NU	0,2		0,2	
E789	MACRA	CN	0,5		0,5	
E790	MACUGNAGA	VB	0,8	8000	0,8	8000
E791	MADDALONI	CE	0,5		0,5	
E342	MADESIMO	SO	0		0	
E793	MADIGNANO	CR	0,1		0,1	
E794	MADONE	BG	0,5		0,5	
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,3	10000	0,3	10000
E798	MAENZA	LT	0,6		0,6	
E799	MAFALDA	CB	0*		0*	
E800	MAGASA	BS	0,2		0,2	
E801	MAGENTA	MI	0,5		0,5	
E803	MAGGIORA	NO	0*		0*	
E804	MAGHERNO	PV	0,5	12500	0,5	12500
E805	MAGIONE	PG	0,5		0,5	
E806	MAGISANO	CZ	0,2		0,2	
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5		0,5	
E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4		0,4	
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	0,6		0,6	
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4	7500	0,4	7500
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*		0*	
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5		0,5	
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,8		0,8	
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,4		0,4	
E815	MAGLIE	LE	0,5		0,5	
E816	MAGLIOLO	SV	0*		0*	
E817	MAGLIONE	TO	0,6		0,6	
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,8		0,8	
E819	MAGNAGO	MI	0,3		0,3	
E821	MAGNANO	BI	0,4		0,4	
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*		0*	
E825	MAGOMADAS	NU	0,8		0,8	
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO .MARGREID AN DE.	BZ	0*		0*	
E830	MAGREGLIO	CO	0*		0*	
E834	MAIDA	CZ	0,2		0,2	
E835	MAIERA'	CS	0,8		0,8	
E836	MAIERATO	VV	0,2		0,2	
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,5	12000	0,5	12000
E838	MAIOLO	PU	0,5		0,5	
E839	MAIORI	SA	0,7		0,7	
E840	MAIRAGO	LO	0,6		0,6	
E841	MAIRANO	BS	0,4		0,4	
E842	MAISSANA	SP	0*		0*	
E833	MAJANO	UD	0,2		0,2	
E843	MALAGNINO	CR	0,2		0,2	
E844	MALALBERGO	BO	0,4		0,5	
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0*		0*	
E848	MALCESINE	VR	0*		0*	
E850	MALE'	TN	0*		0*	
E851	MALEGNO	BS	0*		0*	
E852	MALEO	LO	0,5		0,5	
E853	MALESCO	VB	0*		0*	
E854	MALETTO	CT	0*		0*	
E855	MALFA	ME	0,3		0,3	
E856	MALGESSO	VA	0,4		0,4	
E858	MALGRATE	LC	0,3	20000	0,3	20000
E859	MALITO	CS	0,5		0,5	
E860	MALLARE	SV	0,6		0,6	
E862	MALLES VENOSTA .MALS.	BZ	0*		0*	
E863	MALNATE	VA	0*		0,3	12000
E864	MALO	VI	0,5		0,5	
E865	MALONNO	BS	0,2		0,2	
E866	MALOSCO	TN	0*		0*	
E868	MALTIGNANO	AP	0,5		0,5	
E869	MALVAGNA	ME	0,5		0,5	
E870	MALVICINO	AL	0*		0*	
E872	MALVITO	CS	0,2		0,2	
E873	MAMMOLA	RC	0,5		0,5	
E874	MAMOIADA	NU	0*		0*	
E875	MANCIANO	GR	0,5		0,5	
E876	MANDANICI	ME	0,3		0,3	
E877	MANDAS	CA	0,3		0,3	
E878	MANDATORICCIO	CS	0,5	*	0,5	*
B632	MANDELA	RM	0,5		0,5	
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2		0,2	
E880	MANDELLO VITTA	NO	0*		0*	
E882	MANDURIA	TA	0,5		0,5	
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0*		0*	
E884	MANERBIO	BS	0,6	8000	0,6	8000
E885	MANFREDONIA	FG	0,8		0,8	
E887	MANGO	CN	0,6		0,6	
E888	MANGONE	CS	0,2		0,2	
M283	MANIACE	CT	0,5		0,5	
E889	MANIAGO	PN	0*		0*	
E891	MANOCALZATI	AV	0,2		0,2	
E892	MANOPPELLO	PE	0,2		0,2	
E893	MANSUE'	TV	0,5		0,5	
E894	MANTA	CN	0,5		0,5	
E896	MANTELLO	SO	0,1		0,1	
E897	MANTOVA	MN	0,4		0,4	
E899	MANZANO	UD	0*		0*	
E900	MANZIANA	RM	0,5		0,5	
E901	MAPELLO	BG	0,5		0,5	
E902	MARA	SS	0*		0*	
E903	MARACALAGONIS	CA	0		0	
E904	MARANELLO	MO	0,4		0,4	
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0,5	10000	0,5	10000
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4		0,4	
E908	MARANO EQUO	RM	0*		0*	
E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,7		0,7	
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,7		0,7	
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,6	10000	0,6	10000
E907	MARANO TICINO	NO	0,4		0,4	
E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2		0,6	
E917	MARANZANA	AT	0,6		0,6	
E919	MARATEA	PZ	0,8	10000	0,8	10000
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,6		0,6	
E922	MARCARIA	MN	0,5		0,5	
E923	MARCEDUSA	CZ	0*		0*	
E924	MARCELLINA	RM	0,8		0,8	
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2		0,2	
E927	MARCETELLI	RI	0,5		0,5	
E928	MARCHENO	BS	0,2		0,2	
E929	MARCHIROLO	VA	0,2		0,4	
E930	MARCIANA	LI	0*		0*	
E931	MARCIANA MARINA	LI	0,2		0,2	
E932	MARCIANISE	CE	0,6		0,6	
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4		0,4	
E934	MARCIGNAGO	PV	0,4		0,4	
E936	MARCON	VE	0,5		0,5	
E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ	0*		0*	
E939	MARENE	CN	0,2		0,2	
E940	MARENO DI PIAVE	TV	0,1		0,1	
E941	MARENTINO	TO	0,5		0,5	
E944	MARETTO	AT	0,5		0,5	
E945	MARGARITA	CN	0*		0*	
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,5		0,5	
E947	MARGNO	LC	0*		0*	
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*		0*	
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,8		0,6	
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*		0*	
E953	MARIANOPOLI	CL	0*		0*	
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4		0,4	
E955	MARIGLIANO	NA	0,2		0,2	
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4		0,4	
E957	MARINEO	PA	0*		0*	
E958	MARINO	RM	0,4		0,4	
E959	MARLENGO .MARLING.	BZ	0*		0*	
E960	MARLIANA	PT	0,5		0,5	
E961	MARMENTINO	BS	0*		0*	
E962	MARMIROLO	MN	0,2		0,2	
E963	MARMORA	CN	0,3		0,3	
E965	MARNATE	VA	0,4		0,4	
E967	MARONE	BS	0,5		0,8	
E968	MAROPATI	RC	0,4		0,4	
E970	MAROSTICA	VI	0,2		0,2	
E971	MARRADI	FI	0,6		0,6	
E972	MARRUBIU	OR	0,2		0,2	
E973	MARSAGLIA	CN	0*		0*	
E974	MARSALA	TP	0,1		0,1	
E975	MARSCIANO	PG	0,5		0,5	
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4		0,4	
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2	8000	0,2	8000
E978	MARTA	VT	0,5		0,5	
E979	MARTANO	LE	0,65		0,65	
E980	MARTELLAGO	VE	0,5		0,5	
E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ	0*		0*	
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2		0,2	
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,3		0,3	
E984	MARTIGNANO	LE	0,6		0,6	
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,8		0,8	
E987	MARTINENGO	BG	0,5		0,5	
E988	MARTINIANA PO	CN	0*		0*	
E989	MARTINSICURO	TE	0,8		0,8	
E990	MARTIRANO	CZ	0*		0*	
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4		0,4	
E992	MARTIS	SS	0*		0*	
E993	MARTONE	RC	0*		0*	
E994	MARUDO	LO	0,2		0,2	
E995	MARUGGIO	TA	0,8		0,8	
B689	MARZABOTTO	BO	0,65	8000	0,65	8000
E999	MARZANO	PV	0,5		0,5	
E998	MARZANO APPIO	CE	0,4		0,4	
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,5		0,5	
F001	MARZI	CS	0,2		0,2	
F002	MARZIO	VA	0,7		0,7	
M270	MASAINAS	CA	0*		0*	
F003	MASATE	MI	0,5		0,5	
F004	MASCALI	CT	0,3		0,3	
F005	MASCALUCIA	CT	0,5		0,5	
F006	MASCHITO	PZ	0,4		0,4	
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,3		0,3	
F009	MASER	TV	0,3		0,3	
F010	MASERA	VB	0*		0*	
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,4		0,4	
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,4		0,4	
F013	MASI	PD	0,65		0,65	
F016	MASI TORELLO	FE	0,8		0,8	
F015	MASIO	AL	0,5		0,5	
F017	MASLIANICO	CO	0		0	
F019	MASON VICENTINO	VI	0,1		0,1	
F020	MASONE	GE	0,7		0,7	
F023	MASSA	MS	0,7	12000	0,7	12000
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,5		0,5	
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,6	*	0,6	*
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,5		0,5	
F021	MASSA FERMANA	AP	0,6		0,6	
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,8		0,8	
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,5	8000	0,5	8000
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0,8		0,8	
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4		0,4	
F024	MASSA MARTANA	PG	0,5	10000	0,5	10000
F027	MASSAFRA	TA	0,7		0,7	
F028	MASSALENGO	LO	0,5		0,5	
F033	MASSANZAGO	PD	0,5		0,5	
F035	MASSAROSA	LU	0,8	10000	0,8	10000
F037	MASSAZZA	BI	0,4		0,4	
F041	MASSELLO	TO	0,3		0,3	
F042	MASSERANO	BI	0,6		0,6	
F044	MASSIGNANO	AP	0,5		0,5	
F045	MASSIMENO	TN	0*		0*	
F046	MASSIMINO	SV	0,5		0,5	
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*		0*	
F048	MASSIOLA	VB	0*		0*	
F050	MASULLAS	OR	0,5		0,5	
F051	MATELICA	MC	0,8	7500	0,8	7500
F052	MATERA	MT	0,3		0,3	
F053	MATHI	TO	0,3		0,3	
F054	MATINO	LE	0*		0*	
F055	MATRICE	CB	0,5	*	0,5	*
F058	MATTIE	TO	0,2		0,2	
F059	MATTINATA	FG	0,8		0,8	
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,4		0,4	
F063	MAZZANO	BS	0,8		0,8	
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,8		0,8	
F065	MAZZARINO	CL	0,2		0,2	
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4		0,4	
M271	MAZZARRONE	CT	0,5		0,5	
F067	MAZZE'	TO	0,7		0,7	
F068	MAZZIN	TN	0*		0*	
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0,1		0,1	
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,8		0,8	
F073	MEANA SARDO	NU	0*		0*	
F078	MEDA	MI	0,1		0,1	
F080	MEDE	PV	0,7		0,7	
F081	MEDEA	GO	0,15		0,15	
F082	MEDESANO	PR	0,3		0,3	
F083	MEDICINA	BO	0,5		0,5	
F084	MEDIGLIA	MI	0,4		0,4	
F085	MEDOLAGO	BG	0*		0*	
F086	MEDOLE	MN	0*		0*	
F087	MEDOLLA	MO	0,5	*	0,5	*
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5		0,5	
F089	MEDUNO	PN	0*		0*	
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4		0,4	
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0*		0*	
F093	MEINA	NO	0*		0*	
F094	MEL	BL	0,4		0,4	
F095	MELARA	RO	0,1		0,1	
F096	MELAZZO	AL	0,3		0,3	
F097	MELDOLA	FC	0,2		0,2	
F098	MELE	GE	0,6		0,6	
F100	MELEGNANO	MI	0,3		0,3	
F101	MELENDUGNO	LE	0,4	7500	0,4	7500
F102	MELETI	LO	0,2		0,2	
F104	MELFI	PZ	0,2		0,2	
F105	MELICUCCA'	RC	0*		0*	
F106	MELICUCCO	RC	0,4		0,4	
F107	MELILLI	SR	0*		0*	
F108	MELISSA	KR	0,1		0,1	
F109	MELISSANO	LE	0,4		0,4	
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0,7	5000	0,7	5000
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2		0,2	
F110	MELITO IRPINO	AV	0,7		0,7	
F113	MELIZZANO	BN	0,5		0,5	
F114	MELLE	CN	0,5		0,5	
F115	MELLO	SO	0*		0*	
F117	MELPIGNANO	LE	0*		0*	
F118	MELTINA .MOELTEN.	BZ	0*		0*	
F119	MELZO	MI	0,5	11000	0,5	11000
F120	MENAGGIO	CO	0,5		0,5	
F121	MENAROLA	SO	0*		0*	
F122	MENCONICO	PV	0,2		0,2	
F123	MENDATICA	IM	0*		0*	
F125	MENDICINO	CS	0,4		0,4	
F126	MENFI	AG	0,1		0,1	
F127	MENTANA	RM	0,65		0,65	
F130	MEOLO	VE	0,7		0,7	
F131	MERANA	AL	0,2		0,2	
F132	MERANO .MERAN.	BZ	0,1		0,1	
F133	MERATE	LC	0,5	15000	0,5	15000
F134	MERCALLO	VA	0,2	10000	0,2	10000
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,6		0,6	
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5		0,5	
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,6	10000	0,6	10000
F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5		0,5	
F140	MERCENASCO	TO	0,6		0,6	
F141	MERCOGLIANO	AV	0,1		0,1	
F144	MERETO DI TOMBA	UD	0,3		0,3	
F145	MERGO	AN	0,6	12000	0,6	12000
F146	MERGOZZO	VB	0,1		0,1	
F147	MERI'	ME	0,4		0,4	
F148	MERLARA	PD	0,5		0,5	
F149	MERLINO	LO	0,3		0,3	
F151	MERONE	CO	0,2		0,2	
F152	MESAGNE	BR	0,5		0,5	
F153	MESE	SO	0,2		0,2	
F154	MESENZANA	VA	0*		0*	
F155	MESERO	MI	0,2		0,2	
F156	MESOLA	FE	0,5		0,5	
F157	MESORACA	KR	0,5	8000	0,5	8000
F158	MESSINA	ME	0,8		0,8	
F161	MESTRINO	PD	0,2		0,2	
F162	META	NA	0,5		0,5	
F164	MEUGLIANO	TO	0,5		0,5	
F165	MEZZAGO	MI	0,4		0,4	
F168	MEZZANA	TN	0*		0*	
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,5		0,5	
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,65		0,65	
F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2		0,2	
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4		0,4	
F173	MEZZANEGO	GE	0,2		0,2	
F174	MEZZANI	PR	0,2		0,2	
F175	MEZZANINO	PV	0,2		0,2	
F176	MEZZANO	TN	0*		0*	
F181	MEZZEGRA	CO	0,2		0,2	
F182	MEZZENILE	TO	0,5		0,5	
F183	MEZZOCORONA	TN	0*		0*	
F184	MEZZOJUSO	PA	0,5		0,5	
F186	MEZZOLDO	BG	0*		0*	
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*		0*	
F188	MEZZOMERICO	NO	0,6		0,6	
F189	MIAGLIANO	BI	0,5		0,5	
F190	MIANE	TV	0,4		0,4	
F191	MIASINO	NO	0,1		0,1	
F192	MIAZZINA	VB	0*		0*	
F193	MICIGLIANO	RI	0,5		0,5	
F194	MIGGIANO	LE	0,4		0,4	
F196	MIGLIANICO	CH	0,6		0,6	
F198	MIGLIARINO	FE	0,8		0,8	
F199	MIGLIARO	FE	0,6		0,6	
F200	MIGLIERINA	CZ	0,2		0,2	
F201	MIGLIONICO	MT	0,8		0,8	
F202	MIGNANEGO	GE	0,7		0,7	
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4		0,4	
F205	MILANO	MI	0*		0*	
F206	MILAZZO	ME	0,4		0,4	
E618	MILENA	CL	0,2		0,2	
F207	MILETO	VV	0,8		0,8	
F208	MILIS	OR	0,5		0,5	
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5		0,5	
F213	MILLESIMO	SV	0,8		0,8	
F214	MILO	CT	0*		0*	
F216	MILZANO	BS	0,2		0,2	
F217	MINEO	CT	0*		0*	
F218	MINERBE	VR	0,4		0,4	
F219	MINERBIO	BO	0,5		0,5	
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0,56		0,56	
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5		0,5	
F223	MINORI	SA	0,6		0,6	
F224	MINTURNO	LT	0,2		0,2	
F225	MINUCCIANO	LU	0,6		0,6	
F226	MIOGLIA	SV	0,4		0,4	
F229	MIRA	VE	0,4		0,4	
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3		0,3	
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0,8		0,8	
F235	MIRABELLO	FE	0,3		0,6	
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,6		0,6	
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0*		0*	
F238	MIRADOLO TERME	PV	0,3	7500	0,3	7500
F239	MIRANDA	IS	0,5		0,5	
F240	MIRANDOLA	MO	0,42	*	0,42	*
F241	MIRANO	VE	0,5		0,5	
F242	MIRTO	ME	0,5		0,5	
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*		0*	
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4		0,4	
F246	MISILMERI	PA	0*		0*	
F247	MISINTO	MI	0*		0*	
F248	MISSAGLIA	LC	0*		0*	
F249	MISSANELLO	PZ	0*		0*	
F250	MISTERBIANCO	CT	0,4		0,4	
F251	MISTRETTA	ME	0,1		0,1	
F254	MOASCA	AT	0,5	6500	0,5	6500
F256	MOCONESI	GE	0,5		0,5	
F257	MODENA	MO	0,5		0,5	
F258	MODICA	RG	0*		0*	
F259	MODIGLIANA	FC	0,4	10000	0,4	10000
F261	MODOLO	NU	0*		0*	
F262	MODUGNO	BA	0*		0*	
F263	MOENA	TN	0*		0*	
F265	MOGGIO	LC	0,3		0,3	
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0*		0*	
F267	MOGLIA	MN	0*		0*	
F268	MOGLIANO	MC	0,5		0,5	
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,5		0,5	
F270	MOGORELLA	OR	0,4		0,4	
F272	MOGORO	OR	0,2		0,2	
F274	MOIANO	BN	0,5		0,5	
F275	MOIMACCO	UD	0*		0*	
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5		0,5	
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,5		0,5	
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2		0,2	
F279	MOIOLA	CN	0,2		0,2	
F280	MOLA DI BARI	BA	0,4		0,4	
F281	MOLARE	AL	0,2		0,2	
F283	MOLAZZANA	LU	0,5		0,5	
F284	MOLFETTA	BA	0,5	7500	0,5	7500
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2		0,2	
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*		0*	
F287	MOLINARA	BN	0*		0*	
F288	MOLINELLA	BO	0,6		0,6	
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0,5		0,5	
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,4		0,4	
F294	MOLISE	CB	0,3		0,3	
F295	MOLITERNO	PZ	0,2		0,2	
F297	MOLLIA	VC	0,5		0,5	
F301	MOLOCHIO	RC	0,4		0,4	
F304	MOLTENO	LC	0,2		0,2	
F305	MOLTRASIO	CO	0,4		0,4	
F306	MOLVENA	VI	0,2		0,2	
F307	MOLVENO	TN	0*		0*	
F308	MOMBALDONE	AT	0,6		0,6	
F309	MOMBARCARO	CN	0,3		0,3	
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,7		0,7	
F311	MOMBARUZZO	AT	0,5		0,5	
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5		0,5	
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*		0*	
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
F316	MOMBERCELLI	AT	0,55		0,55	
F317	MOMO	NO	0,5		0,5	
F318	MOMPANTERO	TO	0,8		0,8	
F319	MOMPEO	RI	0,5		0,5	
F320	MOMPERONE	AL	0*		0*	
F322	MONACILIONI	CB	0,2		0,2	
F323	MONALE	AT	0*		0*	
F324	MONASTERACE	RC	0,4		0,4	
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,6		0,6	
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2		0,2	
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,7		0,7	
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0,1		0,1	
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,8		0,8	
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,8		0,8	
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4		0,4	
F333	MONASTIR	CA	0,4		0,4	
F335	MONCALIERI	TO	0,46		0,46	
F336	MONCALVO	AT	0,5		0,5	
D553	MONCENISIO	TO	0*		0*	
F337	MONCESTINO	AL	0,5		0,5	
F338	MONCHIERO	CN	0*		0*	
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5		0,5	
F341	MONCLASSICO	TN	0*		0*	
F342	MONCRIVELLO	VC	0*		0*	
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2		0,2	
F346	MONDAINO	RN	0,8		0,8	
F347	MONDAVIO	PU	0,8		0,8	
F348	MONDOLFO	PU	0,7		0,7	
F351	MONDOVI'	CN	0,4		0,4	
F352	MONDRAGONE	CE	0*		0*	
F354	MONEGLIA	GE	0,2		0,2	
F355	MONESIGLIO	CN	0,5		0,5	
F356	MONFALCONE	GO	0,3	15000	0,3	15000
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,5		0,5	
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5		0,5	
F360	MONFUMO	TV	0,2		0,2	
F361	MONGARDINO	AT	0,5		0,5	
F363	MONGHIDORO	BO	0,8		0,8	
F364	MONGIANA	VV	0*		0*	
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*		0*	
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0,2	8000	0,2	8000
F369	MONGRANDO	BI	0,5		0,6	
F370	MONGRASSANO	CS	0*		0*	
F371	MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN.	BZ	0*		0*	
F372	MONGUZZO	CO	0,2		0,2	
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*		0*	
F374	MONLEALE	AL	0,2	*	0,2	*
F375	MONNO	BS	0*		0*	
F376	MONOPOLI	BA	0,4		0,4	
F377	MONREALE	PA	0*		0*	
F378	MONRUPINO	TS	0*		0*	
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,7		0,7	
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,7		0,7	
F381	MONSANO	AN	0,2		0,2	
F382	MONSELICE	PD	0,5		0,5	
F383	MONSERRATO	CA	0,5	10000	0,5	10000
F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5		0,5	
F385	MONTA'	CN	0,2		0,2	
F386	MONTABONE	AT	0,4		0,4	
F387	MONTACUTO	AL	0,4		0,4	
F390	MONTAFIA	AT	0,4		0,4	
F391	MONTAGANO	CB	0,4		0,4	
F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ	0,3		0,3	
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2		0,2	
F394	MONTAGNANA	PD	0,45		0,45	
F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2		0,2	
F396	MONTAGNE	TN	0*		0*	
F397	MONTAGUTO	AV	0*		0*	
F398	MONTAIONE	FI	0,3		0,3	
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5		0,5	
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,5		0,5	
F402	MONTALCINO	SI	0,4		0,4	
F403	MONTALDEO	AL	0,3		0,3	
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5		0,5	
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0*		0*	
F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2		0,2	
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4		0,4	
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5		0,5	
F410	MONTALE	PT	0,5	9000	0,5	9000
F411	MONTALENGHE	TO	0,4		0,4	
F414	MONTALLEGRO	AG	0*		0*	
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5		0,5	
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0*		0*	
F420	MONTALTO DORA	TO	0,5		0,5	
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,7		0,7	
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*		0*	
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,8		0,8	
F422	MONTANARO	TO	0,8		0,8	
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0*		0*	
F424	MONTANERA	CN	0,2		0,2	
F426	MONTANO ANTILIA	SA	0*		0*	
F427	MONTANO LUCINO	CO	0*		0*	
F428	MONTAPPONE	AP	0,7		0,7	
F429	MONTAQUILA	IS	0,8		0,8	
F430	MONTASOLA	RI	0,5		0,5	
F432	MONTAURO	CZ	0,5		0,5	
F433	MONTAZZOLI	CH	0,4		0,4	
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2		0,2	
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,6		0,6	
F460	MONTE CAVALLO	MC	0,2	8000	0,2	8000
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,4		0,4	
F476	MONTE COLOMBO	RN	0*		0*	
F434	MONTE CREMASCO	CR	0,2		0,2	
F486	MONTE DI MALO	VI	0,8		0,8	
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0,4	7500	0,4	7500
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,5		0,5	
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	0,5		0,5	
F532	MONTE ISOLA	BS	0,4		0,4	
F561	MONTE MARENZO	LC	0,5		0,5	
F589	MONTE PORZIO	PU	0,5		0,5	
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,695		0,695	
F599	MONTE RINALDO	AP	0,5	8500	0,5	8500
F600	MONTE ROBERTO	AN	0,4	12000	0,4	12000
F603	MONTE ROMANO	VT	0,1		0,1	
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,5		0,5	
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0*		0*	
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0*		0*	
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,4		0,4	
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,8	10000	0,8	10000
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0,6		0,6	
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0,8	7500	0,8	7500
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,7		0,7	
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0,3		0,3	
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,5		0,5	
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,6		0,6	
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0		0	
F653	MONTE URANO	AP	0,6		0,6	
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,5		0,5	
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0,5	7500	0,5	7500
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0*		0*	
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	0,4		0,4	
D746	MONTEBELLO IONICO	RC	0,5		0,5	
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	0*		0*	
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	0*		0*	
F443	MONTEBELLUNA	TV	0,5		0,5	
F445	MONTEBRUNO	GE	0,5		0,5	
F446	MONTEBUONO	RI	0,1		0,1	
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,2		0,2	
F448	MONTECALVO IRPINO	AV	0,2		0,2	
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	0*		0*	
F452	MONTECARLO	LU	0,5	13000	0,5	13000
F453	MONTECAROTTO	AN	0,2		0,2	
F454	MONTECASSIANO	MC	0,7		0,7	
F455	MONTECASTELLO	AL	0,4		0,4	
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,4		0,4	
A561	MONTECATINI TERME	PT	0,8		0,8	
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	0,2		0,2	
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,8		0,8	
F462	MONTECCHIO	TR	0,5		0,5	
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	0,35		0,35	
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,7	8000	0,7	8000
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	0,2		0,2	
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	0,5		0,5	
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	0,1		0,1	
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,7	12000	0,7	12000
F474	MONTECICCARDO	PU	0,8		0,8	
F475	MONTECILFONE	CB	0,5		0,5	
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,5		0,5	
F478	MONTECOPIOLO	PU	0,4		0,4	
F479	MONTECORICE	SA	0,1		0,1	
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0,4		0,4	
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0,6	8000	0,6	8000
F482	MONTECOSARO	MC	0,8	8500	0,8	8500
F483	MONTECRESTESE	VB	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
F484	MONTECRETO	MO	0,1		0,1	
F487	MONTEDINOVE	AP	0,8		0,8	
F489	MONTEDORO	CL	0,4		0,4	
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2		0,2	
F492	MONTEFALCO	PG	0,7		0,7	
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	0,5		0,5	
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*		0*	
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2		0,2	
F496	MONTEFANO	MC	0,625		0,625	
F497	MONTEFELCINO	PU	0,8		0,8	
F498	MONTEFERRANTE	CH	0*		0*	
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,4		0,4	
F500	MONTEFINO	TE	0,6	8000	0,6	8000
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,4		0,4	
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,6	8000	0,6	8000
F503	MONTEFIORINO	MO	0*		0*	
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,5		0,5	
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0*		0*	
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,5		0,5	
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2		0,2	
F509	MONTEFORTINO	AP	0,5		0,5	
F510	MONTEFRANCO	TR	0,5	8000	0,5	8000
F511	MONTEFREDANE	AV	0,5		0,5	
F512	MONTEFUSCO	AV	0*		0*	
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,6		0,6	
F514	MONTEGALDA	VI	0,2		0,2	
F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2		0,2	
F516	MONTEGALLO	AP	0,2		0,2	
F518	MONTEGIOCO	AL	0,5		0,5	
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2		0,2	
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,8	7500	0,8	7500
F522	MONTEGRANARO	AP	0,8	7500	0,8	7500
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,5		0,5	
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,4		0,4	
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35		0,35	
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0*		0*	
F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0,4		0,4	
F531	MONTEIASI	TA	0,5		0,5	
F533	MONTELABBATE	PU	0,5		0,5	
F534	MONTELANICO	RM	0,5		0,5	
F535	MONTELAPIANO	CH	0*		0*	
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,5		0,5	
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0,5		0,5	
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0*		0*	
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	0,4		0,4	
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0*		0*	
F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,5		0,5	
F544	MONTELEPRE	PA	0,6		0,6	
F545	MONTELIBRETTI	RM	0,4		0,4	
F546	MONTELLA	AV	0,8	8000	0,8	8000
F547	MONTELLO	BG	0*		0*	
F548	MONTELONGO	CB	0*		0*	
F549	MONTELPARO	AP	0,6		0,6	
F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0,4		0,4	
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,4		0,4	
F552	MONTELUPONE	MC	0,6		0,6	
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU	0,5		0,5	
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2		0,2	
F556	MONTEMAGNO	AT	0,5		0,5	
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0*		0*	
F559	MONTEMARANO	AV	0,2		0,2	
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,65	8000	0,65	8000
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2		0,2	
F563	MONTEMESOLA	TA	0,8	6800	0,8	6800
F564	MONTEMEZZO	CO	0*		0*	
F565	MONTEMIGNAIO	AR	0*		0*	
F566	MONTEMILETTO	AV	0,6		0,6	
F568	MONTEMILONE	PZ	0,5		0,5	
F569	MONTEMITRO	CB	0,2		0,2	
F570	MONTEMONACO	AP	0,4		0,4	
F572	MONTEMURLO	PO	0,6	9000	0,6	9000
F573	MONTEMURRO	PZ	0*		0*	
F574	MONTENARS	UD	0*		0*	
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,5		0,5	
F579	MONTENERO SABINO	RI	0*		0*	
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0*		0*	
F578	MONTENERODOMO	CH	0,2		0,2	
F582	MONTEODORISIO	CH	0,4		0,4	
F586	MONTEPAONE	CZ	0,65	7500	0,65	7500
F587	MONTEPARANO	TA	0,6		0,6	
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,5		0,5	
F592	MONTEPULCIANO	SI	0,8	13000	0,8	13000
F593	MONTERADO	AN	0*		0*	
F594	MONTERCHI	AR	0,2		0,2	
F595	MONTEREALE	AQ	0*		0*	
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0,1	8000	0,1	8000
F597	MONTERENZIO	BO	0,8		0,8	
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4		0,4	
F601	MONTERODUNI	IS	0,2		0,2	
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,5	8500	0,5	8500
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,5		0,5	
F606	MONTEROSI	VT	0,5	10000	0,5	10000
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0*		0*	
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,5		0,5	
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4		0,4	
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,4		0,4	
F611	MONTEROTONDO	RM	0,8		0,8	
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0*		0*	
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,5	8000	0,5	8000
F623	MONTESANO SALENTINO	LE	0,1		0,1	
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0,5		0,5	
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4		0,4	
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,5	12000	0,5	12000
F638	MONTESCANO	PV	0*		0*	
F639	MONTESCHENO	VB	0*		0*	
F640	MONTESCUDAIO	PI	0*		0*	
F641	MONTESCUDO	RN	0*		0*	
F642	MONTESE	MO	0,2		0,2	
F644	MONTESEGALE	PV	0,3		0,3	
F646	MONTESILVANO	PE	0,8		0,8	
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,4		0,4	
F651	MONTEU DA PO	TO	0,4		0,4	
F654	MONTEU ROERO	CN	0,5		0,5	
F655	MONTEVAGO	AG	0,5		0,5	
F656	MONTEVARCHI	AR	0,8	9000	0,8	9000
F657	MONTEVECCHIA	LC	0,1		0,1	
F659	MONTEVEGLIO	BO	0,8	8500	0,8	8500
F660	MONTEVERDE	AV	0,2		0,2	
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0*		0*	
F662	MONTEVIALE	VI	0,2		0,3	
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,8		0,8	
F667	MONTI	SS	0,6		0,6	
F668	MONTIANO	FC	0,4	8000	0,4	8000
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0,3		0,3	
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,3		0,3	
F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0,2		0,2	
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,55	12500	0,55	12500
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0,5		0,5	
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,4		0,4	
F471	MONTICHIARI	BS	0*		0*	
F676	MONTICIANO	SI	0,4		0,4	
F677	MONTIERI	GR	0*		0*	
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0*		0*	
F679	MONTIGNOSO	MS	0*		0*	
F680	MONTIRONE	BS	0,5		0,5	
F367	MONTJOVET	AO	0*		0*	
F681	MONTODINE	CR	0*		0*	
F682	MONTOGGIO	GE	0,3		0,3	
F685	MONTONE	PG	0,6	12000	0,6	12000
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0,2		0,2	
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2		0,2	
F688	MONTORFANO	CO	0,2		0,2	
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,8		0,8	
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4		0,4	
F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,7		0,7	
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,5		0,5	
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,5		0,5	
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2		0,2	
F697	MONTOTTONE	AP	0,8		0,8	
F698	MONTRESTA	NU	0*		0*	
F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,4		0,4	
F703	MONVALLE	VA	0,4		0,4	
F704	MONZA	MI	0,5		0,5	
F705	MONZAMBANO	MN	0,6		0,6	
F706	MONZUNO	BO	0,55		0,55	
F708	MORANO CALABRO	CS	0,8		0,8	
F707	MORANO SUL PO	AL	0,5		0,5	
F709	MORANSENGO	AT	0,4		0,4	
F710	MORARO	GO	0,2		0,2	
F711	MORAZZONE	VA	0,7		0,7	
F712	MORBEGNO	SO	0,5		0,5	
F713	MORBELLO	AL	0*		0*	
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4		0,4	
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0*		0*	
F717	MORCONE	BN	0*		0*	
F718	MORDANO	BO	0,2		0,2	
F720	MORENGO	BG	0,5		0,5	
F721	MORES	SS	0*		0*	
F722	MORESCO	AP	0,6		0,6	
F723	MORETTA	CN	0,4		0,4	
F724	MORFASSO	PC	0,8		0,8	
F725	MORGANO	TV	0,4		0,4	
F726	MORGEX	AO	0*		0*	
F727	MORGONGIORI	OR	0*		0*	
F728	MORI	TN	0*		0*	
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,5		0,5	
F730	MORICONE	RM	0,4		0,4	
F731	MORIGERATI	SA	0,2		0,2	
D033	MORIMONDO	MI	0*		0*	
F732	MORINO	AQ	0,4		0,4	
F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*		0*	
F734	MORLUPO	RM	0,6		0,6	
F735	MORMANNO	CS	0,2		0,2	
F736	MORNAGO	VA	0,6		0,6	
F737	MORNESE	AL	0,4		0,4	
F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*		0*	
F739	MORNICO LOSANA	PV	0,3		0,3	
F740	MOROLO	FR	0,6		0,6	
F743	MOROZZO	CN	0,3		0,3	
F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0*		0*	
F745	MORRO D'ALBA	AN	0,6		0,6	
F747	MORRO D'ORO	TE	0,5		0,5	
F746	MORRO REATINO	RI	0,5		0,5	
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0*		0*	
F749	MORROVALLE	MC	0,6		0,6	
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2		0,2	
F751	MORSASCO	AL	0,3		0,3	
F754	MORTARA	PV	0*		0*	
F756	MORTEGLIANO	UD	0,5		0,5	
F758	MORTERONE	LC	0*		0*	
F760	MORUZZO	UD	0,5		0,5	
F761	MOSCAZZANO	CR	0,1		0,1	
F762	MOSCHIANO	AV	0,8		0,8	
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,5		0,5	
F765	MOSCUFO	PE	0,5		0,5	
F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ	0*		0*	
F767	MOSSA	GO	0,5		0,5	
F768	MOSSANO	VI	0,6		0,6	
M304	MOSSO	BI	0,1		0,1	
F771	MOTTA BALUFFI	CR	0,2		0,2	
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,7	8000	0,7	8000
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0*		0*	
F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0,5		0,5	
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5		0,5	
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4		0,4	
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,6		0,6	
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*		0*	
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2		0,2	
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4		0,4	
F775	MOTTAFOLLONE	CS	0,3		0,3	
F776	MOTTALCIATA	BI	0,4		0,4	
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,55		0,55	
F784	MOTTOLA	TA	0,5		0,5	
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5		0,5	
F786	MOZZANICA	BG	0,5		0,5	
F788	MOZZATE	CO	0,3		0,3	
F789	MOZZECANE	VR	0,4		0,4	
F791	MOZZO	BG	0,2		0,2	
F793	MUCCIA	MC	0,3	8000	0,3	8000
F795	MUGGIA	TS	0,4	15000	0,4	15000
F797	MUGGIO'	MI	0,6	12000	0,6	12000
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,7		0,7	
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,4		0,4	
F801	MULAZZANO	LO	0,3	8870	0,3	8870
F802	MULAZZO	MS	0,6		0,6	
F806	MURA	BS	0*		0*	
F808	MURAVERA	CA	0,1		0,1	
F809	MURAZZANO	CN	0,5		0,5	
F811	MURELLO	CN	0,45		0,45	
F813	MURIALDO	SV	0,5		0,5	
F814	MURISENGO	AL	0,2		0,2	
F815	MURLO	SI	0,6		0,6	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
F816	MURO LECCESE	LE	0,5		0,5	
F817	MURO LUCANO	PZ	0,4		0,4	
F818	MUROS	SS	0,5		0,5	
F820	MUSCOLINE	BS	0,4		0,4	
F822	MUSEI	CA	0,1		0,1	
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5		0,5	
F828	MUSSO	CO	0,4		0,4	
F829	MUSSOLENTE	VI	0,3	11000	0,3	11000
F830	MUSSOMELI	CL	0*		0*	
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2		0,2	
F833	MUZZANO	BI	0,4		0,4	
F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*		0*	
F836	NALLES .NALS.	BZ	0*		0*	
F837	NANNO	TN	0*		0*	
F838	NANTO	VI	0,4		0,4	
F839	NAPOLI	NA	0,5		0,5	
F840	NARBOLIA	OR	0*		0*	
F841	NARCAO	CA	0,2		0,2	
F842	NARDO'	LE	0,5		0,5	
F843	NARDODIPACE	VV	0*		0*	
F844	NARNI	TR	0,4		0,4	
F845	NARO	AG	0,4		0,4	
F846	NARZOLE	CN	0,5		0,5	
F847	NASINO	SV	0,5		0,5	
F848	NASO	ME	0,5		0,5	
F849	NATURNO .NATURNS.	BZ	0*		0*	
F851	NAVE	BS	0,5	10000	0,5	10000
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*		0*	
F852	NAVELLI	AQ	0*		0*	
F856	NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS.	BZ	0*		0*	
F857	NAZZANO	RM	0,2		0,2	
F858	NE	GE	0*		0*	
F859	NEBBIUNO	NO	0*		0*	
F861	NEGRAR	VR	0,5		0,5	
F862	NEIRONE	GE	0,5		0,5	
F863	NEIVE	CN	0,6		0,6	
F864	NEMBRO	BG	0		0	
F865	NEMI	RM	0,8		0,8	
F866	NEMOLI	PZ	0,4		0,4	
F867	NEONELI	OR	0*		0*	
F868	NEPI	VT	0,2		0,2	
F870	NERETO	TE	0,4	10000	0,4	10000
F871	NEROLA	RM	0,8		0,8	
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*		0*	
F874	NERVIANO	MI	0,55	10400	0,55	10400
F876	NESPOLO	RI	0,5		0,5	
F877	NESSO	CO	0,6		0,6	
F878	NETRO	BI	0,6		0,7	
F880	NETTUNO	RM	0,8		0,8	
F881	NEVIANO	LE	0,2		0,2	
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,6		0,6	
F883	NEVIGLIE	CN	0*		0*	
F884	NIARDO	BS	0*		0*	
F885	NIBBIANO	PC	0,5		0,5	
F886	NIBBIOLA	NO	0*		0*	
F887	NIBIONNO	LC	0,4		0,4	
F889	NICHELINO	TO	0,5		0,5	
F890	NICOLOSI	CT	0,8		0,8	
F891	NICORVO	PV	0,4		0,4	
F892	NICOSIA	EN	0*		0*	
F893	NICOTERA	VV	0,5		0,5	
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2		0,2	
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4		0,4	
F898	NIMIS	UD	0,2		0,2	
F899	NISCEMI	CL	0,8		0,8	
F900	NISSORIA	EN	0*		0*	
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,5	*	0,5	*
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,7		0,7	
F904	NOALE	VE	0,5	9000	0,5	9000
F906	NOASCA	TO	0*		0*	
F907	NOCARA	CS	0*		0*	
F908	NOCCIANO	PE	0,4		0,4	
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,5	10000	0,5	10000
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,6		0,6	
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2		0,2	
F911	NOCERA UMBRA	PG	0,2		0,2	
F914	NOCETO	PR	0,5		0,5	
F915	NOCI	BA	0,2		0,2	
F916	NOCIGLIA	LE	0,4		0,4	
F917	NOEPOLI	PZ	0*		0*	
F918	NOGARA	VR	0,5		0,5	
F920	NOGAREDO	TN	0*		0*	
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5		0,5	
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,7		0,7	
F923	NOICATTARO	BA	0*		0*	
F924	NOLA	NA	0,4	7500	0,4	7500
F925	NOLE	TO	0,4		0,4	
F926	NOLI	SV	0,5		0,5	
F927	NOMAGLIO	TO	0,2		0,2	
F929	NOMI	TN	0*		0*	
F930	NONANTOLA	MO	0,7	10000	0,7	10000
F931	NONE	TO	0*		0*	
F932	NONIO	VB	0*		0*	
F933	NORAGUGUME	NU	0*		0*	
F934	NORBELLO	OR	0*		0*	
F935	NORCIA	PG	0,2		0,2	
F937	NORMA	LT	0,8		0,8	
F939	NOSATE	MI	0,4	7500	0,4	7500
F942	NOTARESCO	TE	0,8		0,8	
F943	NOTO	SR	0,4		0,4	
F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ	0*		0*	
F944	NOVA MILANESE	MI	0,1		0,1	
F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ	0*		0*	
A942	NOVA SIRI	MT	0,5		0,5	
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,6		0,6	
F947	NOVALEDO	TN	0*		0*	
F948	NOVALESA	TO	0,1		0,1	
F952	NOVARA	NO	0,8	10500	0,8	10500
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5		0,5	
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*		0*	
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,575		0,575	
F957	NOVE	VI	0,6		0,6	
F958	NOVEDRATE	CO	0*		0*	
F960	NOVELLARA	RE	0,6	10000	0,6	10000
F961	NOVELLO	CN	0,3		0,3	
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4		0,4	
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,4		0,4	
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,5	7500	0,5	7500
F966	NOVI DI MODENA	MO	0,4		0,4	
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5		0,5	
F967	NOVI VELIA	SA	0,5		0,5	
F968	NOVIGLIO	MI	0,4		0,4	
F970	NOVOLI	LE	0,6		0,6	
F972	NUCETTO	CN	0,5		0,5	
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0*		0*	
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*		0*	
F976	NULE	SS	0*		0*	
F977	NULVI	SS	0*		0*	
F978	NUMANA	AN	0,5		0,5	
F979	NUORO	NU	0,4		0,4	
F980	NURACHI	OR	0*		0*	
F981	NURAGUS	NU	0*		0*	
F982	NURALLAO	NU	0,5		0,5	
F983	NURAMINIS	CA	0*		0*	
F985	NURECI	OR	0*		0*	
F986	NURRI	NU	0,3		0,3	
F987	NUS	AO	0*		0*	
F988	NUSCO	AV	0,5		0,5	
F989	NUVOLENTO	BS	0*		0*	
F990	NUVOLERA	BS	0*		0*	
F991	NUXIS	CA	0*		0*	
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5		0,5	
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,6		0,7	
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,8		0,8	
F995	OCCIMIANO	AL	0,5		0,5	
F996	OCRE	AQ	0,2		0,2	
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4		0,4	
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5		0,5	
F999	ODERZO	TV	0,2		0,2	
G001	ODOLO	BS	0*		0*	
G002	OFENA	AQ	0*		0*	
G003	OFFAGNA	AN	0,2		0,2	
G004	OFFANENGO	CR	0,6	12000	0,6	12000
G005	OFFIDA	AP	0,8		0,8	
G006	OFFLAGA	BS	0,2		0,2	
G007	OGGEBBIO	VB	0*		0*	
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*		0,5	
G009	OGGIONO	LC	0,5	8000	0,5	8000
G010	OGLIANICO	TO	0,2		0,2	
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,5		0,5	
G015	OLBIA	SS	0,7		0,8	
G016	OLCENENGO	VC	0,5		0,5	
G018	OLDENICO	VC	0,4		0,4	
G019	OLEGGIO	NO	0,6		0,6	
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1		0,1	
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,6	8000	0,6	8000
G022	OLEVANO ROMANO	RM	0,5		0,5	
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4		0,4	
G025	OLGIATE COMASCO	CO	0,4		0,4	
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4		0,4	
G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4		0,4	
G030	OLGINATE	LC	0,2		0,2	
G031	OLIENA	NU	0*		0*	
G032	OLIVA GESSI	PV	0,3		0,3	
G034	OLIVADI	CZ	0*		0*	
G036	OLIVERI	ME	0,5		0,5	
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2		0,2	
G040	OLIVETO LARIO	LC	0*		0,8	
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4		0,4	
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*		0*	
G042	OLIVOLA	AL	0,6		0,6	
G043	OLLASTRA	OR	0,2		0,2	
G044	OLLOLAI	NU	0,2		0,2	
G045	OLLOMONT	AO	0*		0*	
G046	OLMEDO	SS	0*		0*	
G047	OLMENETA	CR	0,5		0,5	
G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*		0*	
G048	OLMO GENTILE	AT	0*		0*	
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5		0,5	
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0,3		0,3	
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*		0*	
G058	OLZAI	NU	0*		0*	
G061	OME	BS	0,2	9000	0,2	9000
G062	OMEGNA	VB	0,2		0,4	
G063	OMIGNANO	SA	0,6		0,6	
G064	ONANI	NU	0*		0*	
G065	ONANO	VT	0,4		0,4	
G066	ONCINO	CN	0*		0*	
G068	ONETA	BG	0,5		0,5	
G070	ONIFAI	NU	0*		0*	
G071	ONIFERI	NU	0*		0*	
G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*		0*	
G075	ONORE	BG	0*		0*	
G076	ONZO	SV	0,6		0,6	
G078	OPERA	MI	0,4		0,4	
G079	OPI	AQ	0*		0*	
G080	OPPEANO	VR	0,2		0,2	
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*		0*	
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4		0,4	
G083	ORA .AUER.	BZ	0,2		0,2	
G084	ORANI	NU	0*		0*	
G086	ORATINO	CB	0,2		0,2	
G087	ORBASSANO	TO	0,3		0,3	
G088	ORBETELLO	GR	0,8	9000	0,8	9000
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,7		0,7	
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,6		0,6	
D522	ORCO FEGLINO	SV	0,4		0,4	
M266	ORDONA	FG	0,8		0,8	
G093	ORERO	GE	0,5		0,5	
G095	ORGIANO	VI	0,2		0,2	
G097	ORGOSOLO	NU	0*		0*	
G098	ORIA	BR	0,6		0,6	
G102	ORICOLA	AQ	0,2		0,2	
G103	ORIGGIO	VA	0,5		0,5	
G105	ORINO	VA	0,5	8000	0,5	8000
G108	ORIO AL SERIO	BG	0*		0*	
G109	ORIO CANAVESE	TO	0,6		0,6	
G107	ORIO LITTA	LO	0,4		0,4	
G110	ORIOLO	CS	0*		0*	
G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,4		0,4	
G113	ORISTANO	OR	0,4		0,4	
G114	ORMEA	CN	0,2		0,2	
G115	ORMELLE	TV	0,5		0,5	
G116	ORNAGO	MI	0,4		0,4	
G117	ORNAVASSO	VB	0,5	10000	0,5	10000
G118	ORNICA	BG	0*		0*	
G119	OROSEI	NU	0,4		0,4	
G120	OROTELLI	NU	0*		0*	
G121	ORRIA	SA	0,2		0,2	
G122	ORROLI	NU	0,2		0,2	
G123	ORSAGO	TV	0,8		0,8	
G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2		0,2	
G126	ORSENIGO	CO	0*		0*	
G128	ORSOGNA	CH	0,5		0,5	
G129	ORSOMARSO	CS	0,4		0,4	
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5		0,5	
G131	ORTA NOVA	FG	0,4		0,4	
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4		0,4	
G133	ORTACESUS	CA	0*		0*	
G135	ORTE	VT	0,1		0,1	
G136	ORTELLE	LE	0,5		0,5	
G137	ORTEZZANO	AP	0,5		0,5	
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,4		0,4	
G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ	0*		0*	
G141	ORTONA	CH	0,6		0,6	
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0,2		0,2	
G143	ORTONOVO	SP	0,2		0,2	
G144	ORTOVERO	SV	0,4		0,4	
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4		0,4	
G146	ORTUERI	NU	0,4		0,4	
G147	ORUNE	NU	0*		0*	
G148	ORVIETO	TR	0,8		0,8	
B595	ORVINIO	RI	0,3		0,3	
G149	ORZINUOVI	BS	0,5		0,5	
G150	ORZIVECCHI	BS	0,5		0,5	
G151	OSASCO	TO	0,2		0,2	
G152	OSASIO	TO	0,8		0,8	
G153	OSCHIRI	SS	0*		0*	
G154	OSIDDA	NU	0*		0*	
G155	OSIGLIA	SV	0,5		0,5	
G156	OSILO	SS	0,4		0,4	
G157	OSIMO	AN	0,8	10000	0,8	10000
G158	OSINI	NU	0*		0*	
G159	OSIO SOPRA	BG	0,4		0,4	
G160	OSIO SOTTO	BG	0,5		0,5	
E529	OSMATE	VA	0,2	10000	0,2	10000
G161	OSNAGO	LC	0,3		0,3	
G163	OSOPPO	UD	0*		0*	
G164	OSPEDALETTI	IM	0,2		0,2	
G168	OSPEDALETTO	TN	0*		0*	
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5		0,5	
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3		0,3	
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*		0*	
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2		0,2	
G170	OSPITALETTO	BS	0*		0*	
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5		0,5	
G173	OSSANA	TN	0*		0*	
G178	OSSI	SS	0*		0*	
G179	OSSIMO	BS	0,4		0,4	
G181	OSSONA	MI	0,6		0,6	
G182	OSSUCCIO	CO	0,4		0,4	
G183	OSTANA	CN	0,4		0,4	
G184	OSTELLATO	FE	0,75		0,75	
G185	OSTIANO	CR	0,5	7500	0,5	7500
G186	OSTIGLIA	MN	0,5		0,5	
F401	OSTRA	AN	0,6		0,6	
F581	OSTRA VETERE	AN	0,8	9000	0,8	9000
G187	OSTUNI	BR	0,2		0,2	
G188	OTRANTO	LE	0*		0*	
G189	OTRICOLI	TR	0,8		0,8	
G191	OTTANA	NU	0*		0*	
G192	OTTATI	SA	0*		0*	
G190	OTTAVIANO	NA	0,3		0,3	
G193	OTTIGLIO	AL	0,2		0,2	
G194	OTTOBIANO	PV	0*		0*	
G195	OTTONE	PC	0,2		0,2	
G196	OULX	TO	0*		0*	
G197	OVADA	AL	0,5		0,5	
G198	OVARO	UD	0,1		0,1	
G199	OVIGLIO	AL	0,4		0,4	
G200	OVINDOLI	AQ	0*		0*	
G201	OVODDA	NU	0*		0*	
G012	OYACE	AO	0*		0*	
G202	OZEGNA	TO	0,4		0,4	
G203	OZIERI	SS	0,5		0,5	
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,5	8000	0,5	8000
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,6		0,6	
G206	OZZERO	MI	0,3		0,3	
G207	PABILLONIS	CA	0,2		0,2	
G209	PACE DEL MELA	ME	0,2		0,2	
G208	PACECO	TP	0,4		0,4	
G210	PACENTRO	AQ	0*		0*	
G211	PACHINO	SR	0,5		0,5	
G212	PACIANO	PG	0,5		0,5	
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0,1		0,1	
G214	PADERGNONE	TN	0*		0*	
G215	PADERNA	AL	0*		0*	
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,35		0,35	
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5		0,5	
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,4		0,4	
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*		0*	
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0,35		0,35	
G224	PADOVA	PD	0,6	10500	0,6	10500
G225	PADRIA	SS	0*		0*	
M301	PADRU	SS	0*		0*	
G226	PADULA	SA	0,4		0,4	
G227	PADULI	BN	0,3		0,3	
G228	PAESANA	CN	0,5		0,5	
G229	PAESE	TV	0,2		0,2	
G230	PAGANI	SA	0,4		0,4	
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,5		0,5	
G233	PAGAZZANO	BG	0,5		0,5	
G234	PAGLIARA	ME	0,5		0,5	
G237	PAGLIETA	CH	0,5		0,5	
G238	PAGNACCO	UD	0,2		0,2	
G240	PAGNO	CN	0*		0*	
G241	PAGNONA	LC	0*		0*	
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5		0,5	
G243	PAGO VEIANO	BN	0,3		0,3	
G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2		0,2	
G248	PAITONE	BS	0,1		0,1	
G249	PALADINA	BG	0,3		0,3	
G250	PALAGANO	MO	0,4		0,4	
G251	PALAGIANELLO	TA	0,5		0,5	
G252	PALAGIANO	TA	0*		0*	
G253	PALAGONIA	CT	0,8	12000	0,8	12000
G254	PALAIA	PI	0,5		0,5	
G255	PALANZANO	PR	0,4		0,4	
G257	PALATA	CB	0,5		0,5	
G258	PALAU	SS	0*		0*	
G259	PALAZZAGO	BG	0,1		0,1	
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*		0*	
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,65		0,65	
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0,35	*	0,35	*
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0,1		0,1	
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5		0,5	
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0,5		0,5	
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0,5		0,5	
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5		0,5	
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,5		0,5	
G271	PALENA	CH	0,7		0,7	
G272	PALERMITI	CZ	0*		0*	
G273	PALERMO	PA	0,4		0,4	
G274	PALESTRINA	RM	0,7		0,7	
G275	PALESTRO	PV	0,3		0,3	
G276	PALIANO	FR	0,5		0,5	
G277	PALIZZI	RC	0,2		0,2	
G278	PALLAGORIO	KR	0*		0*	
G280	PALLANZENO	VB	0*		0*	
G281	PALLARE	SV	0,7		0,7	
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0,4		0,4	
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0,6	*	0,6	*
G284	PALMANOVA	UD	0,3		0,3	
G285	PALMARIGGI	LE	0*		0*	
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0*		0*	
G288	PALMI	RC	0,5		0,5	
G289	PALMIANO	AP	0,8		0,8	
G290	PALMOLI	CH	0*		0*	
G291	PALO DEL COLLE	BA	0,3	12000	0,3	12000
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0,8	8000	0,8	8000
G294	PALOMBARO	CH	0,4		0,4	
G292	PALOMONTE	SA	0,2		0,2	
G295	PALOSCO	BG	0,2		0,2	
G297	PALU'	VR	0*		0*	
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	0*		0*	
G298	PALUDI	CS	0*		0*	
G300	PALUZZA	UD	0*		0*	
G302	PAMPARATO	CN	0*		0*	
G303	PANCALIERI	TO	0,5		0,5	
G304	PANCARANA	PV	0		0	
G305	PANCHIA'	TN	0*		0*	
G306	PANDINO	CR	0,5	7500	0,5	7500
G307	PANETTIERI	CS	0*		0*	
G308	PANICALE	PG	0,6	10500	0,6	10500
G311	PANNARANO	BN	0,4		0,4	
G312	PANNI	FG	0,4		0,4	
G315	PANTELLERIA	TP	0,1		0,1	
G316	PANTIGLIATE	MI	0,2		0,2	
G317	PAOLA	CS	0,8		0,8	
G318	PAOLISI	BN	0,5		0,5	
G320	PAPASIDERO	CS	0,4		0,4	
G323	PAPOZZE	RO	0,5		0,5	
G324	PARABIAGO	MI	0,3		0,3	
G325	PARABITA	LE	0,65		0,65	
G327	PARATICO	BS	0*		0*	
G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ	0*		0*	
G329	PARE'	CO	0,4		0,4	
G330	PARELLA	TO	0,4		0,4	
G331	PARENTI	CS	0,4		0,4	
G333	PARETE	CE	0*		0*	
G334	PARETO	AL	0,2		0,2	
G335	PARGHELIA	VV	0,4		0,4	
G336	PARLASCO	LC	0,2		0,2	
G337	PARMA	PR	0,4	10000	0,4	10000
G338	PARODI LIGURE	AL	0,2		0,2	
G339	PAROLDO	CN	0,5		0,5	
G340	PAROLISE	AV	0,5		0,5	
G342	PARONA	PV	0*		0*	
G344	PARRANO	TR	0,2		0,2	
G346	PARRE	BG	0,3		0,3	
G347	PARTANNA	TP	0,5		0,5	
G348	PARTINICO	PA	0*		0*	
G349	PARUZZARO	NO	0*		0*	
G350	PARZANICA	BG	0,2		0,2	
G352	PASIAN DI PRATO	UD	0,4		0,4	
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4		0,4	
G354	PASPARDO	BS	0*		0*	
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,6		0,6	
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5		0,5	
G361	PASSIRANO	BS	0,2		0,2	
G362	PASTENA	FR	0,5		0,5	
G364	PASTORANO	CE	0,2		0,2	
G365	PASTRENGO	VR	0,8	8000	0,8	8000
G367	PASTURANA	AL	0,2		0,2	
G368	PASTURO	LC	0,3		0,3	
M269	PATERNO	PZ	0,2		0,2	
G371	PATERNO'	CT	0*		0*	
G372	PATERNO CALABRO	CS	0,5		0,5	
G370	PATERNOPOLI	AV	0,5		0,5	
G374	PATRICA	FR	0,4		0,4	
G376	PATTADA	SS	0*		0*	
G377	PATTI	ME	0,5		0,5	
G378	PATU'	LE	0,2		0,2	
G379	PAU	OR	0*		0*	
G381	PAULARO	UD	0*		0*	
G382	PAULI ARBAREI	CA	0*		0*	
G384	PAULILATINO	OR	0*		0*	
G385	PAULLO	MI	0,4		0,4	
G386	PAUPISI	BN	0*		0*	
G387	PAVAROLO	TO	0,2		0,2	
G388	PAVIA	PV	0,58	12500	0,58	12500
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0,1		0,1	
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5		0,5	
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*		0*	
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,5		0,5	
G394	PAZZANO	RC	0,4		0,4	
G395	PECCIOLI	PI	0*		0*	
G396	PECCO	TO	0,5		0,5	
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,5		0,5	
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2		0,2	
G399	PECORARA	PC	0,2	8000	0,2	8000
G400	PEDACE	CS	0*		0*	
G402	PEDARA	CT	0,6		0,6	
G403	PEDASO	AP	0,5		0,5	
G404	PEDAVENA	BL	0,7		0,7	
G406	PEDEMONTE	VI	0*		0,3	
G408	PEDEROBBA	TV	0,4		0,4	
G410	PEDESINA	SO	0*		0*	
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,6		0,6	
G412	PEDRENGO	BG	0,3		0,3	
G415	PEGLIO	CO	0*		0*	
G416	PEGLIO	PU	0,5		0,5	
G417	PEGOGNAGA	MN	0,7	15000	0,7	15000

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
G418	PEIA	BG	0,2		0,2	
G419	PEIO	TN	0*		0*	
G420	PELAGO	FI	0,4		0,4	
G421	PELLA	NO	0*		0*	
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,5		0,5	
G426	PELLEZZANO	SA	0,4		0,4	
G427	PELLIO INTELVI	CO	0,3		0,3	
G428	PELLIZZANO	TN	0*		0*	
G429	PELUGO	TN	0*		0*	
G430	PENANGO	AT	0,4		0,4	
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,5	8000	0,5	8000
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5		0,5	
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4		0,4	
G433	PENNABILLI	PU	0,6		0,6	
G434	PENNADOMO	CH	0,5		0,5	
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*		0*	
G438	PENNE	PE	0,6	10000	0,6	10000
G439	PENTONE	CZ	0,6		0,6	
G441	PERANO	CH	0,4		0,4	
G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3		0,3	
G443	PERCA .PERCHA.	BZ	0*		0*	
G444	PERCILE	RM	0*		0*	
G445	PERDASDEFOGU	NU	0*		0*	
G446	PERDAXIUS	CA	0,2		0,2	
G447	PERDIFUMO	SA	0,6		0,6	
G448	PEREGO	LC	0,4	*	0,4	*
G449	PERETO	AQ	0*		0,6	
G450	PERFUGAS	SS	0*		0*	
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,65		0,65	
G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0*		0*	
G453	PERGOLA	PU	0,6		0,6	
G454	PERINALDO	IM	0,2		0,2	
G455	PERITO	SA	0,4		0,4	
G456	PERLEDO	LC	0*		0*	
G457	PERLETTO	CN	0,2		0,2	
G458	PERLO	CN	0,5		0,5	
G459	PERLOZ	AO	0*		0*	
G461	PERNUMIA	PD	0,4		0,4	
C013	PERO	MI	0,5		0,5	
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,5		0,5	
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5		0,5	
G465	PERRERO	TO	0,4		0,4	
G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,5		0,5	
G471	PERTENGO	VC	0*		0*	
G474	PERTICA ALTA	BS	0*		0*	
G475	PERTICA BASSA	BS	0,4		0,4	
G476	PERTOSA	SA	0,5		0,5	
G477	PERTUSIO	TO	0,45		0,45	
G478	PERUGIA	PG	0,7	10500	0,7	10500
G479	PESARO	PU	0,6	9000	0,6	9000
G480	PESCAGLIA	LU	0,8		0,8	
G481	PESCANTINA	VR	0,8	8000	0,8	8000
G482	PESCARA	PE	0,49	15050	0,49	15050
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,5		0,5	
G484	PESCASSEROLI	AQ	0,2		0,2	
G485	PESCATE	LC	0,5		0,5	
G486	PESCHE	IS	0,4		0,4	
G487	PESCHICI	FG	0,5		0,5	
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,2		0,2	
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0*		0*	
G491	PESCIA	PT	0,5	10500	0,5	10500
G492	PESCINA	AQ	0,5		0,5	
G494	PESCO SANNITA	BN	0,2		0,2	
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4		0,4	
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4		0,4	
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5		0,5	
G497	PESCOPENNATARO	IS	0,1		0,1	
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4		0,4	
G499	PESCOSANSONESCO	PE	0,2		0,2	
G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3		0,3	
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,8		0,8	
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2		0,2	
G505	PESSINETTO	TO	0,2		0,2	
G506	PETACCIATO	CB	0,5	8000	0,5	8000
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*		0*	
G509	PETINA	SA	0*		0*	
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0*		0*	
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*		0*	
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,5		0,5	
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*		0*	
G514	PETRIANO	PU	0,8	8000	0,8	8000
G515	PETRIOLO	MC	0,4		0,4	
G516	PETRITOLI	AP	0,5		0,5	
G517	PETRIZZI	CZ	0,4		0,4	
G518	PETRONA'	CZ	0,2		0,2	
M281	PETROSINO	TP	0,5		0,5	
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4		0,4	
G520	PETTENASCO	NO	0,5		0,5	
G521	PETTINENGO	BI	0,5		0,5	
G522	PETTINEO	ME	0*		0*	
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0,4	10000	0,4	10000
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2		0,2	
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,8		0,8	
G526	PEVERAGNO	CN	0,4		0,4	
G528	PEZZANA	VC	0,4		0,4	
G529	PEZZAZE	BS	0,4		0,4	
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5		0,5	
G535	PIACENZA	PC	0,1		0,1	
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,45		0,45	
G536	PIADENA	CR	0*		0*	
G537	PIAGGE	PU	0,5		0,5	
G538	PIAGGINE	SA	0,2		0,2	
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5		0,5	
G552	PIAN DI SCO	AR	0,5		0,5	
G542	PIANA CRIXIA	SV	0,6		0,6	
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0*		0*	
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,3		0,3	
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4		0,4	
G549	PIANCOGNO	BS	0,4		0,4	
G551	PIANDIMELETO	PU	0,5		0,5	
G553	PIANE CRATI	CS	0,3	10000	0,3	10000
G555	PIANELLA	PE	0,4		0,4	
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0*		0*	
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,6	8000	0,6	8000
G558	PIANENGO	CR	0,8	7000	0,8	7000
G559	PIANEZZA	TO	0,3	11071,35	0,3	11071,35
G560	PIANEZZE	VI	0,4		0,4	
G561	PIANFEI	CN	0*		0*	
G564	PIANICO	BG	0,3		0,3	
G565	PIANIGA	VE	0,6		0,6	
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,5		0,5	
D546	PIANOPOLI	CZ	0,4		0,4	
G570	PIANORO	BO	0,6	10000	0,6	10000
G571	PIANSANO	VT	0,4		0,4	
G572	PIANTEDO	SO	0*		0*	
G574	PIARIO	BG	0*		0*	
G575	PIASCO	CN	0,7	7500	0,7	7500
G576	PIATEDA	SO	0,2		0,2	
G577	PIATTO	BI	0,5		0,5	
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,7		0,7	
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*		0*	
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0,45		0,45	
G583	PIAZZATORRE	BG	0*		0*	
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5		0,5	
G588	PIAZZOLO	BG	0,2		0,2	
G589	PICCIANO	PE	0,4		0,4	
G590	PICERNO	PZ	0,5		0,5	
G591	PICINISCO	FR	0,5		0,5	
G592	PICO	FR	0,1		0,1	
G593	PIEA	AT	0*		0*	
G594	PIEDICAVALLO	BI	0,6		0,6	
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5		0,5	
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,8		0,8	
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5		0,5	
G600	PIEDIMULERA	VB	0*		0*	
G601	PIEGARO	PG	0,5		0,5	
G602	PIENZA	SI	0,4	10000	0,4	10000
G603	PIERANICA	CR	0*		0*	
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0,2		0,2	
G605	PIETRA LIGURE	SV	0,6		0,6	
G619	PIETRA MARAZZI	AL	0,4		0,4	
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,5		0,5	
G607	PIETRABRUNA	IM	0,5		0,5	
G608	PIETRACAMELA	TE	0*		0*	
G609	PIETRACATELLA	CB	0*		0*	
G610	PIETRACUPA	CB	0*		0*	
G611	PIETRADEFUSI	AV	0,6		0,6	
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,4		0,4	
G615	PIETRAFITTA	CS	0,2		0,2	
G616	PIETRAGALLA	PZ	0,3	5000	0,3	5000
G618	PIETRALUNGA	PG	0,5	12000	0,5	12000
G620	PIETRAMELARA	CE	0,8		0,8	
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5	7000	0,5	7000
G621	PIETRANICO	PE	0,5		0,5	
G622	PIETRAPAOLA	CS	0*		0*	
G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,5		0,5	
G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2		0,2	
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2		0,2	
G626	PIETRAROJA	BN	0,5		0,5	
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4		0,4	
G628	PIETRASANTA	LU	0,575		0,575	
G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2		0,2	
G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,8	*	0,8	*
G631	PIETRELCINA	BN	0*		0*	
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,5	9000	0,5	9000
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2		0,2	
G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0,2		0,2	
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,4		0,4	
G641	PIEVE DI BONO	TN	0*		0*	
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,4		0,5	
G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,45		0,45	
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4		0,4	
G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*		0*	
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5		0,5	
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,5		0,5	
G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,325		0,325	
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2		0,59	
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*		0*	
G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,5		0,5	
G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5		0,5	
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5		0,5	
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,4		0,4	
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*		0*	
G656	PIEVE TESINO	TN	0*		0*	
G657	PIEVE TORINA	MC	0,2		0,2	
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,65		0,65	
G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0,5		0,5	
G649	PIEVEPELAGO	MO	0,1		0,1	
G659	PIGLIO	FR	0,65	10000	0,65	10000
G660	PIGNA	IM	0,5		0,5	
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,8	9000	0,8	9000
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,4		0,4	
G663	PIGNOLA	PZ	0,8		0,8	
G664	PIGNONE	SP	0,5		0,5	
G665	PIGRA	CO	0,6		0,6	
G666	PILA	VC	0,3		0,3	
G669	PIMENTEL	CA	0*		0*	
G670	PIMONTE	NA	0,4		0,4	
G671	PINAROLO PO	PV	0*		0*	
G672	PINASCA	TO	0,5		0,5	
G673	PINCARA	RO	0,5		0,5	
G674	PINEROLO	TO	0,5	8500	0,5	8500
F831	PINETO	TE	0,3		0,8	8000
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2		0,2	
G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*		0*	
G678	PINO TORINESE	TO	0*		0*	
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,4		0,4	
G681	PINZOLO	TN	0*		0*	
G682	PIOBBICO	PU	0,3		0,3	
G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5		0,5	
G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2		0,2	
G685	PIODE	VC	0,4		0,4	
G686	PIOLTELLO	MI	0,2		0,2	
G687	PIOMBINO	LI	0,5		0,5	
G688	PIOMBINO DESE	PD	0*		0,4	10500
G690	PIORACO	MC	0,2		0,2	
G691	PIOSSASCO	TO	0,3		0,3	
G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2		0,2	
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,7	10500	0,7	10500
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,5		0,5	
G695	PIOVERA	AL	0,3	7500	0,3	7500
G696	PIOZZANO	PC	0,5		0,5	
G697	PIOZZO	CN	0,4		0,4	
G699	PIRAINO	ME	0,5		0,5	
G702	PISA	PI	0,2		0,2	
G703	PISANO	NO	0*		0*	
G705	PISCINA	TO	0,4		0,4	
M291	PISCINAS	CA	0,2		0,2	
G707	PISCIOTTA	SA	0,5		0,5	
G710	PISOGNE	BS	0,4		0,4	
G704	PISONIANO	RM	0,7		0,7	
G712	PISTICCI	MT	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
G713	PISTOIA	PT	0,5		0,5	
G715	PITEGLIO	PT	0,6	10000	0,6	10000
G716	PITIGLIANO	GR	0,5	10000,01	0,6	10000,01
G717	PIUBEGA	MN	0,2		0,2	
G718	PIURO	SO	0*		0*	
G719	PIVERONE	TO	0,65		0,65	
G720	PIZZALE	PV	0,4		0,4	
G721	PIZZIGHETTONE	CR	0,5		0,5	
G722	PIZZO	VV	0,35	7500	0,35	7500
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,6		0,6	
G726	PIZZOLI	AQ	0*		0*	
G727	PIZZONE	IS	0*		0*	
G728	PIZZONI	VV	0,2		0,2	
G729	PLACANICA	RC	0,5		0,5	
G733	PLATACI	CS	0,8		0,8	
G734	PLATANIA	CZ	0*		0*	
G735	PLATI'	RC	0,5		0,5	
G299	PLAUS .PLAUS.	BZ	0*		0*	
G737	PLESIO	CO	0,5		0,5	
G740	PLOAGHE	SS	0		0	
G741	PLODIO	SV	0,8		0,8	
G742	POCAPAGLIA	CN	0,6		0,6	
G743	POCENIA	UD	0*		0*	
G746	PODENZANA	MS	0,8	8000	0,8	8000
G747	PODENZANO	PC	0,2	10000	0,2	10000
G749	POFI	FR	0,45		0,45	
G751	POGGIARDO	LE	0,6		0,6	
G752	POGGIBONSI	SI	0,6		0,6	
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,5		0,5	
G755	POGGIO BERNI	RN	0,2		0,2	
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,8		0,8	
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5		0,5	
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2		0,2	
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,36		0,36	
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,6		0,6	
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,8	5160	0,8	5160
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0*		0*	
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,6		0,6	
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,7		0,7	
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0,5	7500	0,5	7500
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,4		0,4	
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,5		0,5	
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2		0,2	
G758	POGGIODOMO	PG	0*		0*	
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,7		0,7	
G762	POGGIOMARINO	NA	0,2		0,2	
G767	POGGIOREALE	TP	0,6		0,6	
G769	POGGIORSINI	BA	0,4		0,4	
G431	POGGIRIDENTI	SO	0,3		0,3	
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,65		0,65	
G773	POGNANA LARIO	CO	0,4		0,4	
G774	POGNANO	BG	0,4		0,4	
G775	POGNO	NO	0,3		0,3	
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*		0*	
G777	POIRINO	TO	0,8		0,8	
G779	POLAVENO	BS	0*		0*	
G780	POLCENIGO	PN	0,65	10000	0,65	10000
G782	POLESELLA	RO	0,5		0,5	
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,5	11000	0,5	11000
G784	POLI	RM	0,4		0,4	
G785	POLIA	VV	0*		0*	
G786	POLICORO	MT	0,8	8000	0,8	8000
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,4		0,4	
G789	POLINAGO	MO	0,4		0,4	
G790	POLINO	TR	0*		0*	
G791	POLISTENA	RC	0,2		0,2	
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2		0,2	
G793	POLLA	SA	0,8		0,8	
G794	POLLEIN	AO	0*		0*	
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0,8		0,8	
F567	POLLENZA	MC	0,7		0,7	
G796	POLLICA	SA	0,2		0,2	
G797	POLLINA	PA	0,5		0,5	
G798	POLLONE	BI	0,7		0,7	
G799	POLLUTRI	CH	0,8		0,8	
G800	POLONGHERA	CN	0,5		0,5	
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*		0*	
G802	POLVERARA	PD	0,6	7500	0,6	7500
G803	POLVERIGI	AN	0,4		0,4	
G804	POMARANCE	PI	0,2		0,2	
G805	POMARETTO	TO	0,4		0,4	
G806	POMARICO	MT	0,6		0,6	
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,7		0,7	
G808	POMAROLO	TN	0*		0*	
G809	POMBIA	NO	0,5		0,5	
G811	POMEZIA	RM	0,4		0,4	
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5		0,5	
G813	POMPEI	NA	0,2		0,2	
G814	POMPEIANA	IM	0,4		0,4	
G815	POMPIANO	BS	0,2		0,2	
G816	POMPONESCO	MN	0*		0*	
G817	POMPU	OR	0*		0*	
G818	PONCARALE	BS	0*		0*	
G820	PONDERANO	BI	0,7		0,7	
G821	PONNA	CO	0,2		0,2	
G822	PONSACCO	PI	0,4		0,4	
G823	PONSO	PD	0,4	*	0,4	*
G826	PONT CANAVESE	TO	0,4		0,4	
G825	PONTASSIEVE	FI	0,7		0,7	8000
G545	PONTBOSET	AO	0*		0*	
G827	PONTE	BN	0,2	8000	0,2	8000
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,6		0,6	
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0,2		0,2	
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*		0*	
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5		0,5	
G830	PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.	BZ	0*		0*	
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,4		0,4	
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3		0,3	
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,55		0,55	
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4		0,4	
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2		0,2	
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,6	10000	0,6	10000
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4		0,4	
G831	PONTEBBA	UD	0,2		0,2	
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5		0,5	
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0,2		0,2	
G837	PONTECHIANALE	CN	0*		0*	
G838	PONTECORVO	FR	0,5		0,5	
G839	PONTECURONE	AL	0,3		0,3	
G840	PONTEDASSIO	IM	0,8		0,8	
G843	PONTEDERA	PI	0,5	*	0,5	*
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5		0,5	
G849	PONTELATONE	CE	0,2		0,2	
G850	PONTELONGO	PD	0,7	8000	0,7	8000
G852	PONTENURE	PC	0,6	10000	0,6	10000
G853	PONTERANICA	BG	0,5		0,5	
G858	PONTESTURA	AL	0,5		0,5	
G859	PONTEVICO	BS	0*		0*	
G860	PONTEY	AO	0*		0*	
G861	PONTI	AL	0,5		0,5	
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*		0*	
G864	PONTIDA	BG	0,6		0,6	
G865	PONTINIA	LT	0,2		0,2	
G866	PONTINVREA	SV	0,5		0,5	
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*		0*	
G869	PONTOGLIO	BS	0,2		0,2	
G870	PONTREMOLI	MS	0,5		0,5	
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*		0*	
G871	PONZA	LT	0,1		0,1	
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,5		0,5	
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,6		0,6	
G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2		0,2	
G875	PONZANO VENETO	TV	0,5		0,5	
G877	PONZONE	AL	0*		0*	
G878	POPOLI	PE	0,6		0,6	
G879	POPPI	AR	0,4		0,4	
G881	PORANO	TR	0,5		0,5	
G882	PORCARI	LU	0,2		0,2	
G886	PORCIA	PN	0,5		0,5	
G888	PORDENONE	PN	0,2		0,2	
G889	PORLEZZA	CO	0,5		0,5	
G890	PORNASSIO	IM	0,5	7500	0,5	7500
G891	PORPETTO	UD	0,5		0,5	
A558	PORRETTA TERME	BO	0,5	7500	0,5	7500
G894	PORTACOMARO	AT	0,6		0,6	
G895	PORTALBERA	PV	0,3		0,3	
G900	PORTE	TO	0,5		0,5	
G902	PORTICI	NA	0*		0*	
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,7		0,7	
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0,4		0,4	
G905	PORTIGLIOLA	RC	0,5		0,5	
E680	PORTO AZZURRO	LI	0,8	*	0,8	*
G906	PORTO CERESIO	VA	0,2		0,2	
M263	PORTO CESAREO	LE	0*		0*	
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,8	8000	0,8	8000
G917	PORTO MANTOVANO	MN	0,3	10000	0,3	10000
G919	PORTO RECANATI	MC	0,6	8000	0,6	8000
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,8		0,8	
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	0*		0*	
G923	PORTO TOLLE	RO	0,2		0,2	
G924	PORTO TORRES	SS	0*		0*	
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,4		0,4	
G926	PORTO VIRO	RO	0,7		0,7	
G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3		0,3	
G910	PORTOCANNONE	CB	0,5	8000	0,5	8000
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5		0,5	
G913	PORTOFINO	GE	0*		0*	
G914	PORTOGRUARO	VE	0,5		0,6	
G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,8		0,8	
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2		0,2	
G922	PORTOSCUSO	CA	0*		0*	
G925	PORTOVENERE	SP	0*		0*	
G927	PORTULA	BI	0,5		0,5	
G929	POSADA	NU	0*		0*	
G931	POSINA	VI	0,6		0,6	
G932	POSITANO	SA	0,5		0,5	
G933	POSSAGNO	TV	0,2		0,2	
G934	POSTA	RI	0,2		0,2	
G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5		0,5	
G936	POSTAL .BURGSTALL.	BZ	0*		0*	
G937	POSTALESIO	SO	0,2		0,2	
G939	POSTIGLIONE	SA	0,5		0,5	
G940	POSTUA	VC	0*		0*	
G942	POTENZA	PZ	0,8	8000	0,8	8000
F632	POTENZA PICENA	MC	0,3		0,3	
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,45		0,45	
G944	POVEGLIANO	TV	0,6		0,6	
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4		0,4	
G947	POVIGLIO	RE	0,2		0,2	
G949	POVOLETTO	UD	0,4		0,4	
G950	POZZA DI FASSA	TN	0*		0*	
G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0,3		0,3	
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3		0,3	
G953	POZZALLO	RG	0,4		0,45	
G954	POZZILLI	IS	0*		0*	
G955	POZZO D'ADDA	MI	0,5		0,6	
G960	POZZOL GROPPO	AL	0,4		0,4	
G959	POZZOLENGO	BS	0*		0*	
G957	POZZOLEONE	VI	0,1		0,1	
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4		0,4	
G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*		0*	
G963	POZZONOVO	PD	0,4		0,4	
G964	POZZUOLI	NA	0,65		0,65	
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4		0,4	
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2		0,2	
G968	PRADALUNGA	BG	0,2		0,2	
G969	PRADAMANO	UD	0*		0*	
G970	PRADLEVES	CN	0,5		0,5	
G973	PRAGELATO	TO	0*		0*	
G975	PRAIA A MARE	CS	0,5		0,5	
G976	PRAIANO	SA	0,5		0,5	
G977	PRALBOINO	BS	0,25	10000	0,25	10000
G978	PRALI	TO	0,3		0,3	
G979	PRALORMO	TO	0*		0*	
G980	PRALUNGO	BI	0,8		0,8	
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5		0,5	
G982	PRAMOLLO	TO	0,2		0,2	
G985	PRAROLO	VC	0,4		0,4	
G986	PRAROSTINO	TO	0,35		0,35	
G987	PRASCO	AL	0,2		0,2	
G988	PRASCORSANO	TO	0,2		0,2	
G989	PRASO	TN	0*		0*	
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	0*		0*	
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0*		0*	
G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*		0*	
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2		0,2	
G991	PRATA SANNITA	CE	0,3	*	0,3	*
G995	PRATELLA	CE	0*		0*	
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2		0,2	
G999	PRATO	PO	0,5		0,5	
H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH.	BZ	0*		0*	
H002	PRATO CARNICO	UD	0*		0*	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
H001	PRATO SESIA	NO	0,5		0,5	
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2		0,2	
H006	PRATOLA SERRA	AV	0*		0*	
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2		0,2	
H010	PRAVISDOMINI	PN	0*		0*	
G974	PRAY	BI	0,5		0,5	
H011	PRAZZO	CN	0*		0*	
H014	PRECENICCO	UD	0,4		0,4	
H015	PRECI	PG	0,1		0,1	
H017	PREDAPPIO	FC	0,5		0,5	
H018	PREDAZZO	TN	0*		0*	
H019	PREDOI .PRETTAU.	BZ	0*		0*	
H020	PREDORE	BG	0*		0*	
H021	PREDOSA	AL	0*		0*	
H022	PREGANZIOL	TV	0,6		0,6	
H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,4	7500	0,4	7500
H027	PRELA'	IM	0*		0*	
H028	PREMANA	LC	0,1		0,1	
H029	PREMARIACCO	UD	0,2		0,2	
H030	PREMENO	VB	0,5		0,5	
H033	PREMIA	VB	0*		0*	
H034	PREMILCUORE	FC	0,2		0,2	
H036	PREMOLO	BG	0,3		0,3	
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,5	7500	0,5	7500
H038	PREONE	UD	0*		0*	
H039	PREORE	TN	0*		0*	
H040	PREPOTTO	UD	0,2		0,2	
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	0*		0*	
H043	PRESEGLIE	BS	0,2		0,2	
H045	PRESENZANO	CE	0*		0*	
H046	PRESEZZO	BG	0,2		0,2	
H047	PRESICCE	LE	0,4		0,4	
H048	PRESSANA	VR	0,4		0,4	
H050	PRESTINE	BS	0,4		0,4	
H052	PRETORO	CH	0,2		0,2	
H055	PREVALLE	BS	0*		0*	
H056	PREZZA	AQ	0*		0*	
H057	PREZZO	TN	0*		0*	
H059	PRIERO	CN	0,3		0,3	
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,4		0,4	
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0,4	9000	0,4	9000
H063	PRIMALUNA	LC	0,4		0,4	
H068	PRIOCCA	CN	0,5		0,5	
H069	PRIOLA	CN	0,1		0,1	
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0*		0*	
G698	PRIVERNO	LT	0,7		0,7	
H070	PRIZZI	PA	0*		0*	
H071	PROCENO	VT	0,5		0,5	
H072	PROCIDA	NA	0,8		0,8	
H073	PROPATA	GE	0*		0*	
H074	PROSERPIO	CO	0,4		0,4	
H076	PROSSEDI	LT	0,5		0,5	
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,5		0,5	
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4		0,4	
H081	PROVES .PROVEIS.	BZ	0*		0*	
H083	PROVVIDENTI	CB	0*		0*	
H085	PRUNETTO	CN	0,35		0,35	
H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	0*		0*	
H087	PUGLIANELLO	BN	0,4		0,4	
H088	PULA	CA	0,4		0,4	
H089	PULFERO	UD	0,1		0,1	
H090	PULSANO	TA	0,8		0,8	
H091	PUMENENGO	BG	0,4		0,4	
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,5		0,5	
H094	PUSIANO	CO	0,3		0,3	
H095	PUTIFIGARI	SS	0*		0*	
H096	PUTIGNANO	BA	0,5		0,5	
H097	QUADRELLE	AV	0,4		0,4	
H098	QUADRI	CH	0,2		0,2	
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5		0,5	
H101	QUALIANO	NA	0,45	10000	0,45	10000
H102	QUARANTI	AT	0,4		0,4	
H103	QUAREGNA	BI	0,5		0,5	
H104	QUARGNENTO	AL	0,6		0,6	
H106	QUARNA SOPRA	VB	0*		0*	
H107	QUARNA SOTTO	VB	0*		0*	
H108	QUARONA	VC	0,6	8000	0,6	8000
H109	QUARRATA	PT	0,5		0,5	
H110	QUART	AO	0*		0*	
H114	QUARTO	NA	0,8		0,8	
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4		0,4	
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5		0,5	
H119	QUARTUCCIU	CA	0,2		0,2	
H120	QUASSOLO	TO	0,2		0,2	
H121	QUATTORDIO	AL	0,4		0,4	
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,6		0,6	
H124	QUERO	BL	0,7		0,7	
H126	QUILIANO	SV	0,5		0,5	
H127	QUINCINETTO	TO	0,5		0,5	
H128	QUINDICI	AV	0,2		0,2	
H129	QUINGENTOLE	MN	0,5		0,5	
H130	QUINTANO	CR	0*		0*	
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3		0,3	
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5		0,5	
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*		0*	
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	0,4	10000	0,4	10000
H143	QUISTELLO	MN	0,5	*	0,5	*
H145	QUITTENGO	BI	0,2		0,2	
H146	RABBI	TN	0*		0*	
H147	RACALE	LE	0,8		0,8	
H148	RACALMUTO	AG	0,2		0,2	
H150	RACCONIGI	CN	0,5		0,5	
H151	RACCUJA	ME	0*		0*	
H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ	0*		0*	
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,8		0,8	
H154	RADDUSA	CT	0,4		0,4	
H156	RADICOFANI	SI	0,8		0,8	
H157	RADICONDOLI	SI	0,4		0,4	
H159	RAFFADALI	AG	0,2		0,2	
M287	RAGALNA	CT	0*		0*	
H161	RAGOGNA	UD	0,2		0,2	
H162	RAGOLI	TN	0*		0*	
H163	RAGUSA	RG	0,6	8500	0,6	8500
H166	RAIANO	AQ	0,5		0,5	
H168	RAMACCA	CT	0,1		0,1	
G654	RAMISETO	RE	0*		0*	
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0*		0*	
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,5		0,5	
H174	RANCO	VA	0,1		0,1	
H175	RANDAZZO	CT	0,4	7500	0,4	7500
H176	RANICA	BG	0,3		0,3	
H177	RANZANICO	BG	0,4		0,4	
H180	RANZO	IM	0,4		0,4	
H182	RAPAGNANO	AP	0,8	7500	0,8	7500
H183	RAPALLO	GE	0*		0*	
H184	RAPINO	CH	0,4		0,4	
H185	RAPOLANO TERME	SI	0,6	10000	0,6	10000
H186	RAPOLLA	PZ	0,2		0,5	
H187	RAPONE	PZ	0*		0*	
H188	RASSA	VC	0,3		0,3	
H189	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.	BZ	0*		0*	
H192	RASURA	SO	0*		0*	
H194	RAVANUSA	AG	0*		0*	
H195	RAVARINO	MO	0,5		0,5	
H196	RAVASCLETTO	UD	0*		0*	
H198	RAVELLO	SA	0,5		0,5	
H199	RAVENNA	RA	0,6		0,6	
H200	RAVEO	UD	0,25		0,25	
H202	RAVISCANINA	CE	0,2		0,2	
H203	RE	VB	0*		0*	
H204	REA	PV	0*		0*	
H205	REALMONTE	AG	0,2		0,2	
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,6		0,6	
H207	REANO	TO	0,4	9000	0,4	9000
H210	RECALE	CE	0,2		0,2	
H211	RECANATI	MC	0,7	8500	0,7	8500
H212	RECCO	GE	0,3		0,3	
H213	RECETTO	NO	0,3		0,3	
H214	RECOARO TERME	VI	0,8		0,8	
H216	REDAVALLE	PV	0,4	8000	0,4	8000
H218	REDONDESCO	MN	0*		0*	
H219	REFRANCORE	AT	0,2		0,2	
H220	REFRONTOLO	TV	0,4		0,4	
H221	REGALBUTO	EN	0*		0*	
H222	REGGELLO	FI	0,5		0,5	
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,5	10000	0,5	10000
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,2		0,2	
H225	REGGIOLO	RE	0,3		0,3	
H227	REINO	BN	0*		0*	
H228	REITANO	ME	0,8		0,8	
H229	REMANZACCO	UD	0,6		0,6	
H230	REMEDELLO	BS	0,1		0,1	
H233	RENATE	MI	0,2		0,2	
H235	RENDE	CS	0,5		0,5	
H236	RENON .RITTEN.	BZ	0*		0*	
H238	RESANA	TV	0,4		0,4	
H240	RESCALDINA	MI	0,1		0,1	
H242	RESIA	UD	0*		0*	
H244	RESIUTTA	UD	0,1	15000	0,1	15000
H245	RESUTTANO	CL	0,5		0,5	
H246	RETORBIDO	PV	0,4		0,4	
H247	REVELLO	CN	0*		0*	
H248	REVERE	MN	0,5		0,5	
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2		0,2	
H253	REVINE LAGO	TV	0,3		0,3	
H254	REVO'	TN	0*		0*	
H255	REZZAGO	CO	0,2		0,2	
H256	REZZATO	BS	0,2	15000	0,2	15000
H257	REZZO	IM	0,5		0,5	
H258	REZZOAGLIO	GE	0,4		0,4	
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0*		0*	
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*		0*	
H264	RHO	MI	0,38		0,38	
H265	RIACE	RC	0*		0*	
H266	RIALTO	SV	0,8		0,8	
H267	RIANO	RM	0,6		0,6	
H268	RIARDO	CE	0,5		0,5	
H269	RIBERA	AG	0*		0*	
H270	RIBORDONE	TO	0*		0*	
H271	RICADI	VV	0,4		0,4	
H272	RICALDONE	AL	0,15		0,15	
H273	RICCIA	CB	0,1		0,1	
H274	RICCIONE	RN	0*		0*	
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,5	7500	0,5	7500
H276	RICENGO	CR	0,45		0,45	
H277	RICIGLIANO	SA	0,2		0,2	
H280	RIESE PIO X	TV	0*		0*	
H281	RIESI	CL	0,4		0,4	
H282	RIETI	RI	0,8		0,8	
H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ	0*		0*	
H285	RIFREDDO	CN	0*		0*	
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,8	3500	0,8	3500
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5		0,5	
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5		0,5	
H289	RIGOLATO	UD	0*		0*	
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*		0*	
H292	RIMASCO	VC	0*		0*	
H293	RIMELLA	VC	0*		0*	
H294	RIMINI	RN	0,3		0,3	
H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ	0*		0*	
H305	RIO MARINA	LI	0,8		0,8	
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*		0*	
H298	RIO SALICETO	RE	0,2		0,2	
H300	RIOFREDDO	RM	0*		0*	
H301	RIOLA SARDO	OR	0,2		0,2	
H302	RIOLO TERME	RA	0,5		0,5	
H303	RIOLUNATO	MO	0*		0*	
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,5		0,5	
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,7	12000	0,7	12000
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0,2		0,2	
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5		0,5	
H311	RIPABOTTONI	CB	0*		0*	
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2		0,2	
H313	RIPALIMOSANI	CB	0,1		0,1	
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2		0,2	
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*		0*	
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*		0*	
H319	RIPARBELLA	PI	0*		0*	
H321	RIPATRANSONE	AP	0,5		0,5	
H322	RIPE	AN	0,6	10000	0,6	10000
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,5		0,5	
H324	RIPI	FR	0,8		0,8	
H325	RIPOSTO	CT	0,6	*	0,6	*
H326	RITTANA	CN	0,5		0,5	
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*		0*	
H331	RIVA DI SOLTO	BG	0*		0*	
H328	RIVA LIGURE	IM	0,4		0,4	
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,4		0,4	
H329	RIVA VALDOBBIA	VC	0,5		0,5	
H333	RIVALBA	TO	0,5		0,8	
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0,35	7600	0,35	7600
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,45		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,8	7000	0,8	7000
H336	RIVANAZZANO	PV	0,2		0,2	
H338	RIVARA	TO	0,3		0,3	
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*		0*	
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,4		0,4	
H343	RIVARONE	AL	0,4		0,4	
H344	RIVAROSSA	TO	0,6	11000	0,6	11000
H346	RIVE	VC	0,4		0,4	
H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,4		0,4	
H348	RIVELLO	PZ	0,6		0,6	
H350	RIVERGARO	PC	0,2		0,2	
H352	RIVIGNANO	UD	0,3		0,3	
H353	RIVISONDOLI	AQ	0*		0*	
H354	RIVODUTRI	RI	0,4		0,4	
H355	RIVOLI	TO	0,2		0,2	
H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5		0,5	
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*		0*	
H359	RIZZICONI	RC	0,5		0,5	
H360	RO	FE	0,75		0,75	
H361	ROANA	VI	0,5		0,5	
H362	ROASCHIA	CN	0*		0*	
H363	ROASCIO	CN	0*		0*	
H365	ROASIO	VC	0,5		0,5	
H366	ROATTO	AT	0,6		0,6	
H367	ROBASSOMERO	TO	0,25		0,25	
G223	ROBBIATE	LC	0,4		0,4	
H369	ROBBIO	PV	0,7		0,7	
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5		0,5	
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	0,3		0,3	
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5		0,5	
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0,35		0,35	
H376	ROBELLA	AT	0,4		0,4	
H377	ROBILANTE	CN	0,4		0,4	
H378	ROBURENT	CN	0,5		0,5	
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,8		0,8	
H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*		0*	
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0,5		0,5	
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3		0,3	
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,5		0,5	
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*		0*	
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0,4		0,4	
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0*		0*	
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*		0*	
H401	ROCCA DI CAVE	RM	0,4		0,4	
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*		0*	
H403	ROCCA DI NETO	KR	0,5	7500	0,5	7500
H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,7		0,7	
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,5		0,5	
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5		0,5	
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,6		0,6	
H429	ROCCA PIA	AQ	0*		0*	
H379	ROCCA PIETORE	BL	0,4		0,4	
H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4		0,4	
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2		0,2	
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5		0,5	
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3		0,3	
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,8		0,8	
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0,8		0,8	
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,6		0,6	
H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2		0,2	
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4		0,4	
H383	ROCCABERNARDA	KR	0,4		0,4	
H384	ROCCABIANCA	PR	0,6		0,6	
H385	ROCCABRUNA	CN	0,4		0,4	
H389	ROCCACASALE	AQ	0,1		0,1	
H393	ROCCADARCE	FR	0,1		0,1	
H394	ROCCADASPIDE	SA	0,2		0,2	
H405	ROCCAFIORITA	ME	0,5		0,5	
H390	ROCCAFLUVIONE	AP	0,65		0,65	
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1		0,1	
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*		0*	
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,4		0,4	
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,6		0,6	
H410	ROCCAFRANCA	BS	0*		0*	
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0,5		0,5	
H412	ROCCAGLORIOSA	SA	0*		0*	
H413	ROCCAGORGA	LT	0,4		0,4	
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,6		0,6	
H418	ROCCALUMERA	ME	0,5		0,5	
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0,1		0,1	
H422	ROCCAMENA	PA	0,6		0,6	
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,8		0,8	
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0,1		0,1	
H425	ROCCAMORICE	PE	0,6		0,6	
H426	ROCCANOVA	PZ	0*		0*	
H427	ROCCANTICA	RI	0,6		0,6	
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4		0,4	
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2		0,2	
H433	ROCCARAINOLA	NA	0,4		0,4	
H434	ROCCARASO	AQ	0*		0*	
H436	ROCCAROMANA	CE	0,4		0,4	
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,5		0,5	
H443	ROCCASECCA	FR	0,4		0,8	
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5		0,5	
H445	ROCCASICURA	IS	0,8		0,8	
H447	ROCCASPARVERA	CN	0,4		0,4	
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*		0*	
H449	ROCCASTRADA	GR	0,5		0,5	
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5		0,5	
H451	ROCCAVERANO	AT	0,5		0,5	
H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,8		0,8	
H453	ROCCAVIONE	CN	0*		0*	
H454	ROCCAVIVARA	CB	0*		0*	
H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,8		0,8	
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5		0,5	
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	0*		0*	
H462	ROCCHETTA BELBO	CN	0,4		0,4	
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	0*		0*	
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	0*		0*	
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	0,6		0,6	
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	0,4		0,4	
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT	0,4		0,4	
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	0,2		0,2	
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2		0,2	
H470	RODANO	MI	0,5		0,5	
H472	RODDI	CN	0,4		0,4	
H473	RODDINO	CN	0,5	8000	0,5	8000
H474	RODELLO	CN	0,4		0,4	
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ	0*		0*	
H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
H478	RODERO	CO	0*		0*	
H480	RODI GARGANICO	FG	0,5		0,5	
H479	RODI' MILICI	ME	0,2		0,2	
H481	RODIGO	MN	0,5		0,5	
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0,2		0,2	
H485	ROFRANO	SA	0,5		0,5	
H486	ROGENO	LC	0,5	8000	0,5	8000
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*		0*	
H489	ROGHUDI	RC	0,2		0,2	
H490	ROGLIANO	CS	0,4		0,4	
H491	ROGNANO	PV	0*		0*	
H492	ROGNO	BG	0*		0*	
H493	ROGOLO	SO	0*		0*	
H494	ROIATE	RM	0*		0*	
H495	ROIO DEL SANGRO	CH	0*		0*	
H497	ROISAN	AO	0*		0*	
H498	ROLETTO	TO	0,1		0,1	
H500	ROLO	RE	0,2		0,2	
H501	ROMA	RM	0,5		0,5	
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4		0,4	
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3		0,3	
H505	ROMAGNESE	PV	0,7	8000	0,7	8000
H506	ROMALLO	TN	0*		0*	
H507	ROMANA	SS	0*		0*	
H508	ROMANENGO	CR	0,4	12500	0,4	12500
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,65		0,65	
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4		0,4	
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2		0,2	
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0,3		0,3	
H516	ROMBIOLO	VV	0,5		0,5	
H517	ROMENO	TN	0*		0*	
H518	ROMENTINO	NO	0,5		0,5	
H519	ROMETTA	ME	0,5		0,5	
H521	RONAGO	CO	0,2		0,2	
H522	RONCA'	VR	0,8		0,8	
H523	RONCADE	TV	0,5		0,5	
H525	RONCADELLE	BS	0*		0*	
H527	RONCARO	PV	0,1		0,1	
H528	RONCEGNO TERME	TN	0*		0*	
H529	RONCELLO	MI	0,4		0,4	
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,2		0,2	
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*		0*	
H533	RONCHIS	UD	0*		0*	
H534	RONCIGLIONE	VT	0*		0*	
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2		0,2	
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,5		0,5	
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3		0,3	
H539	RONCO CANAVESE	TO	0*		0*	
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0,5		0,5	
H535	RONCOBELLO	BG	0*		0*	
H541	RONCOFERRARO	MN	0,6	10000	0,6	10000
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2		0,2	
H544	RONCOLA	BG	0*		0*	
H545	RONCONE	TN	0*		0*	
H546	RONDANINA	GE	0,5		0,5	
H547	RONDISSONE	TO	0,5		0,5	
H549	RONSECCO	VC	0*		0*	
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*		0*	
H552	RONZONE	TN	0*		0*	
H553	ROPPOLO	BI	0,4		0,4	
H554	RORA'	TO	0*		0*	
H556	ROSA'	VI	0*		0*	
H558	ROSARNO	RC	0,6		0,6	
H559	ROSASCO	PV	0,2		0,2	
H560	ROSATE	MI	0,4		0,4	
H561	ROSAZZA	BI	0,5		0,5	
H562	ROSCIANO	PE	0,6	8000	0,6	8000
H564	ROSCIGNO	SA	0,4		0,4	
H565	ROSE	CS	0,1		0,1	
H566	ROSELLO	CH	0*		0*	
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0		0	
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,8		0,8	
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0,4		0,4	
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0*		0*	
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
H573	ROSOLINA	RO	0,5		0,5	
H574	ROSOLINI	SR	0*		0*	
H575	ROSORA	AN	0,3		0,3	
H577	ROSSA	VC	0,5		0,5	
H578	ROSSANA	CN	0,45		0,45	
H579	ROSSANO	CS	0*		0*	
H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2		0,2	
H581	ROSSIGLIONE	GE	0,4		0,4	
H583	ROSTA	TO	0,2	8000	0,2	8000
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*		0*	
H585	ROTA GRECA	CS	0,4		0,4	
H588	ROTELLA	AP	0,7		0,7	
H589	ROTELLO	CB	0*		0*	
H590	ROTONDA	PZ	0,1		0,1	
H591	ROTONDELLA	MT	0,4		0,4	
H592	ROTONDI	AV	0,2		0,2	
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2		0,5	10000
H594	ROTZO	VI	0,6		0,6	
H555	ROURE	TO	0,3		0,3	
H596	ROVAGNATE	LC	0,4		0,4	
H364	ROVASENDA	VC	0,4		0,4	
H598	ROVATO	BS	0,2		0,2	
H599	ROVEGNO	GE	0,2		0,5	
H601	ROVELLASCA	CO	0,2		0,2	
H602	ROVELLO PORRO	CO	0,3		0,3	
H604	ROVERBELLA	MN	0,2		0,2	
H606	ROVERCHIARA	VR	0,4		0,6	
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*		0*	
H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,8		0,8	
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0,3		0,3	
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0		0	
H612	ROVERETO	TN	0*		0*	
H614	ROVESCALA	PV	0,2		0,2	
H615	ROVETTA	BG	0,2		0,2	
H618	ROVIANO	RM	0*		0*	
H620	ROVIGO	RO	0,8	8500	0,8	8500
H621	ROVITO	CS	0,6		0,6	
H622	ROVOLON	PD	0*		0*	
H623	ROZZANO	MI	0,4		0,4	
H625	RUBANO	PD	0,5		0,5	
H627	RUBIANA	TO	0,5		0,5	
H628	RUBIERA	RE	0,3	10000	0,5	10000
H629	RUDA	UD	0,2		0,2	
H630	RUDIANO	BS	0,7	7500	0,7	7500
H631	RUEGLIO	TO	0,8		0,8	
H632	RUFFANO	LE	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
H633	RUFFIA	CN	0,2		0,2	
H634	RUFFRE' MENDOLA	TN	0*		0*	
H635	RUFINA	FI	0,6		0,6	
F271	RUINAS	OR	0*		0*	
H637	RUINO	PV	0*		0*	
H639	RUMO	TN	0*		0*	
H641	RUOTI	PZ	0*		0*	
H642	RUSSI	RA	0,3		0,3	
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3		0,3	
H644	RUTINO	SA	0,4		0,4	
H165	RUVIANO	CE	0,3		0,3	
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	0*		0*	
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,8		0,8	
H647	SABAUDIA	LT	0,4		0,4	
H648	SABBIA	VC	0,4	8000	0,4	8000
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,7		0,7	
H652	SABBIONETA	MN	0,3		0,3	
H654	SACCO	SA	0*		0*	
H655	SACCOLONGO	PD	0,4		0,4	
H657	SACILE	PN	0*		0*	
H658	SACROFANO	RM	0,6	8000	0,6	8000
H659	SADALI	NU	0,4		0,4	
H661	SAGAMA	NU	0*		0*	
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,5		0,5	
H665	SAGRADO	GO	0,1		0,1	
H666	SAGRON MIS	TN	0*		0*	
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0*		0*	
H670	SAINT-DENIS	AO	0*		0*	
H671	SAINT-MARCEL	AO	0*		0*	
H672	SAINT-NICOLAS	AO	0*		0*	
H673	SAINT-OYEN	AO	0*		0*	
H674	SAINT-PIERRE	AO	0*		0*	
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	0*		0*	
H676	SAINT-VINCENT	AO	0*		0*	
H682	SALA BAGANZA	PR	0,6		0,6	
H681	SALA BIELLESE	BI	0,4		0,4	
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,6		0,6	
H679	SALA COMACINA	CO	0,2		0,2	
H683	SALA CONSILINA	SA	0,5		0,5	
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,5		0,5	
H687	SALANDRA	MT	0,4		0,4	
H688	SALAPARUTA	TP	0,5		0,5	
H689	SALARA	RO	0,55		0,55	
H690	SALASCO	VC	0*		0*	
H691	SALASSA	TO	0*		0*	
H684	SALBERTRAND	TO	0*		0*	
F810	SALCEDO	VI	0,7		0,7	
H693	SALCITO	CB	0,4		0,4	
H694	SALE	AL	0*		0*	
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5		0,5	
H699	SALE MARASINO	BS	0,4		0,4	
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,4		0,4	
H700	SALEMI	TP	0*		0,3	
H686	SALENTO	SA	0,5		0,5	
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*		0*	
H703	SALERNO	SA	0,6		0,6	
H705	SALETTO	PD	0,2		0,2	
H706	SALGAREDA	TV	0,5		0,5	
H707	SALI VERCELLESE	VC	0*		0*	
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4		0,4	
H710	SALICETO	CN	0,65		0,65	
H713	SALISANO	RI	0,1	7500	0,1	7500
H714	SALIZZOLE	VR	0,6		0,6	
H715	SALLE	PE	0*		0*	
H716	SALMOUR	CN	0,1		0,1	
H717	SALO'	BS	0*		0*	
H719	SALORNO .SALURN.	BZ	0,2		0,2	
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,7	10000	0,7	10000
H721	SALTARA	PU	0,5		0,5	
H723	SALTRIO	VA	0,5		0,5	
H724	SALUDECIO	RN	0,5		0,5	
H725	SALUGGIA	VC	0,2		0,2	
H726	SALUSSOLA	BI	0*		0*	
H727	SALUZZO	CN	0,2		0,2	
H729	SALVE	LE	0,2		0,2	
H731	SALVIROLA	CR	0,2	10000	0,2	10000
H732	SALVITELLE	SA	0*		0*	
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,3		0,3	
H733	SALZA IRPINA	AV	0,25		0,25	
H735	SALZANO	VE	0,3		0,3	
H736	SAMARATE	VA	0,55	12000	0,55	12000
H738	SAMASSI	CA	0,6		0,6	
H739	SAMATZAI	CA	0*		0*	
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,75		0,75	
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,5		0,5	
H745	SAMBUCI	RM	0,5		0,5	
H746	SAMBUCO	CN	0,4		0,4	
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,4		0,4	
H013	SAMO	RC	0,4		0,4	
H752	SAMOLACO	SO	0*		0*	
H753	SAMONE	TO	0,3		0,3	
H754	SAMONE	TN	0*		0*	
H755	SAMPEYRE	CN	0,3	5000	0,3	5000
H756	SAMUGHEO	OR	0*		0*	
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0*		0*	
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,5		0,5	
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2		0,2	
H765	SAN BASILE	CS	0,4		0,4	
H766	SAN BASILIO	CA	0*		0*	
H767	SAN BASSANO	CR	0,4	10000	0,4	10000
H768	SAN BELLINO	RO	0,8	8000	0,8	8000
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,3		0,3	
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,4		0,4	
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,5		0,5	
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2		0,2	
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,62	12000	0,62	12000
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0,6		0,6	
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2		0,2	
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*		0*	
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0,1		0,1	
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,5		0,5	
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*		0*	
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4		0,4	
H782	SAN BIASE	CB	0*		0*	
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,6	10000	0,6	10000
H784	SAN BUONO	CH	0,5		0,5	
H785	SAN CALOGERO	VV	0,5		0,5	
H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	0*		0*	
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0,3	15000	0,4	15000
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,5		0,5	
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5		0,5	
M264	SAN CASSIANO	LE	0,5		0,5	
H792	SAN CATALDO	CL	0,4		0,4	
M295	SAN CESAREO	RM	0,7		0,7	
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2		0,2	
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0,1		0,1	
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,6		0,6	
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	0*		0*	
H797	SAN CIPIRELLO	PA	0*		0*	
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,4		0,4	
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,8	15000	0,8	15000
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4		0,4	
H801	SAN CLEMENTE	RN	0*		0*	
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5		0,5	
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,5		0,5	
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0,5		0,5	
H805	SAN CONO	CT	0,4		0,4	
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*		0*	
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*		0*	
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,4		0,4	
H809	SAN COSTANZO	PU	0,5		0,5	
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0,3		0,3	
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*		0*	
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5		0,5	
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,3		0,3	
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,2		0,2	
H815	SAN DANIELE PO	CR	0*		0*	
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*		0*	
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0*		0*	
H820	SAN DIDERO	TO	0,3		0,3	
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,8	10000	0,8	10000
H822	SAN DONACI	BR	0,4		0,4	
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4		0,4	
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,8		0,8	
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,25		0,25	
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,5		0,5	
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0,5		0,5	
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*		0*	
H831	SAN FELE	PZ	0,2		0,2	
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5		0,5	
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,5		0,5	
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0,2	7500	0,2	7500
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,5		0,5	
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*		0*	
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,6		0,6	
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,6		0,6	
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2		0,2	
H841	SAN FILI	CS	0,2		0,2	
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5		0,5	
H843	SAN FIOR	TV	0,5		0,5	
H844	SAN FIORANO	LO	0,4		0,4	
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*		0*	
H846	SAN FLORO	CZ	0,5		0,5	
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,3		0,3	
H850	SAN FRATELLO	ME	0,5		0,5	
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0,4		0,4	
H857	SAN GEMINI	TR	0,4		0,4	
H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ	0*		0*	
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4		0,4	
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0,5		0,5	
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,4		0,4	
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2		0,2	
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0,2		0,2	
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*		0*	
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4		0,4	
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0,5	7500	0,5	7500
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*		0*	
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,4		0,4	
H873	SAN GILLIO	TO	0,4		0,4	
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0		0	
H876	SAN GINESIO	MC	0,6	9000	0,6	9000
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,8		0,8	
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5		0,5	
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*		0*	
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,5		0,5	
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,5		0,5	
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0*		0*	
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0*		0*	
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0,2		0,2	
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,4		0,4	
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	0*		0*	
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,6		0,6	
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,72	10000	0,72	10000
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,4		0,4	
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,6		0,6	
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0,2		0,2	
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,5		0,5	
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,4		0,4	
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0*		0*	
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,8	10000	0,8	10000
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0*		0*	
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2		0,2	
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,8		0,8	
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0*		0*	
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0,4		0,4	
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,5	9000	0,5	9000
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*		0*	
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0,2		0,2	
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2		0,2	
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2		0,2	
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,8		0,8	
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0,2		0,2	
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2		0,2	
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0,2		0,2	
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	0,4	15000	0,4	15000
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,65	8000	0,65	8000
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0,2	*	0,2	*
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0,36		0,36	
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*		0*	
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4		0,4	
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*		0*	
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0,4		0,4	
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2		0,2	
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,8		0,8	
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,2		0,2	
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0*		0*	
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2		0,2	
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,5		0,5	
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007		ACCONTO 2008	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0*		0*	
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,6	11000	0,6	11000
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3		0,3	
H937	SAN GODENZO	FI	0,5		0,5	
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,4		0,4	
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3		0,3	
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0,2		0,2	
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*		0*	
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1		0,1	
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,4		0,4	
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0,2	10000	0,2	10000
H949	SAN LEO	PU	0,8		0,8	
H951	SAN LEONARDO	UD	0,1		0,1	
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS.	BZ	0*		0*	
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2		0,2	
H955	SAN LORENZELLO	BN	0,5		0,5	
H959	SAN LORENZO	RC	0,6		0,6	
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0,5		0,5	
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*		0*	
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,8		0,8	
H956	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.	BZ	0*		0*	
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	0*		0*	
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,4		0,4	
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0,1		0,1	
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0,5		0,5	
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,7		0,7	
H970	SAN LUCA	RC	0,7		0,7	
H971	SAN LUCIDO	CS	0,5		0,5	
H973	SAN LUPO	BN	0*		0*	
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0*		0*	
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3		0,3	
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5		0,5	
H978	SAN MARCELLINO	CE	0,2		0,2	
H979	SAN MARCELLO	AN	0,2		0,2	
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,53	11000	0,53	11000
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0*		0*	
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,6		0,6	
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*		0*	
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,5		0,5	
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,7		0,7	
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0,2		0,2	
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2		0,2	
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,4		0,4	
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5		0,5	
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0,2		0,2	
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*		0*	
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,6		0,6	
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2		0,2	
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,5		0,5	
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*		0*	
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0,5		0,5	
H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.	BZ	0*		0*	
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI.	BZ	0*		0*	
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,7	*	0,7	*
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0,2	15000	0,2	15000
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,5		0,5	
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5		0,5	
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0		0	
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,5		0,5	
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,5		0,5	
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,8		0,8	
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,5		0,5	
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,5		0,5	
I023	SAN MASSIMO	CB	0,2		0,2	
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,25		0,25	
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*		0*	
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5		0,5	
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,5		0,5	
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,8		0,8	
I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*		0*	
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*		0*	
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0,1		0,1	
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,4		0,4	
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0,5	10000	0,5	10000
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*		0*	
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*		0*	
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2		0,2	
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,5		0,5	
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0,1		0,1	
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4		0,6	
I046	SAN MINIATO	PI	0,4		0,4	
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2		0,2	
I049	SAN NAZZARO	BN	0,5	15000	0,5	15000
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*		0*	
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*		0*	
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*		0*	
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0,6		0,6	
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0*		0*	
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0*		0*	
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,4		0,4	
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,5		0,5	
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0*		0*	
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,4		0,4	
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0*		0*	
I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ	0*		0*	
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2		0,2	
G407	SAN PAOLO	BS	0*		0*	
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0*		0*	
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,5		0,5	
I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0*		0*	
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,5		0,5	
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,5		0,5	
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,7	10000	0,7	10000
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4		0,4	
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,5		0,5	
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0,3	7500	0,4	7500
I084	SAN PIER NICETO	ME	0,2		0,2	
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,7		0,7	
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5		0,5	
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,4		0,4	
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0,2		0,2	
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*		0*	
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0*		0*	
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4		0,4	
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0,45	8000	0,45	8000
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,8		0,8	
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4		0,4	
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,5		0,5	
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,3		0,3	
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0*		0*	
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	0,5		0,5	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007		ACCONTO 2008	
			ALIQUOTA	ESENZIONE	ALIQUOTA	ESENZIONE
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,67	7750	0,67	7750
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	0,1	7500	0,1	7500
I107	SAN PIETRO IN GU	PD	0*		0*	
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	0,5		0,5	
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,4		0,4	
I113	SAN PIETRO INFINE	CE	0,4		0,4	
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0*		0*	
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,4		0,4	
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,4		0,4	
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,5		0,5	
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,5	7500	0,5	7500
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	0*		0*	
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0,8		0,8	
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0,1		0,1	
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,5		0,5	
I122	SAN POLO MATESE	CB	0,8		0,8	
I126	SAN PONSO	TO	0*		0*	
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,5		0,5	
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	0,4		0,4	
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,4		0,4	
I131	SAN PRISCO	CE	0,8	10000	0,8	10000
I132	SAN PROCOPIO	RC	0*		0*	
I133	SAN PROSPERO	MO	0,4		0,4	
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0*		0*	
I136	SAN QUIRINO	PN	0*		0*	
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	0,4		0,4	
I138	SAN REMO	IM	0*		0*	
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2		0,2	
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0*		0*	
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,7		0,7	
I143	SAN RUFO	SA	0,5		0,5	
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5		0,5	
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,6	7000	0,6	7000
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0*		0*	
I148	SAN SALVO	CH	0,5		0,5	
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,6		0,6	
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0*		0*	
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,5		0,5	
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2		0,2	
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1		0,1	
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0,2		0,2	
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,5		0,5	
I158	SAN SEVERO	FG	0,5		0,5	
I162	SAN SIRO	CO	0*		0*	
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0,6		0,6	
I164	SAN SOSTENE	CZ	0,2		0,2	
I165	SAN SOSTI	CS	0,5		0,5	
I166	SAN SPERATE	CA	0,5		0,5	
I261	SAN TAMMARO	CE	0,3		0,3	
I328	SAN TEODORO	ME	0*		0*	
I329	SAN TEODORO	NU	0*		0*	
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0,4	5500	0,4	5500
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,3		0,3	
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,4		0,4	
I381	SAN VENANZO	TR	0,7		0,7	
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0*		0*	
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,5		0,5	
I390	SAN VINCENZO	LI	0,5		0,5	
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,4	*	0,4	*
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4		0,4	
I391	SAN VITALIANO	NA	0,7		0,7	
I402	SAN VITO	CA	0*		0*	
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0,4	10000	0,4	10000
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0*		0*	
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,5		0,5	
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,8	7500	0,8	7500
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0*		0*	
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	0,4		0,4	
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0,4		0,4	
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2		0,2	
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,8		0,8	
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0,4		0,4	
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0*		0*	
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0*		0*	
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,5		0,5	
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,5		0,5	
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,3		0,3	
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2		0,2	
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2		0,2	
H757	SANARICA	LE	0,4		0,4	
H821	SANDIGLIANO	BI	0,55		0,55	
H829	SANDRIGO	VI	0,2		0,2	
H851	SANFRE'	CN	0,45		0,45	
H852	SANFRONT	CN	0,3		0,3	
H855	SANGANO	TO	0,2		0,2	
H872	SANGIANO	VA	0,45		0,45	
H877	SANGINETO	CS	0,8		0,8	
H944	SANGUINETTO	VR	0,8	15000	0,8	15000
H974	SANLURI	CA	0,4		0,4	
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4		0,4	
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,3		0,3	
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,5		0,6	
I059	SANNICOLA	LE	0,1		0,1	
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,55		0,55	
I168	SANTA BRIGIDA	BG	0,4	*	0,4	*
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	0*		0*	
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	0,5		0,5	
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	0*		0*	
I172	SANTA CESAREA TERME	LE	0,3		0,3	
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,4		0,4	
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	0,2		0,3	
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,4		0,4	
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTINA IN G.	BZ	0*		0*	
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0*		0,3	
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,5		0,5	
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	0,2		0,2	
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	0,1	9000	0,1	9000
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0*		0*	
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0,8	8000	0,8	8000
I185	SANTA ELISABETTA	AG	0*		0*	
I187	SANTA FIORA	GR	0,5		0,5	
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2		0,2	
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,7		0,7	
I205	SANTA GIUSTA	OR	0*		0*	
I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2		0,2	
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0,2		0,2	
I217	SANTA LUCE	PI	0,5		0,5	
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4		0,4	
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,5		0,7	12000
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0,4		0,4	
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,5		0,5	
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0,1		0,1	
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0*		0*	
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4		0,4	
I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0,4		0,4	
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0,8	8000	0,8	8000
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0,1		0,1	
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0,8		0,8	
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	0,1		0,1	
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0,3		0,3	
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,1		0,1	
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,4		0,4	
I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0		0,4	12000
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2		0,2	
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,4		0,4	
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4		0,4	
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0*		0*	
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0*		0*	
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0,3		0,3	
I253	SANTA MARINA	SA	0*		0*	
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4		0,4	
I255	SANTA MARINELLA	RM	0*		0*	
I291	SANTA NINFA	TP	0,5		0,5	
I301	SANTA PAOLINA	AV	0,2		0,2	
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,5		0,5	
I310	SANTA SOFIA	FC	0,5		0,5	
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	0,3		0,3	
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,75		0,75	
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,5		0,5	
I314	SANTA VENERINA	CT	0,4		0,4	
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2		0,2	
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP	0,7	7000	0,7	7000
I182	SANTADI	CA	0,2		0,2	
I189	SANT'AGAPITO	IS	0,2		0,2	
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0,8		0,8	
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2		0,2	
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0,5		0,5	
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,6		0,6	
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,8		0,8	
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4		0,4	
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	0,4		0,4	
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0*		0*	
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	0,2		0,2	
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	0,6		0,6	
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,45		0,3	
I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,4		0,4	
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,3		0,3	
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,4		0,4	
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0*		0*	
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0*		0*	
I216	SANT'ALFIO	CT	0,5		0,5	
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0,35		0,35	
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,4		0,4	
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0,1		0,1	
I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2		0,2	
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0*		0*	
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0*		0*	
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,5		0,5	
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0,2		0,2	
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2		0,2	
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0,5		0,5	
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,3		0,3	
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,4		0,4	
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2		0,2	
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0,2		0,2	
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2		0,2	
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,4		0,4	
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,5		0,5	
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,4	8000	0,4	8000
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,8		0,8	
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0,5		0,5	
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,6	8000	0,6	8000
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0,2		0,2	
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0*		0*	
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,4		0,4	
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2		0,2	
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0*		0*	
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0*		0*	
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,4		0,4	
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,7		0,7	
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4		0,4	
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,7		0,7	
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	0,4		0,4	
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0*		0*	
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,8	7500	0,8	7500
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,7		0,7	
I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0*		0*	
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0,2	15000	0,2	15000
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0,2		0,2	
I306	SANT'ARPINO	CE	0,4	7500	0,4	7500
I307	SANT'ARSENIO	SA	0,2		0,2	
I326	SANTE MARIE	AQ	0,1		0,1	
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,5		0,5	
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35		0,35	
I319	SANT'ELENA	PD	0,5		0,5	
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0*		0*	
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0,2		0,2	
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,5		0,5	
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,5		0,5	
I327	SANTENA	TO	0,2		0,7	
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2		0,2	
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	0,5		0,5	
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	0,2		0,2	
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	0,5	7000	0,5	7000
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	0*		0*	
I337	SANTHIA'	VC	0,6		0,6	
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	0,4		0,4	
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	0,3		0,3	
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	0,3	9000	0,3	9000
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,5		0,5	
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,5		0,5	
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,5		0,5	
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,5		0,5	
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2		0,2	
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,6		0,6	
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,5		0,5	
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0,5	12500	0,5	12500
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0*		0*	
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2		0,2	
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,5		0,5	
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,2		0,4	
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0*		0*	
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,3		0,3	
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0,5	15000	0,5	15000
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,5		0,5	
I346	SANT'OLCESE	GE	0,5		0,5	
I260	SANTOMENNA	SA	0*		0*	
I348	SANT'OMERO	TE	0,2		0,2	
I349	SANT'OMOBONO TERME	BG	0*		0*	
I350	SANT'ONOFRIO	VV	0,1		0,1	
I351	SANTOPADRE	FR	0,5	8000	0,5	8000
I352	SANT'ORESTE	RM	0,2		0,2	
I353	SANTORSO	VI	0,4		0,4	
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	0*		0*	
I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0*		0*	
I375	SANT'URBANO	PD	0*		0*	
I410	SANZA	SA	0*		0*	
I411	SANZENO	TN	0*		0*	
I418	SAONARA	PD	0,2		0,2	
I420	SAPONARA	ME	0,5		0,5	
I421	SAPPADA	BL	0,2		0,2	
I422	SAPRI	SA	0*		0*	
I423	SARACENA	CS	0,6		0,6	
I424	SARACINESCO	RM	0*		0*	
I425	SARCEDO	VI	0,3		0,3	
I426	SARCONI	PZ	0,2		0,2	
I428	SARDARA	CA	0,2		0,2	
I429	SARDIGLIANO	AL	0,8	*	0,8	*
I430	SAREGO	VI	0,3		0,3	
I431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ	0,5		0,5	
I432	SAREZZANO	AL	0,6		0,6	
I433	SAREZZO	BS	0*		0*	
I434	SARMATO	PC	0,3		0,3	
I435	SARMEDE	TV	0,5		0,5	
I436	SARNANO	MC	0,7		0,7	
I437	SARNICO	BG	0,4		0,4	
I438	SARNO	SA	0,4		0,4	
I439	SARNONICO	TN	0*		0*	
I441	SARONNO	VA	0,45		0,45	
I442	SARRE	AO	0*		0*	
I443	SARROCH	CA	0*		0*	
I444	SARSINA	FC	0,39		0,39	
I445	SARTEANO	SI	0,3		0,3	
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,8	8000	0,8	8000
I448	SARULE	NU	0,1		0,1	
I449	SARZANA	SP	0,4		0,4	
I451	SASSANO	SA	0,2		0,2	
I452	SASSARI	SS	0,3		0,3	
I453	SASSELLO	SV	0,65		0,65	
I454	SASSETTA	LI	0,5		0,5	
I455	SASSINORO	BN	0,1		0,1	
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2		0,2	
G972	SASSO MARCONI	BO	0,4	15000	0,4	15000
I459	SASSOCORVARO	PU	0,7		0,7	
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,4		0,4	
I461	SASSOFERRATO	AN	0,7	9000	0,7	9000
I462	SASSUOLO	MO	0,45	15000	0,45	15000
I463	SATRIANO	CZ	0,1		0,1	
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	0,5		0,5	
I464	SAURIS	UD	0,3		0,3	
I465	SAUZE DI CESANA	TO	0*		0*	
I466	SAUZE D'OULX	TO	0*		0*	
I467	SAVA	TA	0,8		0,8	
I468	SAVELLI	KR	0*		0*	
I469	SAVIANO	NA	0,8		0,8	
I470	SAVIGLIANO	CN	0,5		0,5	
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2		0,2	
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0,5		0,5	
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,4		0,4	
I474	SAVIGNO	BO	0,7	9000	0,7	9000
I475	SAVIGNONE	GE	0,3		0,3	
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4		0,4	
I477	SAVOCA	ME	0,5		0,5	
I478	SAVOGNA	UD	0,4		0,4	
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0*		0*	
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,4		0,4	
I480	SAVONA	SV	0,33		0,33	
I482	SCAFA	PE	0,5		0,5	
I483	SCAFATI	SA	0,4		0,4	
I484	SCAGNELLO	CN	0,2		0,2	
I486	SCALA	SA	0,3		0,3	
I485	SCALA COELI	CS	0*		0*	
I487	SCALDASOLE	PV	0,2		0,2	
I489	SCALEA	CS	0,5		0,5	
I490	SCALENGHE	TO	0,4		0,4	
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,8		0,8	
I493	SCAMPITELLA	AV	0,2		0,2	
I494	SCANDALE	KR	0*		0*	
I496	SCANDIANO	RE	0,2		0,55	10000
B962	SCANDICCI	FI	0,5		0,5	
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0,2		0,2	
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	0,4		0,4	
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,6	8000	0,6	8000
I501	SCANNO	AQ	0*		0*	
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0*		0*	
I504	SCANSANO	GR	0,5	9000	0,5	9000
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,5	8000	0,5	8000
I506	SCANZOROSCIATE	BG	0,1		0,1	
I507	SCAPOLI	IS	0,1		0,1	
I510	SCARLINO	GR	0*		0*	
I511	SCARMAGNO	TO	0,2		0	
I512	SCARNAFIGI	CN	0*		0*	
I514	SCARPERIA	FI	0,5		0,5	
I519	SCENA .SCHENNA.	BZ	0*		0*	
I520	SCERNI	CH	0,8		0,8	
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3		0,3	
I523	SCHEGGINO	PG	0*		0*	
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0*		0*	
I527	SCHIAVON	VI	0*		0*	
I529	SCHIGNANO	CO	0,2		0,2	
I530	SCHILPARIO	BG	0,6		0,6	
I531	SCHIO	VI	0,8		0,8	
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,4		0,4	
I533	SCIACCA	AG	0,2		0,2	
I534	SCIARA	PA	0*		0*	
I535	SCICLI	RG	0,4		0,4	
I536	SCIDO	RC	0*		0*	
D290	SCIGLIANO	CS	0,5		0,5	
I537	SCILLA	RC	0,6		0,6	
I538	SCILLATO	PA	0*		0*	
I539	SCIOLZE	TO	0,4		0,4	
I540	SCISCIANO	NA	0,4		0,4	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
I541	SCLAFANI BAGNI	PA	0*		0*	
I543	SCONTRONE	AQ	0,2		0,2	
I544	SCOPA	VC	0,5		0,5	
I545	SCOPELLO	VC	0*		0*	
I546	SCOPPITO	AQ	0*		0*	
I548	SCORDIA	CT	0*		0*	
I549	SCORRANO	LE	0,5		0,5	
I551	SCORZE'	VE	0,3		0,3	
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0,2		0,2	
I554	SCURELLE	TN	0*		0*	
I555	SCURZOLENGO	AT	0,5		0,5	
I556	SEBORGA	IM	0,2		0,2	
I558	SECINARO	AQ	0,4		0,4	
I559	SECLI'	LE	0*		0*	
I561	SECUGNAGO	LO	0,5		0,5	
I562	SEDEGLIANO	UD	0,2		0,2	
I563	SEDICO	BL	0,4		0,4	
I564	SEDILO	OR	0*		0*	
I565	SEDINI	SS	0*		0*	
I566	SEDRIANO	MI	0,6		0,6	
I567	SEDRINA	BG	0,6	8000	0,6	8000
I569	SEFRO	MC	0,5	7500	0,5	7500
I570	SEGARIU	CA	0,5		0,5	
I571	SEGGIANO	GR	0,5		0,5	
I573	SEGNI	RM	0,7		0,7	
I576	SEGONZANO	TN	0*		0*	
I577	SEGRATE	MI	0,2		0,2	
I578	SEGUSINO	TV	0,5		0,5	
I580	SELARGIUS	CA	0,3		0,3	
I581	SELCI	RI	0,3		0,3	
I582	SELEGAS	CA	0*		0*	
I585	SELLANO	PG	0*		0*	
I588	SELLERO	BS	0,2		0,2	
I589	SELLIA	CZ	0,4		0,4	
I590	SELLIA MARINA	CZ	0,5		0,5	
I593	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ	0*		0*	
I592	SELVA DI CADORE	BL	0*		0*	
I594	SELVA DI PROGNO	VR	0,5		0,5	
I591	SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ	0*		0*	
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,4		0,4	
I596	SELVE MARCONE	BI	0,5		0,5	
I597	SELVINO	BG	0,5		0,5	
I598	SEMESTENE	SS	0*		0*	
I599	SEMIANA	PV	0,3		0,5	
I600	SEMINARA	RC	0,2		0,2	
I601	SEMPRONIANO	GR	0,4		0,4	
I602	SENAGO	MI	0,4		0,4	
I604	SENALES .SCHNALS.	BZ	0*		0*	
I603	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	0*		0*	
I605	SENEGHE	OR	0*		0*	
I606	SENERCHIA	AV	0,5		0,5	
I607	SENIGA	BS	0,2		0,2	
I608	SENIGALLIA	AN	0,4	12000	0,4	12000
I609	SENIS	OR	0*		0*	
I610	SENISE	PZ	0,8		0,8	
I611	SENNA COMASCO	CO	0,3		0,3	
I612	SENNA LODIGIANA	LO	0,4		0,4	
I613	SENNARIOLO	OR	0*		0*	
I614	SENNORI	SS	0,4		0,4	
I615	SENORBI'	CA	0	8000	0	8000
I618	SEPINO	CB	0,3		0,3	
I619	SEPPIANA	VB	0*		0*	
I621	SEQUALS	PN	0*		0*	
I622	SERAVEZZA	LU	0,65		0,65	
I624	SERDIANA	CA	0,2		0,2	
I625	SEREGNO	MI	0,6		0,6	10000
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0,4		0,4	
I627	SERGNANO	CR	0,2		0,2	
I628	SERIATE	BG	0,3		0,3	
I629	SERINA	BG	0,4		0,4	
I630	SERINO	AV	0,8		0,8	
I631	SERLE	BS	0*		0*	
I632	SERMIDE	MN	0,2		0,2	
I634	SERMONETA	LT	0,7		0,7	
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5		0,5	
I636	SERNIO	SO	0*		0*	
I637	SEROLE	AT	0,2		0,2	
I642	SERRA D'AIELLO	CS	0*		0*	
I643	SERRA DE' CONTI	AN	0,6	9000	0,6	9000
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2		0,2	
I640	SERRA RICCO'	GE	0,5		0,5	
I639	SERRA SAN BRUNO	VV	0,5	15000	0,5	15000
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0,6	9500	0,6	9500
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	0,5		0,5	
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,8		0,8	
I644	SERRADIFALCO	CL	0,5		0,5	
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0,2		0,2	
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2		0,2	
I647	SERRAMANNA	CA	0,5		0,5	
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4		0,4	
I648	SERRAMEZZANA	SA	0,2		0,2	
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,8		0,8	
I651	SERRAPETRONA	MC	0,5		0,5	
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,8		0,8	
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,6		0,6	
I656	SERRATA	RC	0,2		0,2	
I662	SERRAVALLE A PO	MN	0,2		0,2	
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	0*		0*	
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2		0,2	
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2		0,2	
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5		0,5	
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,4		0,4	
I666	SERRE	SA	0,5		0,5	
I667	SERRENTI	CA	0,4		0,4	
I668	SERRI	NU	0,2		0,2	
I669	SERRONE	FR	0,1		0,1	
I670	SERRUNGARINA	PU	0,5		0,5	
I671	SERSALE	CZ	0,4		0,4	
C070	SERVIGLIANO	AP	0,5		0,5	
I676	SESSA AURUNCA	CE	0,4		0,4	
I677	SESSA CILENTO	SA	0,4	10000	0,4	10000
I678	SESSAME	AT	0,3		0,3	
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS	0*		0*	
E070	SESTA GODANO	SP	0,6	7500	0,6	7500
I681	SESTINO	AR	0,2		0,2	
I687	SESTO .SEXTEN.	BZ	0*		0*	
I686	SESTO AL REGHENA	PN	0,3	10000	0,3	10000
I688	SESTO CALENDE	VA	0,35		0,35	
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,4		0,4	
I683	SESTO ED UNITI	CR	0,4	8000	0,4	8000
I684	SESTO FIORENTINO	FI	0,3		0,3	
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2		0,2	
I689	SESTOLA	MO	0,2		0,2	
I693	SESTRI LEVANTE	GE	0,4		0,4	
I692	SESTRIERE	TO	0*		0*	
I695	SESTU	CA	0*		0*	
I696	SETTALA	MI	0*		0*	
I697	SETTEFRATI	FR	0,3		0,3	
I698	SETTIME	AT	0,2		0,2	
I700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5		0,5	
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,7		0,7	
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3		0,3	
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,8	10000	0,8	10000
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,3		0,3	
I704	SETTINGIANO	CZ	0,2		0,2	
I705	SETZU	CA	0*		0*	
I706	SEUI	NU	0,2		0,2	
I707	SEULO	NU	0,5		0,5	
I709	SEVESO	MI	0,75		0,75	
I711	SEZZADIO	AL	0,5		0,5	
I712	SEZZE	LT	0,5		0,5	
I714	SFRUZ	TN	0*		0*	
I715	SGONICO	TS	0*		0*	
I716	SGURGOLA	FR	0,8	5000	0,8	5000
I717	SIAMAGGIORE	OR	0*		0*	
I718	SIAMANNA	OR	0*		0*	
I720	SIANO	SA	0,4	8000	0,4	8000
I721	SIAPICCIA	OR	0*		0*	
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4		0,4	
I723	SICULIANA	AG	0*		0*	
I724	SIDDI	CA	0*		0*	
I725	SIDERNO	RC	0,4		0,4	
I726	SIENA	SI	0,7	12000	0,7	12000
I727	SIGILLO	PG	0,4		0,4	
I728	SIGNA	FI	0,6		0,6	
I729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	0*		0*	
I730	SILANUS	NU	0*		0*	
F116	SILEA	TV	0,6		0,6	
I732	SILIGO	SS	0*		0*	
I734	SILIQUA	CA	0*		0*	
I735	SILIUS	CA	0*		0*	
I737	SILLANO	LU	0,7		0,7	
I736	SILLAVENGO	NO	0*		0*	
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3		0,3	
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,4		0,4	
I741	SILVI	TE	0,8	10000	0,8	10000
I742	SIMALA	OR	0*		0*	
I743	SIMAXIS	OR	0,2		0,2	
I744	SIMBARIO	VV	0,5		0,5	
I745	SIMERI CRICHI	CZ	0,1		0,5	8000
I747	SINAGRA	ME	0,2		0,2	
A468	SINALUNGA	SI	0,5		0,5	
I748	SINDIA	NU	0*		0*	
I749	SINI	OR	0*		0*	
I750	SINIO	CN	0,5		0,5	
I751	SINISCOLA	NU	0,2		0,2	
I752	SINNAI	CA	0,4		0,4	
I753	SINOPOLI	RC	0*		0*	
I754	SIRACUSA	SR	0,8		0,8	
I756	SIRIGNANO	AV	0,5		0,5	
I757	SIRIS	OR	0*		0*	
I633	SIRMIONE	BS	0*		0*	
I758	SIROLO	AN	0,5		0,5	
I759	SIRONE	LC	0*		0*	
I760	SIROR	TN	0*		0*	
I761	SIRTORI	LC	0,2		0,2	
I763	SISSA	PR	0,8		0,8	
I765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2		0,2	
E265	SIZIANO	PV	0,4		0,4	
I767	SIZZANO	NO	0,2		0,2	
I771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ	0*		0*	
I772	SMARANO	TN	0*		0*	
I774	SMERILLO	AP	0,5		0,5	
I775	SOAVE	VR	0,4		0,4	
I777	SOCCHIEVE	UD	0,1		0,1	
I778	SODDI'	OR	0*		0*	
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*		0*	
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,8		0,8	
I781	SOGLIO	AT	0,2		0,2	
I782	SOIANO DEL LAGO	BS	0,3		0,3	
I783	SOLAGNA	VI	0,3		0,3	
I785	SOLARINO	SR	0,2		0,2	
I786	SOLARO	MI	0,4	8000	0,4	8000
I787	SOLAROLO	RA	0,75		0,75	
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,2		0,2	
I791	SOLARUSSA	OR	0,1		0,1	
I792	SOLBIATE	CO	0,2		0,2	
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4		0,4	
I794	SOLBIATE OLONA	VA	0*		0*	
I796	SOLDANO	IM	0,1		0,1	
I797	SOLEMINIS	CA	0,3		0,3	
I798	SOLERO	AL	0,4		0,4	
I799	SOLESINO	PD	0,5	8400	0,5	8400
I800	SOLETO	LE	0,2		0,2	
I801	SOLFERINO	MN	0,5		0,5	
I802	SOLIERA	MO	0,4		0,4	
I803	SOLIGNANO	PR	0,5		0,5	
I805	SOLOFRA	AV	0,5		0,5	
I808	SOLONGHELLO	AL	0,6		0,6	
I809	SOLOPACA	BN	0,5		0,5	
I812	SOLTO COLLINA	BG	0,4		0,4	
I813	SOLZA	BG	0,4		0,4	
I815	SOMAGLIA	LO	0,2		0,2	
I817	SOMANO	CN	0,3		0,3	
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4		0,4	
I820	SOMMA VESUVIANA	NA	0,7	*	0,7	*
I821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,4		0,4	
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0,2	8000	0,2	8000
I823	SOMMARIVA PERNO	CN	0,2	8000	0,2	8000
I824	SOMMATINO	CL	0,4		0,4	
I825	SOMMO	PV	0,2		0,2	
I826	SONA	VR	0,4		0,4	
I827	SONCINO	CR	0,2		0,2	
I828	SONDALO	SO	0,5		0,5	
I829	SONDRIO	SO	0,61	10000	0,61	10000
I830	SONGAVAZZO	BG	0*		0*	
I831	SONICO	BS	0,4		0,4	
I832	SONNINO	LT	0,5		0,5	
I835	SOPRANA	BI	0,3		0,3	
I838	SORA	FR	0,7	*	0,7	*
I839	SORAGA	TN	0*		0*	
I840	SORAGNA	PR	0,7	10000	0,7	10000

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
I841	SORANO	GR	0,6		0,6	
I844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*		0*	
I843	SORBO SERPICO	AV	0,2		0,2	
I845	SORBOLO	PR	0,4		0,4	
I847	SORDEVOLO	BI	0,5		0,5	
I848	SORDIO	LO	0,2		0,2	
I849	SORESINA	CR	0,5	10000	0,5	10000
I850	SORGA'	VR	0,5		0,5	
I851	SORGONO	NU	0,2		0,2	
I852	SORI	GE	0,4		0,4	
I853	SORIANELLO	VV	0*		0*	
I854	SORIANO CALABRO	VV	0,6		0,6	
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,8		0,8	
I856	SORICO	CO	0*		0*	
I857	SORISO	NO	0,4		0,4	
I858	SORISOLE	BG	0,4		0,4	
I860	SORMANO	CO	0,2		0,2	
I861	SORRADILE	OR	0*		0*	
I862	SORRENTO	NA	0,15		0,15	
I863	SORSO	SS	0,5		0,5	
I864	SORTINO	SR	0,1		0,3	
I865	SOSPIRO	CR	0,3		0,3	
I866	SOSPIROLO	BL	0,6		0,6	
I867	SOSSANO	VI	0,5		0,5	
I868	SOSTEGNO	BI	0,4		0,4	
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4		0,4	
I871	SOVER	TN	0*		0*	
I872	SOVERATO	CZ	0,8		0,8	
I873	SOVERE	BG	0,4		0,4	
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2		0,2	
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4		0,4	
I876	SOVERZENE	BL	0*		0*	
I877	SOVICILLE	SI	0,5	13000	0,5	13000
I878	SOVICO	MI	0,5		0,5	
I879	SOVIZZO	VI	0,2		0,2	
I673	SOVRAMONTE	BL	0,5		0,5	
I880	SOZZAGO	NO	0,3		0,3	
I881	SPADAFORA	ME	0,5		0,5	
I884	SPADOLA	VV	0,5		0,5	
I885	SPARANISE	CE	0,4		0,4	
I886	SPARONE	TO	0,1		0,1	
I887	SPECCHIA	LE	0,2		0,2	
I888	SPELLO	PG	0,5		0,5	
I889	SPERA	TN	0*		0*	
I891	SPERLINGA	EN	0*		0*	
I892	SPERLONGA	LT	0*		0*	
I893	SPERONE	AV	0,5		0,5	
I894	SPESSA	PV	0,2		0,2	
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5		0,5	
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,5	10000	0,5	10000
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0,5	8000	0,5	8000
I899	SPIAZZO	TN	0*		0*	
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2		0,2	
I902	SPIGNO SATURNIA	LT	0,3	*	0,3	*
I903	SPILAMBERTO	MO	0,3	10329	0,3	10329
I904	SPILIMBERGO	PN	0*		0*	
I905	SPILINGA	VV	0,5		0,5	
I906	SPINADESCO	CR	0,3		0,3	
I907	SPINAZZOLA	BA	0,65	*	0,65	*
I908	SPINEA	VE	0,5		0,5	
I909	SPINEDA	CR	0,4		0,4	
I910	SPINETE	CB	0*		0*	
I911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*		0*	
I912	SPINETOLI	AP	0,5		0,5	
I914	SPINO D'ADDA	CR	0*		0*	
I916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5		0,5	
I917	SPINOSO	PZ	0,4	*	0,4	*
I919	SPIRANO	BG	0,4		0,4	
I921	SPOLETO	PG	0,5		0,5	
I922	SPOLTORE	PE	0*		0*	
I923	SPONGANO	LE	0,5		0,5	
I924	SPORMAGGIORE	TN	0*		0*	
I925	SPORMINORE	TN	0*		0*	
I926	SPOTORNO	SV	0,5		0,5	
I927	SPRESIANO	TV	0,4		0,4	
I928	SPRIANA	SO	0*		0*	
I929	SQUILLACE	CZ	0,5		0,5	
I930	SQUINZANO	LE	0,2		0,2	
I932	STAFFOLO	AN	0,5		0,5	
I935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,4	6000	0,4	6000
I936	STAITI	RC	0,4		0,4	
I937	STALETTI	CZ	0*		0*	
I938	STANGHELLA	PD	0,5		0,5	
I939	STARANZANO	GO	0,4	15000	0,4	15000
M298	STATTE	TA	0,4		0,4	
I941	STAZZANO	AL	0,8		0,8	
I942	STAZZEMA	LU	0,7	*	0,7	*
I943	STAZZONA	CO	0,4		0,4	
I945	STEFANACONI	VV	0,2		0,2	
I946	STELLA	SV	0,8		0,8	
G887	STELLA CILENTO	SA	0,2		0,2	
I947	STELLANELLO	SV	0,4		0,4	
I948	STELVIO .STILFS.	BZ	0*		0*	
I949	STENICO	TN	0*		0*	
I950	STERNATIA	LE	0,6	7500	0,6	7500
I951	STEZZANO	BG	0,1		0,1	
I952	STIA	AR	0,6		0,6	
I953	STIENTA	RO	0,8		0,8	
I954	STIGLIANO	MT	0,2		0,2	
I955	STIGNANO	RC	0*		0*	
I956	STILO	RC	0,65	8000	0,65	8000
I959	STIMIGLIANO	RI	0*		0*	
M290	STINTINO	SS	0*		0*	
I960	STIO	SA	0*		0*	
I962	STORNARA	FG	0,8		0,8	
I963	STORNARELLA	FG	0,3		0,5	
I964	STORO	TN	0*		0*	
I965	STRA	VE	0,8		0,8	
I968	STRADELLA	PV	0,5	10000	0,5	10000
I969	STRAMBINELLO	TO	0,4		0,4	
I970	STRAMBINO	TO	0,6	11071,35	0,6	11071,35
I973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4		0,4	
I974	STREGNA	UD	0*		0*	
I975	STREMBO	TN	0*		0*	
I976	STRESA	VB	0*		0*	
I977	STREVI	AL	0,2		0,2	
I978	STRIANO	NA	0,5		0,5	
I979	STRIGNO	TN	0*		0*	
I980	STRONA	BI	0,5		0,5	
I981	STRONCONE	TR	0,7		0,7	
I982	STRONGOLI	KR	0,2		0,2	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
I984	STROPPIANA	VC	0,4		0,4	
I985	STROPPO	CN	0*		0*	
I986	STROZZA	BG	0,5		0,5	
I990	STURNO	AV	0,1		0,1	
B014	SUARDI	PV	0,7		0,7	
I991	SUBBIANO	AR	0,5		0,5	
I992	SUBIACO	RM	0,8		0,8	
I993	SUCCIVO	CE	0,4		0,4	
I994	SUEGLIO	LC	0,5		0,5	
I995	SUELLI	CA	0*		0*	
I996	SUELLO	LC	0,4		0,4	
I997	SUISIO	BG	0,2		0,2	
I998	SULBIATE	MI	0,3		0,3	
I804	SULMONA	AQ	0,1		0,5	4000
L002	SULZANO	BS	0,5		0,5	
L003	SUMIRAGO	VA	0,2		0,2	
L004	SUMMONTE	AV	0,5		0,5	
L006	SUNI	NU	0*		0*	
L007	SUNO	NO	0,3		0,3	
L008	SUPERSANO	LE	0,8	7000	0,8	7000
L009	SUPINO	FR	0,4		0,4	
L010	SURANO	LE	0,4		0,4	
L011	SURBO	LE	0*		0*	
L013	SUSA	TO	0,3		0,3	
L014	SUSEGANA	TV	0*		0*	
L015	SUSTINENTE	MN	0,5		0,5	
L016	SUTERA	CL	0,3		0,3	
L017	SUTRI	VT	0*		0*	
L018	SUTRIO	UD	0,2		0,2	
L019	SUVERETO	LI	0,4		0,4	
L020	SUZZARA	MN	0,35		0,35	
L022	TACENO	LC	0,2		0,2	
L023	TADASUNI	OR	0*		0*	
L024	TAGGIA	IM	0,4		0,4	
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,5		0,5	
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,5		0,5	
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0*		0*	
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,5		0,5	
L032	TAINO	VA	0*		0*	
L033	TAIO	TN	0*		0*	
G736	TAIPANA	UD	0*		0*	
L034	TALAMELLO	PU	0,5		0,5	
L035	TALAMONA	SO	0,4		0,4	
L036	TALANA	NU	0,2		0,2	
L037	TALEGGIO	BG	0*		0*	
L038	TALLA	AR	0,5		0,5	
L039	TALMASSONS	UD	0,3		0,3	
L040	TAMBRE	BL	0,5		0,5	
L042	TAORMINA	ME	0,5		0,5	
L044	TAPOGLIANO	UD	0*		0*	
L046	TARANO	RI	0,6		0,6	
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,4		0,4	
L048	TARANTASCA	CN	0*		0*	
L049	TARANTO	TA	0,8		0,8	
L050	TARCENTO	UD	0,2		0,2	
D024	TARQUINIA	VT	0,4		0,4	
L055	TARSIA	CS	0,5		0,5	
L056	TARTANO	SO	0,2		0,2	
L057	TARVISIO	UD	0,1		0,1	
L058	TARZO	TV	0,1		0,1	
L059	TASSAROLO	AL	0,2		0,2	
L060	TASSULLO	TN	0*		0*	
L061	TAURANO	AV	0,5		0,5	
L062	TAURASI	AV	0,2		0,2	
L063	TAURIANOVA	RC	0,5		0,5	
L064	TAURISANO	LE	0,4		0,4	
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4		0,4	
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4		0,4	
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4		0,4	
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,6	6500	0,6	6500
L069	TAVENNA	CB	0,4		0,4	
L070	TAVERNA	CZ	0*		0*	
L071	TAVERNERIO	CO	0,4	7750	0,4	7750
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5		0,5	
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0,1		0,1	
L074	TAVIANO	LE	0,8		0,8	
L075	TAVIGLIANO	BI	0,65		0,65	
L078	TAVOLETO	PU	0,7		0,7	
L081	TAVULLIA	PU	0,8	9000	0,8	9000
L082	TEANA	PZ	0,2		0,2	
L083	TEANO	CE	0,3		0,3	
D292	TEGGIANO	SA	0,4		0,4	
L084	TEGLIO	SO	0,1		0,1	
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5		0,5	
L086	TELESE TERME	BN	0,8		0,8	
L087	TELGATE	BG	0*		0*	
L088	TELTI	SS	0,5	8000	0,5	8000
L089	TELVE	TN	0*		0*	
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*		0*	
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,6		0,6	
L094	TEMU'	BS	0*		0*	
L096	TENNA	TN	0*		0*	
L097	TENNO	TN	0*		0*	
L100	TEOLO	PD	0,3		0,3	
L101	TEOR	UD	0,3		0,3	
L102	TEORA	AV	0,2		0,2	
L103	TERAMO	TE	0,5		0,5	
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2		0,2	
L105	TERELLE	FR	0,4		0,4	
L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	0*		0*	
E548	TERENZO	PR	0,7		0,7	
M282	TERGU	SS	0*		0*	
L107	TERLAGO	TN	0*		0*	
L108	TERLANO .TERLAN.	BZ	0,2		0,2	
L109	TERLIZZI	BA	0,3		0,3	
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0,8	9000	0,8	9000
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER.	BZ	0,4		0,4	
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,65		0,65	
L113	TERMOLI	CB	0,5		0,5	
L115	TERNATE	VA	0*		0*	
L116	TERNENGO	BI	0,5		0,5	
L117	TERNI	TR	0,5	9000	0,5	9000
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,8		0,8	
L120	TERRACINA	LT	0,8	8000	0,8	8000
L121	TERRAGNOLO	TN	0*		0*	
L122	TERRALBA	OR	0,4		0,4	
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*		0*	
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*		0*	
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*		0*	
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5		0,5	
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,4		0,4	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
L131	TERRASINI	PA	0,2		0,2	
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,5		0,6	
L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2	8000	0,2	8000
L136	TERRAZZO	VR	0,6		0,6	
L137	TERRES	TN	0*		0*	
L138	TERRICCIOLA	PI	0,5		0,5	
L139	TERRUGGIA	AL	0,6		0,6	
L140	TERTENIA	NU	0*		0*	
L142	TERZIGNO	NA	0,8	7500	0,8	7500
L143	TERZO	AL	0,5		0,5	
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0*		0*	
L145	TERZOLAS	TN	0*		0*	
L146	TERZORIO	IM	0,7		0,7	
L147	TESERO	TN	0*		0*	
L149	TESIMO .TISENS.	BZ	0*		0*	
L150	TESSENNANO	VT	0,6		0,6	
L152	TESTICO	SV	0,3		0,3	
L153	TETI	NU	0,1		0,1	
L154	TEULADA	CA	0,25		0,25	
L155	TEVEROLA	CE	0,5		0,5	
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,5		0,5	
L157	THIENE	VI	0,5		0,5	
L158	THIESI	SS	0,1		0,1	
L160	TIANA	NU	0*		0*	
L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*		0*	
L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*		0*	
L164	TICENGO	CR	0*		0*	
L165	TICINETO	AL	0,6		0,8	
L166	TIGGIANO	LE	0,4		0,4	
L167	TIGLIETO	GE	0,6		0,6	
L168	TIGLIOLE	AT	0,3		0,3	
L169	TIGNALE	BS	0,5		0,5	
L172	TINNURA	NU	0*		0*	
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0*		0*	
L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*		0*	
L175	TIRANO	SO	0,8	12000	0,8	12000
L176	TIRES .TIERS.	BZ	0		0	
L177	TIRIOLO	CZ	0,4		0,4	
L178	TIROLO .TIROL.	BZ	0*		0*	
L180	TISSI	SS	0*		0*	
L181	TITO	PZ	0,5		0,5	
L182	TIVOLI	RM	0,35		0,35	
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,8	7500	0,8	7500
L184	TOANO	RE	0,2		0,2	
L185	TOCCO CAUDIO	BN	0,1		0,1	
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*		0*	
L187	TOCENO	VB	0*		0,1	
L188	TODI	PG	0,4		0,4	
L189	TOFFIA	RI	0,1		0,1	
L190	TOIRANO	SV	0,5		0,5	
L191	TOLENTINO	MC	0,425	7000	0,425	7000
L192	TOLFA	RM	0,4		0,4	
L193	TOLLEGNO	BI	0,7		0,7	
L194	TOLLO	CH	0,5		0,5	
L195	TOLMEZZO	UD	0,5		0,5	
L197	TOLVE	PZ	0,5		0,5	
L199	TOMBOLO	PD	0,2		0,2	
L200	TON	TN	0*		0*	
L201	TONADICO	TN	0*		0*	
L202	TONARA	NU	0*		0*	
L203	TONCO	AT	0,2		0,2	
L204	TONENGO	AT	0,2		0,2	
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0,3		0,3	
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,2		0,2	
L206	TORANO CASTELLO	CS	0,6	9000	0,6	9000
L207	TORANO NUOVO	TE	0,6		0,6	
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*		0*	
L211	TORCEGNO	TN	0*		0*	
L212	TORCHIARA	SA	0,2		0,2	
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2		0,2	
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4		0,4	
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,3		0,3	
L216	TORGIANO	PG	0,5		0,5	
L217	TORGNON	AO	0*		0*	
L219	TORINO	TO	0,5	10300	0,5	10300
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5		0,5	
L220	TORITTO	BA	0,7		0,7	
L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*		0*	
L223	TORNACO	NO	0,4		0,4	
L224	TORNARECCIO	CH	0,4		0,4	
L225	TORNATA	CR	0*		0*	
L227	TORNIMPARTE	AQ	0,6		0,6	
L228	TORNO	CO	0,2		0,2	
L229	TORNOLO	PR	0,4		0,5	
L230	TORO	CB	0,8		0,8	
L231	TORPE'	NU	0*		0*	
L233	TORRACA	SA	0*		0*	
L235	TORRALBA	SS	0*		0*	
L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,4		0,4	
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5		0,5	
L239	TORRAZZO	BI	0,5		0,5	
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,8		0,8	
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0*		0*	
L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2		0,2	
L252	TORRE BORMIDA	CN	0*		0*	
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4		0,4	
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,6		0,6	
L256	TORRE D'ARESE	PV	0,4	*	0,5	7500
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5		0,5	
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,4	12000	0,4	12000
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4		0,4	
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,2		0,2	
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0,1		0,1	
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3		0,3	
L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4		0,4	
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*		0*	
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*		0*	
L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2		0,2	
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*		0*	
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,3		0,3	
L274	TORRE ORSAIA	SA	0,4		0,4	
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,4		0,4	
L277	TORRE PELLICE	TO	0,65	7500	0,65	7500
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2		0,2	
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,8		0,8	
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,6		0,6	
L246	TORREANO	UD	0,3		0,3	
L248	TORREBELVICINO	VI	0,8		0,8	
L253	TORREBRUNA	CH	0,3		0,3	
L254	TORRECUSO	BN	0,5		0,5	
L270	TORREGLIA	PD	0,5		0,5	
L271	TORREGROTTA	ME	0*		0*	
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4		0,4	
M286	TORRENOVA	ME	0,3		0,3	
L281	TORRESINA	CN	0,4		0,4	
L282	TORRETTA	PA	0,8		0,8	
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2		0,2	
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,3		0,3	
L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2		0,2	
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,4	10000	0,4	10000
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,5		0,5	
I550	TORRIANA	RN	0*		0*	
L290	TORRICE	FR	0,5		0,5	
L294	TORRICELLA	TA	0,8		0,8	
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0,2		0,2	
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4		0,4	
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,4	*	0,4	*
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,8		0,8	
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3		0,3	
L298	TORRIGLIA	GE	0*		0*	
L299	TORRILE	PR	0,35	12000	0,35	12000
L301	TORRIONI	AV	0,2		0,2	
L303	TORRITA DI SIENA	SI	0,4		0,4	
L302	TORRITA TIBERINA	RM	0*		0*	
A355	TORTOLI'	NU	0,5		0,5	
L304	TORTONA	AL	0,8		0,8	
L305	TORTORA	CS	0,7		0,7	
L306	TORTORELLA	SA	0*		0*	
L307	TORTORETO	TE	0*		0*	
L308	TORTORICI	ME	0,4	6500	0,4	6500
L309	TORVISCOSA	UD	0*		0*	
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*		0*	
L314	TOSSICIA	TE	0,2		0,2	
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*		0*	
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0,5		0,5	
L317	TRABIA	PA	0,5	9200	0,5	9200
L319	TRADATE	VA	0,1	10000	0,1	10000
L321	TRAMATZA	OR	0,4		0,4	
L322	TRAMBILENO	TN	0*		0*	
L323	TRAMONTI	SA	0*		0*	
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*		0*	
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*		0*	
L326	TRAMUTOLA	PZ	0*		0*	
L327	TRANA	TO	0,6		0,6	
L328	TRANI	BA	0,7		0,7	
L329	TRANSACQUA	TN	0*		0*	
L330	TRAONA	SO	0*		0*	
L331	TRAPANI	TP	0,5		0,5	
L332	TRAPPETO	PA	0*		0*	
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*		0*	
L334	TRASACCO	AQ	0*		0*	
L335	TRASAGHIS	UD	0*		0*	
L336	TRASQUERA	VB	0*		0*	
L337	TRATALIAS	CA	0*		0*	
L338	TRAUSELLA	TO	0,5		0,5	
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45		0,45	
L339	TRAVAGLIATO	BS	0*		0*	
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	0,4	8000	0,4	8000
L345	TRAVERSELLA	TO	0,5		0,5	
L346	TRAVERSETOLO	PR	0,6		0,6	
L340	TRAVES	TO	0,2		0,2	
L347	TRAVESIO	PN	0*		0*	
L348	TRAVO	PC	0,2	7500	0,2	7500
L349	TREBASELEGHE	PD	0*		0*	
L353	TREBISACCE	CS	0,5		0,5	
L354	TRECASALI	PR	0,4		0,4	
M280	TRECASE	NA	0,4		0,4	
L355	TRECASTAGNI	CT	0,38		0,38	
L356	TRECATE	NO	0,6		0,6	
L357	TRECCHINA	PZ	0,3		0,3	
L359	TRECENTA	RO	0,5		0,8	10000
L361	TREDOZIO	FC	0,2		0,2	
L363	TREGLIO	CH	0,5		0,5	
L364	TREGNAGO	VR	0,4		0,5	
L366	TREIA	MC	0,8		0,8	
L367	TREISO	CN	0,4		0,4	
L368	TREMENICO	LC	0,4		0,4	
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3		0,3	
L371	TREMEZZO	CO	0,2		0,2	
L372	TREMOSINE	BS	0*		0*	
L375	TRENTA	CS	0,3		0,3	
L377	TRENTINARA	SA	0*		0*	
L378	TRENTO	TN	0*		0*	
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0,5		0,5	
L380	TRENZANO	BS	0*		0*	
L381	TREPPO CARNICO	UD	0*		0*	
L382	TREPPO GRANDE	UD	0,4		0,4	
L383	TREPUZZI	LE	0,6	13000	0,6	13000
L384	TREQUANDA	SI	0*		0*	
L385	TRES	TN	0*		0*	
L386	TRESANA	MS	0,5		0,5	
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2		0,2	
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4		0,4	
L390	TRESIGALLO	FE	0,8		0,8	
L392	TRESIVIO	SO	0,4		0,4	
L393	TRESNURAGHES	OR	0*		0*	
L396	TREVENZUOLO	VR	0*		0*	
L397	TREVI	PG	0,2		0,2	
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*		0*	
L399	TREVICO	AV	0*		0*	
L400	TREVIGLIO	BG	0,4	12000	0,4	12000
L402	TREVIGNANO	TV	0,2		0,2	
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,8	10000	0,8	10000
L403	TREVILLE	AL	0,4		0,4	
L404	TREVIOLO	BG	0,2		0,2	
L407	TREVISO	TV	0,6		0,6	
L406	TREVISO BRESCIANO	BS	0*		0*	
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4		0,4	
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,5	8000	0,5	8000
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,5		0,5	
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5		0,5	
L413	TREZZONE	CO	0*		0*	
L414	TRIBANO	PD	0,6		0,6	
L415	TRIBIANO	MI	0,4		0,4	
L416	TRIBOGNA	GE	0,1		0,1	
L418	TRICARICO	MT	0,8		0,8	
L419	TRICASE	LE	0,5		0,5	
L420	TRICERRO	VC	0,4		0,4	
L421	TRICESIMO	UD	0,3		0,3	
L422	TRICHIANA	BL	0,4		0,4	
L423	TRIEI	NU	0*		0*	
L424	TRIESTE	TS	0,8		0,8	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
L425	TRIGGIANO	BA	0,4		0,4	
L426	TRIGOLO	CR	0*		0*	
L427	TRINITA'	CN	0,4		0,4	
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0*		0*	
B915	TRINITAPOLI	FG	0,5		0,5	
L429	TRINO	VC	0,2		0,2	
L430	TRIORA	IM	0,4		0,4	
L431	TRIPI	ME	0,4		0,4	
L432	TRISOBBIO	AL	0,5		0,5	
L433	TRISSINO	VI	0,8		0,8	
L434	TRIUGGIO	MI	0,5		0,5	
L435	TRIVENTO	CB	0,8		0,8	
L436	TRIVERO	BI	0,4		0,4	
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5		0,5	
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*		0*	
L439	TRIVIGNO	PZ	0,3		0,3	
L440	TRIVOLZIO	PV	0,4		0,4	
L444	TRODENA .TRUDEN.	BZ	0,1		0,1	
L445	TROFARELLO	TO	0,5		0,5	
L447	TROIA	FG	0,2		0,2	
L448	TROINA	EN	0*		0*	
L449	TROMELLO	PV	0,4		0,4	
L450	TRONTANO	VB	0*		0*	
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0*		0*	
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,4		0,4	
L452	TROPEA	VV	0,6	7500	0,6	7500
L453	TROVO	PV	0,2		0,2	
L454	TRUCCAZZANO	MI	0,2		0,2	
L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ	0*		0*	
L457	TUENNO	TN	0*		0*	
L458	TUFARA	CB	0,2		0,2	
L459	TUFILLO	CH	0,2		0,2	
L460	TUFINO	NA	0*		0*	
L461	TUFO	AV	0,6		0,6	
L462	TUGLIE	LE	0,4		0,4	
L463	TUILI	CA	0*		0*	
L464	TULA	SS	0*		0*	
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,4		0,4	
G507	TURANIA	RI	0*		0*	
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2		0,2	
L470	TURATE	CO	0*		0*	
L471	TURBIGO	MI	0,5	8000	0,5	8000
L472	TURI	BA	0,1		0,1	
L473	TURRI	CA	0,5		0,5	
L474	TURRIACO	GO	0*		0*	
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4		0,4	
L477	TURSI	MT	0,5		0,5	
L478	TUSA	ME	0*		0*	
L310	TUSCANIA	VT	0,8		0,8	
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4		0,4	
L480	UBOLDO	VA	0*		0*	
L482	UCRIA	ME	0,5		0,5	
L483	UDINE	UD	0,2		0,2	
L484	UGENTO	LE	0,5		0,5	
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2		0,2	
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*		0*	
L488	ULA' TIRSO	OR	0,1		0,1	
L489	ULASSAI	NU	0*		0*	
L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ	0*		0*	
D786	UMBERTIDE	PG	0,5	12000	0,5	12000
L492	UMBRIATICO	KR	0,4		0,4	
L494	URAGO D'OGLIO	BS	0,4		0,4	
L496	URAS	OR	0,4		0,4	
L497	URBANA	PD	0,2		0,2	
L498	URBANIA	PU	0,6		0,6	
L499	URBE	SV	0,7		0,7	
L500	URBINO	PU	0,6		0,6	
L501	URBISAGLIA	MC	0,5		0,5	
L502	URGNANO	BG	0,2		0,2	
L503	URI	SS	0,1		0,1	
L505	URURI	CB	0,4		0,4	
L506	URZULEI	NU	0*		0*	
L507	USCIO	GE	0,4		0,4	
L508	USELLUS	OR	0,5		0,5	
L509	USINI	SS	0,2		0,2	
L511	USMATE VELATE	MI	0*		0*	
L512	USSANA	CA	0,4		0,4	
L513	USSARAMANNA	CA	0,2		0,2	
L514	USSASSAI	NU	0*		0*	
L515	USSEAUX	TO	0,6	7500	0,6	7500
L516	USSEGLIO	TO	0*		0*	
L517	USSITA	MC	0*		0*	
L519	USTICA	PA	0*		0*	
L521	UTA	CA	0,2		0,2	
L522	UZZANO	PT	0,6	10500	0,6	10500
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*		0*	
L525	VACONE	RI	0,3		0,3	
L526	VACRI	CH	0,4		0,4	
L527	VADENA .PFATTEN.	BZ	0*		0*	
L528	VADO LIGURE	SV	0,5		0,5	
L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5		0,5	
L529	VAGLIA	FI	0,6	10000	0,6	10000
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,4		0,4	
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,8		0,8	
L537	VAIANO	PO	0,8		0,8	
L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,5	12000	0,5	12000
L538	VAIE	TO	0,2		0,2	
L539	VAILATE	CR	0,2		0,2	
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2		0,6	
M265	VAJONT	PN	0*		0*	
L555	VAL DELLA TORRE	TO	0*		0*	
L562	VAL DI NIZZA	PV	0,4		0,4	
L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ	0*		0*	
L638	VAL MASINO	SO	0*		0*	
H259	VAL REZZO	CO	0*		0*	
L544	VALBONDIONE	BG	0,4	10000	0,4	10000
L545	VALBREMBO	BG	0,8		0,8	
L546	VALBREVENNA	GE	0,6		0,6	
L547	VALBRONA	CO	0,4		0,4	
L550	VALDA	TN	0*		0*	
L551	VALDAGNO	VI	0,8		0,8	
L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	0*		0*	
L554	VALDASTICO	VI	0,3		0,3	
L556	VALDENGO	BI	0,5		0,5	
G319	VALDERICE	TP	0,5		0,5	
L557	VALDIDENTRO	SO	0,2		0,2	
L558	VALDIERI	CN	0,5		0,5	
L561	VALDINA	ME	0*		0*	
L563	VALDISOTTO	SO	0,5		0,5	
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,4		0,4	
L566	VALDUGGIA	VC	0,6		0,6	
L568	VALEGGIO	PV	0*		0*	
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0*		0,5	
L569	VALENTANO	VT	0,4		0,4	
L570	VALENZA	AL	0,8		0,8	
L571	VALENZANO	BA	0,4		0,4	
L572	VALERA FRATTA	LO	0,2		0,2	
L573	VALFABBRICA	PG	0,5		0,5	
L574	VALFENERA	AT	0,5		0,5	
L575	VALFLORIANA	TN	0*		0*	
L576	VALFURVA	SO	0,5		0,5	
L577	VALGANNA	VA	0,4		0,4	
L578	VALGIOIE	TO	0,4		0,4	
L579	VALGOGLIO	BG	0,5		0,5	
L580	VALGRANA	CN	0,4		0,4	
L581	VALGREGHENTINO	LC	0,4		0,4	
L582	VALGRISENCHE	AO	0*		0*	
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1		0,1	
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5		0,5	
L586	VALLANZENGO	BI	0,5		0,5	
L588	VALLARSA	TN	0*		0*	
L589	VALLATA	AV	0,4		0,4	
L594	VALLE AGRICOLA	CE	0,1		0,1	
L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ	0*		0*	
L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2		0,2	
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2		0,2	
L590	VALLE DI CADORE	BL	0,5		0,5	
L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ	0,2		0,2	
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5		0,5	
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4		0,4	
L606	VALLE MOSSO	BI	0,5	8000	0,5	8000
L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4		0,4	
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,5		0,5	
L596	VALLEBONA	IM	0,1		0,1	
L598	VALLECORSA	FR	0,5		0,5	
L599	VALLECROSIA	IM	0,8		0,8	
L603	VALLEDOLMO	PA	0*		0*	
L604	VALLEDORIA	SS	0,2		0,2	
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,5		0,5	
L607	VALLELONGA	VV	0*		0*	
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5		0,5	
L605	VALLEMAIO	FR	0,8		0,8	
L611	VALLEPIETRA	RM	0,5		0,5	
L612	VALLERANO	VT	0,4	8000	0,4	8000
L613	VALLERMOSA	CA	0,2		0,2	
L614	VALLEROTONDA	FR	0,4		0,4	
L616	VALLESACCARDA	AV	0,1		0,1	
L623	VALLEVE	BG	0*		0*	
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,6		0,6	
L625	VALLINFREDA	RM	0,4		0,4	
L626	VALLIO TERME	BS	0,2		0,2	
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,5	8000	0,5	8000
L627	VALLO DI NERA	PG	0*		0*	
L629	VALLO TORINESE	TO	0,2		0,2	
L631	VALLORIATE	CN	0,2		0,2	
L633	VALMACCA	AL	0,7		0,7	
L634	VALMADRERA	LC	0,2		0,2	
L636	VALMALA	CN	0,2		0,2	
L639	VALMONTONE	RM	0,5		0,5	
L640	VALMOREA	CO	0*		0*	
L641	VALMOZZOLA	PR	0,5		0,5	
L642	VALNEGRA	BG	0,2		0,2	
L643	VALPELLINE	AO	0*		0*	
L644	VALPERGA	TO	0,4		0,4	
B510	VALPRATO SOANA	TO	0*		0*	
L647	VALSAVARENCHE	AO	0*		0*	
L649	VALSECCA	BG	0*		0*	
D513	VALSINNI	MT	0,5		0,5	
C936	VALSOLDA	CO	0*		0*	
L650	VALSTAGNA	VI	0,2		0,2	
L651	VALSTRONA	VB	0*		0*	
L653	VALTOPINA	PG	0,5		0,5	
L655	VALTORTA	BG	0*		0*	
L654	VALTOURNENCHE	AO	0*		0*	
L656	VALVA	SA	0*		0*	
L657	VALVASONE	PN	0,1		0,1	
L658	VALVERDE	CT	0,5		0,5	
L659	VALVERDE	PV	0,3		0,3	
L468	VALVESTINO	BS	0,2		0,2	
L660	VANDOIES .VINTL.	BZ	0,4		0,4	
L664	VANZAGHELLO	MI	0,5		0,5	
L665	VANZAGO	MI	0,29		0,29	
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5		0,5	
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3		0,3	
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2		0,2	
L669	VARALLO	VC	0,5		0,5	
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5		0,5	
L671	VARANO BORGHI	VA	0,35		0,35	
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,5		0,65	
L673	VARAPODIO	RC	0,4		0,4	
L675	VARAZZE	SV	0*		0*	
L676	VARCO SABINO	RI	0,1		0,1	
L677	VAREDO	MI	0,5		0,5	
L678	VARENA	TN	0*		0*	
L680	VARENNA	LC	0,1		0,1	
L682	VARESE	VA	0,7		0,7	
L681	VARESE LIGURE	SP	0*		0*	
L685	VARISELLA	TO	0,3		0,3	
L686	VARMO	UD	0,4		0,4	
L687	VARNA .VAHRN.	BZ	0*		0*	
L689	VARSI	PR	0,6		0,6	
L690	VARZI	PV	0,2		0,2	
L691	VARZO	VB	0*		0*	
L692	VAS	BL	0,4		0,4	
A701	VASANELLO	VT	0,6		0,6	
L693	VASIA	IM	0,6		0,6	
E372	VASTO	CH	0,5		0,5	
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2		0,2	
L697	VATTARO	TN	0*		0*	
L698	VAUDA CANAVESE	TO	0,3		0,3	
L699	VAZZANO	VV	0*		0*	
L700	VAZZOLA	TV	0,5		0,5	
L702	VECCHIANO	PI	0,5		0,5	
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,4		0,4	
L703	VEDANO OLONA	VA	0,4		0,4	
L705	VEDDASCA	VA	0,4		0,4	
L706	VEDELAGO	TV	0,2		0,2	
L707	VEDESETA	BG	0*		0*	
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0,5		0,5	
L710	VEGGIANO	PD	0,4		0,4	
L711	VEGLIE	LE	0,5		0,5	
L712	VEGLIO	BI	0,4	5000	0,4	5000

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
L713	VEJANO	VT	0,5	7000	0,5	7000
L715	VELESO	CO	0,6		0,6	
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*		0*	
L719	VELLETRI	RM	0,4		0,8	
L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,2		0,2	
L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5		0,5	
L722	VELO VERONESE	VR	0,8		0,8	
L724	VELTURNO .FELDTHURNS.	BZ	0*		0*	
L725	VENAFRO	IS	0,5		0,5	
L727	VENARIA REALE	TO	0,5	10000	0,5	10000
L728	VENAROTTA	AP	0,4		0,4	
L729	VENASCA	CN	0*		0*	
L726	VENAUS	TO	0,5		0,5	
L730	VENDONE	SV	0,5		0,5	
L731	VENDROGNO	LC	0,5		0,5	
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,3	10000	0,3	10000
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0,4		0,4	
L735	VENETICO	ME	0*		0*	
L736	VENEZIA	VE	0		0	
L737	VENIANO	CO	0*		0*	
L738	VENOSA	PZ	0,4		0,4	
L739	VENTICANO	AV	0,5		0,5	
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,6		0,6	
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4		0,4	
L742	VENTOTENE	LT	0,5		0,5	
L743	VENZONE	UD	0*		0*	
L745	VERANO .VOERAN.	BZ	0*		0*	
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2		0,2	
L746	VERBANIA	VB	0,3		0,3	
L747	VERBICARO	CS	0,4		0,4	
L748	VERCANA	CO	0,4		0,4	
L749	VERCEIA	SO	0*		0*	
L750	VERCELLI	VC	0,3		0,3	
L751	VERCURAGO	LC	0,2		0,2	
L752	VERDELLINO	BG	0,5		0,5	
L753	VERDELLO	BG	0,5		0,5	
L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*		0*	
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0,2		0,2	
L758	VERDUNO	CN	0*		0*	
L762	VERGATO	BO	0,6	7500	0,6	7500
L763	VERGEMOLI	LU	0,4		0,4	
L764	VERGHERETO	FC	0,4		0,4	
L765	VERGIATE	VA	0,8		0,8	
L768	VERMEZZO	MI	0,2		0,2	
L769	VERMIGLIO	TN	0*		0*	
L771	VERNANTE	CN	0,37		0,37	
L772	VERNASCA	PC	0,3		0,3	
L773	VERNATE	MI	0,1		0,5	12000
L774	VERNAZZA	SP	0,3	*	0,3	*
L775	VERNIO	PO	0,8		0,8	
L776	VERNOLE	LE	0,4		0,4	
L777	VEROLANUOVA	BS	0*		0*	
L778	VEROLAVECCHIA	BS	0*		0,15	8500
L779	VEROLENGO	TO	0,5		0,5	
L780	VEROLI	FR	0,2		0,2	
L781	VERONA	VR	0,3		0,3	
D193	VERONELLA	VR	0,5		0,5	
L783	VERRAYES	AO	0*		0*	
C282	VERRES	AO	0*		0*	
L784	VERRETTO	PV	0,2		0,2	
L785	VERRONE	BI	0		0	
L788	VERRUA PO	PV	0,5		0,5	
L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5		0,5	
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15		0,15	
L795	VERTOVA	BG	0,3		0,3	
L797	VERUCCHIO	RN	0*		0*	
L798	VERUNO	NO	0,5		0,5	
L799	VERVIO	SO	0*		0*	
L800	VERVO'	TN	0*		0*	
L801	VERZEGNIS	UD	0*		0*	
L802	VERZINO	KR	0,4	7500	0,4	7500
L804	VERZUOLO	CN	0,5		0,5	
L805	VESCOVANA	PD	0,4		0,4	
L806	VESCOVATO	CR	0,5		0,5	
L807	VESIME	AT	0,2		0,2	
L808	VESPOLATE	NO	0,6		0,6	
L809	VESSALICO	IM	0,1		0,1	
L810	VESTENANOVA	VR	0,3		0,8	
L811	VESTIGNE'	TO	0,7		0,7	
L812	VESTONE	BS	0,5		0,5	
L813	VESTRENO	LC	0,5		0,5	
L814	VETRALLA	VT	0,2		0,2	
L815	VETTO	RE	0*		0*	
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,5		0,5	
L816	VEZZA D'OGLIO	BS	0*		0*	
L821	VEZZANO	TN	0*		0*	
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,5		0,5	
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,2		0,2	
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,5		0,5	
L826	VIADANA	MN	0,5	10000	0,5	10000
L827	VIADANICA	BG	0*		0*	
L828	VIAGRANDE	CT	0,5		0,5	
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2		0,2	
L830	VIALFRE'	TO	0,5		0,5	
L831	VIANO	RE	0,3	12000	0,3	12000
L833	VIAREGGIO	LU	0,8	*	0,8	*
L834	VIARIGI	AT	0,5		0,5	
F537	VIBO VALENTIA	VV	0,6	7000	0,6	7000
L835	VIBONATI	SA	0,2		0,2	
L836	VICALVI	FR	0,5		0,5	
L837	VICARI	PA	0*		0*	
L838	VICCHIO	FI	0,5		0,5	
L840	VICENZA	VI	0,4	10000	0,4	10000
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4		0,4	
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,7	10000	0,7	10000
L845	VICO EQUENSE	NA	0,8	10000	0,8	10000
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0,4	7500	0,4	7500
L841	VICOFORTE	CN	0,6	5000	0,6	5000
L846	VICOLI	PE	0,4		0,4	
L847	VICOLUNGO	NO	0*		0*	
L850	VICOPISANO	PI	0,2		0,2	
L851	VICOVARO	RM	0,5		0,5	
M259	VIDDALBA	SS	0,2		0,2	
L854	VIDIGULFO	PV	0,5		0,5	
L856	VIDOR	TV	0,2		0,2	
L857	VIDRACCO	TO	0,5		0,5	
L858	VIESTE	FG	0,5		0,5	
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,4		0,4	
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,6		0,6	
L864	VIGANELLA	VB	0*		0*	
L866	VIGANO'	LC	0,1		0,1	
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*		0*	
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,5		0,5	
L869	VIGASIO	VR	0,5		0,5	
L872	VIGEVANO	PV	0,55	8500	0,55	8500
L873	VIGGIANELLO	PZ	0*		0*	
L874	VIGGIANO	PZ	0		0	
L876	VIGGIU'	VA	0,7	*	0,7	*
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,5		0,5	
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,7		0,7	
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3		0,3	
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,7		0,7	
L882	VIGNANELLO	VT	0,4		0,4	
L883	VIGNATE	MI	0*		0*	
L885	VIGNOLA	MO	0,5		0,5	
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*		0*	
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,8	11500	0,8	11500
L888	VIGNOLO	CN	0,1		0,1	
L889	VIGNONE	VB	0,4		0,4	
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5		0,5	
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*		0*	
L903	VIGO RENDENA	TN	0*		0*	
L892	VIGODARZERE	PD	0,4		0,4	
L894	VIGOLO	BG	0,8	10000	0,8	10000
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*		0*	
L897	VIGOLZONE	PC	0,4		0,4	
L898	VIGONE	TO	0,5	8000	0,5	8000
L899	VIGONOVO	VE	0,5		0,5	
L900	VIGONZA	PD	0,5		0,5	10000
L904	VIGUZZOLO	AL	0,4		0,4	
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*		0*	
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2		0,2	
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5		0,5	
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0*		0*	
L919	VILLA CARCINA	BS	0,4	11100	0,4	11100
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,8		0,8	
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4		0,4	
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,8		0,8	
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2		0,2	
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5		0,5	
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,5		0,5	
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5		0,5	
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*		0*	
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,2		0,2	
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*		0*	
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,4	10000	0,4	10000
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*		0*	
L938	VILLA D'OGNA	BG	0*		0*	
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,325		0,325	
L943	VILLA FARALDI	IM	0,5	8000	0,5	8000
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1		0,1	
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*		0*	
A081	VILLA LATINA	FR	0,8		0,8	
L844	VILLA LITERNO	CE	0,4		0,4	
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2		0,2	
F804	VILLA POMA	MN	0,2		0,2	
M006	VILLA RENDENA	TN	0*		0*	
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0,4	10000	0,4	10000
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5		0,5	
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*		0*	
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0,5		0,5	
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4		0,4	
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*		0*	
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0,8		0,8	
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*		0*	
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5		0,5	
L909	VILLA SANTINA	UD	0,4		0,4	
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4		0,4	
A609	VILLA VERDE	OR	0*		0*	
M034	VILLA VICENTINA	UD	0,2		0,2	
L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ	0*		0*	
L916	VILLABATE	PA	0,5		0,5	
L923	VILLACHIARA	BS	0,5	9000	0,5	9000
L924	VILLACIDRO	CA	0,4		0,4	
L931	VILLADEATI	AL	0,4		0,4	
L939	VILLADOSE	RO	0,6		0,6	
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,6	10000	0,6	10000
L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4		0,4	
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,8		0,8	
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*		0*	
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,8		0,8	
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*		0*	
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,4		0,4	
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*		0*	
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2		0,2	
L951	VILLAFRATI	PA	0,1		0,1	
L952	VILLAGA	VI	0,5		0,5	
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0*		0*	
L958	VILLALAGO	AQ	0*		0*	
L959	VILLALBA	CL	0,5		0,5	
L961	VILLALFONSINA	CH	0,5		0,5	
L963	VILLALVERNIA	AL	0*		0*	
L964	VILLAMAGNA	CH	0,8		0,8	
L965	VILLAMAINA	AV	0,5		0,5	
L966	VILLAMAR	CA	0,2		0,2	
L967	VILLAMARZANA	RO	0,8	8500	0,8	8500
L968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2		0,2	
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4		0,4	
L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ	0,4		0,4	
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*		0*	
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0,2		0,2	
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,6		0,6	
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	0*		0*	
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*		0*	
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4		0,4	
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,7		0,7	
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*		0*	
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3		0,3	
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,8		0,8	
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0,25		0,25	
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0,1		0,1	
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*		0*	
L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,8		0,8	
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*		0*	
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*		0*	
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,5		0,5	
L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*		0*	
L992	VILLANOVATULO	NU	0*		0*	
L994	VILLANTERIO	PV	0,4		0,4	
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0,5		0,5	
M278	VILLAPERUCCIO	CA	0,2		0,2	
B903	VILLAPIANA	CS	0,4		0,4	

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROV.	SALDO 2007 ALIQUOTA	SALDO 2007 ESENZIONE	ACCONTO 2008 ALIQUOTA	ACCONTO 2008 ESENZIONE
L998	VILLAPUTZU	CA	0*		0*	
L999	VILLAR DORA	TO	0,4		0,4	
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,7	7500	0,7	7500
M013	VILLAR PELLICE	TO	0,3		0,3	
M014	VILLAR PEROSA	TO	0,6		0,6	
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5		0,5	
M002	VILLARBASSE	TO	0,25		0,25	
M003	VILLARBOIT	VC	0,5		0,5	
M004	VILLAREGGIA	TO	0,8		0,8	
G309	VILLARICCA	NA	0*		0*	
M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*		0*	
M011	VILLAROSA	EN	0*		0*	
M016	VILLASALTO	CA	0*		0*	
M017	VILLASANTA	MI	0,5		0,5	
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2		0,2	
M025	VILLASOR	CA	0,4		0,4	
M026	VILLASPECIOSA	CA	0		0	
M027	VILLASTELLONE	TO	0,7	8000	0,7	8000
M028	VILLATA	VC	0*		0*	
M030	VILLAURBANA	OR	0*		0*	
M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*		0,5	10000
M032	VILLAVERLA	VI	0,5		0,5	
L981	VILLENEUVE	AO	0		0	
M043	VILLESSE	GO	0*		0*	
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5		0,5	
M042	VILLETTE	VB	0*		0*	
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2		0,2	
M045	VILLONGO	BG	0*		0*	
M048	VILLORBA	TV	0*		0,4	10000
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,7		0,7	
M052	VIMERCATE	MI	0,5	10000	0,5	10000
M053	VIMODRONE	MI	0,4		0,4	
M055	VINADIO	CN	0*		0*	
M057	VINCHIATURO	CB	0,5	8000	0,5	8000
M058	VINCHIO	AT	0,6		0,6	
M059	VINCI	FI	0,8		0,8	
M060	VINOVO	TO	0,4		0,4	
M062	VINZAGLIO	NO	0,5		0,5	
M063	VIOLA	CN	0,3		0,3	
M065	VIONE	BS	0*		0*	
M067	VIPITENO .STERZING.	BZ	0,2		0,2	
H123	VIRGILIO	MN	0,6		0,6	
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,5		0,5	
M070	VISANO	BS	0,4		0,4	
M071	VISCHE	TO	0,2		0,2	
M072	VISCIANO	NA	0,4		0,4	
M073	VISCO	UD	0*		0*	
M077	VISONE	AL	0,2		0,2	
M078	VISSO	MC	0,2		0,2	
M079	VISTARINO	PV	0,3	12500	0,3	12500
M080	VISTRORIO	TO	0,5		0,5	
M081	VITA	TP	0,5		0,5	
M082	VITERBO	VT	0,4		0,4	
M083	VITICUSO	FR	0*		0*	
M085	VITO D'ASIO	PN	0*		0*	
M086	VITORCHIANO	VT	0,5		0,5	
M088	VITTORIA	RG	0,7		0,7	
M089	VITTORIO VENETO	TV	0,5	9000	0,5	9000
M090	VITTORITO	AQ	0,1		0,1	
M091	VITTUONE	MI	0*		0*	
M093	VITULANO	BN	0*		0*	
M092	VITULAZIO	CE	0,4		0,4	
M094	VIU'	TO	0,4		0,4	
M096	VIVARO	PN	0*		0*	
M095	VIVARO ROMANO	RM	0*		0*	
M098	VIVERONE	BI	0,5	7500	0,5	7500
M100	VIZZINI	CT	0*		0*	
M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*		0*	
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13		0,13	
M103	VO	PD	0,4		0,4	
M104	VOBARNO	BS	0,5		0,5	
M105	VOBBIA	GE	0*		0*	
M106	VOCCA	VC	0*		0*	
M108	VODO CADORE	BL	0,7		0,7	
M109	VOGHERA	PV	0,25		0,25	
M110	VOGHIERA	FE	0,6		0,6	
M111	VOGOGNA	VB	0,5		0,5	
M113	VOLANO	TN	0*		0*	
M115	VOLLA	NA	0,6		0,6	
M116	VOLONGO	CR	0,2		0,2	
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0*		0*	
M119	VOLPARA	PV	0*		0*	
M120	VOLPEDO	AL	0,4		0,4	
M121	VOLPEGLINO	AL	0*		0*	
M122	VOLPIANO	TO	0,5	10000	0,6	10000
M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4		0,4	
M123	VOLTAGGIO	AL	0*		0*	
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4		0,4	
M126	VOLTERRA	PI	0,2		0,2	
M127	VOLTIDO	CR	0*		0*	
M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*		0*	
M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*		0*	
M132	VOLTURINO	FG	0,5		0,5	
M133	VOLVERA	TO	0,57		0,57	
M136	VOTTIGNASCO	CN	0,2		0,2	
M138	ZACCANOPOLI	VV	0,6		0,6	
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5		0,5	
M140	ZAGARISE	CZ	0,4		0,4	
M141	ZAGAROLO	RM	0,4		0,4	
M142	ZAMBANA	TN	0*		0*	
M143	ZAMBRONE	VV	0,3	7500	0,3	7500
M144	ZANDOBBIO	BG	0,2		0,2	
M145	ZANE'	VI	0*		0*	
M147	ZANICA	BG	0,2		0,2	
M267	ZAPPONETA	FG	0,5		0,5	
M150	ZAVATTARELLO	PV	0,5		0,5	
M152	ZECCONE	PV	0*		0*	
M153	ZEDDIANI	OR	0*		0*	
M156	ZELBIO	CO	0,5		0,5	
M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,5	7500	0,5	7500
M160	ZELO SURRIGONE	MI	0*		0*	
M161	ZEME	PV	0*		0*	
M162	ZENEVREDO	PV	0,5		0,5	
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5		0,5	
M165	ZERBA	PC	0,2		0,2	
M166	ZERBO	PV	0,6	6000	0,6	6000
M167	ZERBOLO'	PV	0*		0*	
M168	ZERFALIU	OR	0*		0*	
M169	ZERI	MS	0,5		0,5	
M170	ZERMEGHEDO	VI	0*		0*	
M171	ZERO BRANCO	TV	0,5		0,5	
M172	ZEVIO	VR	0*		0*	
M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0*		0*	
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4		0,4	
M174	ZIBELLO	PR	0,6	10000	0,6	10000
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,4		0,4	
M177	ZIGNAGO	SP	0*		0*	
M178	ZIMELLA	VR	0,8		0,8	
M179	ZIMONE	BI	0,5		0,5	
M180	ZINASCO	PV	0,1		0,1	
M182	ZOAGLI	GE	0*		0*	
M183	ZOCCA	MO	0,4		0,4	
M184	ZOGNO	BG	0,5		0,5	
M185	ZOLA PREDOSA	BO	0,5	9000	0,5	9000
I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2		0,2	
M187	ZOLLINO	LE	0,2		0,2	
M188	ZONE	BS	0,7	8000	0,7	8000
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*		0*	
M190	ZOPPOLA	PN	0*		0*	
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2		0,2	
M196	ZUBIENA	BI	0,7		0,7	
M197	ZUCCARELLO	SV	0*		0*	
M198	ZUCLO	TN	0*		0*	
M199	ZUGLIANO	VI	0,4		0,4	
M200	ZUGLIO	UD	0,3		0,3	
M201	ZUMAGLIA	BI	0,5		0,5	
M202	ZUMPANO	CS	0,2		0,2	
M203	ZUNGOLI	AV	0,5		0,5	
M204	ZUNGRI	VV	0,5		0,5	

PERSONE FISICHE 2008

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2007

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 1 della parte III delle istruzioni.

FIRMA

DA STACCARE E INSERIRE IN BUSTA